



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Scuola Dottorale di Ateneo
Graduate School**

**Dottorato di ricerca
in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro
Ciclo XXVII
Anno di discussione 2015**

***La modernizzazione delle regole di formazione del
bilancio di esercizio: profili di diritto sostanziale***

**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: IUS/04
Tesi di Dottorato di Bianca Longo, matricola 823644**

Coordinatore del Dottorato

Prof.ssa Carmela Camardi

Tutore del Dottorando

Prof.ssa Giuliana Martina

SOMMARIO

Capitolo I

L'EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL DIRITTO CONTABILE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

1.	Alcune considerazioni introduttive sull'evoluzione dell'approccio legislativo adottato a livello comunitario in materia contabile	1
2.	Il bilancio d'esercizio: il progressivo mutamento dell'attenzione del legislatore verso tale prospetto ed il graduale riconoscimento del ruolo centrale da esso rivestito nella vita della società	21
3.	L'assetto del sistema delle fonti di produzione del diritto contabile: alcune considerazioni sul controverso rapporto in materia fra norme giuridiche e regole tecniche	31

Capitolo II

L'ASSETTO CIVILISTICO DELLE REGOLE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA

1.	La IV direttiva comunitaria in materia di conti annuali ed il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di recepimento: la "ricodificazione" della disciplina italiana del bilancio nel segno di un avvicinamento delle regole contabili proprie di ciascuno Stato membro della U.E.	42
2.	Le clausole generali codificate nel secondo comma del novellato art. 2423 c.c.	58
3.	<i>Segue:</i> La chiarezza	80
4.	<i>Segue:</i> La rappresentazione veritiera e corretta	94

Capitolo III

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E LE NORME DI DETTAGLIO SULLE STRUTTURE DEI DOCUMENTI CHE LO COMPONGONO E SULLE VALUTAZIONI: UN' ANALISI NELLA PROSPETTIVA DI UNA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA

1.	Il necessario coordinamento fra clausole generali e disposizioni specifiche: l'ingresso nel sistema codicistico dell'art. 2423- <i>bis</i> c.c.	108
2.	La struttura dei documenti che compongono, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, il bilancio d'esercizio	157
3.	Il criterio del costo storico quale parametro centrale posto a presidio delle valutazioni di bilancio	162

Capitolo IV

IL PROCESSO DI "MODERNIZZAZIONE" DELLE DIRETTIVE CONTABILI

1.	L'istanza di un intervento di coordinamento delle normative nazionali sul bilancio con gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale: l'avvio del processo di "modernizzazione" delle direttive contabili	168
2.	Il "parziale" recepimento nell'ordinamento italiano della c.d. direttiva " <i>fair value</i> "	176
3.	L'emanazione della direttiva n. 2003/51/CE ed il "faticoso" tentativo di modernizzare il diritto contabile italiano	182

Capitolo V

QUALE EVOLUZIONE PER IL DIRITTO CONTABILE?

1.	L'avvento della crisi finanziaria e gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale in materia di " <i>fair value</i> "	201
2.	La risposta italiana alla crisi: l'introduzione di due misure "emergenziali" con effetti per nulla trascurabili sulla disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice civile	220
3.	La "direttiva unica" n. 2013/34/UE: un nuovo quadro normativo di riferimento per i soggetti " <i>no IAS/IFRS adopter</i> "	224
	<i>Riferimenti bibliografici</i>	234

Capitolo I

L'EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL DIRITTO CONTABILE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni introduttive sull'evoluzione dell'approccio legislativo adottato a livello comunitario in materia contabile. – 2. Il bilancio d'esercizio: il progressivo mutamento dell'attenzione del legislatore verso tale prospetto ed il graduale riconoscimento del ruolo centrale da esso rivestito nella vita della società. – 3. L'assetto del sistema delle fonti di produzione del diritto contabile: alcune considerazioni sul controverso rapporto in materia fra norme giuridiche e regole tecniche.

1. *Alcune considerazioni introduttive sull'evoluzione dell'approccio legislativo adottato a livello comunitario in materia contabile*

In un lavoro risalente al 1988, Pier Giusto Jaeger rilevava che se in quell'epoca taluno avesse promosso un'inchiesta fra i giuscommercialisti italiani, domandando loro di indicare quale argomento, di quelli da essi studiati, potesse qualificarsi il più controverso ed il meno stabile e sicuro, probabilmente pochi avrebbero avuto esitazioni nel riconoscere l'estrema complessità della materia dei bilanci¹.

Si tratta di un giudizio manifestato in un momento storico assai differente rispetto a quello attuale ed alle soglie dell'emanazione del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha segnato la tappa normativa più importante – sicuramente con riferimento al secolo scorso – nell'evoluzione della disciplina giuridica italiana dei bilanci delle imprese; attraverso tale provvedimento, infatti, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alle c.d. “direttive

¹ P.G. JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Milano, 1988, p. 1.

contabili”² ed è stato delineato in maniera più puntuale e dettagliata il quadro legislativo di riferimento nella prospettiva di ridurre lo spazio lasciato alla discrezionalità dei redattori e rendere maggiormente omogenei e comparabili, nonché più intelligibili i bilanci delle imprese. Tuttavia, ciò che colpisce è che, nonostante gli sviluppi ed i risultati che da allora si sono raggiunti e malgrado gli interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni, ancor oggi la materia dei bilanci delle società non può dirsi definita in maniera compiuta e completa, né caratterizzata da certezza e stabilità, con la conseguenza che le risposte che i giuscommercialisti italiani andrebbero a fornire al quesito a cui faceva riferimento Jaeger quasi un trentennio fa non sarebbero, con tutta probabilità, molto diverse da quelle che furono date allora³.

² Il riferimento è alla “IV direttiva” ed alla “VII direttiva” comunitarie, ossia rispettivamente alle direttive del Consiglio n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983. Per un’analisi delle novità più significative introdotte nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della IV direttiva v. *infra*, cap. II e III. È importante sottolineare che con l’attuazione di detti provvedimenti è stata profondamente modificata l’impostazione adottata nel nostro Paese fino a quel momento in materia. Prima della loro emanazione, c’era infatti «convergenza tra i padri del pensiero contabile italiano sul fatto che i principi» che dovevano essere seguiti «nella redazione dei bilanci fossero la sintesi di una serie di fattori fortemente radicati nella storia, nella cultura e nelle condizioni economiche del nostro Paese» con la conseguenza che l’elaborazione e la formulazione delle regole da rispettare dovevano pertanto essere necessariamente affidate al legislatore nazionale (M. TEZZON, *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 85 s.). L’attuazione delle direttive contabili nell’ordinamento italiano ha così rappresentato – rileva espressamente l’A. appena richiamato – «il primo evento che scuote lo *status quo* imponendoci, per la prima volta, di applicare regole contabili frutto dell’elaborazione attuata a livello comunitario e della convergenza di principi» utilizzati nei singoli Stati membri.

³ Certamente oggi il diritto contabile non può definirsi la materia «più controversa e la meno stabile e sicura», come fu descritta nel 1988 da Jaeger nello scritto sopra indicato (v. *supra*, nota 1); tuttavia, quello che si vuole sottolineare in questa sede è come, allo stato, la disciplina giuridica dei bilanci delle società, per sua natura complessa ed estremamente delicata, non possa ancora ritenersi delineata in modo chiaro e definito. L’evoluzione dell’assetto normativo in atto testimonia infatti come il diritto contabile italiano e, più in generale, europeo risulti ancora lontano – come riferisce A. PALMA, *Prefazione alla quarta edizione*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. V – «dall’aver trovato un approdo che possa ritenersi definitivo» (seppur il contributo dell’A. appena richiamato risalga al 2008, quanto dal medesimo affermato in realtà risulta ancor oggi di “estrema attualità”); in proposito appare meritevole di richiamo

L'approccio inizialmente assunto in materia dal legislatore comunitario di stabilire nella C.E.E. – come si evince dalla lettura delle disposizioni delle direttive contabili e come, peraltro, chiaramente esplicitato nei “considerando” di queste – condizioni giuridiche minime equivalenti con riferimento all'estensione delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche delle imprese⁴, se certamente ha avuto quale esito positivo la composizione di un quadro normativo organico e sistematico di riferimento, che ha contribuito a migliorare e coordinare le disposizioni contabili nazionali⁵, si è rivelato ben presto inadeguato ad assicurare la perfetta comparabilità dei bilanci di società aventi sede in Stati diversi ed inadeguato a far fronte al processo di globalizzazione che già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha

l'espressione alquanto esplicitiva ed efficacemente evocativa utilizzata di recente da M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in *Riv. soc.*, 2011, p. 1116: l'A. osserva come la materia sia ancora «allo stato magmatico», aggiungendo che la disciplina del bilancio delle imprese è «divenuta un cantiere sempre aperto, un continuo *work in progress*, che non accenna ad esaurirsi». In senso analogo v. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 540, il quale evidenziava chiaramente appunto nel 2011 come apparisse «ancora incerto quando – e in quali limiti – l'avvicinamento della disciplina del bilancio contenuta nel codice civile ai principi IAS/IFRS verrà attuato».

⁴ Per mezzo delle direttive contabili si è infatti attuato un processo di armonizzazione delle discipline interne dei bilanci delle società nella prospettiva di una “equivalenza minima”; si è cioè ricercata una «mediazione fra le sovranità nazionali e le esigenze del mercato comune ovvero le istanze di unificazione che vivono nelle istituzioni dell'Unione Europea» realizzando una armonizzazione «segnata dal primo stadio di integrazione, coerente alla consapevole rinuncia di un diritto uniforme in materia e alla opzione pragmatica per la creazione di un quadro giuridico comune delle regole contabili» volto ad assicurarne «l'equivalenza minima nei singoli Stati membri e nell'Unione» (così espressamente S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 328 ss., spec. p. 329, a cui si rinvia per più approfondite considerazioni sul punto). Per un primo inquadramento, v. specialmente L.G. VAN DER TAS, *Measuring harmonisation of financial reporting practice*, in *Accounting and Business Research*, 1988, vol. 18, n. 70, p. 157 ss.; A. RICCABONI - R. DI PIETRA, *Il processo di armonizzazione contabile in Italia dopo il recepimento della IV Direttiva Comunitaria, un'analisi empirica*, in *Riv. dott. comm.*, 1996, p. 13 ss.

⁵ Cfr. G. DI MARCO, *Avvenire contabile in Europa delle società di capitali*, in *Società*, 1990, p. 456 s., il quale brevemente espone le conclusioni raggiunte alla Conferenza, organizzata dalla Commissione e tenutasi a Bruxelles nei giorni 17 e 18 gennaio 1990, per un primo “bilancio” sulla IV direttiva a poco più di dieci anni dall'adozione della stessa.

interessato i mercati ed, in particolare, i mercati finanziari⁶, facendo emergere pertanto la necessità e l'urgenza di adottare un'impostazione nuova e "di più ampio respiro"⁷.

La differente strategia che l'Unione Europea ha deciso di perseguire in tema di bilanci delle imprese e delle società, successivamente all'emanazione delle direttive contabili, con lo scopo dichiarato di condurre l'Unione Europea "al passo con i tempi"⁸, è stata ben evidenziata ed esplicitata in particolare in due comunicazioni della Commissione Europea, intervenute tra la fine del secolo scorso e l'inizio di quello attuale, a pochi anni di distanza l'una dall'altra⁹.

Preso atto che la IV e la VII direttiva hanno fornito «una base armonizzata per la redazione dei conti delle singole imprese e dei gruppi di società dell'Unione Europea» ed «hanno consentito un miglioramento generale della qualità delle norme contabili» garantendo «una maggiore comparabilità dei conti» ed «agevolando in tal modo le attività transfrontaliere», comunque nel rispetto delle «diverse tradizioni contabili nazionali»

⁶ Sul termine "globalizzazione", qui inteso quale forma di crescente integrazione delle economie nazionali, v. J.E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002; R. ROBERTSON, *Globalizzazione*, Trieste, 1999; I. CLARK, *Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni internazionali nel XX secolo*, Bologna, 2001; U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999. Con riferimento ai riflessi della globalizzazione economica sull'ordinamento giuridico e sul rapporto fra i diversi ordinamenti giuridici (nazionali) v. M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000; P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 151 e ss.; F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005; S. CASSESE, *Universalità del diritto*, Napoli, 2005.

⁷ Cfr. C. CATTANEO, *Le interrelazioni tra armonizzazione contabile e mercati finanziari in Europa*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2002, p. 126 ss., spec. p. 130 ss.

⁸ A. SAPONARO, *I derivati nella delega per la riforma societaria: coordinamento con i recenti orientamenti comunitari*, in *Società*, 2002, p. 1206 ss.

⁹ Precisamente, si tratta delle seguenti due comunicazioni della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo: COM (1995) 508 del 14 novembre 1995, *Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_it.pdf, consultato il 10 febbraio 2013, e COM (2000) 359 del 13 giugno 2000, *La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0359:FIN:IT:PDF>, consultato il 10 febbraio 2013.

preesistenti¹⁰, la Commissione ha riconosciuto come tali provvedimenti abbiano però rappresentato solamente il primo tentativo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia contabile, offrendo una soluzione non pienamente soddisfacente ed adeguata rispetto ai molteplici problemi legati alla predisposizione ed all'utilizzazione dei bilanci delle società ed alla comparabilità dell'informativa in essi contenuta¹¹, nonché alle sollecitazioni derivanti dal divenire del mercato.

In particolare, per un verso, le numerose opzioni concesse agli Stati membri per recepire i precetti contenuti nelle direttive contabili e la presenza in queste di formule che si prestavano ad interpretazioni differenti¹² hanno ridotto notevolmente la portata applicativa di detti provvedimenti normativi in termini di realizzazione di una effettiva armonizzazione delle discipline contabili interne andando così a pregiudicare la piena comparabilità dei bilanci a livello comunitario a cui originariamente si tendeva per garantire la creazione e il buon funzionamento del "mercato unico"¹³.

¹⁰ Così COM (1995) 508, cit., p. 2 ss.

¹¹ In tal senso cfr. in particolare P. ANDREI - A.M. FELLEGGARA, *Analisi comparativa dei criteri di recepimento della IV Direttiva CEE in Italia, Francia e Spagna*, Milano, 1993, p. 1 ss.; emblematico appare quanto sul punto osservato da A.M. FELLEGGARA, *La struttura dell'allegato esplicativo*, ivi, p. 66, la quale sottolinea come tanto le opzioni «offerte dalla direttiva – che per molti aspetti diversifica le situazioni e la realtà più che normalizzarle –», quanto le «ulteriori aree di autonomia» riconosciute dal «vuoto lasciato dalla norma comunitaria» sotto certi profili di disciplina, «rischiano di compromettere il risultato finale in termini di libera e trasparente circolazione delle informazioni contabili», ponendo «nuovi ostacoli al processo di normalizzazione europea».

¹² Unitamente alla circostanza che «la legislazione UE tace ... su molti aspetti della contabilità permettendo così, per omissione, norme nazionali differenti» [così COM (2000) 359, cit., p. 5, punto 11].

¹³ In tal senso v. E. LAGHI - S. MICOSI, *Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili economici*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, Milano, 2004, p. 85 ss., per i quali «l'esistenza di tali opzioni, che trovano origine nelle profonde differenze delle prassi e delle regole contabili applicate nei Paesi dell'UE, ha permesso agli Stati membri di conformare le norme di attuazione alle convenzioni giuridiche, contabili e fiscali proprie di ogni singolo Paese favorendo un recepimento "morbido" della disciplina comune europea». Al riguardo cfr. inoltre S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993, p. 21, il quale giudica, anche alla luce degli "imperdonabili" ritardi nell'attuazione delle direttive da parte di alcuni Stati membri (tra cui anche l'Italia), «irrisolto a livello comunitario il contrasto di partenza degli ordinamenti nazionali». Anche se sul punto si ritornerà più approfonditamente nel prosieguo, per alcune prime

Il sistema delle disposizioni contabili delineato per effetto dell'attuazione di tali provvedimenti comunitari, per altro verso, non appariva adeguato rispetto al nuovo scenario in cui si trovavano ad operare «*le imprese europee a vocazione internazionale*»¹⁴. L'accresciuta apertura agli scambi internazionali, la maggiore sensibilità rispetto all'andamento dei mercati finanziari ed il forte sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione registrarono in quegli anni offrivano alle società aventi sede legale in uno degli Stati membri che avvertivano un crescente «*fabbisogno di capitali*»¹⁵ la possibilità di agire quali operatori economici non più in un circoscritto ambito territoriale e, segnatamente, di «*raccogliere capitali su un mercato mobiliare paneuropeo o internazionale*»¹⁶; tuttavia, i conti da queste redatti attenendosi alla normativa interna fondata sulle direttive contabili non consentivano loro di trovarsi nelle condizioni di soddisfare compiutamente la richiesta, sia da parte dei potenziali investitori sia delle Autorità di vigilanza, di disporre di prospetti contabili

considerazioni si rinvia inoltre a P. JOOS - M. LANG, *The effects of accounting diversity: evidence from the European Union*, in *Journal of Accounting Research*, 1994, vol. 32: supplement, p. 141 ss.; A. HALLER, *Financial accounting developments in the European Union: past events and future prospects*, in *European Accounting Review*, 2002, vol. 11, n. 1, p. 157 ss.; P. DI TOMA, *L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2002, p. 944 ss.; C. FAISSOLA, *Gli IAS/IFRS e il mercato*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 1 ss., spec. p. 2.

¹⁴ COM (1995) 508, cit., p. 4, punto 3.3.

¹⁵ COM (1995) 508, cit., p. 2, punto 1.3.

¹⁶ COM (2000) 359, cit., p. 5, punto 9. Meritano inoltre di essere riportati alcuni passaggi contenuti in tale comunicazione (evidenziati in particolare ai successivi punti 10 e 11): «*L'attuale diversità degli indirizzi contabili nell'UE è la conseguenza delle numerose opzioni concesse dalle direttive e dei diversi livelli di messa in atto delle norme nell'UE. Adattamenti dei conti pubblicati per tener conto delle convenzioni giuridiche e fiscali locali erano giustificabili quando gli investitori e gli altri interessati erano generalmente della stessa nazionalità della società. Oggi invece i titoli di qualsiasi società tendono sempre più ad essere nelle mani di un gruppo di investitori diversificato a livello internazionale. ... La coesistenza di sistemi di informativa finanziaria diversi è fonte sia di confusione che di costi. Una vigilanza efficace e l'imposizione di requisiti per l'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati sui mercati sono rese più difficili. Gli investitori sono privati di conti comparabili e quindi di informazioni essenziali. La negoziazione transfrontaliera è ostacolata. Per farla breve, ne risulta una frammentazione dei mercati che mette i mercati mobiliari dell'UE in una posizione di grave svantaggio competitivo a livello mondiale*».

completi e realmente comparabili su scala “sovranazionale”, impedendo così di accedere con facilità ai mercati internazionali dei capitali¹⁷.

Inoltre si avvertiva come la mancanza di «*principi di informativa finanziaria comuni in tutta l’Unione – principi che*» fossero «*trasparenti, pienamente compresi, soggetti ad un adeguato controllo da parte dei revisori contabili e fatti applicare efficacemente*» – risultasse di forte ostacolo alla crescita dei mercati mobiliari europei¹⁸. D’altro canto «*con l’accelerarsi del ritmo degli affari cresce l’esigenza di un maggiore dinamismo e di una maggiore flessibilità del quadro legislativo in materia di informativa finanziaria*» emergendo in modo sempre più sentito la necessità di ricercare «*soluzioni per passare dalla rigidità e dalla natura a volte eccessivamente prescrittiva delle direttive ad un sistema più efficiente e più*

¹⁷ Al riguardo, per un primo inquadramento del problema, v. S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, cit., p. 331, il quale sottolinea come le società aventi sede nel territorio comunitario che intendevano quotare i propri strumenti finanziari in mercati extraeuropei, in assenza di accordi di mutuo riconoscimento, si fossero trovate costrette ad assumersi l’onere di elaborare un ulteriore e parallelo complesso di documenti contabili (ed a sostenere i conseguenti ulteriori costi); peraltro, l’ulteriore effetto derivante dall’applicazione di regole contabili non uniformi a livello internazionale era quello di ingenerare confusione nel pubblico degli investitori, trovandosi questi a disporre di informazioni contabili spesso contraddittorie e di indicazioni di risultati economici e patrimoniali relativi alla stessa società differenti a seconda del mercato di quotazione. Nei medesimi termini cfr. COM (1995) 508, cit., p. 2, punto 1.3, nella quale la Commissione ha sottolineato chiaramente come la predisposizione di un ulteriore complesso di documenti contabili rappresentasse «*un lavoro ponderoso e costoso che costituisce senz’altro uno svantaggio competitivo*», dando «*luogo altresì a confusione. Inoltre le società sono indotte sempre più ad allinearsi a norme contabili (US Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) che sono state messe a punto senza alcun apporto europeo*». Al riguardo v. anche R. DI PIETRA, *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, Siena, 2003. In proposito assolutamente interessante ed esemplificativo della situazione è il caso richiamato da M. TEZZON, *op. cit.*, p. 86, risalente al 1993 che – come rileva l’A. – aveva «creato particolare clamore»: tale caso – riferisce l’A. – «vide coinvolta la società tedesca Daimler-Benz» la quale «per essere quotata sui mercati statunitensi aveva dovuto riconciliare il proprio bilancio con i principi contabili US GAAP. Ne era derivata una perdita di 1.939 milioni di marchi contro un utile di 615 milioni di marchi calcolato secondo le regole comunitarie. Lo sconcerto tra gli investitori fu grande» al punto che il governo tedesco «sollecitò la IOSCO ... affinché fosse avviato un processo di armonizzazione delle regole contabili per favorire il movimento dei capitali sui mercati internazionali».

¹⁸ COM (2000) 359, cit., p. 3, spec. punto 2. In tal senso v. G. SABATINI, *Il recepimento degli IAS in Italia*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 73 ss.

flessibile di requisiti di informativa finanziaria, adeguato alle esigenze dei mercati mobiliari»¹⁹.

La strategia comunitaria da perseguire in materia abbisognava, pertanto, di un cambiamento, tanto radicale quanto repentino: la Commissione Europea, individuati i problemi che si erano posti a seguito dell'adozione delle direttive contabili e le nuove esigenze che in quegli anni si avvertivano e si facevano pressanti, sollecitò in più occasioni il legislatore comunitario ad intervenire per fornire ad essi una risposta adeguata attraverso l'individuazione di «una soluzione di rapida attuazione»²⁰. La linea proposta, in particolare nella comunicazione del 1995, si muoveva sostanzialmente lungo due direttrici: da un lato veniva evidenziata la necessità che l'Unione Europea contribuisse attivamente al processo, già da tempo in atto, di definizione di *standard* internazionali da seguire nella predisposizione dei bilanci, «finalizzato a definire una serie di norme contabili accettabili per i mercati finanziari di tutto il mondo»; nel contempo si richiedeva di «preservare i risultati raggiunti in

¹⁹ COM (2000) 359, cit., p. 5, punto 12, in cui si rinvia in particolare anche alla COM (1999) 932 dell'11 maggio 1999, *Servizi finanziari - Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione*, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_it.pdf, consultato il 31 luglio 2014, p. 14, ove si afferma che le soluzioni da intraprendere a livello europeo «devono essere caratterizzate da una certa flessibilità in modo da non essere rese immediatamente obsolete dal rapido ritmo dei mutamenti nei mercati. Misure UE eccessivamente prescrittive servono spesso solo ad ossificare le strutture ed i comportamenti del mercato». Analogamente nella COM (1995) 508, cit., p. 6, punto 5.1, veniva sottolineato come occorresse un quadro più flessibile, idoneo a consentire «un rapido adeguamento agli sviluppi in atto ed a quelli futuri», allo stesso tempo mantenendo però «il necessario grado di certezza del diritto» ed assicurando «il rispetto della legislazione comunitaria». Per un primo approfondimento sul punto v. spec. AA.VV., *L'armonizzazione delle regole contabili nella prospettiva dei mercati finanziari europei*, Atti del Convegno tenutosi all'Università Bocconi il 19 maggio 1995, Roma, 1996; AA.VV., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, Atti del Convegno tenutosi a Milano, Palazzo Mezzanotte, il 19 febbraio 1997, Roma, 1998; AA.VV., *L'armonizzazione dell'informativa finanziaria nell'euromercato dei capitali* a cura di P. Portaluppi, Atti del Congresso nazionale dei Ragionieri commercialisti tenutosi a Roma nei giorni 9-11 marzo 2000, Milano, 2000.

²⁰ COM (1995) 508, cit., p. 4, punto 3.3. Così, «mentre in Italia come in altri Paesi europei era ancora in corso il lavoro di adattamento» dell'assetto normativo interno sui bilanci delle imprese alle nuove regole imposte dalle direttive contabili, a livello comunitario «si stava contemporaneamente avviando un processo evolutivo che metteva in discussione alcuni degli assunti fondamentali delle stesse norme comunitarie» (M. TEZZON, *op. cit.*, p. 86 s.).

materia di armonizzazione a livello comunitario» giudicandoli «una parte fondamentale della legislazione del mercato interno»²¹.

È stato così dato avvio, a livello europeo, ad un processo di progressiva “transizione”²² verso principi contabili validi a livello internazionale e generalmente accettati che ha preso il sopravvento sulla più angusta prospettiva di una armonizzazione minima, peraltro in ambito solamente comunitario, dell’assetto delle regole contabili proprie dei singoli Stati membri che fino a quel momento aveva connotato l’intervento legislativo comunitario in materia²³.

Il tratto saliente che invero contraddistingue ed accomuna i provvedimenti normativi che sono stati attuati in materia a partire dai primi anni del nuovo secolo se, per un verso, è

²¹ COM (1995) 508, cit., p. 2, punto 1.4. La Commissione, in detta comunicazione, evidenziava come fosse opportuno «realizzare questa riforma evitando, per quanto possibile, di modificare le direttive contabili» (ivi, punto 1.6). In altri termini, veniva sottolineata l’esigenza di adottare le disposizioni necessarie per far sì che i principi contabili internazionali già esistenti fossero in linea con le direttive comunitarie e che i principi internazionali ancora da definire fossero compatibili con la legislazione comunitaria, rilevando l’inopportunità di costituire un organismo comunitario di normalizzazione contabile al fine di sviluppare un nuovo ed ulteriore insieme completo di norme contabili europee.

²² Di “transizione” parla in particolare L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013, p. 65; nei medesimi termini si esprime anche A. CASÒ, *La transizione agli IAS: la descrizione del problema, le regole attuali, gli sviluppi attesi, le implicazioni gestionali e la situazione in Italia*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 199 ss.

²³ In tal senso v. S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in *Società*, 2006, p. 1070, il quale nel 2006 (anno appunto del contributo appena richiamato) sottolineava come l’Unione Europea avesse «abbandonato ormai da un decennio, in materia di diritto contabile, l’approccio dell’armonizzazione, favorendo attraverso lo sviluppo dei principi contabili internazionali l’uniformità delle regole contabili nei Paesi comunitari». Sulla stretta interconnessione registratasi nell’epoca più recente dei «sistemi giuridici ufficiali ... con regimi di regolamentazione privata» con particolare riferimento alla materia contabile ed al recepimento dei principi contabili internazionali nell’ordinamento comunitario, anche se si tornerà più approfonditamente nell’ultimo paragrafo del presente capitolo, si rinvia in particolare a G. SCOGNAMIGLIO, *I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 247 ss.; C. SACCON, *Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, in *Ricerche giuridiche*, 2013, p. 95 ss. Più in generale sul tema cfr. inoltre M. DE BELLIS, *Public law and private regulators in the global legal space*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2011, vol. 9, n. 2, p. 425 ss.

rappresentato dalla volontà legislativa di affinare e perfezionare le regole introdotte a presidio della formazione dei bilanci delle imprese e le modalità di rappresentazione contabile del patrimonio aziendale e dei fatti gestionali, così da rendere pienamente comprensibile il “fenomeno imprenditoriale” rappresentato e maggiormente completa, analitica e trasparente la sua raffigurazione in bilancio, per altro verso, deve senza dubbio rinvenirsi nell’obiettivo, contestualmente perseguito, di imporre l’adozione di un linguaggio contabile (di elevata qualità, appunto) uniforme e condiviso non più solo all’interno dei “confini comunitari” bensì, secondo una prospettiva più ampia, accettato a livello globale. Sotto questo profilo la Commissione, preso atto dell’esistenza sostanzialmente di due sistemi di informativa finanziaria utilizzati nell’Unione Europea in grado di offrire principi riconosciuti a livello internazionale, gli U.S. GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*)²⁴ e gli IAS (*International Accounting Standards* - oggi IFRS)²⁵, ha espresso la propria preferenza per i secondi²⁶, rinunciando alla predisposizione ed alla formazione di un nuovo ulteriore assetto di

²⁴ L’acronimo “U.S. GAAP” identifica i principi contabili statunitensi emanati dal FASB (*Financial Accounting Standard Boards*), quelli formulati dagli organismi che hanno preceduto tale organo, nonché quelli elaborati da altri organismi statunitensi aventi potere in materia di emanazione di regole contabili, i quali siano stati riconosciuti come principi di generale accettazione. Per un esame dell’organizzazione contabile negli Stati Uniti e per un approfondimento sulla portata di detti principi v. in particolare D. LAMANNA DI SALVO, *U.S. GAAP: profili storici e comparazione con la normativa italiana*, Trento, 2006, p. 14 ss.; per un confronto fra U.S. GAAP e IAS/IFRS e per un approfondimento sul processo di convergenza fra tali due diversi sistemi cfr. spec. S. MESSAGGI, *Le strutture dei board, IAS/IFRS e US GAAP e lo stato di armonizzazione*, in AA.VV., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Milano, 2012, p. 21 ss.; S.E. SHAMROCK, *US GAAP*, New Jersey, 2012; AA.VV., *IAS/IFRS - US GAAP - Principi contabili italiani: confronto e differenze* a cura di E. Abate, R. Rossi e A. Virgilio, Milano, 2010.

²⁵ Cfr. COM (2000) 359, cit., p. 6, punto 14, in cui viene inoltre evidenziato come si tratti «nei due casi di sistemi di informativa finanziaria orientata agli investitori che assicurano livelli generalmente equivalenti di tutela di questi ultimi», pur esistendo «numerose differenze nei loro requisiti pratici di informazione».

²⁶ La Commissione ha infatti deciso di non «lasciare alle forze di mercato il compito di determinare quale sistema di principi contabili» fosse da preferire, in quanto – come espressamente sottolineato nella COM (2000) 359, cit., p. 6, punto 15 – ciò avrebbe comportato «un ritardo, prolungando inutilmente il periodo di concorrenza tra sistemi alternativi» nel corso del quale non si sarebbe registrata «alcuna riduzione dei costi né alcun miglioramento della trasparenza». Un ritardo che peraltro avrebbe potuto «anche compromettere l’obiettivo del Consiglio europeo di Lisbona di realizzare la comparabilità dei conti su scala UE entro il 2005»; la scelta è ricaduta pertanto sugli IAS in quanto ritenuti «un insieme esauriente e concettualmente solido di principi di informativa finanziaria che dovrebbe rispondere alle esigenze del mondo degli affari

regole contabili ed evitando così di «aggiungere uno strato supplementare di norme oltre quelle già esistenti o in preparazione»²⁷.

La scelta attuata a livello comunitario è ricaduta pertanto su quei principi contabili internazionali elaborati dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC – oggi IASB, *International Accounting Standards Board*)²⁸, i quali non costituiscono il *corpus* di

internazionale», presentando «altresì il netto vantaggio di essere redatti in una prospettiva internazionale, anziché su misura per il contesto degli USA» a differenza degli U.S. GAAP, meno “vicini” alla realtà comunitaria e per utilizzare i quali – «voluminosi» e fondati «su regole ed interpretazioni estremamente dettagliate» sarebbe stato necessario «un lungo processo di assimilazione e di formazione».

²⁷ COM (1995) 508, cit., p. 6, punto 5.1.

²⁸ Più precisamente, l'*International Accounting Standards Committee* (IASC) è stato fondato a Londra nel 1973; il progressivo ampliamento del numero dei Paesi aderenti ne ha imposto un processo di riorganizzazione che si è concluso nel 2001 allorché lo IASC è divenuto una fondazione (oggi denominata *International Financial Reporting Standards Foundation*) all'interno della quale si trova l'organo incaricato di predisporre ed emanare i principi contabili, composto da professionisti ed esperti contabili internazionali altamente qualificati, la cui nuova denominazione a partire dal 1° aprile 2001 è divenuta appunto *International Accounting Standards Board* (IASB). Merita di essere sottolineato in proposito, ancorché si ritornerà più approfonditamente nel prosieguo, che l'acronimo “IAS” (*International Accounting Standards*) viene tradizionalmente utilizzato per indicare i principi contabili internazionali elaborati dall'IASC, mentre con “IFRS” (*International Financial Reporting Standards*) vengono designati quelli formulati dal “successore” IASB e l'accostamento di questi due acronimi che viene generalmente effettuato, “IAS/IFRS”, rispecchia – come osservato in particolare da C. SACCON, *op. cit.*, p. 97, nota 6 – «l'attuale insieme dei principi in vigore composto sia da IAS che da IFRS».

Sulla struttura della fondazione e, segnatamente, sulla composizione dello IASB cfr. <http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Foundation/Pages/Home.aspx>, consultato il 31 luglio 2014, nonché v. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*, Bruxelles, novembre 2003, p. 3, punto 6; si rinvia inoltre a S. MESSAGGI, *op. cit.*, p. 21 ss.

È infine importante evidenziare come la Commissione già nel 1995 riconoscesse espressamente che «dei vari organismi internazionali impegnati in lavori sulle norme contabili, per il momento solo lo IASC sta producendo risultati che hanno buone probabilità di essere riconosciuti dai mercati internazionali dei capitali entro un orizzonte temporale adeguato all'urgenza del problema», manifestando pertanto la necessità di acquisire progressivamente una maggiore influenza sui lavori di tale organismo ed impegnandosi a partecipare

previsioni di diritto interno di alcuno Stato rappresentando «piuttosto il portato delle conoscenze e dell'esperienza della professione contabile a livello internazionale», potendosi, «in definitiva, considerarsi alla stregua di un esperanto nel linguaggio dei bilanci, una fattispecie regolatrice a formazione progressiva e ad elaborazione continua, al cui sviluppo via via concorrono soggetti diversi e latori di istanze» differenti²⁹.

Secondo il predetto nuovo approccio il legislatore comunitario, da un lato, ha così elevato, per determinati soggetti, a norma di legge i principi contabili internazionali emanati dallo IASB (già IASC), previo l'esperimento di un processo di valutazione ed approvazione comunitario, definito meccanismo di omologazione (“*endorsement mechanism*”), necessario «per garantire l'indispensabile controllo pubblico»³⁰, per consentire alle imprese aventi sede legale in uno degli Stati membri “a vocazione internazionale”³¹ di trovarsi nelle condizioni di competere ad “armi pari” sotto il profilo informativo nell'allocazione delle risorse finanziarie

attivamente alla predisposizione di nuovi principi ed alla revisione degli esistenti, in modo da far sì che le regole contabili prodotte dal medesimo «riflettano sempre di più il punto di vista dell'Unione» [COM (1995) 508, cit., p. 5 ss.].

²⁹ Così L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 58, il quale sottolinea come l'assunzione di detti principi non segni «il sopravvento sul diritto contabile nazionale, né italiano né beninteso di ogni Stato membro dell'Unione Europea, delle regole vigenti in materia presso chissà quale potenza economica esterna: una sorta di colonizzazione, per parlare fuor di metafora». Curiosa in proposito è l'opinione manifestata da J. FLOWER, *The future shape of Harmonization: the EU versus the IASC versus SEC*, in *European Accounting Review*, 1997, vol. 6, n. 2, p. 288, secondo il quale lo IASC sarebbe stato costituito per volontà primariamente dell'organizzazione britannica dei professionisti contabili di creare un contrappeso alle ambizioni armonizzanti perseguite a livello comunitario e, segnatamente, di impedire l'imposizione di regole contabili contrastanti rispetto alla pratica britannica.

³⁰ C. SACCON, *op. cit.*, p. 98, la quale richiama quanto affermato nella Relazione alla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali del 13 giugno 2001. In proposito cfr. in particolare anche L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 66, il quale sottolinea come gli organi istituzionali dell'Unione Europea non si siano «spogliati della potestà di disporre essi stessi quali principi contabili sussumere e da quale momento questi dovessero venire obbligatoriamente adottati dalle società stabilite nel territorio di predetti Stati».

³¹ Così, come già evidenziato, COM (1995) 508, cit., p. 4, punto 3.3. Il legislatore comunitario attraverso il recepimento dei principi contabili internazionali ha infatti innanzi tutto voluto tutelare gli interessi delle grandi imprese quotate in borsa intenzionate ad attrarre capitali sui mercati internazionali.

disponibili nei mercati mondiali dei capitali³²; dall'altro lato, ha dato corso ad una progressiva opera di modernizzazione delle direttive contabili al fine di rendere più vicine le legislazioni

³² Il provvedimento normativo che riveste importanza centrale in tale processo di recepimento dei principi contabili internazionali in ambito europeo, attuato da parte del legislatore comunitario, è certamente rappresentato dal regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, attraverso il quale è stato stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005 tutte le società quotate in mercati regolamentati dovessero presentare i propri bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, concedendo inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere a tali imprese di applicare i predetti principi anche nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché di autorizzare o obbligare anche società non quotate ad applicare i medesimi. Rinviando al IV capitolo per un'analisi della portata di tale provvedimento e per le novità più significative apportate alla legislazione contabile comunitaria, ed in particolare all'assetto giuridico italiano sui bilanci delle imprese, per effetto della sua emanazione, appare interessante limitarsi qui a riportare quanto enunciato in particolare nel 5° "considerando" di detto regolamento ove viene sottolineato come, tanto sotto il profilo operativo quanto su quello dei costi, sia *«fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali promuovere la convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l'ammissione alla quotazione ovunque nel mondo»*. L'importanza di un mercato dei capitali integrato, operante in modo efficiente e trasparente, per la promozione della crescita e dell'occupazione all'interno dell'Unione Europea è stata sottolineata dal Consiglio Europeo in particolare nel corso di una sessione di lavoro straordinaria tenutasi il 23 e il 24 marzo 2000 a Lisbona, ponendo in chiara evidenza che *«per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, si dovrebbe provvedere a ... rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali delle imprese»* (così si legge al punto 21 delle Conclusioni della Presidenza disponibili sul sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/lisbona2000.pdf, consultato il 20 gennaio 2013). In merito si ritiene inoltre interessante richiamare quanto evidenziato in proposito dalla Commissione Europea nella COM (1999) 232 dell'11 maggio 1999, *Servizi finanziari - Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione*, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_it.pdf, consultato il 20 gennaio 2013, p. 6: *«la mancanza di comparabilità scoraggia gli investimenti transfrontalieri creando incertezza sulla credibilità dei bilanci»*, ponendosi pertanto *«l'urgente necessità di soluzioni che diano alle imprese la possibilità di raccogliere capitali nell'insieme dell'UE utilizzando bilanci redatti sulla base di un unico insieme di requisiti in materia di informativa finanziaria. Ma la raccolta di capitali non si arresta alle frontiere dell'Unione: le nostre imprese possono avere l'esigenza di reperire fondi anche sui mercati internazionali dei capitali. Le soluzioni per migliorare la comparabilità all'interno del mercato UE devono rispecchiare gli sviluppi della pratica migliore internazionalmente accettata»*.

sul bilancio delle imprese di ogni singolo Stato membro a principi internazionalmente validi³³.

Peraltro, con l'obiettivo ultimo di disporre e rendere applicabile un insieme unico di principi contabili di alta qualità e di validità universale, è stato intrapreso un processo di revisione, di formazione e di convergenza delle regole contabili utilizzate a livello internazionale³⁴, nel quale le istituzioni europee hanno cercato di assumere il ruolo di parte attiva³⁵.

³³ Il riferimento è in particolare alle c.d. “direttive di modernizzazione contabile” ovvero alla direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (nota anche come “direttiva *fair value*”) ed alla direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2003 le quali, per l'appunto, hanno apportato alle direttive contabili alcune importanti modifiche finalizzate a rendere le stesse maggiormente compatibili rispetto agli sviluppi della normazione contabile internazionale (cfr., in particolare, l'8° ed il 9° “considerando” della direttiva del 2001, nonché il 6° ed il 7° “considerando” della direttiva del 2003).

Sul nuovo approccio adottato a livello comunitario in materia contabile, oltre ai contributi già richiamati nelle precedenti note ed oltre a rinviare ai capitoli IV e V, v. per una prima analisi A. ZURZOLO, *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 469 ss.; A. PROVASOLI, *La modifica della disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, *ivi*, 2003, p. 497 ss.; A. GIUSSANI, *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, *ivi*, 2003, p. 539 ss.

³⁴ Sul tema, fra i più recenti, v. F. DE LUCA, *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP*, Torino, 2014. Sull'argomento cfr. anche C. FAISSOLA, *Gli IAS/IFRS e il mercato*, cit., p. 4 s., il quale evidenzia come «l'adozione degli IAS/IFRS, non solo in Europa, ma anche in una vasta compagine di Stati extraeuropei, unitamente al progetto di convergenza» fra tali principi e gli U.S. GAAP «consentirà di pervenire alla definizione di principi contabili internazionali accettati a livello internazionale e permetterà, altresì, di migliorare la comparabilità dei bilanci», rappresentando pertanto un'importante opportunità sotto molteplici ragioni, fra cui quelle di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese, «riducendo i costi legati alla produzione della reportistica di bilancio», di «aumentare la competitività degli operatori» e di promuovere «i processi di integrazione delle imprese a livello continentale ed extracontinentale».

³⁵ Interessante in proposito appare quanto è stato affermato nel 5° “considerando” del regolamento UE n. 258/2014 del Parlamento e del Consiglio del 3 aprile 2014 (provvedimento con cui è stato istituito un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020) nel quale si legge che «in un'economia mondiale vi è la necessità di un linguaggio contabile mondiale che tenga conto delle diverse tradizioni contabili già invalse. Il G.20 ha ripetutamente chiesto l'adozione di principi contabili mondiali e la convergenza fra i principi esistenti e quelli

Un'attenzione del tutto particolare è stata inoltre rivolta alle imprese di dimensioni minori: preso atto dell'importanza centrale rivestita dalle piccole e medie imprese, le quali costituiscono la struttura portante del sistema economico europeo³⁶, nel segno del nuovo

*futuri. ... Per garantire il rispetto degli interessi dell'Unione e l'elevata qualità dei principi internazionali nonché la loro conformità alla legislazione dell'Unione, è di fondamentale importanza che gli interessi dell'Unione siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali. Fra tali interessi figura la salvaguardia del principio secondo cui i bilanci dovrebbero dare una «rappresentazione veritiera e corretta» ed essere affidabili, comprensibili, comparabili e pertinenti» ed ancora, cfr. il 6° “considerando” secondo cui «Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno»; in tale contesto l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria, «sta assumendo il ruolo di “portavoce contabile unico” dell'Europa nell'arena internazionale. In tale veste, fornisce contributi al processo di elaborazione dei principi da parte dell'IASB», oltre a rilasciare alla Commissione, a norma di quanto previsto nel regolamento comunitario n. 1606/2002, «pareri sulla conformità ... di un principio contabile emesso dallo IASB o di un'interpretazione emessa dall'IFRS Interpretation Committee da omologare» rispetto «ai requisiti della politica e legislazione societaria dell'Unione, quali indicati nel regolamento (CE) n. 1606/2002» (in tali termini si esprimono l'8°, il 9° ed il 10° “considerando” del regolamento sopra richiamato). Sul ruolo dell'EFRAG v. specificamente V. PIERI, *SME Accounting Evolution in Europe: the role of EFRAG in Financial Reporting*, in *Financial Reporting*, 2013, 3-4, p. 169 ss.*

³⁶ Si legge nella la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM 2005/0551 def. del 10 novembre 2005, *Attuare il programma comunitario di Lisbona - Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0551&from=IT>, consultato il 15 settembre 2013, p. 1 ss., spec. p. 3, che «*le piccole e medie imprese (PMI), che hanno per definizione meno di 250 dipendenti, sono la spina dorsale dell'economia europea: l'UE ne conta 23 milioni circa, pari al 99% di tutte le imprese, con oltre 75 milioni di occupati. Le PMI sono importanti per l'industria europea anche perché raccolgono l'80% dell'occupazione in comparti come il tessile, le costruzioni o la produzione di mobili e sono una fonte notevole di capacità gestionali, d'innovazione e di coesione economica e sociale*». In tal senso le Istituzioni Europee nel corso degli ultimi hanno in numerosissime occasioni evidenziato il ruolo di «*motore della crescita, della creazione di posti di lavoro e dell'innovazione*» in tutto il territorio rivestito dalle piccole e medie imprese (cfr. anche le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 del 2 maggio 2007, disponibili sul sito <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st07/st07224-re01.it07.pdf>, consultato il 31 gennaio 2012, spec. p. 4).

approccio più in generale impresso all'azione legislativa e politica (comunitaria e, per l'effetto, nazionale) per rafforzare la competitività di tali soggetti³⁷, si è avvertita l'esigenza

³⁷ Significativo in questo senso è quanto chiaramente affermato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM 2005/0551 def. del 10 novembre 2005, cit., p. 3, secondo cui «per liberare il potenziale dell'UE» risulta «sempre più importante sviluppare politiche a favore delle PMI a livello comunitario e dei singoli Stati membri. Per questo, le PMI sono prioritarie nell'agenda politica della Commissione che propone di riavviare, con gli Stati membri, le politiche per le PMI», avvertendo la necessità di «applicare il principio “Pensare anzitutto in piccolo” (“Think Small First”) a tutte le politiche comunitarie» e, «evidenziate le principali sfide che le PMI fronteggiano ogni giorno», di intraprendere «nuove iniziative per rafforzare la loro capacità di affermarsi sul mercato, crescere e creare posti di lavoro nonché nuovi approcci per intensificare il dialogo e la consultazione con le PMI sostenendo in tal modo l'attuazione degli orientamenti integrati di Lisbona e del programma comunitario di Lisbona». Tra le molteplici comunicazioni emanate, nel segno di questo indirizzo, da parte della Commissione Europea si segnala nello specifico la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2008) 394 def./2 del 30 settembre 2008, “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First). Uno “Small Business Act” per l'Europa, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=IT>, consultato il 30 gennaio 2013, in cui sono state definite le linee importanti da seguire nella politica a favore delle piccole e medie imprese ed è stato sottolineato il ruolo centrale del principio “think small first” nell'azione legislativa e politica da porre in essere. Al riguardo v. inoltre la successiva Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, COM(2011) 78 def. del 23 febbraio 2011, *Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0078&from=EN>, consultato il 30 gennaio 2013, in cui è stato “fatto il punto” sull'attuazione dello *Small Business Act* affermato con la comunicazione da ultimo citata e sono stati analizzati i nuovi problemi e bisogni delle piccole e medie imprese emersi in particolare a seguito della crisi economica e finanziaria tra cui segnatamente le maggiori difficoltà a ottenere finanziamenti e ad accedere ai mercati. In merito v. anche la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale Europeo, COM (2011) 870 del 7 dicembre 2011, *Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:IT:PDF>, consultato il 30 gennaio 2013.

Tra gli interventi promossi più di recente in questa direzione si segnala inoltre l'emanazione del documento della Commissione Europea dell'8 settembre 2014, *A strong European policy for Small and Medium-sized enterprises and entrepreneurs 2015-2020*, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm, consultato il 10 ottobre 2014, per avviare una consultazione pubblica finalizzata a sottoporre a revisione lo *Small Business*

di agire e di intraprendere le necessarie misure anche in ambito contabile. È così stato dato avvio ad un processo di revisione delle direttive contabili, volto a tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle società di dimensioni minori nell'ottica di sollevare le stesse da eccessivi oneri amministrativi ed adempimenti in materia³⁸. Processo che si è fatto altresì “portatore” della necessità di considerare in pari tempo gli sviluppi, appunto, della regolamentazione contabile in atto nel più ampio panorama internazionale.

L'emanazione della direttiva n. 2012/6/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, attraverso la quale il legislatore europeo ha individuato, all'interno della categoria delle imprese di piccole dimensioni, una sottocategoria di imprese di dimensioni minori, le c.d. microentità, chiedendo agli Stati membri di valutare se prevedere con riferimento a tali soggetti un trattamento contabile peculiare nell'ottica di alleviarli da oneri di informativa finanziaria ingiustificatamente elevati³⁹, e la nuova “direttiva unica” n.

Act (v. in proposito M. DI SARLI, *Politiche a favore delle piccole e medie imprese: un documento della Commissione europea*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 1194 s.).

³⁸ Come detto più sopra, la disciplina giuridica del bilancio di tali imprese è risultato uno dei temi “caldi” della politica legislativa contabile comunitaria degli ultimi anni. In particolare, il tema dell'adozione degli IAS/IFRS da parte delle imprese di dimensioni minori ha formato oggetto di un dibattito, sia in ambito accademico sia in ambito professionale, piuttosto acceso. Alla luce delle perplessità manifestate dalle organizzazioni imprenditoriali e da quelle rappresentative delle professioni contabili in merito all'opportunità di estendere alle società “private” e alle piccole e medie imprese i medesimi principi contabili internazionali (omologati) imposti alle società “public” e, più in generale, a quelle tenute a rispettarli in virtù di quanto disposto dal regolamento comunitario n. 1606/2002 e segnatamente dalle disposizioni interne introdotte in ragione delle diverse opzioni concesse ai singoli Stati membri, è stato appunto avviato un lungo processo di riesame, di ripensamento, di rielaborazione e di semplificazione delle regole contabili per tali soggetti di dimensioni minori (cfr. in proposito L. DE ANGELIS, *Quale “modernizzazione” per il diritto contabile italiano?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 561 ss., spec. p. 577 s.).

³⁹ Si legge, infatti, chiaramente nel 5° “considerando” della direttiva che «*Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria*».

2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio, ovvero della IV e della VII direttiva), la quale rappresenta «un ampio intervento di riforma del diritto contabile europeo che dovrà essere recepito dai singoli Stati membri entro il 20 luglio 2015»⁴⁰, sono stati i prodotti più recenti di tale processo di revisione.

⁴⁰ Così espressamente C. SOTTORIVA, *La nuova direttiva europea per la redazione del bilancio di esercizio e per la redazione del bilancio consolidato (prima parte)*, in *Società*, 2014, p. 266; segnatamente, nel primo “considerando” posto in apertura della medesima viene in modo chiaro enunciato come tale provvedimento tenga «conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati»; in tale contesto, di assoluta rilevanza è da considerare – come indicato sempre nel 1° “considerando” della direttiva in parola – quanto sottolineato nella «comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011» in cui è stato chiaramente riconosciuto «il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione» ed è stato sollecitato un miglioramento dell’«approccio globale allo spirito imprenditoriale» ancorando «il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio». Inoltre – viene evidenziato sempre nel 1° “considerando” della direttiva – «la comunicazione della Commissione intitolata “L’atto per il mercato unico”, adottata ad aprile 2011, propone di semplificare» le «“direttive contabili” ... per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l’internazionalizzazione. Il Consiglio Europeo, nella sessione dei giorni 24 e 25 marzo 2011, ha altresì esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI». Ed infine si richiama quanto sottolineato nel 4° “considerando”: «è necessario che la legislazione contabile dell’Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l’interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa», nonché nel 10° “considerando”: «la presente direttiva si basa sul principio “pensare anzitutto in piccolo”». Si spiega così l’individuazione di diverse soglie quantitative dimensionali operata dalla direttiva – individuazione che rappresenta certamente un elemento di particolare novità – il

Quanto appena evidenziato consente, dunque, di individuare le linee seguite e la direzione impressa dal legislatore al diritto contabile europeo del nuovo secolo e, conseguentemente, in particolare al diritto contabile italiano. Così, se molti “passi” si sono registrati lungo tale direzione, anche tenuto conto dei recentissimi interventi da ultimo attuati in materia, si è ancora lontani dal poter sostenere che si sia realizzata una compiuta definizione del diritto positivo europeo (e dei diritti interni) sul bilancio delle società verso *standard* contabili di portata globale⁴¹ e non risulta, per certo, oggi ancora possibile “ribaltare” i risultati a cui avrebbe, con tutta probabilità, condotto più di un ventennio fa l’inchiesta fra i commercialisti italiani a cui faceva riferimento Jaeger nel 1988 e menzionata in apertura.

mancato superamento delle quali determina rilevanti semplificazioni nella redazione dei bilanci. Per una prima analisi di tale intervento si rinvia all’ultimo capitolo del presente lavoro.

⁴¹ In tal senso appaiono significative, per esempio, alcune delle previsioni contenute nel d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, attraverso cui il legislatore italiano ha esercitato le opzioni concesse agli Stati membri nel regolamento comunitario n. 1606/2002; cfr. in particolare quelle dettate dagli artt. 6 e 7 di detto decreto, le quali enunciano delle disposizioni sensibilmente derogatorie rispetto alle regole essenziali del sistema degli IAS/IFRS. In proposito v. G.E. COLOMBO, *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Società*, 2006, p. 1337 ss.; nonché cfr. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 140, il quale parla di un recepimento «spurio» da parte del nostro Paese (definito dallo stesso A. nella precedente edizione del 2011 di tale opera “all’italiana”) per effetto del quale è stato delineato un sistema «ibrido», «che pur mutuando, per espressa disposizione dei regolamenti comunitari emanati in materia, i principi contabili internazionali non ha subito un distacco netto e definitivo dall’alveo della disciplina regolatrice del sistema tradizionale: con ogni connessa e intuibile ripercussione sul piano giuridico». Si consideri inoltre, sempre a titolo esemplificativo, che la direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, intervenuta con il chiaro e manifesto intento di modernizzare le direttive contabili assicurando che le imprese che applicano gli IAS/IFRS e quelle che invece redigono il bilancio secondo le regole contabili proprie dello Stato membro nel quale hanno sede (rielaborate a seguito del recepimento delle predette direttive) «possano operare in condizioni di parità» (cfr. segnatamente, il 5° “considerando”), ha in realtà concesso in relazione alle previsioni più significative per l’avvicinamento ai principi contabili internazionali in essa contenute la possibilità di esercitare differenti opzioni di attuazione. In tal senso cfr. M. BUSSOLETTI, *Una “via italiana” agli IAS?*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2013, I, p. 562, il quale sottolinea che la convergenza fra i principi IAS/IFRS e «la normativa europea applicabile ai soggetti diversi dagli IAS adopters» rappresenti un’«operazione in effetti già in parte effettuata con le direttive di modernizzazione contabile», direttive che però – come evidenzia l’A. – «in larga misura contemplano la convergenza verso gli IAS in termini di opzioni; opzioni allo stato non esercitate dal legislatore nazionale».

A ciò si aggiunga che la delicatissima situazione congiunturale in cui si sono trovati di recente i mercati finanziari internazionali a seguito della grave crisi finanziaria, che ha colpito a partire dal 2008 e 2009 pesantemente l'economia mondiale, ha «raggelato, ben può dirsi, l'impulso alla transizione verso i principi contabili internazionali»⁴². La crisi che si è registrata ha infatti imposto, da un lato, l'adozione di provvedimenti di natura straordinaria ed emergenziale e, dall'altro, una seria e meditata riflessione anche in relazione ai risultati raggiunti attraverso l'adozione dei primi provvedimenti normativi attuati in materia contabile nel segno del nuovo approccio assunto dal legislatore europeo e di cui si è poc'anzi fatto cenno⁴³.

⁴² Così L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 153.

⁴³ La grave crisi finanziaria ha, infatti, imposto ai Governi degli Stati maggiormente colpiti l'assunzione di drastici provvedimenti che hanno interessato anche le norme concernenti la redazione dei bilanci. In particolare, nel nostro Paese, tale "incidente di percorso" ha indotto all'emanazione di talune regole intrinsecamente contraddittorie rispetto a quelle dettate dai principi contabili sia nazionali che internazionali, ponendo altresì un freno al recepimento di questi ultimi nel codice civile (in tali termini L. DE ANGELIS, *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, cit., p. 561 ss., spec. 573). Coglie appieno lo stato di "disorientamento" in cui ci si è venuti a trovare a causa della crisi finanziaria di questi ultimi anni, G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 395 ss. Significativo risulta, peraltro, quanto osservato al riguardo da C. NOYER, *Valuation challenges in a changing environment*, in *Financial Stability Review*, 2008, 12, p. I, secondo cui «in many respects, the current crisis is about valuation. To be sure, factors underlying and affecting the crisis are many. Yet, what is particularly striking is that uncertainty about the true value of complex financial instruments (structured products) undermined global markets' confidence, raised uncertainty about counterparties' risk positions, and lead to contagion across asset classes, markets, and regions. Not surprisingly, the crisis has revived a complex discussion on how financial instruments should be reported under accounting standards ... valuation issues are at the heart of today's modern, market-based, and risk-sensitive financial systems». V. inoltre C. SASSO, *Crisi finanziaria e "fair value"*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Bari, 2011, p. 751 ss.; nonché G. CAROSIO, *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, Relazione al Convegno tenutosi a Roma il 3 dicembre 2008 sul tema "*Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese*", disponibile sul sito http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/carosio_03122008.pdf, consultato il 20 agosto 2012.

2. *Il bilancio d'esercizio: il progressivo mutamento dell'attenzione del legislatore verso tale prospetto ed il graduale riconoscimento del ruolo centrale da esso rivestito nella vita della società*

Prima di procedere ad esaminare l'assetto normativo che è stato delineato a seguito degli interventi legislativi comunitari attuati in materia contabile, si ritiene opportuno "porre un veloce sguardo al passato" ed in particolare al periodo che precede l'emanazione delle direttive contabili.

Nel nostro ordinamento per lunghi anni la disciplina giuridica dei bilanci delle società è risultata piuttosto scarna e lacunosa⁴⁴.

⁴⁴ Tra le opere della dottrina aziendalistica che si sono dedicate alle origini del bilancio si rinvia in particolare a A. BRUNI, *Origini e scopi del bilancio*, Milano, 1961, *passim*, in cui viene analizzata l'evoluzione storica di tale prospetto; si ritiene opportuno limitarsi in questa sede ad evidenziare che per molti secoli la predisposizione del bilancio rispondeva ad una mera necessità per il soggetto che lo redigeva e non ad un obbligo legale; questo assumeva infatti una valenza prettamente "interna", consentendo al commerciante di riepilogare in un documento scritto i propri affari ed assolvendo non tanto ad un'esigenza informativa in funzione di agevolare processi decisionali, quanto piuttosto ad un'esigenza "mnemonica" in funzione probatoria, diretta piuttosto a tener memoria e documentare le diverse operazioni di gestione ed i rapporti negoziali fra le parti e non già a calcolare profitti e risultati dell'affare. Come espressamente osservato da P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 3, in realtà, «nella storia del diritto commerciale non è dato rinvenire copiose informazioni sulla materia del bilancio. Le notizie possedute sono spesso scarse ed oscure»; a sua volta l'A. appena richiamata rinvia ad A. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime*, Milano, 1938, p. 17, il quale premettendo l'impossibilità di individuarne «con esattezza né l'origine, né la forma, nei primi tempi della sua adozione, né l'importanza giuridica», osserva come dalle «pochissime notizie» a disposizione possa ricavarsi che «indubbiamente ... il bilancio ebbe presso le prime compagnie per azioni, nei cui statuti è ricordato, un posto modestissimo, quello di un sommario rendiconto, non disciplinato da alcuna regola di diritto e contabilità, e che solo molto più tardi se ne venne, a poco a poco, riconoscendo l'importanza».

Si rende necessario precisare fin da subito che l'oggetto della presente trattazione è circoscritto alle regole che presiedono alla redazione dei bilanci ordinari d'esercizio (i c.d. "conti annuali", utilizzando un'espressione "cara" al legislatore comunitario), i quali tuttavia non esauriscono la categoria dei rendiconti che assumono rilevanza nella pratica commerciale. L'espressione "bilancio", intesa quale prospetto contabile volto a fornire una rappresentazione quali-quantitativa dei componenti del patrimonio dell'impresa, viene, infatti, utilizzata anche con riferimento ad altri documenti che possono venire redatti in particolari momenti della vita della medesima e a fini diversi rispetto a quelli ai quali è orientato il bilancio d'esercizio; questi

Il codice di commercio del 1882 dedicava a tale prospetto alcuni articoli nei quali veniva enunciata la necessità che il commerciante redigesse ogni anno un inventario dei propri beni mobili ed immobili e dei propri debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, documento che doveva chiudersi «*col bilancio e col conto dei profitti delle perdite*», senza, tuttavia, prevedere specifici principi e regole da seguire nella sua predisposizione, né criteri di valutazione a presidio della sua formazione. L'art. 176 aggiungeva, con preciso riferimento alle società in accomandita per azioni ed alle società anonime, che il bilancio doveva, da un lato, «*dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte*» e, per altro, evidenziare «*il capitale sociale realmente esistente*» e «*la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo*», ma anche a tali formule non faceva seguito alcuna normativa di dettaglio.

A completamento del suddetto quadro normativo si poneva in particolare l'art. 89 che imponeva alle società anonime ed alle società in accomandita per azioni di indicare nei propri atti costitutivi le regole da seguire nella formazione dei bilanci e nel calcolo e la ripartizione degli utili, lasciando in tal modo ampia discrezionalità nella scelta di tali disposizioni e criteri.

distinti prospetti vengono classificati fra i c.d. “bilanci speciali”, tra i quali rientrano, per esempio, i bilanci che devono essere predisposti in occasione di un'operazione di fusione o di scissione od il bilancio finale di liquidazione; non esiste, in sostanza, «un unico tipo di bilancio, bensì ne esistono tanti quante sono le finalità al cui perseguimento la predisposizione di un bilancio può essere mirata» (così espressamente L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 9 e p. 122 s., nota 103, il quale richiama a sua volta l'insegnamento impartito già agli inizi del secolo scorso da M. PANTALEONI, *Alcune osservazioni nelle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato*, in *Il giornale degli economisti*, 1904, p. 204 ss. e 307 ss.; nei medesimi termini v. in particolare anche F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1998, p. 4; in merito cfr. inoltre G.E. COLOMBO, voce “Bilancio di esercizio”, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 1 s.; sul punto v. infine le opportune puntualizzazioni di A. PACIELLO, *Profili giuridici*, in A. PACIELLO - L. POTITO, *Bilanci straordinari*, Torino, 2013, p. 55 ss.). Per un approfondimento sui bilanci “non ordinari”, oltre ai contributi appena richiamati, si rinvia a M. PAOLONI - F.M. CESARONI, *I bilanci straordinari*, Padova, 1999; L. DE ANGELIS, *Le scritture contabili e il bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario* a cura di S. Ambrosini, I, Torino, 2005, p. 399 ss.; M. CARATTOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Milano, 2009; AA.VV., *I bilanci straordinari* a cura di C. Montagnani, Atti della Giornata di Studi tenutasi a Cassino il 9 novembre 2012, Milano, 2013.

In sostanza, essenzialmente in queste poche e asciutte previsioni legislative era racchiusa la normativa italiana sul bilancio d'esercizio⁴⁵, rimasta in vigore fino all'emanazione del codice civile del 1942, ma se tale cornice giuridica poté ritenersi soddisfacente ed adeguata fin tanto che al bilancio fu riconosciuta una funzione essenzialmente "interna", l'insufficienza del diritto positivo in materia e la carenza di norme specifiche disciplinanti le valutazioni da operare ed i principi e le regole più precise da rispettare nella sua redazione cominciarono ad emergere allorquando si assistette ad un cambiamento della funzione primaria a cui si voleva che il bilancio d'esercizio rispondesse. Tra la fine dell'Ottocento ed i primi anni del Novecento cominciò a registrarsi, infatti, un processo di graduale mutamento dell'economia italiana e la stessa impresa iniziò in quegli anni ad assumere connotati differenti ed un ruolo nuovo e diverso nella società: è nel corso di tali anni che iniziò a diffondersi l'attenzione nei riguardi di tale documento ed il bilancio cominciò a rivestire un ruolo non più meramente "interno" ma anche verso l'"esterno"⁴⁶.

⁴⁵ In proposito alquanto emblematica si ritiene la formula utilizzata nella Relazione ministeriale al codice civile del 1942 nella quale, riferendosi alla disciplina del bilancio contenuta nel codice di commercio del 1882, si parlò esplicitamente di «agnosticismo». Analogamente significativo appare quanto al riguardo affermato da I. MENGHI, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Padova, 1997, p. 115 ss., il quale riferisce come il mutamento di indirizzo in materia contabile voluto dal codice civile trovi giustificazione nella necessità, pienamente avvertita dal legislatore del 1942, «di ovviare al lassismo causato dalla laconicità del dettato dell'art. 176 c. co.», di superare cioè quella «impostazione sostanzialmente agnostica del legislatore dell'epoca».

⁴⁶ Fra i contributi più significativi degli aziendalisti che per primi avvertirono la necessità di un cambiamento nell'attenzione da rivolgere al bilancio e più in generale nell'approccio legislativo al diritto commerciale, si segnala G. ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Milano, 1910, p. 221 s.; l'A., preso atto del passaggio a cui si stava assistendo nel nostro Paese nei primi anni del XX secolo, da un'economia essenzialmente rurale a carattere familiare ad un'economia industriale e su base societaria, scriveva come fossero «lontani ... ormai gli anni nei quali i dotti ed i pratici quasi unanimi chiedevano in materia di società commerciali l'applicazione di quel regime di assoluta libertà, già riconosciuto per altri contratti, che più sentiti avrebbe dovuto rendere gli obblighi, le responsabilità ed i diritti degli amministratori, dei sindaci e degli azionisti, e più saggia ed oculata quindi la gestione sociale»; invero, «la triste e forse necessaria esperienza di un non breve periodo di libertà, gli abusi frequenti in danno di azionisti e di terzi creditori nel campo tanto favorevole alla frode dell'amministrazione delle società per azioni» avevano – evidenza espressamente l'A. – reso «palese la necessità di regolare, senza cadere negli antichi eccessi della tutela legale, l'ordinamento tecnico sociale con un sistema legislativo più completo dell'attuale». Analogamente, fra i giuristi, v. S. FORTUNATO, *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione*

Nel vigore del codice di commercio, la dimostrazione “con evidenza e verità” degli utili “realmente” conseguiti e delle perdite sofferte, nonché l’indicazione del capitale sociale “realmente” esistente si intendevano realizzate, in mancanza di disposizioni legislative specifiche volte a disciplinare la redazione del bilancio, allorquando fossero state rispettate le regole introdotte a tal fine nel contratto sociale; in altri termini, gli avverbi su cui il legislatore aveva posto l’accento nelle previsioni normative in materia allora vigenti trovavano concretizzazione ogniqualvolta nella predisposizione del prospetto contabile fossero state osservate le norme specifiche di fonte convenzionale illustrate nell’atto costitutivo.

Peraltro, era prassi diffusa indicare negli statuti regole alquanto generiche e poco puntuali, rendendo pressoché rari, se non inesistenti, i casi di violazione delle previsioni normative dettate dall’art. 176 cod. comm.⁴⁷.

Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942 si è realizzato un importante progresso rispetto al passato in materia contabile: con l’obiettivo di rendere il bilancio delle società maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze manifestatesi nel nuovo contesto economico che si era venuto delineando in quegli anni e di limitare, altresì, l’ampia

contabile, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 351 s., il quale osserva al riguardo che «tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la generale diffusione dei principi liberistici anche in materia di società azionarie, che si accompagna all’abolizione dell’autorizzazione e del controllo governativi, accentua l’esigenza di strumenti di “autocontrollo” ... ma pur sempre da tipizzare nella disciplina legale. E tra questi strumenti particolare rilievo assume, accanto all’introduzione dei sindaci, anche l’obbligo di redazione annuale di un bilancio d’esercizio».

⁴⁷ In tal senso cfr. P. BALZARINI, *I criteri di valutazione: profili generali*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 509 s., nota 4, la quale evidenzia come negli statuti comparissero sostanzialmente “formule di stile”; sul punto v. inoltre S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 351 s., il quale evidenzia che «l’ordinamento italiano, in realtà insieme ad altri ordinamenti europei, si limita a dettare» in materia di bilancio «scarse regole di contenuto, rinviando la scelta – quanto ai criteri di valutazione – agli statuti societari che se ne lavano le mani con formule generiche ed ambigue». Interessante in proposito appare il richiamo operato da G. ZAPPA, *op. cit.*, p. 39 ss., ad alcune delle formule utilizzate negli statuti delle società italiane dell’epoca: l’A. rileva come negli statuti si fosse soliti indicare di applicare «le migliori norme industriali, commerciali e contabili», od ancora «i più rigorosi criteri tecnici». Per una ricognizione delle previsioni legislative in tema di bilancio introdotte in quegli anni nei più importanti Paesi stranieri, si rinvia in particolare a F. DE GOBBIS, *Il bilancio delle società anonime*, Milano, 1931, p. 95 ss.

discrezionalità fino a quel momento lasciata nella predisposizione di tale documento (nonché i conseguenti abusi), il legislatore intervenne per la prima volta sul contenuto dello stesso⁴⁸.

In particolare, dopo aver prescritto all'art. 2423 c.c. che il bilancio dovesse indicare «con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte», si preoccupò di disciplinare, negli articoli successivi, il contenuto minimo dello stato patrimoniale, di esplicitare alcune regole da seguire nella valutazione di talune poste del patrimonio e di prevedere la predisposizione di un ulteriore documento – la relazione degli amministratori – quale nota esplicativa al bilancio medesimo.

Seguirono poi altri provvedimenti, volti a colmare le lacune normative emerse dal quadro legislativo da ultimo introdotto: fu, in particolare, regolamentato il contenuto minimo anche dell'allora chiamato “conto dei profitti e delle perdite” e della relazione degli amministratori⁴⁹. Tuttavia, nonostante tali ulteriori interventi legislativi, il quadro normativo

⁴⁸ Al riguardo O. CAGNASSO, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, nel *Tratt. dir. comm.* diretto da G. Cottino, IV,1, Padova, 2010, p. 901, osserva come le statuizioni del codice di commercio del 1982 fossero «troppo elusive su punti qualificanti della disciplina per offrire a chi esaminasse la contabilità un quadro esauriente della situazione dell'impresa»; i bilanci d'esercizio redatti in virtù di tali statuizioni, e prima dell'emanazione del codice civile del 1942, davano pertanto «spazio alle manovre, alle manipolazioni ed alle operazioni più o meno spericolate dei gruppi di comando». Sul punto v. inoltre I. MENGHI, *op. cit.*, p. 119, il quale riferisce che l'insoddisfazione per le lacune e le incertezze che discendevano dall'assetto normativo sul bilancio delineato dal codice di commercio e, segnatamente, «dal fatto che all'affermazione della evidenza e verità del bilancio il legislatore non avesse fatto seguire un insieme di regole minime da osservare per raggiungere l'obiettivo prefissato venne fatta propria dalla Relazione al Re (n. 181)» in cui venne espressamente rilevato come la previsione contenuta nel già richiamato art. 176 non potesse «esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa alla affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori ... si è ritenuto pertanto necessario sviluppare in modo adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma ...». «In questo modo – rileva opportunamente ancora I. MENGHI, *op. cit.*, p. 119 s. – «può ritenersi a ragione che siano state definitivamente gettate le basi normative idonee a far compiere anche al nostro diritto societario quel salto qualitativo che le condizioni del sistema produttivo industriale e, più in generale, l'evolversi dei rapporti economici della nuova fase storica del capitalismo italiano ormai reclamavano come indilazionabile».

⁴⁹ Segnatamente, attraverso il d.p.r. 19 dicembre 1969, n. 1127, il legislatore ha apportato alcuni “ritocchi” all'art. 2435 c.c., mentre le modifiche più importanti si devono alla legge 7 giugno 1974, n. 216, il cui art. 10 è intervenuto sull'art. 2424 c.c. e, per l'appunto, per mezzo degli artt. 11 e 12 sono stati inseriti nel codice civile due articoli di nuova formulazione, rispettivamente l'art. 2425-bis e l'art. 2429-bis. Tuttavia, gli

sul bilancio delle società risultava ancora lacunoso e non compiutamente delineato⁵⁰: l'opinabilità che di conseguenza continuava a reggere la materia lasciò spazio alla realizzazione delle c.d. "politiche di bilancio" ed il prospetto *de quo* si trovò pertanto ad avere un'assai ridotta valenza informativa⁵¹.

La tappa che ha sicuramente segnato il momento centrale nell'evoluzione normativa della disciplina contabile del nostro ordinamento è rappresentata invero dall'emanazione del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Attraverso tale provvedimento il legislatore italiano ha dato attuazione alle c.d. "direttive contabili"⁵², andando così, da una parte, a delineare, nel rispetto

interventi attuati, anche alla luce delle predette modifiche, non risultavano ancora pienamente soddisfacenti. Ne emergeva, infatti, un assetto di disposizioni legislative contabili caratterizzato dall'assenza di un fine apertamente dichiarato (o di un fine chiaramente desumibile dal complesso normativo vigente), dalla mancanza di precisi e più analitici principi generali da rispettare nella predisposizione del bilancio, nonché dall'incompletezza dei criteri particolari da utilizzare nella valutazione delle varie voci componenti il patrimonio aziendale (cfr., al riguardo, F. MANCA, *I fini del bilancio nella normativa italiana e nei principi contabili*, Padova, 1996, p. 124 ss.); apparivano, in sostanza, difficoltose l'individuazione della funzione (primariamente) attribuita dal legislatore al bilancio delle imprese e la delimitazione dello spazio entro cui potersi legittimamente muovere nell'osservanza delle previsioni contabili dettate dal codice.

⁵⁰ Al riguardo meritano di essere riportati alcuni dei passaggi del brillante intervento di P. MONTALENTI, *Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, cit., p. 117 s., il quale osserva come nel vigore del codice di commercio del 1882 la materia dei bilanci delle imprese fosse ritenuta dal giurista «appannaggio pressoché esclusivo di contabili o ragionieri, quasi che la contabilità costituisse un profilo di second'ordine della vita societaria». Precisa l'A. che «se si prescinde da pur illustri eccezioni», non può omettersi di rilevare come il bilancio sia rimasto per lungo tempo, anche a seguito dell'introduzione del nuovo codice, «ai margini dell'attenzione del giurista; ed anche del legislatore che ha iniziato a discorrere nel linguaggio della tecnica soltanto con l'adeguamento alle direttive comunitarie. Con la grave conseguenza, spesso avvallata anche da autorevole dottrina ... di intendere la norma giuridica in materia contabile come regola di rinvio, sostanzialmente in bianco, alle norme tecniche».

⁵¹ Sull'argomento cfr. specificamente G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, p. 6 ss. Tra gli A. che sostennero, in particolare, come fosse di competenza dei redattori del bilancio individuare il fine da perseguire nella sua stesura, si rinvia, in particolare, ad A. AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, 1949, p. 12 ss.; in senso analogo v. anche N. ROSSI, *Il bilancio nel sistema operante dell'impresa*, Milano, 1958, p. 31 ss.

⁵² Il riferimento è alla IV ed alla VII direttiva comunitarie, già richiamate in particolare nella nota 2 del presente capitolo.

dell'indirizzo impresso a livello comunitario, in maniera più compiuta e dettagliata la normativa di riferimento per la predisposizione del bilancio d'esercizio delle società, contemplando anche la possibilità per quelle di minori dimensioni di redigere un bilancio in forma abbreviata⁵³, e, dall'altra, ad introdurre un nuovo insieme di documenti contabili, che costituiscono il bilancio consolidato.

Per quanto concerne, in particolare, il bilancio d'esercizio, l'art. 2 del d.lgs. n. 127 del 1991 ha innanzi tutto definitivamente chiarito che il bilancio è «*costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa*»⁵⁴, i quali «*formano un tutto inscindibile*»⁵⁵ che «*deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero*

⁵³ Anche se sul punto si ritornerà nel prosieguo, per un primo approfondimento su tale bilancio "semplificato" e sulla portata del disposto di cui all'art. 2345-bis c.c. nella versione originaria che ha appunto introdotto la possibilità di redigere tale bilancio, si rinvia specificamente a O. CAGNASSO, *Il bilancio abbreviato*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, p. 79 ss.; v. inoltre A.R. ADIUTORI, *Le forme tecniche del bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, p. 79 ss.

⁵⁴ In ordine alla formulazione di tale articolo, la Relazione di accompagnamento al decreto di recepimento delle direttive contabili, esplica che «*la terminologia adottata per i singoli documenti che compongono il bilancio sostituisce con la più moderna e corretta dizione "conto economico" l'inesatta – ancorché tradizionale – formula "conto dei profitti e delle perdite", e denomina "nota integrativa" ciò che la direttiva chiama "allegato", al fine di evitare confusioni con gli allegati al bilancio di cui all'art. 12*»; già tale precisa scelta terminologica – come opportunamente osservato al riguardo da R. SACCHI, *La nota integrativa*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, p. 30 – fornisce una chiara indicazione dell'atteggiamento del legislatore con riguardo alla qualificazione del ruolo della nota integrativa assunto nel sistema giuridico sul bilancio delle imprese riformato.

⁵⁵ Così recita testualmente il disposto di cui al I co. dell'art. 2 della IV direttiva comunitaria da cui si ricava con tutta evidenza – come si avrà modo di analizzare ed esplicitare meglio nel prosieguo – che i tre documenti che compongono il bilancio sono posti allo stesso livello, assumendo, pertanto, pari importanza, e che i primi due prospetti non possono essere correttamente esaminati se non con l'ausilio della nota integrativa. Significativo al riguardo è quanto affermato da P. ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1971, p. 581: «*le conoscenze che in economia esprimono i numeri, sono rese note, almeno in modo non troppo lacunoso né ingannevole, non dal numero preso in sé e per sé, ma dal numero bene interpretato. Il numero male interpretato è una conoscenza errata; e il numero senza interpretazione, di solito, non è conoscenza o è conoscenza solo parziale*».

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»⁵⁶.

Il legislatore ha, inoltre, dettato una specifica disciplina in ordine ai principi generali che devono governare la redazione del bilancio introducendo *ex novo* nel codice civile l'art. 2423-*bis* attraverso il quale tali precetti sono stati enunciati⁵⁷. Sono seguite poi delle norme di dettaglio mediante le quali è stata disciplinata l'articolazione che deve assumere il bilancio ed i criteri di valutazione da seguire nella sua predisposizione⁵⁸.

Dal nuovo quadro normativo di riferimento emerge come il processo di coordinamento ed armonizzazione comunitaria dell'informativa di bilancio, intrapreso con l'adozione delle direttive contabili, abbia certamente comportato una sensibile modifica della disciplina italiana dei bilanci delle società, considerata in larga parte fino a quel momento sostanzialmente «la culla della ragioneria»⁵⁹. Il nuovo sistema giuridico delineato in materia pone in luce, infatti, la precisa volontà legislativa di delineare i confini entro cui i redattori del bilancio d'esercizio devono muoversi ed in conformità dei quali devono agire e di riconoscere, quindi, nella redazione di tale prospetto uno dei momenti centrali della vita della società⁶⁰, con riflessi tanto verso l'«interno» quanto in relazione all'«esterno». In sostanza, già

⁵⁶ Deve fin da subito sottolinearsi come la chiarezza, la veridicità e la correttezza della rappresentazione fornita dal bilancio rappresentino «i pilastri su cui ogni bilancio deve poggiare» (così espressamente M. CIAN, *La documentazione dell'attività sociale*, in AA.VV., *Diritto commerciale* a cura del medesimo, II, Torino, 2013, p. 540) o – richiamando un'espressione specificamente utilizzata in proposito da – G. RACUGNO, *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 732 – «l'architrave della redazione del bilancio». Per un esame della portata del disposto del II co. dell'art. 2423 c.c. e per un approfondimento sul significato da attribuire ai tre precetti in esso enunciati, v. *infra*, cap. II.

⁵⁷ Per un'analisi di tali principi v. *infra*, cap. III, par. 1.

⁵⁸ Per un approfondimento anche di questi aspetti v. ancora *infra*, cap. III, par. 2 e 3.

⁵⁹ Così R. RIZZARDI, *Introduzione*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Bologna, 1992, p. 4. In senso analogo si esprime P. MONTALENTI, *op. cit.*, p. 117 s.

⁶⁰ In tal senso cfr. in particolare I. MENGHI, *op. cit.*, p. 115, secondo il quale «al di là della molteplicità e della diversità di opinioni dottrinali e giurisprudenziali che per anni – dopo il disinteresse dei primi decenni di applicazione del codice civile del 1942 – hanno caratterizzato la lettura» degli artt. 2423 ss. c.c., non vi possono essere dubbi sul fatto che «si sia andata sempre più diffondendo, fino ad imporsi come ineludibile, la (convinzione della) necessità di guardare alla disciplina del bilancio di esercizio come ad un pilastro centrale dell'intera normativa societaria in cui convergono interessi molteplici (che devono essere contemporati) e da

dalla sintetica esposizione appena effettuata dei tratti caratterizzanti la novellata disciplina contabile codicistica dovrebbe potersi cogliere come, a seguito del recepimento della IV direttiva, si sia assistito nel nostro ordinamento alla “consacrazione” del bilancio d’esercizio a strumento di oggettiva informazione e, peraltro, non tanto solamente dei soci e dei creditori sociali, direttamente interessati all’integrità del suo patrimonio, ma anche dei terzi e del mercato in generale, non più certo «indifferenti all’ordinato e trasparente svolgimento dell’attività economica in ragione della natura degli interessi coinvolti nella gestione» delle società⁶¹. Oggettiva informazione sull’andamento della gestione e sul valore del patrimonio

cui si dipartono effetti che toccano il funzionamento e la stessa ragion d’essere di fondamentali istituti del nostro diritto societario». Nei medesimi termini si esprimono F. FERRARA JR. - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009, p. 738, per i quali «sul bilancio gravita in buona misura la bontà del sistema delle società per azioni»: ove, infatti, venisse ritenuta – spiegano gli Aa. – «lecita una sua arbitraria compilazione resterebbero lettera morta le provvidenze dettate a tutela dell’integrità del capitale sociale, sarebbero compromessi gli interessi dei terzi e pregiudicata la stessa vitalità dell’impresa». Analogamente v., per tutti, O. CAGNASSO, *Il bilancio d’esercizio e consolidato*, cit., p. 899, il quale evidenzia chiaramente come il bilancio rappresenti «la tappa più importante della vita dell’impresa, quella della verifica dello “stato delle cose” e dei risultati conseguiti»; nonché E. PERRONE, *Il costo e il fair value nel bilancio d’esercizio*, Viterbo, 2011, p. 7, il quale sottolinea come nell’economia di mercato oggi molteplici rapporti di tipo legale e contrattuale vengano definiti e realizzati basandosi sugli importi monetari contenuti nei bilanci d’esercizio delle imprese e calcolati in conformità alla regolamentazione contabile vigente: «la *corporate accounting* è, infatti, il caposaldo a partire dal quale viene pensata e determinata la distribuzione del reddito d’impresa tra parti con interessi contrastanti. I concetti e le regole contabili non sono una sterile faccenda che appartiene esclusivamente ai professionisti contabili e agli operatori di Wall Street senza alcun riflesso sul benessere di tutti i cittadini. Le cifre di bilancio non sono calcoli asettici, ma sono espressione di paradigmi contabili che rispecchiano opzioni di fondo etiche e politiche che possono favorire od ostacolare la prosperità economica generale».

⁶¹ G. VIDIRI, *I principi di “chiarezza” e di “verità” nel bilancio d’esercizio delle società per azioni*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1212, il quale, a sua volta, rinvia a F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 14. Interessante in proposito risulta specificamente anche l’intervento di G. GIANERI, *Il bilancio di esercizio alla luce del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (prime considerazioni giuridiche di ordine generale)*, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 540, il quale evidenzia come un primo esame delle disposizioni civilistiche sul bilancio novellate per effetto del recepimento della IV direttiva comunitaria conduca «ad individuare quei concetti ed aspetti che legittimano e rafforzano la qualificazione giuridica di “norma cardine di ordine pubblico” al novellato art. 2423», riferendo che «una siffatta affermazione trova indiscutibile conferma nella più marcata ed incisiva attenzione del legislatore verso gli interessi alla conoscenza tecnicamente approfondita dell’impresa da parte del “mercato-collettività” (interessi pubblicistici)». In altre parole, l’emanazione delle direttive contabili e la loro conseguente loro attuazione nel nostro ordinamento consentono oggi di sostenere – sottolinea con fermezza ed in modo

sociale della quale, in ragione degli interessi coinvolti, il legislatore ha con ogni evidenza deciso di farsi garante, fermo restando la necessità di tutelare al contempo la funzione di determinazione dell'utile e di conservazione dell'integrità del capitale sociale tradizionalmente assegnata nel nostro ordinamento al bilancio d'esercizio delle società per azioni⁶².

assolutamente condivisibile l'A. – che «in materia di bilancio di esercizio, e pertanto di sistema informativo dell'impresa, l'interesse privatistico dei “soci-azionisti”» si trovi ad essere «intimamente correlato con l'interesse generale della collettività» (*ibidem*), il quale tende a dilatarsi nel mercato europeo superando i “confini” nazionali, fino ad andare oltre anche alle stesse “frontiere” comunitarie.

⁶² Come opportunamente rileva G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 182, la funzione informativa si trova, tuttavia, nel nostro ordinamento, ad essere «condizionata – ed in un certo senso “limitata” – dalla concorrente funzione» c.d. organizzativa del bilancio. Sulla funzione assegnata al bilancio si ritornerà più approfonditamente nel prosieguo, si ritiene opportuno limitarsi a rilevare come la funzione tradizionalmente riconosciuta dalla legislazione italiana al bilancio, anche a seguito del recepimento delle direttive contabili, risulti sensibilmente diversa rispetto a quella ad esso assegnata nel sistema IAS/IFRS, ove la logica sottesa a tutta la regolamentazione non è tanto quella di individuare il reddito conseguito dalla società, quanto piuttosto quella di evidenziare il reddito ragionevolmente maturato dalla stessa nel periodo di riferimento.

3. *L'assetto del sistema delle fonti di produzione del diritto contabile: alcune considerazioni sul controverso rapporto in materia fra norme giuridiche e regole tecniche*

L'attenzione legislativa verso il bilancio nel tempo si è progressivamente modificata: al sostanziale vuoto normativo che per lunghi anni ha dominato la materia⁶³ ha fatto seguito una prima disciplina giuridica piuttosto lacunosa e sommaria. Soltanto di recente, a seguito dell'emanazione delle direttive contabili, il nostro ordinamento – come appena evidenziato – ha visto comporsi un quadro normativo di riferimento più puntuale nel quale è stato regolamentato in modo maggiormente analitico il bilancio delle imprese.

Un tratto riscontrabile in tale evoluzione che merita di essere posto in evidenza è certamente rappresentato dal fatto che a fronte della maggiore importanza che è stata assegnata al bilancio da parte del legislatore è conseguita una maggiore complessità del «sistema delle fonti del diritto contabile»⁶⁴. Numerose sono, infatti, le fonti che compongono il quadro normativo di riferimento nel nostro ordinamento: direttive e regolamenti comunitari, leggi statali di attuazione; ed ancora, disposizioni legislative previste per la generalità delle società a cui si affiancano leggi speciali, le quali assolvono ora ad una funzione integrativa ora ad una funzione derogatoria rispetto alla normativa di carattere generale; ed inoltre norme civilistiche e disposizioni tributarie, le quali perseguono finalità

⁶³ Come rilevato nelle pagine precedenti, la tenuta delle scritture contabili più che rispondere ad un dato precetto normativo, assolveva in origine ad una funzione di rendicontazione e, precipuamente, di rendicontazione interna che, per lungo tempo, non venne ritenuta meritevole di tutela legislativa. Peraltro, anche quando la tenuta della contabilità ed, in particolare, la predisposizione del bilancio d'esercizio passò per determinate imprese «dal campo delle “regole tecniche di buona amministrazione” a quello delle regole obbligatorie del diritto», continuarono, in una prima fase dell'evoluzione del diritto contabile, a difettare norme volte a dettare i principi ed i criteri da seguire nella redazione e nella formazione del bilancio; furono in altri termini introdotte regole puramente formali e si registrò per un intervallo temporale piuttosto lungo «una sostanziale assenza di contenuto dei precetti» (così espressamente S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, cit., p. 24 s.).

⁶⁴ S. FORTUNATO, *Il diritto contabile e l'impresa*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2010, p. 326. Sul tema delle fonti della disciplina contabile si rinvia in part. anche a P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, cit., p. 3 ss.

nettamente diverse ma i cui “confini” non sono però – come invece dovrebbero essere – spesso così evidenti (con i conseguenti problemi di interferenza e di “inquinamento” a cui il legislatore in più occasioni ha cercato di porre rimedio). Peraltro, le stesse disposizioni civilistiche rappresentano «un mosaico di norme» che a prima vista si sovrappongono e che occorre necessariamente ricondurre a sistema⁶⁵.

A completamento del sistema delle fonti, si aggiungono poi norme di rango regolamentare emanate da Autorità di vigilanza di determinati settori, quali la Banca d'Italia e la CONSOB⁶⁶.

⁶⁵ E BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, Torino, 2010, p. 54 ss. Il riferimento è alla compresenza nell'ordinamento contabile civilistico tanto di clausole generali quanto di norme dettagliate. Su questo profilo v. *infra*, cap. II.

⁶⁶ Al riguardo cfr. P. SFAMENI, *op. cit.*, p. 8 ss. (spec. p. 30 ss. per un approfondimento sulla natura e sulla rilevanza giuridica delle raccomandazioni della CONSOB), la quale rifacendosi alla distinzione sovente operata dalla dottrina fra fonti dirette e fonti indirette della disciplina contabile, annovera in questa seconda categoria di fonti in particolare le raccomandazioni e le direttive della CONSOB (oltre a ricomprendervi specificamente le pronunce giurisprudenziali ed i principi contabili), precisando che per “fonti indirette” devono intendersi tutti «quegli atti che pur non potendosi qualificare come fonti di diritto in senso tecnico assumono nondimeno notevole importanza nel campo del diritto contabile». Critica tale impostazione S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e “governance” nel modello europeo)*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 6 s., nota 2, secondo il quale le direttive comunitarie ed in particolare i principi contabili non dovrebbero porsi «sullo stesso piano delle raccomandazioni delle Autorità (come la CONSOB), delle circolari e risoluzioni ministeriali, delle risoluzioni degli ordini professionali e delle decisioni della giurisprudenza» in quanto – sottolinea l’A. – «direttive e principi contabili costituiscono vere e proprie norme giuridiche, a prescindere dalla natura tecnica o meno del precetto».

Tra i documenti maggiormente significativi emanati in materia più di recente dalle Autorità di vigilanza a seguito del diffondersi della crisi finanziaria cfr. il Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009, dal titolo “*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*”, nonché il successivo Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP n. 4 del 3 marzo 2010, dal titolo “*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair value”*”, disponibili sul sito http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/cooperazione/documenti_congiunti.html, consultato il 25 agosto 2014. Segnatamente, nel primo di questi documenti le Autorità, riconosciuto l’adeguatezza della «normativa in

Una delle più rilevanti peculiarità che contraddistingue il diritto contabile risiede però nella presenza, a fianco delle norme appena elencate, di regole (formulate per disciplinare la formazione del bilancio delle società) diverse da quelle codificate, le quali vanno sotto il nome di “principi contabili”⁶⁷ ed aventi il loro fondamento nella tecnica della contabilità d’impresa; si tratta di regole tecniche alle quali riconoscere il giusto ruolo appare un’operazione non sempre semplice ed immediata. Il diritto contabile infatti disciplina una

tema di bilancio» e delle «regole contenute nei principi contabili internazionali» «a fornire una efficace risposta alle esigenze di informazione espresse dal mercato», avevano sottolineato l’essenzialità, nella particolare situazione di crisi emersa in quel periodo, del «loro puntuale e pieno rispetto»; segnatamente, nella consapevolezza del fatto che «un’appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze negative», avevano richiamato «l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di garantire» attraverso i bilanci un’adeguata informativa affinché fossero «chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell’impresa al mutato contesto di riferimento», individuando gli aspetti che avevano «destato particolare attenzione e che presumibilmente» avrebbero maggiormente risentito dalla crisi e fornendo in proposito alcune specifiche indicazioni operative. Nel secondo documento, atteso che dalla lettura dei bilanci pubblicati nel corso del 2009 da società quotate, imprese di assicurazione, banche e società finanziarie era emerso che, nonostante alcuni miglioramenti, sussistevano ancora talune carenze nelle aree informative risultate più sensibili all’impatto della crisi e che gli effetti di quest’ultima apparivano «ancora significativi e diffusi», hanno evidenziato come «in tale contesto, la qualità delle informative pubbliche» risulti «di fondamentale importanza per gli utilizzatori di tali informazioni (ad esempio analisti, investitori, stampa economica). Le relazioni finanziarie devono risultare idonee a rappresentare in maniera chiara, completa e tempestiva i rischi e le incertezze cui le società sono esposte, il patrimonio di cui dispongono per fronteggiarli, la loro effettiva capacità di generare reddito», indicando alcune aree informative nelle quali le società devono assicurare un più elevato grado di trasparenza e fornendo alcune precisazioni su specifiche informazioni da fornire. Per un approfondimento in merito v. G. STRAMPELLI, *L’applicazione degli IAS/IFRS alle relazioni finanziarie degli esercizi 2009 e 2010: il documento del tavolo di coordinamento Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 587 ss., e la circolare ASSONIME n. 10/2010, ivi, p. 607 ss.

⁶⁷ Curiosa è l’espressione utilizzata da S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 5 ss., per definire tali principi: l’A. parla di “regole dell’arte”, facendo riferimento all’«arte ragionieristica e/o aziendalistica» (come dallo stesso espressamente rilevato; l’A. in realtà precisa come tale “denominazione” identifichi propriamente quelle regole tecniche che «esistono allo stato diffuso e non formalizzato» dalle quali si distinguono i principi contabili esplicitati e racchiusi in raccolte scritte ad opera di organismi professionali di rilevanza nazionale e/o internazionale, i quali costituiscono «un utile sforzo di formalizzazione e “standardizzazione” delle regole dell’arte»).

materia «che è a sua volta oggetto di analisi da parte di altre scienze» quali la ragioneria e l'economia aziendale i cui risultati, atteso l'elevato tecnicismo di questa materia, assumono importanza assolutamente centrale⁶⁸. In altri termini, si registra innegabilmente in tale ambito una stretta interconnessione del diritto positivo “ufficiale” con regimi di regolamentazione “privata” i cui connotati non permangono stabili ma mutano nel corso degli anni ed il dibattito sul controverso rapporto fra norme giuridiche e regole tecniche nella individuazione dei dettami da seguire nella redazione dei bilanci delle imprese e delle società «attraversa la storia del diritto della contabilità d'impresa nel nostro Paese»⁶⁹ ed è certamente ritornato attuale a seguito degli ultimi interventi in materia contabile attuati dal legislatore comunitario⁷⁰.

Già con l'emanazione del d.lgs. n. 127 del 1991 il legislatore italiano, su impulso delle scelte normative operate a livello comunitario, ha elevato a rango di legge alcuni importanti principi elaborati dalla pratica contabile e dalle scienze ragionieristico-aziendali, attribuendo ad essi «giuridicità cogente» e «trasformandone il ruolo da tecnica ancillare a chiave primaria di lettura» delle vicende imprenditoriali⁷¹. Si è assistito così ad un indubbio restringimento dello spazio “non coperto” dal precetto legale e, dunque, della possibilità di fare riferimento alle regole tecniche (“non codificate”) quale strumento di ausilio nella predisposizione del

⁶⁸ In tali termini si esprime specificamente S. FORTUNATO, *Il diritto contabile e l'impresa*, cit., p. 327. Sulla importanza di adottare un approccio interdisciplinare nel momento in cui ci si occupa del bilancio delle imprese, favorendo una imprescindibile «contaminazione culturale», cfr. M. BINI, *Valutazioni, bilancio e diritto societario verso l'interdisciplinarietà*, in *Società*, 2011, p. 79 ss. (seppur la precisa finalità del contributo dell'A. fosse quella di spiegare ai lettori le ragioni, gli obiettivi ed i contenuti di una nuova sezione sul bilancio introdotta nella rivista in cui il lavoro è stato pubblicato). In senso analogo v. M. FANNI, *Introduzione*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, Milano, 1980, p. 10; nonché M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Milano, 2006, p. 2 ss., spec. p. 5 s., nota 12.

⁶⁹ G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 30.

⁷⁰ Sul tema cfr. C. SACCON, *op. cit.*, p. 95 ss., oltre a rinviare ai seguenti due contributi (già richiamati nelle note precedenti): S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e “governance” nel modello europeo)*, cit., p. 5 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 29 ss.

⁷¹ In tali termini si esprime P. MONTALENTI, *op. cit.*, p. 117 s., ma è del resto questo un profilo assolutamente evidente ed unanimemente riconosciuto in dottrina. Sull'argomento v. *infra*, cap. II.

bilancio di una impresa o di società⁷², ancorché – appare importante sottolineare come – lo spazio lasciato a tale possibilità non sia stato completamente soppresso.

Ulteriori cambiamenti nel rapporto intercorrente fra norme giuridiche e regole tecniche si sono, peraltro, registrati a seguito degli interventi normativi attuati più di recente in materia. In particolare, l'aspetto rivoluzionario che ha caratterizzato il diritto contabile europeo del nuovo secolo non è invero solamente rappresentato dal «mutamento concettuale della finalità primaria» a cui il bilancio sembra essere chiamato ad adempiere⁷³; il dato innovativo che connota il processo intrapreso nell'ultimo ventennio da parte del legislatore comunitario di progressivo recepimento nel nostro ordinamento di principi contabili riconosciuti a livello internazionale risiede altresì nella scelta operata dal legislatore medesimo in punto di individuazione delle fonti di produzione del “moderno” diritto della contabilità d'impresa⁷⁴. In altri termini, non sono cambiati soltanto i contenuti delle norme⁷⁵, ma si è assistito anche ad un mutamento nel metodo di produzione delle stesse.

⁷² Cfr. S. FORTUNATO, *I conti annuali delle società di capitali*, in AA.VV., *Il diritto delle società per azioni* a cura di P. Abbadessa e A. Rojo, Milano, 1993, p. 442 s. In senso esattamente analogo v. nello specifico P. SFAMENI, *op. cit.*, p. 3 s., la quale evidenzia come il d.lgs. n. 127 del 1991 abbia certamente modificato sul piano quantitativo il problema del rapporto fra principi contabili e norme di legge.

⁷³ In tal senso cfr. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 122. Il riferimento è, evidentemente, al bilancio come concepito nel sistema degli IAS/IFRS. Il tema della funzione che il bilancio è preordinato ad assolvere non è affatto di immediata e semplice comprensione: l'individuazione di quale sia la funzione che il legislatore ha assegnato al bilancio d'esercizio delle imprese o quale sia quella ritenuta prevalente – come evidenzia in modo assolutamente condivisibile L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della “chiarezza” e della rappresentazione “in modo veritiero e corretto”*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 47 – costituisce certamente una delle tematiche più complesse dell'intera materia contabile, necessitando di una compiuta ed attenta analisi dell'intero assetto normativo. Obiettivo della presente trattazione è proprio quello di cercare di individuare, attraverso una ricostruzione della disciplina giuridica del bilancio delle imprese, le funzioni o le funzioni che il nostro legislatore ha voluto nel corso degli anni principalmente garantire e tutelare e le tendenze in atto attualmente riscontrabili sotto questo profilo.

⁷⁴ Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 29 ss., spec. p. 30 e p. 38. Sul punto v. inoltre E BOCCHINI, *op. cit.*, p. 409 ss., il quale parla in proposito di «lento processo di delegificazione o decodificazione, in virtù del quale il legislatore sostituisce sempre più alla fonte legislativa diretta il rinvio recettizio, da parte dell'ordinamento giuridico, a regole enunciate da organismi tecnici di regolazione (con correlata elasticità di mutamenti adeguati al divenire del mercato) e, poi, solo omologate dagli ordinamenti giuridici». L'A. da ultimo

L'introduzione nell'ordinamento europeo e, di conseguenza, nell'ordinamento italiano, di principi contabili a valenza internazionale "di matrice privatistica", a seguito dell'emanazione del regolamento comunitario del 2002 sopra richiamato, ha invero comportato una rivoluzione – non sul piano formale, quanto piuttosto su quello sostanziale⁷⁶ – nella gerarchia delle fonti del diritto contabile, un cambiamento profondo e radicale nell'assetto normativo sulla materia ravvivando l'interesse per la riflessione sul tema della dialettica fra disciplina legale e regole tecniche⁷⁷.

Per effetto infatti di quanto disposto in tale regolamento, regole elaborate da un organismo tecnico-professionale di natura privata (lo IASC, oggi IASB) e le relative interpretazioni⁷⁸, seppur non automaticamente ma dopo un'operazione di "omologazione" da parte della Commissione⁷⁹, si sono così trovate ad assumere la stessa valenza giuridica

richiamato precisa peraltro come l'«irrompere dei principi contabili internazionali» (così si esprime l'A.) nell'ordinamento italiano oltre a tale implicazione, sempre a livello sistematico, ha altresì avuto l'effetto per cui «la fonte originaria del diritto della contabilità è sempre meno il Parlamento nazionale e sempre più il Parlamento europeo».

⁷⁵ Com'è del resto naturale che sia «nel corso del tempo, in conseguenza del mutare degli assetti di interesse sottostanti alle norme medesime», nonché «dell'aggiornamento delle metodologie di rilevazione e di rappresentazione contabile dei fenomeni legati all'attività d'impresa» (G. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 30). Sull'ingresso dei principi contabili internazionali nell'ordinamento nazionale e, prima ancora, comunitario v. inoltre L. POTITO, *Principi contabili internazionali (IAS/IFRS): cenni storici e profili critici per una lettura disincantata*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 713 ss., spec. p. 718 ss.

⁷⁶ Si tratta infatti di regole che nascono da matrice privata e che senza modifiche ed adattamenti, per effetto del loro recepimento in regolamenti comunitari, diventano norme di legge immediatamente vincolanti, senza necessità di recepimento negli ordinamenti interni da parte degli Stati membri.

⁷⁷ In proposito v. A. LOLLI, *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 785 ss.

⁷⁸ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del regolamento comunitario n. 1606 del 2002, nonché dall'art. 1 del d.lgs. n. 38 del 2005, i principi contabili elaborati dallo IASB (già IASC) si pongono sullo stesso piano di vincolatività delle interpretazioni SIC/IFRIC, unitariamente alle quali costituiscono i "principi contabili internazionali".

⁷⁹ È importante sottolineare che a differenza di quanto è avvenuto in sede di emanazione delle direttive contabili, ove i principi contabili sono stati elevati a norme di legge previa però una loro rielaborazione ove ritenuta necessaria, il recepimento dei principi contabili internazionali operato in ragione di quanto disposto nel regolamento comunitario del 2002 si traduce in un'elevazione a rango di legge di tali principi dopo che gli

(inderogabile) delle previsioni di un regolamento comunitario ed a cui, pertanto, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sui diritti nazionali, le leggi interne hanno dovuto “cedere il passo” con riferimento alla disciplina della redazione dei bilanci dei soggetti destinatari di tale *corpus* normativo⁸⁰.

Anche alla luce di tale intervento, il tema del controverso rapporto fra norme legali e regole tecniche si trova ad avere oggi un ambito più ridotto. Lo spazio entro il quale la questione concernente tale rapporto può avere ancora significato è, infatti, quello concernente la redazione dei bilanci delle imprese (italiane) non “IAS-adopter” (nei termini più limitati di cui sopra si è già detto), mentre per quanto riguarda i soggetti “IAS-adopter” potrebbe assumere rilevanza limitatamente a quei principi contabili internazionali non ancora omologati e dunque privi di forza di legge⁸¹.

stessi siano stati “omologati” ma attraverso tale meccanismo di omologazione è soltanto possibile recepire (o non recepire) integralmente il principio o l’interpretazione di fonte “privata”, non risultando ammissibile una sua modificazione. Si registra cioè un inserimento diretto nel sistema delle fonti normative di disciplina della materia contabile (una “ratifica” da parte del legislatore di regole elaborate in altra sede), più che un loro adattamento.

⁸⁰ Sul punto v. G. RACUGNO, *L’informativa di bilancio secondo gli IAS/IFRS relativa ai contratti di assicurativi acquisiti in un trasferimento di portafoglio. Introduzione*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 447, nota 1. Sull’argomento v. inoltre S. FORTUNATO, *I principi internazionali e le fonti del diritto*, cit., p. 12 s., il quale opportunamente osserva che l’ipotesi in cui la fonte legislativa o più in generale pubblica si manifesta “recessiva” nei confronti di fonti di matrice privatistica costituisce «un fenomeno sempre più diffuso negli ordinamenti statali ... sotto la duplice pressione di settori altamente professionalizzanti e/o di esigenze imposte dalla globalizzazione dell’economia» e nel segno di tale tendenza quello che è avvenuto in materia contabile per effetto dell’emanazione del regolamento comunitario n. 1606 del 2002 (e dei successivi conseguenti regolamenti) è rappresentato dal fatto che – ed è questo il dato innovativo – la rilevanza giuridica dei principi contabili non dipende più dal controllo di conformità di questi rispetto alle clausole generali e di compatibilità con il sistema legislativo «da parte degli stessi operatori ed in definitiva dell’Autorità Giudiziaria in sede applicativa, ma è direttamente compiuta da istanze pubbliche, cui spettano normalmente poteri normativi». Più in generale sul tema v. V. BUONOCORE, *Problemi di diritto commerciale europeo*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 12 s.

⁸¹ Al riguardo la stessa Commissione, peraltro, ha rilevato che «laddove applicabile, il regolamento IAS impone che i conti vengano redatti conformemente agli IAS omologati, ovvero agli IAS adottati dall’Unione europea conformemente al regolamento IAS. ... Un principio contabile che non è ancora stato omologato dalla UE può essere utilizzato a titolo orientativo purché non sia incompatibile con gli IAS già

Circoscritto, quindi, l'ambito entro il quale deve essere oggi indagato il rapporto fra regole tecniche e norme giuridiche in materia contabile, e rilevato che – una volta recepite o richiamate da una norma di legge – le regole tecniche assumono la medesima valenza delle norme di legge, permane il problema del rinvio non esplicito alle regole tecniche che rende delicata la dialettica fra disciplina legale e principi contabili.

Deve premettersi come si tratti di un rapporto che si rivela a tutt'oggi problematico e dibattuto, a causa dell'assenza, salvo rare eccezioni, nel nostro ordinamento di disposizioni contenenti un espresso rinvio o richiamo alle norme tecniche in punto di redazione dei bilanci delle imprese⁸²; tuttavia, pur essendosi registrate nel corso degli anni in ordine a tale rapporto posizioni fra loro molto diverse, si ritiene che il problema possa intendersi risolto accogliendo l'interpretazione propria della dottrina prevalente, la quale identifica nelle clausole generali codificate nell'art. 2423, II co., c.c., ed in particolare nel postulato della correttezza della rappresentazione del bilancio, la “valvola” idonea a consentire l'ingresso nel nostro ordinamento giuridico delle regole (non codificate) elaborate dalla tecnica contabile e dalle scienze aziendalistiche, necessarie a “riempire di contenuto” i precetti enunciati in tale comma assumendo così una funzione, in molti casi imprescindibile, di integrazione e di interpretazione dei concetti giuridici caratterizzati da elasticità e indeterminatezza di

omologati e soddisfatti le condizioni fissate nello IAS 1, paragrafo 22» [così COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati, Bruxelles, novembre 2003, p. 4). Con riferimento invece ai principi contabili internazionali la cui omologazione sia stata rifiutata dalla Commissione, tale diniego dovrebbe far presumere la non compatibilità con i principi generali inderogabili a cui detta omologazione è subordinata da cui, pertanto, dovrebbe desumersi la loro irrilevanza sul piano giuridico.

⁸² Non manca in dottrina chi abbia ravvisato nel disposto di cui all'art. 2219 c.c. e nel richiamo ivi contenuto alle regole di un'ordinata contabilità, l'appiglio normativo idoneo e sufficiente a giustificare l'assunto della rilevanza giuridica delle norme tecniche in punto di disciplina dei bilanci (di tale opinione è in particolare M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, p. 884 ss.), superando l'opinione secondo cui le regole tecniche a cui rinvia tale articolo riguarderebbero esclusivamente aspetti prettamente formali della contabilità, attenendo alla regolare ed ordinata tenuta delle scritture contabili, e non profili sostanziali concernenti i principi da seguire nella redazione del bilancio ed i criteri da applicare nella valutazione delle poste patrimoniali dell'impresa.

contenuto⁸³. Con l'evidente conseguenza che però essendo la legge la fonte primaria, i principi contabili non possono mai arrivare a contraddire le finalità generali da questa espresse.

Quindi, se il problema di politica legislativa è quello di stabilire l'interesse o gli interessi che la disciplina giuridica del fenomeno "contabilità" intende perseguire, è in ragione di tali interessi che devono essere valorizzati i principi contabili al fine di assicurare «completezza alla regolamentazione giuridica del fenomeno»⁸⁴, pur consapevoli tuttavia che fin tanto che non si pervenga al recepimento per legge di tali regole tecniche (come è accaduto per i principi contabili internazionali omologati attraverso i regolamenti comunitari che hanno fatto seguito al regolamento n. 1606 del 2002) od il legislatore non introduca nell'ordinamento un richiamo espresso od un rinvio esplicito alle predette regole, ai principi contabili non potrà essere attribuita alcuna efficacia vincolante, salvo quella di rappresentare «una presunzione semplice di legittimità dei contenuti raccomandati» e chi può stabilire in ultima istanza se un determinato principio contabile sia a tutti gli effetti legittimo «è il "diritto vivente", in pratica la giurisprudenza con la decisione dei casi concreti»⁸⁵.

Presunzione semplice di legittimità che nel contesto italiano si ritiene operi certamente relativamente ai principi elaborati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), noti come "principi contabili nazionali", il quale, costituito nella veste giuridica di fondazione il 27 novembre 2001, «nasce [proprio] dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia

⁸³ Così G. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 33 s., la quale evidenza come tale interpretazione abbia tra l'altro ricevuto l'autorevole avvallo del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 572 del 28 aprile 1998, pur rilevando come non siano mancati giuristi che videro nell'abrogazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 136/1975 ad opera del d.lgs. n. 127/1991 – art. 4 che trovava tutti concordi nel ritenervi contenuto l'esplicito richiamo alle regole contabili ed il mezzo per dar loro quindi rilevanza giuridica – un segno del declino della rilevanza giuridica dei principi elaborati dalla tecnica contabile.

⁸⁴ S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, cit., p. 23. Lo stesso A. osserva in modo chiaro che se certamente il precetto legale arriva oggi a coprire uno spazio molto più esteso rispetto al passato, l'utilizzo della tecnica legislativa della clausola generale impone necessariamente di valorizzare principi contabili non codificati, obbligando a non accontentarsi della meccanica applicazione delle disposizioni legali di dettaglio, «esigendone ora l'integrazione a mezzo di informazioni supplementari ora la deroga» (*ivi*, p. 63).

⁸⁵ S. FORTUNATO, *Il diritto contabile e l'impresa*, cit., p. 328.

rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile»⁸⁶. Tanto più ove si consideri che a conferma dell'importante ruolo rivestito dall'O.I.C. nel nostro contesto nazionale in materia di bilanci delle imprese, proprio nei giorni in cui ci si sta accingendo a chiudere il presente lavoro, tra i vari provvedimenti normativi varati dal Governo si pone il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che nel capo III, contenente «*disposizioni urgenti per le imprese*» ha inserito l'art. 20 recante alcune «*misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili*». Attraverso tale articolo è stato in particolare introdotto nel d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, l'art. 9-bis, nell'intento appunto di disciplinare «*ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità*», riconoscendo per legge che tale organismo, il quale nell'esercizio delle proprie funzioni persegue di finalità di interesse pubblico⁸⁷, coordinandosi «*con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile*» ma agendo in modo indipendente, assolve al compito di emanare «*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*», oltre ad essere chiamato a fornire «*supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile*» e pareri ove previsto o richiesto ed a dover partecipare «*al processo di*

⁸⁶ Come espressamente indicato nel principio contabile, elaborato appunto dall'O.I.C., n. 11 del 30 maggio 2005 sul «*Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*», p. 1 – attraverso il quale è stato sostituito il principio n. 11 del gennaio 1994 formulato da una Commissione istituita dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri che prima di detto organismo si occupava della formulazione di tali regole tecniche; per un'elencazione delle attività svolte dall'O.I.C. v. ancora quanto indicato nel principio contabile del 30 maggio 2005, appena richiamato.

Si ritiene al riguardo opportuno sottolineare che l'O.I.C. ha nel 2010 intrapreso un progetto di importante aggiornamento e revisione dei principi contabili nazionali nell'ambito del quale sono stati ad oggi rivisti ed approvati in via definitiva diciannove principi la cui pubblicazione è stata effettuata fra giugno ed agosto 2014 e che assumeranno valenza, salva la possibilità di un'applicazione anticipata per alcuni di essi, con riferimento ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Su tale processo di aggiornamento cfr. C. MEZZABOTTA, *Nuovi principi contabili nazionali per il bilancio di esercizio e consolidato*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 69 ss. Per un primissimo commento su alcuni dei principi aggiornati e ad oggi pubblicati cfr. F. MICARDI - F. ROSCINI VITALI, *L'Oic riscrive la guida alle svalutazioni*, in *Il Sole - 24 Ore*, 2 agosto 2014, p. 13, ove viene evidenziato come l'O.I.C. abbia «scelto di adottare le soluzioni degli IAS/IFRS adatte alla realtà nazionale». Va peraltro rilevata una particolare attenzione nel «modulare» le regole da seguire nella redazione del bilancio in ragione delle dimensioni delle imprese.

⁸⁷ Cfr. il disposto del II co. dell'art. in esame.

elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi»⁸⁸.

⁸⁸ V. il disposto del I co. dell'articolo in esame. Attraverso tale decreto è stato peraltro disciplinato il finanziamento di detto organismo. Per un primissimo commento a questo intervento normativo si rinvia a quanto osservato dal presidente del consiglio di sorveglianza dell'O.I.C. (cfr. P. GNES, *Principi contabili, più potere all'OIC*, in *Il Sole - 24 Ore*, 10 luglio 2014, p. 39), il quale ha sottolineato l'assoluta opportunità di un rafforzamento istituzionale di tale organismo «anche in vista del maggior ruolo che esso ricoprirà all'interno dell'EFRAG, la struttura europea incaricata di fornire i pareri alla Commissione sull'adozione dei principi contabili internazionali emanati dallo Iasb». Si segnala inoltre come il 21 novembre 2014 abbia avuto luogo la prima riunione del nuovo esecutivo dell'EFRAG – riunione che ha presentato l'occasione per formalizzare l'inserimento istituzionale dell'O.I.C. a tutti i livelli dell'EFRAG.

Capitolo II

L'ASSETTO CIVILISTICO DELLE REGOLE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA

SOMMARIO: 1. La IV direttiva comunitaria in materia di conti annuali ed il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di recepimento: la “ricodificazione” della disciplina italiana del bilancio nel segno di un avvicinamento delle regole contabili proprie di ciascuno Stato membro della U.E. – 2. Le clausole generali codificate nel secondo comma del novellato art. 2423 c.c. – 3. *Segue*: La chiarezza. – 4. *Segue*: La rappresentazione veritiera e corretta.

1. *La IV direttiva comunitaria in materia di conti annuali ed il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di recepimento: la “ricodificazione” della disciplina italiana del bilancio nel segno di un avvicinamento delle regole contabili proprie di ciascuno Stato membro della U.E.*

«Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza centrale per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; ... per detti tipi di società si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che l'attività di tali società si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale; ... peraltro la necessità e l'urgenza di tale coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE; ... è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di

società concorrenti»: recitano testualmente così i primi tre “considerando” enunciati in apertura della direttiva n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹ (c.d. “IV direttiva”), ai quali segue, in particolare, il quinto “considerando” secondo cui «*si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l’equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali*».

Sono racchiusi in queste poche righe il significato ed il manifesto programmatico della IV direttiva sui conti annuali delle società di capitali, la quale, unitamente alla direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio relativa ai bilanci consolidati (c.d. “VII direttiva”), ha rappresentato il primo passo intrapreso dal legislatore comunitario attraverso

¹ Segnatamente, l’art. 1, par. 1, precisa che le misure prescritte dalla direttiva «*si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società: ... per l’Italia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata*», nonché – a seguito di un intervento successivo attuato dal legislatore comunitario (in relazione al quale si rinvia a G. MARZIALE, *Novità della Cee in tema di conti annuali e consolidati*, in *Società*, 1991, p. 5 ss.) – «*la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice ... quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE*».

Preme fin da subito sottolineare che in realtà, per quanto specificamente concerne l’Italia, per effetto del rinvio contenuto nel secondo comma dell’art. 2217 c.c., più in generale, tutti gli imprenditori sottoposti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c. (gli imprenditori commerciali non piccoli), nelle valutazioni di bilancio, devono «*attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili*». Con preciso riguardo al rendiconto delle società di persone, cfr. in particolare C. SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d’esercizio*, I, Torino, 2004, p. 85 ss.; L. BENATTI, *Il rendiconto delle società di persone*, Milano, 2006, *passim*. Con riferimento invece al bilancio delle società a responsabilità limitata v. G. ZANARONE, *Il bilancio d’esercizio della s.r.l. fra richiami e mancati richiami alla disciplina della s.p.a.*, in AA.VV., *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Torino, 2011, p. 387 ss.

Per un’analisi dei problemi che hanno accompagnato l’elaborazione della IV direttiva comunitaria, nonché per un esame delle proposte precedenti alla versione poi definitivamente accolta e per un primo commento al testo definitivo, si rinvia ai contributi indicati da A. IRACE, *La quarta direttiva comunitaria in materia di bilanci*, in *Giur. comm.*, 1980, I, p. 600, nota 1. Al riguardo v. anche O. CAGNASSO, *La IV direttiva CEE e la sua attuazione*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio: profili della nuova disciplina*, Torino, 1993, p. 3 ss.

cui, avvertita la necessità di intervenire sulla materia, è stato dato avvio ad un processo di armonizzazione delle discipline contabili degli Stati membri volto a coordinare le legislazioni nazionali sui bilanci societari ed a comporre un quadro normativo organico e sistematico di riferimento.

L'intento legislativo manifestato in quegli anni attraverso tali primi provvedimenti normativi, finalizzati essenzialmente a ricercare – come riferito in apertura – un miglioramento generale della qualità delle disposizioni di diritto contabile ed a garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei bilanci societari, è stata quella di “avvicinare” le legislazioni interne fornendo una “base normativa minima armonizzata” a livello europeo per la redazione dei conti delle imprese; si è optato, così, per una mediazione fra gli ordinamenti nazionali e le esigenze del mercato comune, ovvero le istanze di unificazione caratterizzanti le istituzioni dell'Unione Europea², rinunciando, nel rispetto delle diverse “impostazioni giuridiche” preesistenti, ad imporre un diritto contabile uniforme a livello comunitario³.

² V. in proposito S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 328 ss., il quale incentra le proprie riflessioni sul divario che si è venuto a creare tra le aspirazioni che avevano avviato il processo di armonizzazione contabile ed il risultato poi effettivamente prodottosi: il contributo che avrebbe dovuto rendere l'istituzione di un quadro di regole contabili uniformi a livello comunitario alla effettività delle quattro libertà fondamentali che presiedono alla creazione del “mercato unico” (la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali), invero, si è dimostrato, alla prova dei fatti, non all'altezza delle originarie aspettative proprio in ragione – evidenzia l'Autore – della tecnica legislativa all'uopo prescelta. In effetti, l'armonizzazione contabile europea è stata «segnata dal primo stadio di integrazione, coerente alla consapevole rinuncia di un diritto uniforme in materia e alla opzione pragmatica per la creazione di un quadro giuridico comune delle regole contabili» che potesse garantire l'equivalenza minima delle legislazioni dei singoli Stati membri (*ivi*, p. 329). D'altro canto, le numerose opzioni concesse ai legislatori nazionali nell'accoglimento, nel diritto interno, dei precetti contenuti nelle direttive contabili e la presenza in quest'ultime di formule che si prestavano ad interpretazioni differenti, hanno innegabilmente pregiudicato la piena comparabilità dei bilanci delle imprese a livello comunitario a cui originariamente si tendeva. In proposito curiosa è la definizione data dallo stesso Autore di «direttive ad ampio raggio di opzioni» (*ID.*, *I conti annuali delle società di capitali*, in AA.VV., *Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze, progetti* a cura di P. Abadessa e A. Rojo, Milano, 1993, p. 441).

Si tratta, del resto, di un profilo di cui si è tenuto conto nel momento in cui a livello europeo, tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo secolo, è stata elaborata una nuova strategia di armonizzazione delle legislazioni contabili dei singoli Stati membri che ha poi “dato alla luce” ai provvedimenti normativi comunitari attuati in materia a partire dal 2001 al fine di delineare il “nuovo diritto contabile europeo” (il

Del resto, lo stesso strumento normativo prescelto dal legislatore europeo per avviare il suddetto processo di armonizzazione – la direttiva – è espressione della chiara intenzione, perseguita a quel tempo, di fissare nella materia la disciplina-quadro di riferimento, lasciando

riferimento è specificamente alle c.d. “direttive di modernizzazione contabile”, ovvero alla direttiva n. 2001/65/CE del 27 settembre 2001 ed alla direttiva n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché al regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed ai regolamenti comunitari successivamente emanati). Segnatamente, in una comunicazione del 13 giugno 2000, la Commissione Europea, al fine di sollecitare un intervento in materia, riferiva espressamente al Consiglio ed al Parlamento Europeo come la «*diversità degli indirizzi contabili nell’UE*» che si registrava a quel tempo, fosse in particolare «*la conseguenza delle numerose opzioni concesse dalle direttive e dei diversi livelli di messa in atto delle norme nell’UE*», aggiungendo che «*adattamenti dei conti pubblicati per tener conto delle convenzioni giuridiche e fiscali locali erano giustificabili quando gli investitori e gli altri interessati erano generalmente della stessa nazionalità della società. Oggi invece i titoli di qualsiasi società tendono sempre più ad essere nelle mani di un gruppo di investitori diversificato a livello internazionale. Gli interessi degli investitori di un altro Stato membro non sono serviti dalla necessità di interpretare o decifrare conti preparati secondo le convenzioni locali del paese nel quale la società ha la sua sede legale ... La coesistenza di sistemi di informativa finanziaria diversi è fonte sia di confusione che di costi*» (COM (2000) 359 def., *La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0359:FIN:IT:PDF>, consultato il 10 maggio 2013, punto 10 s.).

³ Come osservato da F.M. GIULIANI, *Il processo di armonizzazione contabile e fiscale*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, p. 3 s., se ciò che spinse all’emanazione della IV direttiva fu certamente la ricerca dell’individuazione di un sistema normativo contabile uniforme, tale intervento ebbe in realtà, come primo obiettivo, quello di ridurre i problemi e le discrasie esistenti tra le diverse discipline di ciascuno Stato membro regolanti la materia contabile: problemi e discrasie che, tuttavia, non può certo dirsi «averli risolti tutti anche perché nessuna Direttiva, in quanto tale, può in fondo farlo». Tale direttiva è, dunque, da considerare come un primo passo verso il predetto avvicinamento, nella consapevolezza che – come espressamente evidenziato dall’Autore – «non può la Comunità Europea in breve tempo, con questa o con altre Direttive, standardizzare immediatamente sistemi così diversi, quasi avesse una sorta di bacchetta magica», tanto più se si considera che la disciplina in questione non è una scienza esatta: «il bilancio semplicemente illustra un punto di vista il quale, pur essendo realmente vincolato alla rappresentazione più veritiera e corretta possibile, non possiede certamente la precisione di un’equazione o di una funzione matematica»; preso «coscienza del fatto che la problematica dell’armonizzazione contabile è assolutamente fondamentale ed importante per poter pensare ad un mercato in cui la concorrenza non si svolga in maniera distorta e la libertà di stabilimento possa effettivamente essere affermata», si è cercato così «un linguaggio comune» più che un linguaggio identico (*ibidem*).

ai singoli ordinamenti nazionali molte opzioni da esercitare nelle normative interne di attuazione, al fine di rendere l'assetto regolamentare conforme alle direttive ed ai principi generali dettati a livello comunitario, senza tuttavia stravolgere i rispettivi preesistenti sistemi giuridici sui bilanci delle imprese⁴.

Alla luce, dunque, di tali interventi, ha preso avvio un processo di recepimento, nell'ordinamento interno degli Stati membri, delle disposizioni contabili emanate a livello comunitario⁵: processo che per quanto riguarda l'Italia, si è concluso solamente nei primi anni novanta del secolo scorso, quando ha finalmente visto la luce, in attuazione dell'art. 1 della l. 26 marzo 1990, n. 69⁶, il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, contenente la nuova disciplina giuridica italiana sui bilanci delle società⁷.

⁴ Come noto, infatti, mentre il regolamento comunitario è atto legislativo vincolante in ogni sua parte e «direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri», la direttiva invece «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi» (così oggi si esprime l'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, riproponendo quanto già stabilito in sede di Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea). La direttiva, rappresenta, in altri termini, il «mezzo che cerca di assicurare una migliore adattabilità del comando comunitario all'ordinamento interno nazionale» (l'espressione è di M. LACCHINI, *I principi di redazione del bilancio*, Milano, 1989, p. 7). Per un approfondimento sulla natura giuridica delle direttive comunitarie, si rinvia, in particolare, a F. CAPELLI, *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983, *passim*; v., inoltre, G. GAJA, voce "Fonti comunitarie", nel *Digesto delle disc. pubb.*, VI, Torino, 1991, p. 442 ss.; N. CATALANO - R. SCARPA, *Principi di Diritto comunitario*, Milano, 1984, p. 113 ss.

⁵ Per i riferimenti alle leggi di recepimento da parte degli altri Stati membri, si rimanda a M. LACCHINI, *op. cit.*, p. 3 s., nota 2.

⁶ Legge recante delega al Governo ad emanare – come risulta testualmente dall'art. 1 – «con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei ... principi e criteri direttivi» enunciati all'art. 1 della legge medesima.

⁷ Attraverso il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, si è realizzata, dunque, l'«attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 1990, n. 69» (in proposito emblematica è l'espressione di L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della "chiarezza" e della rappresentazione "in modo veritiero e corretto"*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2001, p. 57, il quale parla di «lunga "gestazione" del testo finale della legge italiana»).

A tali direttive sono seguiti, in particolare, due provvedimenti comunitari settoriali: la direttiva del Consiglio n. 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 (c.d. "IV direttiva banche"), relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e la direttiva del Consiglio n. 91/674/CEE del 19 dicembre 1991, sui conti annuali e sui conti consolidati delle imprese di assicurazione, note come le c.d. "direttive complementari" (così si esprime segnatamente l'art. 40, par. 1, della direttiva n. 83/349/CEE), contenenti alcune deroghe alla IV ed alla VII direttiva al fine di tener conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti destinatari delle medesime – soggetti, per l'appunto, esercenti particolari attività. Il recepimento nel nostro ordinamento delle predette direttive è avvenuto ad opera rispettivamente del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173. Come evidenziato da S. FORTUNATO, *I bilanci d'esercizio e consolidati nel settore finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, p. 122, i profili di specialità di tale disciplina contabile settoriale sono da ricollegare, per un verso, all'esistenza di norme integrative e/o derogatorie di quelle di diritto comune e, per altro verso, «alla forte *amministrativizzazione* del sistema delle fonti. In altre parole la produzione delle norme speciali è spesso e in prevalenza affidata, piuttosto che alla legge in senso formale, agli atti amministrativi», di natura regolamentare, emanati dalle Autorità di Vigilanza dei rispettivi settori; peraltro, le ragioni della specialità sono molteplici: in molte circostanze le norme integrative e quelle derogatorie si giustificano in base alla natura dell'attività esercitata, «in una logica di adeguamento e flessibilità del modello generale – concepito per le imprese mercantili e industriali – alle caratteristiche proprie delle imprese finanziarie. ... In prevalenza, tuttavia, la specialità si ricollega all'*interesse pubblico specifico del settore* di cui è portatrice l'Autorità di Vigilanza» (*ivi*, p. 123). Sull'ambito di applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 127 del 1991, cfr. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.* da lui diretto con G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, rist. 1995, p. 25 ss., e per l'individuazione del momento a decorrere dal quale hanno trovato applicazione le norme contenute nel d.lgs. n. 127 relative al bilancio d'esercizio, si rinvia ad A. LOLLI, *Commento all'art. 45*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 482 s.

Deve precisarsi, fin da subito, che oggetto del presente lavoro è la disciplina dei bilanci delle società ordinarie (la c.d. "disciplina comune": così espressamente M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, p. 60); l'attenzione verrà cioè, in questa sede, rivolta alle norme contabili dettate con riguardo alle società non esercenti particolari attività, ossia a quelle società destinatarie delle norme di diritto comune e non, per l'appunto, di specifici provvedimenti settoriali. Per un'analisi delle regole contabili introdotte nel nostro ordinamento con riferimento alle banche e agli istituti finanziari a seguito del recepimento della direttiva n. 86/635/CEE a cui si è appena fatto cenno, si rinvia, in particolare, ai seguenti contributi: G.E. COLOMBO, *La direttiva sui bilanci delle banche*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1988, I, p. 225 ss.; V. SALAFIA, *Il bilancio di esercizio delle banche e degli altri istituti finanziari*, in *Società*, 1993, p. 167 ss.; R. NOBILI, *La nuova struttura del bilancio bancario. I principi giuridici*, in AA.VV., *I bilanci bancari* a cura di M. Rescigno, Milano, 1994, p. 3 ss.; M. RESCIGNO, *Introduzione*, *ivi*, p. VI s.; E. BOCCHINI, *Brevi considerazioni sul bilancio degli enti creditizi e finanziari*, Napoli, 1998, *passim*; S. FORTUNATO, *I bilanci d'esercizio e consolidati nel settore finanziario*, cit., p. 121 ss.; ID, *I bilanci di esercizio e consolidati*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato*

finanziario, I, Bologna, 2000, p. 227 ss.; L.A. BIANCHI, *op. cit.*, p. 33 ss.; G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, nel *Tratt. dir. comm.* diretto da V. Buonocore, I, 5, Torino, 2002, p. 145 ss.; v., infine, con particolare riferimento agli effetti dell'entrata in vigore del T.U.B. sulla disciplina dei bilanci delle società esercenti l'attività bancaria, M. BUSSOLETTI, *Il nuovo bilancio delle banche: i principi giuridici*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, I, p. 780 ss.; per un'analisi effettuata prima dell'attuazione nel nostro ordinamento della c.d. "IV direttiva banche", si rinvia ad AA.VV., *Le direttive della C.E.E. in materia bancaria* a cura di S. Scotti Camuzzi, Milano, 1991, *passim*. Con precipuo riguardo alla direttiva sui conti annuali e sui conti consolidati delle imprese di assicurazione, cfr. invece G. DI MARCO, *I conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione*, in *Società*, 1992, p. 990 ss. (ove è riportato anche il testo integrale della direttiva); P. CIOCCA, *La direttiva «conti annuali delle imprese di assicurazione»: prospettive di recepimento e profili di vigilanza*, in *Dir. econ. ass.*, 1994, p. 659 ss.; M. MASI, *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione secondo il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173*, *ivi*, 1997, p. 859 ss.; S. FORTUNATO, *I bilanci delle imprese di assicurazione*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, cit., p. 250 ss.; G. RACUGNO, *op. cit.*, p. 151 ss.; A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2000, p. 51 ss.

In merito al rapporto tra direttive comunitarie e disposizioni di attuazione, posto che – come opportunamente osservato da P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 3 s. – «in linea di principio, le direttive hanno un'efficacia mediata nell'ordinamento del singolo stato nazionale, è sul piano interpretativo-applicativo delle disposizioni attuative (implicite o esplicite) interne che tale primato [il "primato" della norma comunitaria su quella interna di attuazione] trova terreno di elezione. La funzione giuridica delle direttive infatti non si esaurisce una volta che ne sia intervenuta l'attuazione»; in senso analogo cfr. P. MENGOZZI, *Il diritto delle comunità europee*, Padova 1990, p. 140; R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993, p. 233 ss. In argomento, con preciso riferimento alle c.d. direttive contabili, si rinvia a S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993, p. 156; v. pure R. NOBILI, *op. cit.*, p. 6, il quale sottolinea che una volta emanata la legge nazionale di recepimento, le direttive comunitarie «dovranno essere tenute ben presenti nell'applicazione ... [della legge nazionale stessa], come elemento di primaria importanza nell'interpretazione delle norme interne; interpretazione che, in linea generale, dovrà essere conforme alle disposizione europee»; in tal senso cfr. quanto curiosamente affermato da E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, Torino, 2010, p. 37 s., secondo cui «la direttiva non è come un razzo che si disintegra nello spazio, nel momento stesso nel quale mette in orbita la normativa di attuazione, ma è come un satellite, messo in orbita, che ruota permanentemente intorno alle diverse normative nazionali, in tema di bilanci» e che, dunque, rappresenta «il principale strumento di interpretazione dell'atto di esecuzione». Si richiama, da ultimo, G. GIANERI, *Il bilancio di esercizio alla luce del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (prime considerazioni giuridiche di ordine generale)*, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 538; anch'esso, infatti, puntualizza esplicitamente come al fine di comprendere ed interpretare correttamente il novellato sistema codicistico sul bilancio d'esercizio delle imprese assumano priorità le direttive comunitarie in quanto «struttura portante del diritto ... nazionale». Se, dunque, l'attenzione verrà in questa sede riposta sul d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, non

Come chiaramente manifestato nella Relazione ministeriale al decreto delegato recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, «*in generale, nel redigere le norme di attuazione delle due direttive ci si è attenuti al criterio di non modificare il diritto vigente se non là dove ciò era necessario per osservare le disposizioni delle direttive o per evitare disarmonie nel sistema*»; in particolare, con riguardo alla disciplina sul bilancio d'esercizio, il legislatore italiano ha deciso di intervenire direttamente sulle norme del codice civile, modificandole, sostituendole ed integrandole, senza introdurre un nuovo testo legislativo di riferimento⁸.

deve dimenticarsi come le disposizioni codicistiche modificate od introdotte *ex novo* nel nostro ordinamento per effetto di tale intervento debbano essere guardate ed analizzate tenendo conto delle norme da cui le stesse "promanano". Tali disposizioni interne, in altre parole, devono essere «interpretate non tanto in relazione al sistema che le accoglie, ma a quello, coesistente e sovraordinato, da cui provengono. Ne deriva un primato di quella interpretazione che resta più fedele al testo della direttiva e meglio si presta ad attuarne gli scopi. Retrocede invece il criterio sistematico, il quale nasce dall'interno dell'ordinamento nazionale e delle sue concatenazioni concettuali» (così R. WEIGMANN, *L'interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1997, p. 495).

⁸ Il decreto in esame ha «così riformulato in termini comunitari il sistema codicistico in tema di bilancio di esercizio» (G. GIANERI, *op. cit.*, p. 537). Al riguardo cfr. G. CASTELLANO, *Introduzione*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 12 s.; l'Autore, seppur con preciso riferimento al progetto di attuazione della IV direttiva elaborato prima dell'emanazione della legge di delegazione – l. 26 marzo 1990, n. 69 – dalla Commissione presieduta dal prof. Floriano d'Alessandro (si tratta della Commissione istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia per lo studio e l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di diritto societario allo scopo di curarne l'adeguamento del diritto interno, composta da eminenti aziendalisti, giuristi e da alti funzionari della Pubblica Amministrazione – per la composizione di tale Commissione v. *Giur. comm.*, 1986, I, p. 497) – progetto da cui però, come rilevato nella stessa Relazione ministeriale al d.lgs. n. 127 del 1991, non si è sostanzialmente discostato il decreto attuativo –, ha apertamente manifestato il proprio apprezzamento per la scelta legislativa operata esprimendosi nei seguenti termini: «Posso testimoniare che uno degli sforzi maggiori che la Commissione ha compiuto, sia nell'attuazione della II Direttiva sia in questa prima bozza di attuazione della IV, è consistito nel curare al massimo possibile la pulizia formale, la scelta dei termini che così importanti sono nell'ambito del diritto ... La Commissione si è mossa nel senso di modificare alcune norme del codice civile, non di introdurre una nuova legge speciale o nuove leggi speciali. E credo siano importanti questo inserimento nel codice e lo sforzo di adoperare per quanto possibile la stessa terminologia – quasi sempre attenta e precisa – del codice civile del 1942 e di distaccarsene soltanto dove quei termini o quelle scelte sono ormai inadeguate rispetto ai tempi. Con questo io credo che la Commissione abbia adottato senza saperlo quello che era il monito di Filippo Vassalli: portare le leggi al diritto, non fare una leggina, un bando, una grida, o introdurre puramente e semplicemente

Pensare però – come potrebbero indurre a fare le parole illustrative dell'intervento attuato nel 1991 appena riportate – che il decreto di recepimento delle direttive contabili abbia comportato un mero adeguamento del nostro diritto positivo ai precetti sanciti a livello comunitario, senza dar luogo a conseguenti significative modificazioni della disciplina italiana dei bilanci d'esercizio societari, significherebbe non aver compreso il rilevante valore e l'assoluta importanza che invece il d.lgs. n. 127 del 1991 ha assunto nell'evoluzione del diritto contabile del nostro Paese. In virtù dell'impulso esercitato dal legislatore comunitario attraverso, in particolare, la IV e la VII direttiva, si è assistito, infatti, nell'ordinamento italiano ad un'organica revisione dell'assetto normativo esistente in materia contabile che ha condotto ad una vera e propria «ricodificazione della disciplina societaria» del bilancio⁹,

dei divieti contingenti, ma inserire queste disposizioni nel corpo del codice civile». Analogamente F. DI SABATO, *I criteri di valutazione: profili giuridici*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit., p. 29, rileva come sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata lo schema di legge delegata di recepimento della IV direttiva comunitaria meriti «un giudizio complessivamente positivo sul piano della certezza normativa, soprattutto se si tiene presente la notevole fluidità della materia da regolare», ma altresì per il fatto che «semplifica il testo talvolta farraginoso della direttiva comunitaria» caratterizzandosi «per l'eleganza dell'ordito sistematico che lo caratterizza» (*ivi*, p. 47); ad avviso dell'A., infatti, al quadro d'insieme delle regole previste, ancorché esso «in più di un punto» non appaia convincente, deve appunto essere attribuita una valutazione positiva, presentandosi «come una struttura piramidale costituita dai principi generali, da “principi di redazione del bilancio” e da regole di valutazione». In termini differenti si è invece espresso S. FORTUNATO, *Approccio legalistico e principi contabili in tema di struttura e valutazioni di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 453 ss., il quale ha evidenziato come in realtà il nostro legislatore abbia «perso una grande occasione che altri legislatori europei non si sono fatti sfuggire: in Francia, in Germania, in Spagna l'attuazione della IV direttiva, che pure ha ristretti ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione, si è accompagnata con la rielaborazione integrale del diritto contabile d'impresa», andando ad incidere non solamente sulla disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali ma, più in generale, su quella della contabilità dell'imprenditore, «inteso quest'ultimo sia come esercente attività commerciale sia e tendenzialmente come esercente attività economica» (*ivi*, p. 456).

Per esaminare il primo testo legislativo elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. d'Alessandro, v. *Schema di legge delegata per l'attuazione della quarta direttiva CEE (n. 78/660 del 25 luglio 1978) sulle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 497 ss., testo che è poi stato sostituito da un documento comprendente lo Schema di recepimento sia della IV che della VII direttiva (documento che ha, peraltro, lasciato, per la parte riguardante l'attuazione della IV direttiva, sostanzialmente immutato lo schema del 1986), disponibile in *Riv. soc.*, 1987, p. 1240 ss.

⁹ L'espressione è di G. CASTELLANO, *op. cit.*, p. 13.

comportando come effetto, tra l'altro, quello di un sensibile mutamento dell'attenzione del giurista verso tale prospetto.

Mentre nel vigore del codice di commercio la materia contabile veniva considerata dai giuscommercialisti quale «appannaggio pressoché esclusivo di contabili o ragionieri, quasi che la contabilità costituisse un profilo di second'ordine della vita societaria ... con la grave conseguenza, spesso avvallata anche da autorevole dottrina ... di intendere la norma giuridica in materia contabile come regola di rinvio, sostanzialmente in bianco, alle norme tecniche»¹⁰, si deve certamente attribuire alla riforma attuata ad opera del decreto di recepimento delle direttive contabili il merito di aver conferito centralità e piena dignità giuridica alla disciplina normativa del bilancio¹¹.

¹⁰ Così P. MONTALENTI, *Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, Milano, 2004, p. 117 s. Come già messo in rilievo nella parte introduttiva del presente lavoro, il sistema del codice di commercio non poneva alcuna regola esplicativa per la formazione del bilancio coerentemente con l'esigenza di attribuire la massima tutela all'autonomia privata della gestione societaria (C. VIVANTE, *Trattato dir. comm.*, II, Milano, 1935, p. 17 ss.); ne conseguiva, però, che «questa insufficienza del diritto rende[va] necessariamente incerta l'opera e la responsabilità degli amministratori, il riscontro dei sindaci, il giudizio dei magistrati» (*ivi*, p. 391; per una ricostruzione storica della disciplina giuridica del bilancio, oltre a rinviare all'introduzione del presente lavoro, cfr., in particolare, C. SASSO, *op. cit.*, p. 176 ss.).

¹¹ Un dato importante che emerge dall'analisi dell'"assetto giuridico contabile" così come risultante a seguito della riforma di attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria, è certamente quello della sostanziale omogeneità delle norme introdotte nel 1991 a presidio della redazione e predisposizione del bilancio, omogeneità che, a partire dall'emanazione del regolamento comunitario del 19 luglio 2002, n. 1606, non può dirsi oggi essere più – come si avrà modo di evidenziare nel capitolo del presente lavoro – il tratto caratterizzante la disciplina giuridica dei bilanci delle società. Il regime attualmente vigente si distingue, infatti, per una «netta differenziazione tra i bilanci, di esercizio e consolidato, redatti secondo i principi contabili internazionali e quelli costruiti in base ai criteri di valutazione tradizionali», seppur al fine di «evitare un'eccessiva divaricazione» siano «interventute varie direttive, c.d. modificative, che hanno recepito nell'ambito della disciplina comune del bilancio regole proprie dei principi IAS/IFRS» (così O. CAGNASSO, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, nel *Trattato dir. comm.* diretto da G. Cottino, IV, Padova, 2010, p. 902 ss.). Con riferimento a questo profilo, L. DE ANGELIS, *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 562, e in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Bari, 2011, p. 389 s., evidenzia efficacemente come a seguito dell'introduzione dell'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali «per un novero non trascurabile di importanti società italiane» sia «venuto meno, in sostanza, il postulato della

Ponendo, dunque, l'attenzione al capo II del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dedicato al bilancio d'esercizio¹², e tenendo a mente il sistema normativo previgente¹³, emerge con evidenza come il legislatore abbia operato in due direzioni: in conformità alla «regola madre [comunitaria], dalla quale la disciplina italiana sul punto trae nutrimento»¹⁴, da un lato, ha previsto una più rigida e puntuale articolazione – rispetto al passato – del “sistema informativo” del bilancio, mediante l'introduzione di schemi contabili assai più dettagliati ed analitici nonché attraverso una maggiore tipizzazione dell'informazione esplicativa ed integrativa che, «per effetto della “promozione” della nota integrativa al rango di componente essenziale e costitutiva del bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione, ha assunto la medesima “cittadinanza” giuridica di quella squisitamente contabile»¹⁵; dall'altro, ha

comparabilità dei bilanci di imprese diverse operanti su uno stesso mercato, che aveva fortemente caratterizzato la IV e la VII direttive». Significativo al riguardo è anche l'intervento di S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in *Società*, 2006, p. 1070 ss., nel quale viene posta in rilievo quella che l'Autore stesso definisce l'evidente divergenza tra «”mondo IAS” e “mondo non-IAS”» (ivi, p. 1071).

¹² Il presente capitolo è rivolto all'analisi della disciplina giuridica del bilancio d'esercizio così come risultante a seguito dell'adeguamento del nostro diritto interno alla IV direttiva comunitaria. Merita, tuttavia, evidenziare fin da subito come attraverso il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sia stata data attuazione anche alla VII direttiva comunitaria, attuazione che ha portato all'“ingresso”, per la prima volta nel nostro ordinamento, di un assetto di norme volto a dettare la disciplina giuridica di riferimento per la predisposizione del bilancio consolidato.

¹³ Come anticipato nel capitolo introduttivo, a cui si rinvia, il sistema normativo previgente era caratterizzato da una disciplina piuttosto scarna e lacunosa.

¹⁴ Così R. WEIGMANN, *op. loc. cit.*

¹⁵ L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della “chiarezza” e della rappresentazione “in modo veritiero e corretto”*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 40. In senso esattamente analogo v. A. LOLLI, *Commento all'art. 10*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato*, cit., p. 304 ss. In argomento R. SACCHI, *La nota integrativa nel d.lgs. 127/1991*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 59 ss., riferisce come la stessa scelta terminologica effettuata dal legislatore italiano rappresenti un'indicazione del diverso ruolo svolto da questo documento nel sistema informativo previsto normativamente a seguito dell'attuazione nel nostro ordinamento delle direttive contabili (la denominazione “nota integrativa” utilizzata nel decreto di recepimento, non corrisponde, infatti, a quella adottata dal legislatore comunitario); segnatamente, il “nuovo” primo comma dell'art. 2423 c.c., così come riformulato dall'art. 2 del d.lgs. n. 127 del 1991 in attuazione del primo paragrafo dell'art. 2 della IV direttiva secondo cui «*I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile*» (si tratta, in sostanza, di

«un'“unità indissociabile” composta da tre documenti» come avverte con chiarezza specificamente S. FORTUNATO, *I conti annuali delle società di capitali*, cit., p. 443), recita testualmente: «*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa*». Al riguardo L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013, p. 33, conferma che la nota integrativa costituisce «parte integrante e sostanziale del bilancio, al pari dello stato patrimoniale e del conto economico». «Si tratta – prosegue l'Autore – di un documento esplicativo, contenente informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili dai prospetti contabili del bilancio, che fornisce – soprattutto in considerazione della riferita rigidità dei rispettivi schemi – un'indispensabile chiave di lettura e di comprensione, oltreché di analisi, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, finalizzata segnatamente a sviluppare il principio della chiarezza». In senso esattamente analogo si è espressa la giurisprudenza, secondo cui – come di recente ribadito – la nota integrativa, introdotta dal d.lgs. n. 127 del 1991, «è destinata ad assolvere non solo ad una funzione esplicativa, ovvero di chiarimento ed illustrazione delle varie poste di bilancio, ma anche ad una funzione integrativa, dacché destinata a contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fomite dagli altri due documenti» (così espressamente Trib. Roma, 2 agosto 2012, in *Pluris online*). Attraverso la nota integrativa, avente in sostanza una funzione tanto di illustrazione, quanto di chiarimento dei dati quantitativi del bilancio, si contribuisce pertanto ad arricchire e completare l'informazione contabile; in argomento v. pure G. CASTELLANO, *L'allegato e la relazione al bilancio nella quarta direttiva comunitaria*, in *Giur. comm.*, 1985, I, p. 5 ss., il quale ha evidenziato come lo “sdoppiamento” della vecchia relazione degli amministratori in due documenti distinti – nota integrativa e relazione sulla gestione – abbia rappresentato il punto di arrivo del processo di evoluzione della regolamentazione legislativa – dallo stesso Autore definito come «lunga marcia verso la trasparenza» – della relazione sugli amministratori, processo scandito in tre fasi: «della relazione inesistente; della relazione reticente; della relazione trasparente»; v. inoltre V. SALAFIA, *La nota integrativa del bilancio di esercizio*, in *Società*, 1992, p. 605 ss.; M. GATTI, *La nota integrativa di bilancio. Principi di redazione*, Milano, 1996, *passim*; A. LOLLI, *La nota integrativa nel bilancio d'esercizio delle s.p.a.*, Milano, 2003, *passim*. Ancora, cfr. G. BALP, *La nota integrativa*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 907, la quale sottolinea come tra le più immediate conseguenze del decreto di recepimento delle direttive comunitarie, assumano senz'altro rilievo preminente la rinnovata configurazione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati e, segnatamente, il differente rilievo giuridico dei documenti che compongono il “sistema informativo” di bilancio. Infine v. E. BOCCHINI, *Commento all'art. 2*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato*, cit., p. 216, il quale sottolinea come il sistema normativo dei bilanci risultante dal recepimento delle direttive contabili, muova dal principio secondo cui il bilancio «è, ormai, un atto giuridico unico anche se a contenuto plurimo o complesso che si compone di tre parti elementari, che costituiscono, nell'insieme, un tutto inscindibile».

In argomento, merita essere riportato quanto opportunamente osservato da G. COTTINO, *Noterelle in tema di diritto di opzione e di invalidità delle delibere assembleari: con una breve appendice sulla disciplina dei bilanci tra il vecchio e il nuovo regime*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 13 s., il quale interrogandosi sulla questione se eventuali carenze dello stato patrimoniale e del conto economico possano essere sanate dalle

relazioni allegate al bilancio, evidenzia come tale questione sia stata prevalentemente risolta «in senso positivo, prima del 1991, per la relazione degli amministratori» (tra la giurisprudenza di merito che aveva risolto in tal senso la questione cfr., tra tutte, Trib. Firenze, 18 maggio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 3107 ss., con nota di V. SANTARSIERE, *Principi di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio di esercizio: verifica dell'osservanza*; Trib. Trieste, 18 novembre 1992, in *Società*, 1993, p. 798 ss.). Tale soluzione, confermata in particolare da Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, annotata da G. COTTINO, *op. loc. cit.*, «era – commenta espressamente l'Autore – assai opinabile. Dopo l'entrata in vigore del D. L. n. 127 essa sembra accoglibile con riferimento alla nota integrativa, che costituisce elemento del bilancio ... ed il cui contenuto offre effettivamente un quadro complementare e chiarificatore delle due scritture contabili principali». Ma, come opportunamente evidenziato dall'Autore, «può comunque dubitarsi che l'integrazione *per relationem* dello stato patrimoniale e del conto economico valga anche a coprire vere e proprie irregolarità quale quella, ritenuta sostanzialmente innocua dalla sentenza, dell'indicazione in bilancio, all'Attivo, di importi corrispondenti ad una quota non sottoscritta del capitale e, al Passivo, dell'intero capitale deliberato ma non integralmente sottoscritto» (*ibidem*). In termini analoghi S. FORTUNATO, *I conti annuali*, cit., p. 445, avverte opportunamente come “inseparabilità dei documenti” non equivalga a «reciproca permeabilità». Quest'ultimo, in un successivo e più recente intervento (ID, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011, p. 418), evidenzia in modo esplicito come oggi relazione sulla gestione e relazione dei sindaci non siano «affatto parte integrante del bilancio d'esercizio né formano oggetto della deliberazione approvativa, che trasforma il bilancio nella unitarietà dei documenti che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, allegati in senso stretto) da progetto in atto definitivo imputabile alla società», aggiungendo che la rigidità delle strutture che compongono il bilancio sembri «imporre il principio di “topicità”, la necessità cioè di far figurare, proprio ai fini di più agevole leggibilità e intelligibilità, il dato informativo nel documento e nel luogo in cui è legalmente previsto che quel dato compaia» (*ivi*, p. 419). Al riguardo lo stesso Autore da ultimo richiamato precisa però come ad ogni modo ed in maniera certamente pragmatica la più recente giurisprudenza tenda «a far leva, pur con qualche residua ambiguità, più che sul carattere integrativo di quei documenti ai fini del rispetto della chiarezza, sul difetto di interesse ad agire del socio che abbia eventualmente conseguito i chiarimenti in assemblea o anche solo dalla lettura degli altri documenti che corredano il bilancio in senso stretto» (*ibidem*). Sull'argomento cfr. Cass., 27 aprile 2004, n. 8001, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 428 ss., con nota di G. RUSSO, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*; v. pure Cass., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 924 ss., con nota di I. RUSSO, *La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio*.

Per quanto viceversa attiene alla rilevanza di eventuali omissioni ed insufficienze riguardanti i documenti allegati al bilancio e non costituenti in senso proprio parte dello stesso, merita essere riportata una recente pronuncia giurisprudenziale in cui è stato in modo espresso chiarito come il mancato inserimento, in particolare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., di indicazioni richieste dalla legge, a

proceduto ad un'ampia "legificazione" del contenuto tecnico-aziendalistico del bilancio, mediante l'inserimento nel *corpus* normativo di principi generali di matrice contabile, i quali in virtù dell'art. 2423-*bis* c.c., sono stati elevati a norme di legge ed è stata loro attribuita «giuridicità cogente, trasformandone il ruolo da tecnica ancillare a chiave primaria di lettura della vicenda societaria»¹⁶.

prescindere da ogni valutazione circa la loro importanza, non possa «comunque integrare un vizio di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio. Occorre invero osservare che la relazione sulla gestione assolve ad una funzione essenzialmente descrittiva ed esplicativa e che tale documento è destinato a completare ed integrare il sistema informativo costituito dal bilancio e dalle relative parti. La relazione inoltre, per espressa scelta normativa, risulta solo collegata al bilancio e non è oggetto, a differenza della nota integrativa, di approvazione da parte dell'assemblea. Tali caratteristiche fanno sì che eventuali non conformità della relazione sulla gestione rispetto al modello normativo enunciato dall'articolo 2428 cod. civ., non possono comportare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, a meno che si dimostri che le prospettate irregolarità risultino tali da inficiare il procedimento di approvazione del bilancio, così da rendere annullabile la relativa delibera» (così espressamente Trib. Roma, 23 marzo 2011, in *Pluris online*; in senso esattamente analogo, sempre fra le più recenti, cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 2011, *ivi*).

¹⁶ Così P. MONTALENTI, *op. loc. cit.*

Già da questa sintetica esposizione dei tratti caratterizzanti la novellata normativa contabile dovrebbe potersi cogliere come, a seguito del recepimento della IV direttiva contabile nel nostro ordinamento, si sia assistito alla "consacrazione" del bilancio a strumento di informazione non tanto solamente dei soci, deputati ad approvare, in sede assembleare, i risultati dell'esercizio, e dei «creditori sociali, direttamente interessati all'integrità del patrimonio», ma anche dei terzi e del mercato in generale, non certo più «indifferenti all'ordinato e trasparente svolgimento dell'attività economica in ragione della natura degli interessi coinvolti nella gestione delle società di capitali» (nei predetti termini si esprime G. VIDIRI, *I principi di "chiarezza" e di "verità" nel bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1212; il quale, a sua volta, rinvia a F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998, p. 14); si tratta di una nuova e più ampia accezione del documento che consegue da tutto l'impianto normativo così come riformulato a seguito dell'adeguamento del diritto interno ai precetti comunitari in materia contabile, nonché, in particolare, – come si avrà modo di evidenziare meglio nel prosieguo – dal novellato disposto dell'art. 2423 c.c. In argomento cfr. anche G. GIANERI, *op. cit.*, p. 540, il quale evidenzia come l'esame delle disposizioni civilistiche sul bilancio conduca «ad individuare quei concetti ed aspetti che legittimano e rafforzano la qualificazione giuridica di "norma cardine di ordine pubblico" al novellato art. 2423», spiegando che «una siffatta affermazione trova indiscutibile conferma nella più marcata ed incisiva attenzione del legislatore verso gli interessi alla conoscenza tecnicamente approfondita dell'impresa da parte del "mercato-collettività" (interessi pubblicistici), al soddisfacimento dei quali appare soprattutto rivolta l'informazione estremamente qualificata del bilancio di esercizio (e del sistema informativo in generale)», intendendo con il termine

Sul piano invece delle c.d. clausole generali statuite dal legislatore in apertura della sezione del codice civile dedicata al bilancio d'esercizio, da una prima analisi sembrerebbe che il decreto di recepimento non abbia modificato in forma incisiva e penetrante la previgente disciplina: il nuovo art. 2423 c.c., così come riformulato dall'art. 2 del decreto di attuazione, accanto al precetto della chiarezza, già contemplato dal previgente art. 2423 c.c., ha previsto, in sostituzione della clausola della precisione, l'obbligo che il bilancio fornisca una rappresentazione «*in modo veritiero e corretto*» della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio della società¹⁷.

In realtà, da una disamina più attenta della riforma del 1991 emerge come la formulazione dell'art. 2 della IV direttiva, recante le «*Disposizioni generali*» sui conti annuali ed attuato a norma dell'art. 2 del decreto di recepimento, ed, in particolare, il disposto dei

“mercato-collettività” – come espressamente spiegato dall'Autore (*ivi*, nota 4) – i destinatari dell'informativa del bilancio i quali «nel loro insieme, definiscono l'“area dell'interesse” presa in considerazione e tutelata dall'ordinamento giuridico», e che «ricoprendo una molteplicità di soggetti terzi, bene si presta a sottolineare l'“interesse pubblico” all'informazione del bilancio» (*ibidem*). In altri termini, l'emanazione delle direttive contabili ed il conseguente loro recepimento nel nostro ordinamento consentono oggi di sostenere che «in materia di bilancio di esercizio, e pertanto di sistema informativo dell'impresa, l'interesse privatistico dei “soci-azionisti”» si trovi ad essere «intimamente correlato con l'interesse generale della collettività» (*ibidem*), il quale tende a dilatarsi nel mercato comunitario superando i confini nazionali fino ad andare oltre anche agli stessi confini comunitari.

¹⁷ La disciplina codicistica del contenuto del bilancio d'esercizio «si articola essenzialmente su tre piani: un primo, generalissimo, enunciato dall'art. 2423», a cui segue «un secondo, più specifico ed integrativo del primo, enunciato dall'art. 2423-bis, nel quale si stabiliscono i principi che presiedono alla sua redazione» (i c.d. “postulati” posti a fondamento delle successive regole specifiche); ed infine, per l'appunto, «un terzo, articolato ed analitico, espresso dall'art. 2423-ter e successivi, contenente prescrizioni sulla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e sui criteri di valutazione» (O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, p. 901 s.). Ne deriva, conseguentemente, un modello di regolamentazione di tipo piramidale, nell'ambito del quale le norme sulle valutazioni e sugli schemi riportano a quelle sui principi di redazione e tutte risultano – come si avrà modo di evidenziare meglio nelle pagine che seguono – funzionalmente dipendenti e gerarchicamente subordinate, sul piano interpretativo ed applicativo, rispetto alle c.d. clausole generali (in tal senso cfr. A. PALMA, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2003, p. 16). Tale articolazione, del resto, ripropone esattamente il «triplice livello» utilizzato dal legislatore comunitario per delineare, attraverso la IV direttiva comunitaria, la nuova disciplina giuridica dei bilanci societari (S. FORTUNATO, *Conceptual Framework e principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. societario*, 2012, p. 465).

paragrafi 2 e 3 del predetto art. 2 del provvedimento comunitario, abbiano assunto portata innovativa assai più rilevante di quella che parrebbe invece risultare da una prima analisi del “nuovo” art. 2423, proprio sul terreno della disciplina delle clausole generali¹⁸.

Si ritiene, pertanto, necessario concentrare in questa sede l’attenzione su tale profilo, soffermandosi a riflettere sulla portata e sul significato della formula contenuta nel secondo comma del novellato art. 2423 c.c. secondo cui: «*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio*»: formula attorno alla quale ruota oggi – ed ha ruotato fin dall’entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive contabili comunitarie – tutto l’assetto civilistico delle regole di formazione del bilancio d’esercizio introdotto nel nostro ordinamento giuridico ed in funzione della quale devono essere lette le successive disposizioni dettate in materia¹⁹.

¹⁸ Discontinuità che si è registrata rispetto al passato non tanto – merita essere fin da subito precisato – in relazione al significato da attribuire a tale concetti, al loro contenuto, quanto piuttosto relativamente alla portata degli stessi, al rapporto tra loro intercorrente ed alla funzione, in generale ed in definitiva, da riconoscere alla clausola generale nel suo insieme e, di conseguenza al bilancio d’esercizio. In realtà, appare improprio parlare di “discontinuità” posto che non può dirsi che per effetto dell’attuazione nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria sia stata introdotta una disciplina che ha comportato, con riferimento a tale profilo, un vero e proprio “stravolgimento” dell’assetto delle disposizioni legislative previgenti; si ritiene, invero, più corretto piuttosto riconoscere come il d.lgs. n. 127 del 1991 abbia essenzialmente “consacrato” le conclusioni alle quali la giurisprudenza dominante e la dottrina prevalente erano pervenute già con riferimento al sistema antecedente alla riforma, ponendo definitivamente fine a quell’«accidentato ma anche “creativo” percorso interpretativo» (così l’ha espressamente definito L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 41) a cui la disciplina previgente aveva, nel corso degli anni, dato vita.

¹⁹ È innegabile, infatti, che «in quest’ultima espressione si condens[i] la funzione essenziale del documento» (O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, p. 899). Come opportunamente osservato da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 39, quello della portata e del significato delle clausole generali di cui al secondo comma dell’art. 2423 è un tema di notevole rilevanza nell’ambito di una trattazione della disciplina giuridica del bilancio di esercizio anche perché «condiziona la soluzione di numerose questioni che sono connesse alla disamina della problematica dell’invalidità del bilancio (o, per meglio dire, della invalidità della delibera di approvazione di un bilancio d’esercizio), le quali vengono per lo più promosse deducendo l’avvenuta violazione, appunto, delle “clausole generali” in oggetto». Al riguardo v. inoltre G. GIANERI, *op. cit.*, p. 537, il quale pone espressamente in evidenza come il novellato art. 2423 «rappresenti la norma “cardine” e la “chiave” di lettura della nuova

2. *Le clausole generali codificate nel secondo comma del novellato art. 2423 c.c.*

Guardando al sistema previgente alla riforma della disciplina giuridica di diritto interno sui bilanci attuata, su impulso del legislatore comunitario, dal d.lgs. n. 127 del 1991, la precedente formulazione dell'art. 2423 c.c. richiedeva che il bilancio d'esercizio indicasse «con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte»²⁰.

La stessa Relazione al codice civile illustrava il significato che il legislatore del 1942 aveva inteso attribuire a tali “formule astratte”, spiegando come si fosse deciso a «sviluppare in modo adeguato i due concetti» indicando, per quanto atteneva alla chiarezza del bilancio, quale dovesse essere il contenuto di questo (i c.d. “schemi di bilancio”), e stabilendo poi, al fine si assicurare la precisione, quali criteri dovessero essere seguiti nella valutazione delle poste componenti tale documento.

Se, dunque, non sussistevano dubbi nel ritenere che la chiarezza – quale sinonimo di evidenza e di intelligibilità – riguardasse il contenuto e la struttura del bilancio, mentre la precisione concernesse le valutazioni, se cioè la dottrina e la giurisprudenza erano concordi nell'individuare un collegamento tra il precetto della chiarezza e l'articolazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite espressamente indicata dal legislatore agli articoli successivi, e tra il precetto della precisione e le regole valutative normativamente

disciplina giuridica» sul bilancio d'esercizio, tanto da arrivare a definirla l'«epicentro» del sistema informativo delle imprese (*ivi*, p. 552).

Peraltro, deve osservarsi come le modificazioni alla disciplina legale del bilancio apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la «*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*», non abbiano direttamente riguardato le clausole generali; né tali clausole sono state in modo esplicito incise da altri interventi normativi, con la conseguenza che tutte le riflessioni che sono state fatte all'indomani dell'attuazione, nel nostro ordinamento, della IV direttiva comunitaria, assumono ancor oggi indiscussa attualità.

²⁰ Analogamente, l'art. 2217 disponeva – e tutt'oggi dispone – al secondo comma che «*l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite*», aggiungendo che «*nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili*».

stabilite, altrettanto non poteva dirsi circa la portata che dovesse essere attribuita a tale collegamento²¹.

Secondo una prima corrente interpretativa, infatti, i precetti contenuti nell'art. 2423 non assumevano alcun significato se non li si riferivano agli articoli del codice che facevano seguito a tale disposizione: in altri termini, il bilancio d'esercizio doveva considerarsi chiaro quando rispettava le prescrizioni riguardanti la struttura ed il contenuto voluto specificamente dall'art. 2424 (nonché poi dall'art. 2425-*bis* disciplinante il contenuto del conto dei profitti e delle perdite), e, dunque, il postulato della chiarezza si esauriva nel rispetto delle prescrizioni relative all'articolazione "formale" degli schemi di bilancio; parimenti, il bilancio era da ritenersi preciso tutte le volte in cui nella sua predisposizione si fossero andati ad osservare i criteri "legali" di valutazione dettati dall'art. 2425²². In sostanza, il disposto enunciato al secondo comma dell'art. 2423 c.c. non rappresentava altro che un'indicazione "programmatica" priva di valenza precettiva²³.

²¹ Sul problema dei rapporti tra clausola generale e norme specifiche posto a proposito della precedente regola della "chiarezza e precisione", si rinvia, in particolare a C. OSTI, *Chiarezza, precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, p. 369 ss.; A. PACIELLO, *La clausola generale della precisione di bilancio*, Milano, 1988, *passim*.

²² Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 127 del 1991, infatti, l'art. 2424 era norma dedicata al contenuto dello stato patrimoniale mentre l'art. 2425 indicava taluni criteri di valutazione. La l. 7 giugno 1974, n. 216, aveva inoltre introdotto l'art. 2425-*bis* disciplinante il contenuto di quello che allora veniva definito il conto dei profitti e delle perdite. Per un'analisi dell'evoluzione della disciplina giuridica del bilancio di esercizio prima del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive contabili si rinvia alla parte introduttiva del presente lavoro.

²³ Così v. specificatamente G. ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, p. 32 s., secondo il quale i termini "chiarezza" e "precisione" non si riferivano «ad una teorica verità di bilancio, come l'agnosticismo in materia del vecchio codice di commercio avrebbe potuto far pensare, ma alle norme dettagliate sul contenuto e sulle valutazioni dei bilanci, che il codice detta[va]»; in altre parole, ad avviso dell'Autore, l'art. 2423 non aveva alcun significato se non lo si riferiva «agli artt. 2424 e 2425 e sotto tale aspetto non» doveva essere inteso come «una norma ideale», come taluni ritenevano, «dal momento che la chiarezza e la precisione dei bilanci sono possibili nel senso indicato. Né il legislatore ha voluto significare altro» (*ibidem*), aggiungendo come non potessero «poi esistere dubbi sulla esatta corrispondenza dell'art. 2423 all'art. 2217, dove la "chiarezza" (2423) corrisponde[va] all'evidenza (2217) e la "precisione" (2423) alla verità (2217)» (*ivi*, p. 33, nota 61). In argomento cfr. G. FRÈ, *Società per azioni. Art. 2325-2461*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 613 s., nota 2, il quale illustra come

Si contrapponeva a tale indirizzo, che conduceva sostanzialmente a svuotare di significato normativo il disposto del secondo comma dell'art. 2423 c.c., «riducendolo ad un'astratta ed inutile dichiarazione di rinvio»²⁴, altro orientamento dottrinale – che a partire

nella Relazione al Re, n. 989, si leggesse con riferimento al profilo in esame quanto segue: «In tema di bilancio il codice del 1882 si era chiuso nell'agnosticismo più completo, limitandosi ad una norma astratta, quale è quella secondo cui tale documento deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Norma indubbiamente ottima, tanto che il nuovo codice la mantiene (art. 2423), ma che non poteva esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa all'affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori. Si è ritenuto pertanto necessario sviluppare in modo adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma, indicando tassativamente, per quanto attiene alla chiarezza del bilancio, quale debba essere il contenuto di questo e stabilendo poi, per quanto attiene al requisito della precisione, quali criteri debbono seguirsi nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo». L'utilizzo dell'avverbio “tassativamente” appare alquanto significativo, potendosene ricavare, ad avviso di chi scrive, l'inequivoca volontà legislativa, espressa nella predetta Relazione, di intendere la norma in esame a tutti gli effetti come una dichiarazione di rinvio alle disposizioni ad essa poste subito dopo dal legislatore. In senso analogo sembra esprimersi anche G. FERRI, *Le società*, Torino, 1985, p. 722, secondo cui «la formula, come avverte la stessa relazione al codice, trova una sua specificazione nelle norme successive». Si riporta, inoltre, quanto espressamente evidenziato da B. VISENTINI, *Relazione della 6^a Commissione Permanente (Finanza e Tesoro) – 17 marzo 1983*, in *Riv. soc.*, 1983, p. 176, secondo cui nel sistema previgente alla riforma del 1991 «la formula del “quadro fedele” o la “chiarezza e precisione” di cui all'art. 2423, secondo comma, c.c.» erano «costituite dal rispetto delle norme legali sui bilanci: delle norme di redazione e di quelle valutative», con la conseguenza che non vi poteva «essere un contrasto fra l'osservanza delle norme di legge e la esigenza del “quadro fedele”». In tal senso si è espresso con specifico riferimento al principio di chiarezza Trib. Milano, 21 dicembre 1987 (in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 932 ss.), secondo cui «il reticolo prescritto» dalla legge doveva considerarsi «sufficientemente idoneo ai fini della chiarezza» (*ivi*, p. 945). Tale pronuncia, proprio con riguardo al principio affermato appena riportato, è stata in particolare in modo deciso criticata da G. RANGO, *Sul principio di continuità e sulla chiarezza e precisione dei bilanci*, *ivi*, p. 944, la quale ha definito «a dir poco sorprendente» la tesi secondo cui il reticolo prescritto dall'art. 2425-bis fosse esaustivo ai fini della chiarezza; secondo tale interpretazione il conto dei profitti e delle perdite previsto da tale norma, non avrebbe rappresentato «uno schema minimale da integrarsi in relazione alle esigenze concrete», andando ad individuare «un conto economico “universale” da riprodursi in modo identico per ogni bilancio (ad eccezione degli importi)», quando, invece, – osservava puntualmente l'A. – «lo schema previsto dall'art. 2425-bis attiene ad una visione ideale della società, che abbia per oggetto un'attività industriale» non risultando «esauriente sotto il profilo della chiarezza» (*ivi*, p. 945).

²⁴ G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1994, p. 58. In senso analogo cfr. anche S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 464, il quale in un recente intervento in memoria di uno dei più attenti ed illustri studiosi del diritto contabile, il prof. Colombo, rinviando espressamente a quanto da quest'ultimo in proposito rilevato,

dagli anni settanta ha peraltro ricevuto crescente consenso, sino a divenire decisamente maggioritario – secondo il quale, invece, il secondo comma della norma in esame dettava delle vere e proprie “clausole generali” del sistema contabile-informativo delle imprese, aventi autonoma portata e natura di norme imperative ed in subordine alle quali si ponevano e dovevano leggersi le successive disposizioni in tema di bilancio che rappresentavano delle «norme speciali, contenenti talora specificazioni e talora limitazioni rispetto alla norma generale, ma certamente inidonee ad esaurire la portata di quella»²⁵.

A seguito dell’emanazione del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, le affermazioni della dottrina prevalente pronunciatasi con preciso riferimento alle previgenti clausole della

parla di «posizioni “riduzionistiche” che appiattivano ed esaurivano la portata di quella clausola nel solo rispetto delle specifiche disposizioni legali».

²⁵ Così G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, p. 34, il quale – come evidenziato nella precedente nota – ha criticato fermamente l’interpretazione secondo cui il secondo comma dell’art. 2423 sarebbe stato da intendere come norma di rinvio alle disposizioni specifiche sull’analiticità dei documenti e sui criteri valutativi, secondo cui cioè tale disposizione sarebbe stata inserita nel codice al solo fine di attribuire il nome di “chiarezza” a ciò che era stato disciplinato nell’art. 2424 (e poi 2425-*bis*), e di assegnare il nome di “precisione” a ciò che aveva trovato disciplina nell’art. 2425, rilevando come dovesse giudicarsi «sicuramente inaccettabile», perché essa svuotava di ogni significato normativo il secondo comma dell’art. 2423, riducendolo «ad una superfetazione con funzione esclusivamente etichettatoria» (*ivi*, p. 33 s.), comportando – come osservato dal medesimo Autore in un lavoro successivo – «una pratica abrogazione della norma, ridotta ad una irrilevante “norma-etichetta”» (ID., *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, cit., p. 25). In senso conforme v., in particolare, B. LIBONATI, *La «chiarezza» e la «precisione» nei bilanci delle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 490; G.B. PORTALE, *I «beni» iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei crediti nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1969, p. 257 ss.; E. SIMONETTO, *Recenti orientamenti in tema di bilancio*, *ivi*, 1972, p. 295 e 308; E. BOCCHINI, *La “chiarezza” e la “precisione” dei bilanci delle società per azioni nell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, *ivi*, 1972, p. 389; G. COTTINO, *La chiarezza e la precisione dei bilanci – spunti critici in margine a recenti polemiche*, *ivi*, 1972, p. 1184 s.; A. IRACE, *Reddito e patrimonio nell’informazione contabile*, Napoli, 1981, p. 90; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985, p. 198; P.G. JAEGER, *Il bilancio d’esercizio della società per azioni*, Milano, 1988, p. 11. Come più di recente ricordato da G. TANTINI, *Il bilancio d’esercizio (e i bilanci straordinari)*, Padova, 2000, p. 64, secondo tale orientamento, quello della chiarezza e della precisione rappresentava «una regola ulteriore e sovraordinata e, di più, due regole autonome, potendo ben darsi che un bilancio fosse chiaro, ma non preciso, o viceversa che fosse preciso ma non chiaro». Sull’autonomia da riconoscere a tali due precetti v. *infra*.

chiarezza e della precisione – sinteticamente appena riportate – sembrano potersi ripetere, con maggiore sicurezza, con riguardo al disposto del secondo comma del novellato art. 2423 e la disputa interpretativa sul rapporto intercorrente tra i precetti generali ivi sanciti e le successive singole norme specifiche sul bilancio, può oggi dirsi definitivamente risolta²⁶.

Sembra potersi affermare, infatti, che la sovraordinazione delle regole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta rispetto alle successive specifiche disposizioni sul bilancio d'esercizio e la loro natura giuridica di esplicite clausole generali siano state dichiarate dal legislatore comunitario, prima ancora che da quello nazionale, non lasciando pertanto più spazio ad interpretazioni difformi²⁷.

Dal momento in cui la IV direttiva non si è limitata solamente a prescrivere, tra le «*Disposizioni generali*» sul bilancio d'esercizio dettate dall'art. 2, che «*I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva*» (par. 2) e che «*I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società*» (par. 3), ma ha disposto ulteriormente che quando l'applicazione delle disposizioni in essa contenute «*non basta per*

²⁶ Sul difficile e lungo cammino interpretativo ed applicativo che ha preceduto ed accompagnato la definitiva “consacrazione giuridica” dei principi di chiarezza e precisione alla stregua di clausole generali del sistema informativo del bilancio, oltre ai contributi a cui si farà riferimento nelle pagine seguenti del presente lavoro ed a quelli già menzionati nelle pagine precedenti, si rinvia, in particolare, ad I. MENGHI, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Padova, 1997, *passim*; S. BRANCIARI - M.B. DE MINICIS, *Il bilancio falso e inattendibile*, Milano, 1998, p. 93 ss.; C. SASSO, *op. loc. cit.*

²⁷ Così C. ANGELICI, *Premessa*, in C. ANGELICI - C. GIAMBANCO, *Principi di redazione*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1995, p. 24, il quale sottolinea con decisione questo aspetto, osservando come le regole della “chiarezza” e della “rappresentazione in modo veritiero e corretto” vogliano «esprimere una vera e propria clausola generale non semplicemente invece una formula utilizzata dal legislatore per “riassumere” i dati normativi risultanti da un complesso di altre disposizioni». In senso conforme v., per tutti, C. FOIS, *Le clausole generali e l'autonomia statutaria nella riforma del sistema societario*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 441; P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, nel *Trattato dir. priv.* diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 38 ss. Tra le pronunce giurisprudenziali che più di recente hanno sottolineato con fermezza tale profilo, cfr. Trib. Roma, 13 novembre 2009, in *Pluris online*, in cui è stato chiaramente evidenziato come si tratti di «vere e proprie clausole generali che indicano le finalità che il bilancio persegue e forniscono gli elementi decisivi per l'interpretazione delle altre norme. Tali clausole sono sovraordinate a tutte le altre disposizioni».

fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari» (par. 4) e che *«se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3»* (par. 5), appare evidente come il legislatore comunitario abbia chiaramente voluto attribuire ai precetti sanciti ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 2 appena richiamati natura di vere e proprie clausole generali e non valore di mere indicazioni programmatiche prive di natura precettiva.

Analogamente, in attuazione delle predette disposizioni, il legislatore italiano ha espressamente imposto di “superare” la disciplina di dettaglio quando questa non risponda all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società, prevedendo al terzo comma del novellato art. 2423 c.c. che *«se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»*²⁸. Ad avviso di chi scrive tale precetto legislativo costituisce l'evidente proclamazione della validità della tesi a mente della quale il rispetto del secondo comma dell'art. 2423 non è sempre garantito dall'osservanza dei successivi articoli del codice contenenti norme specifiche volte a disciplinare in modo analitico la redazione del bilancio d'esercizio, in quanto la portata della norma del predetto secondo comma non si esaurisce in tali puntuali previsioni dettate dagli articoli successivi, potendosi bensì presentare dei casi concreti in cui si renda necessaria la comunicazione – di regola, nella nota integrativa (che comunque, lo si ripete, costituisce “un tutt'uno inscindibile” con il bilancio) –

²⁸ In relazione alla norma in esame, si richiama Trib. Milano, 5 aprile 2006, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, II, p. 201 ss., pronunciatosi sul bilancio di una società fornitrice di lavoro temporaneo; in tale occasione il Tribunale ha ritenuto necessario, alla luce della natura dell'attività esercitata da tale società, ossia del suo peculiare oggetto sociale, che nel bilancio d'esercizio fossero indicate alcune informazioni complementari tali da garantire l'effettiva comprensione (ovvero l'intelligibilità) della realtà imprenditoriale specifica descritta nel documento contabile, comprensione che non si sarebbe potuta pienamente raggiungere se il bilancio fosse stato compilato limitandosi al mero rispetto della disciplina di dettaglio specificatamente dettata dal legislatore. Per un'analisi di alcune delle fattispecie in cui è stato in concreto applicato il disposto normativo in parola, si rinvia, in particolare, a P. BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, cit., p. 436 ss.

di informazioni ulteriori rispetto a quelle esplicitamente richieste in modo specifico dallo stesso legislatore.

Inoltre, la “supremazia” delle clausole generali di cui al secondo comma dell’art. 2423 rispetto alle successive norme specifiche si ritiene essere ulteriormente sottolineata dal quarto comma del medesimo articolo. Tale norma impone la disapplicazione di una disposizione di cui agli articoli seguenti tutte le volte in cui essa risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta²⁹: anche in tale ipotesi, la previsione non di una semplice facoltà di deroga, ma l’imposizione da parte del legislatore di un vero e proprio dovere di disapplicare una regola specifica che, ancorché dettata per la realizzazione della rappresentazione veritiera e corretta, in concreto si trovi a cozzare – seppur in casi eccezionali – con l’esigenza di tale rappresentazione³⁰, si traduce in un evidente ed indiscusso obbligo di far prevalere, al fine di

²⁹ Testualmente il quarto comma dell’articolo in esame dispone: «*se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*». Con riguardo a tale dettato normativo, evidenzia opportunamente G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, in G.E. COLOMBO - G. OLIVIERI, *Bilancio d’esercizio e consolidato*, cit., p. 59, nota 109, come la IV direttiva, «con formulazione meno attenta», prevedesse «la deroga a qualsiasi disposizione della direttiva stessa qualora la disposizione (eccezionalmente) urtasse contro il principio del quadro fedele: con ciò rendendo pensabile, in via puramente logica, una deroga alla stessa disposizione di deroga (pur essa rientrante tra le disposizioni della direttiva). L’art. 2423, 4° comma, evita la difficoltà riferendo il dovere di disapplicazione alle “disposizioni degli articoli seguenti”». Tale correzione attuata in sede di recepimento dal legislatore italiano, accortamente rilevata nel contributo appena richiamato, rappresenta, a parere di chi scrive, un’ulteriore conferma della natura di vere e proprie clausole generali dei precetti contenuti nel secondo comma dell’art. 2423 in esame.

³⁰ In sostanza, come brillantemente osservato da F. GALGANO, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, I, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* da lui diretto, XXIX, Padova, 2004, p. 323, «la verità “legale” può, in forza dei criteri di valutazione fissati dal codice civile, non coincidere con la verità “reale”» e l’elasticità del sistema scongiura tale evenienza (fra i primi giuristi in tal senso cfr. A. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, p. 231 ss.). Commentando la previsione in esame, Galgano riferisce come, a prima vista, nel nuovo testo potrebbe riscontrarsi una contraddizione «entro un precetto che impone, e non già si limita a consentire, la deroga ai criteri legali di valutazione – e che la impone in nome della “rappresentazione veritiera e corretta” – e tuttavia ciò impone non sempre e comunque, ma solo in “casi eccezionali”»: tale contraddizione è però solo apparente e

si può superare – suggerisce l’Autore – «se si riferisce quest’ultima espressione alla eccezionale natura dell’evento che ha generato l’incompatibilità fra un criterio legale di valutazione e l’esigenza di rappresentazione corretta» (ivi, p. 324). In tal senso F. D’ALESSANDRO, *Art. 2423 – Dalla chiarezza e precisione del bilancio alla verità e correttezza della rappresentazione*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, p. 19 s., il quale sottolinea come l’inciso del “caso eccezionale” rivesta importanza essenziale aggiungendo che però l’individuazione dei casi aventi tale caratteristica sia «un’impresa ardua, in cui non sono riusciti neanche gli altri Paesi: forse è impossibile, perché il caso eccezionale dovrebbe essere quel caso talmente inusitato da non poter essere prevedibile» ed è allora evidente che la legge non può delineare i casi eccezionali «perché altrimenti il caso avrebbe perso la sua eccezionalità diventando prevedibile e previsto». Al riguardo cfr. Trib. Pinerolo, 1 marzo 1999, in *Impresa*, 2001, p. 1431, secondo cui la locuzione in esame «deve interpretarsi come riferita alle sole situazioni in cui - per il verificarsi di eventi non tipizzati dalla norma proprio in ragione della loro imprevedibilità in astratto, ma contraddistinti da comuni caratteri di straordinarietà – l’applicazione della disciplina dettata in via ordinaria risulterebbe inadeguata») Sul punto cfr. segnatamente anche R. RORDORF, *La deroga obbligatoria dalle norme relative al bilancio*, in *Società*, 1987, p. 255 ss.; ID., *Attuazione delle direttive CEE sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato*, ivi, 1991, p. 731 s.; M. VENTORUZZO, *La disapplicazione obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 73 ss. Cfr. ancora, G. GIANERI, *op. cit.*, p. 554, il quale efficacemente osserva che il disposto normativo in esame risponde alla necessità di «risolvere tipiche circostanze nelle quali il rispetto formale della norma» condurrebbe «alla lesione dello spirito e dell’armonia del sistema»: «ecco allora che l’obbligo di deroga rappresenta il meccanismo normativo per salvare il sistema» (*ibidem*). Nei medesimi termini v. inoltre G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura della medesima, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 68, la quale evidenzia come l’istituto della deroga obbligatoria costituisca «la “valvola di sicurezza” di ogni sistema di diritto contabile, che vale ad immunizzarlo contro il rischio di applicazioni eccessivamente rigide di norme non sempre adeguate rispetto al caso nuovo, non previsto dalla norma e del tutto singolare». Infine tra gli Autori che hanno più di recente sottolineato come la norma in esame imponga «un vero e proprio obbligo di deroga», v. G. RACUGNO, *Le scritture contabili e il bilancio. I libri sociali*, in AA.VV., *Manuale di Diritto commerciale*, Torino, 2013, p. 442; ID., *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 737.

Per l’esame di un interessante caso pratico, affrontato di recente dalla giurisprudenza di merito, in cui è stata dichiarata l’inesistenza dei presupposti fattuali e giuridici che potessero giustificare, in base all’art. 2423, quarto comma, c.c., la deroga al criterio legale di valutazione imposto dall’art. 2426, primo comma, lett. 8-bis, c.c. in materia di operazioni in valuta straniera (a nulla rilevando che l’amministratore della società avesse formalmente giustificato la deroga nella nota integrativa, così come imposto dalla legge, in quanto tale giustificazione è stata ritenuta dai giudici non idonea a legittimare la deroga medesima), v. Trib. Roma, 17 febbraio 2011, in *Pluris online*. Per evidenti ragioni di sintesi si limitano a richiamare di seguito alcuni passaggi

ritenuti maggiormente significativi della predetta pronuncia (rinviando ad una lettura integrale della stessa, essenziale per comprendere compiutamente il ragionamento seguito dai giudici e le argomentazioni dagli stessi fornite): «il legislatore, al fine di valorizzare la realtà rispetto alla forma e di privilegiare la verità “reale” su quella “legale”, ha previsto una valvola di sfogo, come espressione di elasticità e non di cristallizzazione del sistema»: l’art. 2423, quarto comma, c.c., ai sensi del quale «ricorrendo il presupposto fattuale dell’eccezionalità, è imposta ... la deroga alle disposizioni codicistiche ... In relazione al requisito della eccezionalità, la giurisprudenza ribadisce che l’accertamento è rimesso al giudice, in mancanza di un elenco tassativo imposto dal legislatore, e che “... il caso eccezionale, che giustifica la disapplicazione delle norme sulla valutazione delle voci in bilancio, è quello in cui le norme medesime siano incompatibili con una rappresentazione “veritiera e corretta” ... con la precisazione – aggiunta dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza in esame – che il caso eccezionale deve riguardare i beni nella loro oggettività e non le condizioni soggettive della società: il caso di scuola, in cui si impone la deroga al criterio del costo, è quello dell’eccezionale mutamento della natura (da agricola ad edificabile) del bene acquistato, in seguito alla modifica del piano regolatore»; in ragione di quanto appena riportato, il Tribunale ha pertanto ritenuto «non condivisibile il riferimento di parte convenuta, quale fonte dell’eccezionalità derogatoria, al fatto che per la società fosse una prassi abituale utilizzare la divisa Usd nelle transazioni commerciali e finanziarie», oltre a rilevare la mancata appostazione della riserva non distribuibile richiesta dalla stessa legge per “neutralizzare” gli eventuali utili derivanti dalla deroga. Tra le pronunce di legittimità intervenute su tale disposizione cfr. Cass., 15 febbraio 2005, n. 3032, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1898 ss. secondo cui i casi eccezionali devono riferirsi ai beni da iscrivere, prescindendo da particolari situazioni dell’organismo sociale, quale l’esigenza di coprire le perdite di esercizio; v. pure Cass., 8 giugno 2007, n. 13503, in *Foro it.*, 2008, I, c. 206 ss., in cui è stato al riguardo affermato che non essendo sufficiente «il riferimento al mero criterio della “veridicità” - che, se considerato da solo, come riferito al mercato, avrebbe la portata di rendere sempre inapplicabili i criteri contabili di valutazione - non può ritenersi che il principio di verità e correttezza del bilancio sia violato per il sol fatto che i valori contabili di alcune voci sono inferiori a quelli di mercato».

Sull’imposizione di un vero e proprio dovere di disapplicazione delle disposizioni specifiche e non di una mera facoltà, si è sviluppata in seno alla Commissione ministeriale chiamata a recepire nel nostro ordinamento le direttive contabili, una disputa, di cui vi è traccia nella circolare n. 70/1986 dell’ASSONIME (disponibile in *Riv. soc.*, 1986, p. 320 ss.). In tal senso, fra i commentatori del progetto italiano di attuazione della IV direttiva che hanno fortemente criticato la previsione di un siffatto obbligo di deroga (auspicando quanto meno una puntuale codificazione dei casi eccezionali), v. G. PERADOTTO, *La rappresentazione del ‘quadro fedele’ della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, e le deroghe alla disciplina legale del bilancio (art. 2, punti 3 e 5 della IV Direttiva CEE)*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione*, cit. p. 195 ss. In argomento G.E. COLOMBO, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione*, cit., p. 148, ha messo in evidenza chiaramente come la direttiva prevedesse un obbligo (“occorre derogare”), senza lasciare agli Stati alcuna opzione in proposito, affermando, con precipuo riferimento allo schema di attuazione elaborato dalla Commissione presieduta d’Alessandro, come il testo – con riguardo a

consentire al bilancio di conseguire lo scopo legalmente assegnatogli, i precetti fissati dal secondo comma dell'art. 2423 rispetto a tutte le successive norme specifiche, quest'ultime pur ispirate (come è ovvio) alla finalità di assicurare la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione societaria patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio e pur formulate, dunque, per consentire di raggiungere tale finalità.

Alla luce, pertanto, anche di tale obbligatoria disapplicazione disposta dal quarto comma del novellato art. 2423 non può che convenirsi con quanto in proposito autorevolmente osservato, ossia che «la funzione di clausola generale, propria del principio della rappresentazione veritiera e corretta, non potrebbe essere più esplicitamente dichiarata»³¹.

Parimenti, per quanto concerne il precetto della chiarezza, i numerosi casi in cui la novellata disciplina impone di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste dalle norme specifiche relative alla struttura ed al contenuto degli schemi di bilancio o di

questo profilo – non avesse, in sostanza, fatto altro che attuare la direttiva, aggiungendo che «anche sul piano sostanziale le conseguenze di questa regola [per i redattori del bilancio], paventate dall'ASSONIME [nella circolare n. 70 del 1986], devono essere sdrammatizzate. Si dice: il redattore del bilancio è tra l'incudine e il martello, perché se si attiene alle norme specifiche gli potranno rimproverare di non avervi derogato, se vi deroga gli potranno negare che ricorresse il caso eccezionale. In verità, proprio l'aver stabilito che la deroga è consentita (ed obbligatoria) solo in casi eccezionali pone a carico di chi vuol sostenere la necessità di deroga l'onere di provare che ci si trovava in una situazione tanto eccezionale, e tanto sicuramente eccezionale, da giustificare la deroga. Spetterà quindi sempre a chi contesti il bilancio redatto secondo le norme specifiche dimostrare che tra quelle norme ed il principio della rappresentazione veritiera e corretta vi era tale incompatibilità da giustificare l'abbandono delle norme singole».

Nel sistema previgente, la tesi della obbligatorietà della deroga per speciali ragioni era stata sostenuta, in particolare, da F. CARNELUTTI, *Criteri di valutazione della parte attiva del bilancio di una società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 384; E. SIMONETTO, *I bilanci*, Padova, 1972, p. 179; P.G. JAEGER, *Deroghe alle valutazioni "legali" di bilancio in presenza di "speciali ragioni"*, in *Giur. comm.*, 1974, I, p. 3 ss.; E. BOCCHINI, *Aspetti giuridico civilistici del bilancio d'esercizio*, in AA.Vv., *Studi in onore di Onida*, Milano, 1981, p. 601 – contributi a cui si rinvia anche per comprendere meglio il significato della disposizione dettata dal quarto comma dell'art. 2423 c.c. nella sua formulazione così come risultante a seguito dell'attuazione nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria ed ancora oggi vigente. Da ultimo cfr. F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 13, il quale mette in evidenza alcune differenze – dall'Autore stesso definite come «profonde e molto significative» – tra il vecchio ed il nuovo testo.

³¹ Così G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 61.

semplificare l'informativa ivi indicata, al fine di tutelare, assicurare e favorire la trasparenza e l'intelligibilità del bilancio³², mettono con ogni evidenza in luce come il legislatore abbia voluto intendere anche tale precetto come una clausola generale sovraordinata all'intero sistema normativo-contabile.

Del resto, l'utilizzazione della tecnica normativa delle clausole generali, ossia di quei concetti o precetti giuridici a contenuto indeterminato³³, se potrebbe apparire in contrasto

³² Per un'evidenziazione di alcuni di tali "passaggi" normativi v. *infra*.

³³ Come opportunamente osservato da M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011, su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/10576/libertini-_clausole_generali.pdf, consultato il 15 maggio 2013, p. 2, si è assistito negli anni ad un «tendenziale consolidamento, nell'uso linguistico corrente, di una nozione molto ampia, e non rigorosamente definita, di "clausola generale"» ed, anzi, «per la verità, gli usi linguistici correnti sono ancora più labirintici, perché diverse voci, anche autorevoli, occupandosi sostanzialmente della stessa materia ..., preferiscono sostituire l'espressione "clausole generali" con altre come "standards valutativi" (di derivazione angloamericana) o "concetti-valvola", o altri ancora». Per un approfondimento di tale profilo si rinvia specificamente a M. FABIANI, *Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, "standards" valutativi e principi generali dell'ordinamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 3558 ss. Senza entrare in questa sede nel dettaglio di tale "confusione terminologica", ci si limita a rilevare che tra gli elementi che certamente connotano la "clausola generale in senso lato" vi è, da un lato, la mancanza nella formula normativa di una fattispecie analitica tale da permettere la tradizione operazione interpretativa che consenta di ricondurre la fattispecie concreta in quella astratta individuata dalla norma (mancanza che porta a considerare le clausole generali come concetti o precetti giuridici "a contenuto indeterminato"), dall'altro, il riferimento della clausola a "valori" o finalità da realizzare, unitamente all'attribuzione, spesso implicita, all'autorità giudiziaria di un compito "determinativo" delle regole specifiche da applicare al caso concreto (al riguardo cfr. specificamente E. BERTACCHINI, *Le clausole generali e l'autonomia negoziale nella crisi dell'impresa*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, cit., su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11870/bertacchini.pdf>, consultato il 28 gennaio 2013, p. 2). Con tale termine vanno, in sostanza, a designarsi oggi diverse categorie di norme, tutte caratterizzate dalla presenza, all'interno del testo normativo, di precetti indeterminati cioè di termini il cui significato non risulta determinabile «se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti» (così V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, p. ...). In proposito F. DENOZZA, *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un'analisi funzionale*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, cit., su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito

rispetto all'introduzione nel nostro ordinamento, da parte del legislatore italiano della riforma del 1991 su impulso delle scelte legislative intraprese a livello comunitario, di un assetto normativo maggiormente analitico e dettagliato rispetto al passato, trova in realtà piena giustificazione, nell'ambito della regolazione di una materia, come quella della rappresentazione contabile della vita delle imprese, strettamente connessa alla realtà

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11016/denozza_clausole_generali_2.pdf, consultato il 18 agosto 2013, p. 1, evidenzia chiaramente «l'assenza di una precisa definizione di clausola generale universalmente riconosciuta».

In generale, sulla tematica si rinvia, senza pretese di completezza, a S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, p. 190 ss.; ID., *Il tempo delle clausole generali*, in AA.VV., *Il principio di buona fede* a cura di F.D. Busnelli, Milano, 1987, p. 247 ss.; ID., *La tecnica legislativa per clausole generali in Italia*, in AA.VV., *Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta* a cura di L. Cabella Pisu e L. Nanni, Padova, 1998, p. 39 ss.; F. ROSELLI, *Il controllo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, Napoli, 1983, *passim*; A. DI MAJO, *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 539 ss.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, *ivi*, 1986, p. 5 ss.; C. CASTRONOVO, *L'avventura delle clausole generali*, *ivi*, 1986, p. 21 ss.; A. FALZEA, *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 1 ss.; A. GUARNERI, voce "Clausole generali", nel *Digesto delle disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 403 ss.; P. RESCIGNO, *Appunti sulle "clausole generali"*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 1 ss. Per un'analisi invece delle clausole generali utilizzate specificamente nel diritto societario si rinvia al seguente recente lavoro sopra già menzionato: AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, cit., *passim*, ed in particolare per quanto attiene alle clausole generali nel diritto contabile, ai contributi in esso contenuti rispettivamente di S. FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., p. 407 ss., e di P. BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, cit., p. 431 ss.; infine, per un'analisi di tale tematica sviluppata quando era ancora in corso il processo di riforma del diritto societario e non aveva ancora visto la luce il d.lgs. n. 6 del 2003, v. C. FOIS, *op. cit.*, p. 421 ss., il quale, in particolare, rileva come la scelta di introdurre nel sistema le clausole generali venga vista «come risposta del legislatore necessaria quando le situazioni da regolare appaiono troppo *dinamiche* per poter essere inquadrare in *regulae juris* rigidamente predeterminate» (*ivi*, p. 452) e quando l'impresa stessa solleciti tecniche normative che rompano il formalismo e che siano dotate di quella flessibilità che meglio può cogliere la complessità e temporaneità della realtà economica e che, allo stesso tempo, possano dare agli operatori la certezza che non può più esprimere una rigida attività di tipizzazione normativa; la funzione delle clausole generali è – come efficacemente messo in evidenza dall'Autore – cioè, per un verso, quella di evitare le tensioni che il passare del tempo può determinare tra il sistema giuridico e la realtà e, per altro verso, quella di salvaguardare nella situazione concreta, aspettative ed interessi non espressi dall'astrattezza e dalla generalità della norma.

economica in continuo mutamento e rapido divenire, inserendosi in una più generale tendenza propria della cultura giuridica degli ultimi decenni in cui lo strumento normativo delle disposizioni elastiche ha indiscutibilmente assunto crescente importanza³⁴.

³⁴ Quello delle clausole generali è, infatti, certamente un tema di estrema attualità. Al riguardo in apertura dell'analitico approfondimento (menzionato nella nota precedente), compiuto di recente, della tematica con preciso riferimento all'utilizzo di tale tecnica normativa in campo societario, F. GALGANO, *Le clausole generali tra diritto comune e diritto societario*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, cit., p. 1 s., rilevando come sia da ritenersi particolarmente felice l'idea di una serie coordinata di studi sul tema, introduce l'opera affermando chiaramente che «viviamo, per tutto l'ambito del diritto civile, nell'era delle clausole generali ... l'utilizzo delle clausole generali è stata particolarmente incalzante nel corso di questi ultimi anni», alludendo non solo «alle clausole generali *del* diritto societario [tra le quali vi rientrano le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2423 c.c.], ma [anche] alle clausole generali *nel* diritto societario; il che vuol dire che il tema trattato non riguarda solo quelle clausole generali che sono legislativamente formulate in materia di società, ma concerne anche le clausole generali di diritto comune, quelle che figurano nel quarto libro del codice civile, se ed in quanto applicate in materia di società». In tal senso S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 409 s., osserva che le codificazioni dello scorso secolo, «sospinte dal tumulto delle trasformazioni prodotte dalla società industriale», hanno cercato di ovviare alla «rigidità» e in qualche modo al «velleitarismo» del «disegno delle codificazioni ottocentesche sorrette dal principio del primato del legislatore ... [e] di completezza dell'ordinamento giuridico», facendo «sempre più spazio a meccanismi di integrazione dell'ordinamento (*analogia legis* e *analogia iuris*, equità, clausole generali) idonei a colmare la lacuna ogni volta che se ne presenti la necessità» (*ivi*, p. 409), il predetto «trend può dirsi addirittura accentuato nei tempi recenti, nelle società dell'informazione post-industriali e globalizzate, nella misura in cui le leggi speciali in sempre più numerosi settori moltiplicano le formulazioni normative dai contorni indefiniti, volutamente elastiche e tali da sconfinare in vere e proprie norme in bianco» (*ivi*, p. 410). L'Autore continua rilevando come tale fenomeno si sia, in particolare, verificato nel nostro sistema giuridico interno con la riforma del diritto societario del 2003, «quasi a constatare l'impotenza e spesso l'abdicazione del legislatore a dominare nei suoi connotati tipizzanti il fenomeno sociale sotteso, anche a causa della rapidità delle trasformazioni socio-economiche che vivono gli ordinamenti contemporanei» ed in tale direzione «la dottrina giunge addirittura nella teoria del contratto a ribaltare il dogma giuspositivista della completezza dell'ordinamento trascorrendo, nella qualificazione dell'operazione societaria, dalla prospettiva neoclassica del *nexus of contracts*, in cui la costruzione delle regole si muove *ex ante* rispetto ai fatti da disciplinare, alla prospettiva del “contratto incompleto” che esprime l'esigenza di una costruzione *ex post* di quelle regole» (*ibidem*). Al riguardo si rinvia, inoltre, all'interessante ricostruzione operata da C. FOIS, *op. cit.*, p. 421 ss., spec. p. 431 ss., il quale, in particolare, analizza l'evoluzione del rapporto tra diritto e mercato ed il ruolo che negli anni hanno assunto nel sistema giuridico le clausole generali, sottolineando come «ad un periodo caratterizzato da una fuga dalle clausole generali se ne contrappone oggi ... un altro contraddistinto dalla fuga nelle clausole generali» (*ivi*, p. 431).

Il legislatore, invero, preso atto della sostanziale impossibilità di predisporre un complesso compiuto e definito di regole specifiche idoneo ad esaurire tutte le fattispecie che si potrebbero in concreto verificare, seppur cercando di ridurre al minimo tutti quei casi normativamente non anticipati e, conseguentemente, legislativamente “non coperti” in modo puntuale, ha deciso così – al fine di “difendere” il sistema³⁵ – di lasciare una disposizione

³⁵ Come riportato da C. FOIS, *op. loc. ult. cit.*, il ruolo delle clausole generali è efficacemente colto da Galgano, quando rileva che «le stesse, assolvendo ad una funzione di chiusura del sistema, sono dirette ad evitare ... di dover considerare, in una schematizzazione normativa generale ed astratta, permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta, e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio». Nei medesimi termini si esprime E. BOCCHINI, *Commento all'art. 2*, cit., p. 218, il quale rileva espressamente che tutte le volte in cui il legislatore faccia ricorso ad una clausola generale «in aggiunta alle norme di dettaglio, evidentemente vuole dettare una norma di chiusura del sistema». In argomento G. GIANERI, *op. cit.*, p. 552, ha espresso chiaramente il proprio apprezzamento per la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore della riforma osservando come il decreto n. 127 abbia «tradotto, con estremo rigore, in un complesso organico di norme, (da intendersi) quale proiezione concettuale ... delle premesse giuridiche» i valori da doversi tutelare; si tratta – continua l'Autore – di una «tecnica legislativa finalizzata a ridurre (per quanto obiettivamente possibile) le aree di dubbio o di difficoltà interpretative, che generalmente sono connaturate fisiologicamente nei sistemi positivi»; le clausole generali sono state così «legislativamente “protette” e “rafforzate” da una specifica dichiarazione normativa di presupposti e principi (art. 2423-bis cod. civ.)» che si trovano ad assumere «il ruolo di ulteriore “filtro concettuale”» e «con ciò viene a determinarsi ... una “fascia di ordinarietà” entro la quale i dettami normativi, con gli “adattamenti” negli stessi previsti, conducono al ragionevole soddisfacimento delle clausole generali» (*ivi*, p. 553 s.). Ne deriva, conseguentemente, una evidente e positiva «elasticità funzionale del sistema» che «supera e risolve più agevolmente», rispetto al regime previgente, «le generali difficoltà della norma giuridica di facilmente “adattarsi” (“sovrapporsi”) ad una realtà “dinamica” ed “articolata” (tipiche tematiche e problematiche connesse al passaggio della norma dalla fase dell'astrazione a quella della realtà). Ed è fuori dubbio che la fattispecie del bilancio di esercizio è caratterizzata da “dinamismo” e “articolazione”, dovendo infatti rappresentare i fenomeni aziendali – e dunque valorizzare l'impresa commerciale nella sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica – la cui esistenza, evoluzione e complessità nel tempo e nello spazio non è dato sempre alla norma prevedere e considerare» (*ibidem*).

Merita, infine, essere sottolineato come la tecnica legislativa adottata dal legislatore probabilmente risponda anche alla necessità di attuare un intervento – quale quello auspicato in via generale e non con specifico riferimento alla materia contabile da F. DENOZZA, *Le fonti private del diritto commerciale tra mercato e politica*, in AA.VV., *Le fonti private del diritto commerciale*, Atti del Convegno di studi di Catania, 21 e 22 settembre 2007 a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Milano, 2008, p. 25 – volto a comporre «il quadro istituzionale all'interno del quale una produzione privata di regole possa funzionare al meglio».

elastica a fungere da “faro” sull’intero assetto giuridico contabile³⁶, chiamata a guidare ed orientare la redazione dei bilanci d’esercizio delle imprese (sia nella ricerca della specifica norma da applicare, sia, in difetto di questa, nell’eventuale creazione della regola a cui attenersi) e, in ultima analisi, ad imporre al giudice, quale soggetto preposto a compiere l’operazione *latu sensu* ermeneutica di individuazione del contenuto precettivo-analitico³⁷, una direttiva di scelta per la risoluzione del caso concreto³⁸.

³⁶ In proposito cfr. M. CIAN, *La documentazione dell’attività sociale*, in AA.VV., *Diritto commerciale* a cura del medesimo, II, Torino, 2013, p. 540, il quale definisce le clausole generali dettate dall’art. 2423, II co., c.c. «i pilastri su cui ogni bilancio deve poggiare». Al riguardo v. inoltre E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 54 ss., spec. p. 56, che sottolinea come dette clausole, unitamente ai principi generali sanciti dal successivo art. 2423-bis, operino «come trasformatori permanenti di regole tecniche generali astratte in regole particolari applicate che, in aggiunta alle norme di dettaglio, illuminano l’interpretazione delle norme di dettaglio e colmano le lacune delle stesse».

³⁷ In tal senso, con specifico riguardo alle clausole generali di cui al secondo comma dell’art. 2423 c.c., P. SFAMENI, *op. cit.*, p. 9, pone in chiara evidenza il fondamentale ruolo della giurisprudenza nella tipizzazione delle fattispecie applicative delle clausole generali di bilancio, nonché nella verifica della correttezza di comportamenti contabili non espressamente disciplinati dal legislatore. Conformemente cfr. A. LOLLI, *op. ult. cit.*, p. 102 ss.; P. BALZARINI, *op. cit.*, p. 38; O. CAGNASSO, *Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza*, in *Giur. it.*, 2002, p. 554; S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d’impresa in Europa*, cit., p. 23 ss.; sul punto v. inoltre A. PATRONI GRIFFI, *Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta: prime riflessioni sistematiche*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 387 ss.

³⁸ Cfr. S. FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., p. 408, il quale osserva brillantemente come le clausole generali in materia contabile, «dando luogo ad un’obbligazione di risultato», diventino «obiettivo da raggiungere nella redazione del bilancio» (v. specificamente p. 438). In senso conforme C. FOIS, *op. cit.*, p. 445, rileva come il sistema giuridico sui bilanci societari sia «permeato da concetti indeterminati che non solo descrivono il comportamento da tenere ma indicano anche il risultato da perseguire».

Sul tema, tra gli aziendalisti, si rinvia in particolare a M. VENUTI, *Le clausole generali del bilancio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 779 ss., ed a P.E. CARAMIELLO, *Le rilevazioni aziendali*, Bari, 1971, p. 480; ID., *Bilancio elastico non vuol dire bilancio arbitrario*, in *Il Sole - 24 Ore*, 13 maggio 1979, p. 5; secondo quest’ultimo Autore introdurre ed imporre in materia «criteri rigidi sarebbe un comportamento perverso, poiché ogni azienda ha le sue necessità e le sue opportunità», giudicando «più corretto invece lasciare all’azienda la libertà delle proprie scelte di bilancio, *però imporle l’obbligo* di darne dimostrazione in modo da permettere su di esse il giudizio di merito da parte di tutti gli interessati ... In altre parole, l’amministrazione deve essere libera, ovviamente entro determinati limiti, di dare alla propria azienda il bilancio che, in termini di valutazioni,

Se questa direttiva di scelta, rappresentata dai principi della chiarezza, della correttezza e della veridicità, può dunque oggi dirsi, con sicurezza, essere a tutti gli effetti una vera e propria clausola generale, la quale assolve in astratto al ruolo di «veicolare parametri di validità del documento informativo»³⁹, deve però riconoscersi come la stessa si contraddistingua per due peculiarità che normalmente non connotano le c.d. “norme elastiche” o i c.d. “concetti a contenuto variabile”.

La prima particolarità è rappresentata dal fatto che, in questo campo, il legislatore non si è limitato all’individuazione delle clausole generali chiamate a governare la materia contabile ed alla loro enunciazione, ma ha cercato egli stesso – come poc’anzi evidenziato – di riempirle di contenuto quando, invece, tendenzialmente le clausole generali presenti nel nostro ordinamento si caratterizzano «per la mancanza, nella formula normativa, di una “fattispecie analitica” che consenta la classica operazione interpretativa (di tipo sillogistico) della sussunzione del “fatto concreto” nella “fattispecie astratta”»⁴⁰.

più le si addice; purché, però, dia piena dimostrazione del contenuto del senso delle scelte attuate. Così facendo si lascerebbe all’azienda il diritto, ancorché condizionato, di fare il “suo” bilancio, però le si imporrebbe il dovere di dimostrarne il significato».

³⁹ L’espressione è di S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 408.

⁴⁰ Così S. FORTUNATO, *op. loc. ult. cit.*, il quale evidenzia come sotto questo profilo si parli, per l’appunto, anche di «concetti o precetti giuridici a contenuto indeterminato». In senso conforme F. DENOZZA, *La struttura dell’interpretazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 34 ss., rileva come, dal punto di vista funzionale generale, nel caso delle clausole generali «lo stereotipo (inteso quale insieme stabilizzato dei casi paradigmatici di applicazione della norma) che pure anche qui esiste (i legislatori che dettano una norma che impone di comportarsi secondo buona fede hanno sicuramente in mente casi certi di comportamenti scorretti che intendono vietare) svolge una funzione molto meno importante proprio perché la norma è intenzionalmente costruita in modo da risultare applicabile anche a casi non anticipati».

Con riferimento all’appena evidenziata peculiarità propria delle clausole generali sul bilancio d’esercizio, merita di essere riportato quanto opportunamente osservato da O. CAGNASSO, *Obblighi funzionalmente orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, cit., su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/12062/cagnasso_-_i_principi_generali.pdf, consultato il 30 luglio 2014, p 7, ad avviso del quale l’interazione di regole di carattere rigido con norme elastiche o funzionalmente orientate rappresenta un meccanismo di particolare importanza ed interesse in quanto mediante lo stesso risulta possibile «coniugare la certezza che deriva dalla presenza di obblighi (divieti) precisamente individuati con la possibilità di adattare i comportamenti dovuti

(vietati) al singolo caso concreto, attraverso il correttivo costituito dall'applicazione dei doveri (divieti) funzionali, tale da imporre, sempre in relazione alle peculiarità del caso concreto, qualcosa "di più" oppure qualcosa "di diverso" rispetto a quanto espressamente disposto». Sul punto si rinvia inoltre alla riflessione di C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 25, il quale mette in evidenza come uno degli aspetti problematici che si sarebbe potuto porre all'attenzione dell'interprete a seguito dell'introduzione della novellata disciplina giuridica sul bilancio d'esercizio fosse rappresentato proprio dalla circostanza che nel sistema si trovino ad operare «due diverse (e potenzialmente contraddittorie) tecniche legislative». In senso conforme F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 12 ss., all'indomani del recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria, fa notare come da una prima lettura della novellata normativa sul bilancio d'esercizio, si potrebbe arrivare a pensare che esistano due discipline contabili (una rappresentata dalle clausole generali e l'altra dalle regole specifiche che seguono a queste), due distinti "blocchi normativi" che se non guardati con attenzione, potrebbero portare a ritenere la presenza nel sistema di due «discipline in sé concluse ed autonome in materia di bilancio» e che, quindi, il processo di armonizzazione europea, sotto questo profilo, abbia «introdotto nel nostro ordinamento non una disciplina del bilancio, ma due discipline di bilancio: la clausola generale appunto e le regole specifiche». In realtà, lo stesso Autore prosegue evidenziando come, se guardata con più attenzione, la novellata disciplina del bilancio d'esercizio si contraddistingua per la presenza di un terzo *corpus* normativo, rappresentato dalle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 2423 c.c. che sostanzialmente vanno a conciliare il ruolo delle predette due discipline componendone il contrasto; è, dunque, proprio l'esistenza di tale terzo "blocco" che costituisce – illustra a ragione l'Autore – l'effettivo raccordo tra i due "blocchi" di discipline, in base al quale le disposizioni specifiche ed analitiche devono essere integrate qualora non siano sufficienti a garantire i risultati a cui le clausole generali mirano ed, addirittura, essere derogate se la loro applicazione offra, in concreto, risultati in contrasto con le finalità delle clausole stesse. Ecco, dunque, che attraverso queste ultime due regole che disciplinano, per l'appunto, i rapporti tra clausole generali (principi a carattere elastico) ed il complesso delle regole specifiche (dal contenuto determinato), indicando i modi in cui eventuali contrasti debbano essere risolti, il sistema si compone e tanto la flessibilità dell'assetto normativo quanto la certezza del diritto paiono in esso trovarsi a coesistere. In definitiva, le clausole generali in esame si trovano così ad essere espressione di una più ampia rilevanza concettuale rispetto alla quale le disposizioni normative specifiche sul bilancio si pongono come indici rivelatori senza, tuttavia, rendere irrilevanti ed inutili le clausole stesse (in tal senso v. C. FOIS, *op. cit.*, p. 431).

Da notare, peraltro, che un'ulteriore peculiarità delle clausole contenute nel secondo comma dell'art. 2423 si ritiene essere rappresentata dal fatto che si tratti di norme che allo stesso tempo incidono tanto sul piano soggettivo, indicando il comportamento che deve essere tenuto nella redazione del bilancio d'esercizio (il riferimento è, in particolare alla chiarezza ed alla correttezza, concetti sui quali si entrerà nel dettaglio nel prosieguo del presente lavoro), quanto sul piano oggettivo, ponendosi come disposizioni di validità della delibera di approvazione del bilancio stesso, volte sostanzialmente a regolare il contenuto di tale documento. Sulla funzione propria delle clausole in esame di contribuire all'individuazione dei vizi rilevanti, potendosi reputare tali solo quelli che concretamente pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi posti dalle clausole

Emerge, dunque, sotto questo primo profilo, la necessità di apprezzare lo sforzo compiuto dal legislatore nella ricerca di individuare ed elevare a norma di legge tutte le “regole del gioco” da seguire nella predisposizione del bilancio d’esercizio; ferma restando, però, a chiusura ed a completamento del sistema, una norma elastica volta a disciplinare tutti quei casi (eccezionalmente) non anticipati dalla legge stessa.

In secondo luogo, pare doversi ravvisare un’ulteriore peculiarità caratterizzante i precetti dettati dal secondo comma dell’art. 2423. In via generale le c.d. norme “a contenuto indefinito” attribuiscono, spesso implicitamente, all’Autorità giudiziaria il “compito determinativo” delle regole specifiche da applicare al caso concreto, vedendo per lo più nel giudice il soggetto preposto ad individuare il contenuto precettivo analitico e lasciando sostanzialmente a questo il compito ultimo di “adattare la clausole generali alle circostanze”⁴¹. Orbene, se ciò vale certamente anche con riferimento alle clausole generali

stesse, cfr. in particolare P. BALZARINI, *Delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso*, in *Società*, 1993, p. 1055 ss., spec. p. 1058 s.; M. PISANI, *Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio. Analisi e interpretazione dell’art. 2423-ter del Codice civile*, Padova, 1999, p. 82; O. CAGNASSO, *op. ult. cit.*, p. 11 s.; N. PECCHIARI, *La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d’esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 251 ss.

⁴¹ Merita essere rilevato come la tematica delle clausole generali ed, in particolare, il conseguente ruolo, affidato in ultima istanza al giudice, di “riempire di contenuto” tali precetti indeterminati, aprano ad ulteriori riflessioni sul tema, più generale, della certezza del diritto e dell’atteggiarsi delle fonti normative e sui riflessi che discendono, avendo riguardo ai predetti profili, a seguito dell’utilizzo della tecnica legislativa per disposizioni elastiche: nel momento in cui viene introdotta una clausola generale, è evidente, infatti, che viene in tal modo lasciata al giudice la possibilità di integrare l’ordinamento concretizzando la regola giuridica nella decisione, ossia applicando una regola non precostituita come regola analitica ed andandosi ad inserire in un certo modo nel processo di produzione normativa. Ci si limita in questa sede ad evidenziare come uno dei problemi di rilevante importanza che l’utilizzo di tale tecnica normativa pone sia in particolare quello di stabilire allora come delimitare il potere determinativo dell’autorità giudiziaria, affinché tale potestà non possa arrivare a trasformarsi «in un potere arbitrario ed incontrollato di creazione della regola giuridica, in un esercizio di “diritto libero” che finirebbe per negare il fondamentale principio dello Stato di diritto, secondo cui tutti i soggetti dell’ordinamento, tutte le istituzioni – ivi compresa la magistratura (art. 101 Cost.) – sono sottoposti alla legge» (così espressamente S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 409, a cui si rinvia per un’analisi più articolata del problema). Sul tema, cfr., inoltre, A. CAPRARA, *La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l’approccio sostanziale alla teoria delle fonti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, cit., p. 13 ss.; E. FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003, *passim*; v. pure C. FOIS, *op. cit.*, p. 432, il quale pone espressamente in evidenza come alla

dettate in materia di bilancio (in quanto sarà effettivamente il giudice che, nella valutazione delle singole fattispecie concrete, applicando ai casi specifici la norma elastica, andrà in definitiva ad appurare se sia stato raggiunto lo scopo della rappresentazione chiara, veritiera e corretta a cui il legislatore impone di fare riferimento), deve però prendersi atto di come, in tale ambito, accanto alla “interpretazione giudiziaria” si affianchi anche la “mediazione degli ambienti tecnico-professionali interessati”: la determinazione, cioè, del contenuto da attribuire concretamente, caso per caso, a tali precetti (tanto in via interpretativa quanto, talvolta, in via integrativa delle specifiche disposizioni legali), sembra portare verso il ricorso ai c.d. “principi contabili”, ossia a quelle regole elaborate dalla scienza aziendalistica e dalla tecnica ragionieristica, idonee a coniugare, stante la specificità e la tecnicità della materia, la legge con la dinamica delle cose e ad interpretare il dialogo tra le disposizioni normative e l’autonomia privata andando ad assolvere a quella «funzione di un valido ausilio per interpretare e dare concretezza ed attualità alle norme vigenti in materia»⁴². Regole tecniche

presenza nel sistema delle clausole generali consegua il problema di controllare il potere dei giudici stante l’incertezza, ben al di là del grado normalmente riscontrabile in ogni attività interpretativa-applicativa, del confine tra giudice e legislatore. Con riguardo a tale specifica problematica, appare interessante limitarsi a rilevare che, in realtà, l’intervento dell’istituzione giurisdizionale nel processo di produzione normativa incontra alcuni limiti tanto procedurali quanto sostanziali, questi ultimi però, derivanti dal “valore” enunciato e tutelato dalla clausola stessa, «lungi dall’apparire evidenti, sono essi stessi – come opportunamente osservato da S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 411 – oggetto di interpretazione giurisprudenziale, e il potere determinativo del Giudice finisce per muoversi in un rapporto di circolarità che vale a chiarire la portata di quei vincoli e nel contempo a fondare sé stesso». Tra le limitazioni, definite da S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 419, «argini» da intendersi come una sorta di «autorestrizione (*selfrestraint*)» all’interpretazione giurisprudenziale della clausola generale, «potenzialmente foriera di una incontrollata dilatazione degli obblighi informativi», lo stesso Autore da ultimo richiamato ne evidenzia, segnatamente, tre: l’interesse ad agire, il principio di “*materiality*” del dato informativo, ossia di rilevanza significativa del dato; nonché, da ultimo, «il rispetto dell’autonomia corporativa che si esprime nel giudicato di mera invalidità dell’atto come limite alla invasività del potere determinativo del Giudice e nella impossibilità di un vero e proprio “bilancio giudiziario”», atteso che la violazione delle clausole generali non introduce «un potere sostitutivo dell’Autorità giudiziaria rispetto all’autonomia corporativa, nel senso che il contenuto nullo del documento informativo possa essere automaticamente modificato dal contenuto individuato dal Giudice come chiaro veritiero e corretto. Non è insomma ammesso un bilancio di formazione giudiziale, ma solo la declaratoria di invalidità della delibera approvativa del bilancio» (*ibidem*).

⁴² Così testualmente Trib. Milano, 19 settembre 1983, in *Foro pad.*, 1985, I, c. 277, nella quale si aggiunge che i principi contabili ed i principi giuridici sono «il quadro entro il quale la scienza contabile e aziendalistica deve muoversi». In senso analogo, tra la giurisprudenza più recente, cfr. Trib. Prato, 25 settembre

integratrici delle norme di legge che oggi, dopo il riconoscimento definitivo della natura di clausole generali ai precetti sanciti dal secondo comma dell'art. 2423 c.c., possono porsi accanto alle disposizioni specifiche dettate dal legislatore negli articoli successivi e possono, addirittura, anche arrivare a contrastare le stesse, quando ciò, ovviamente, risulti necessario

2012, in *Società*, 2013, p. 269 ss., secondo cui tanto i parametri elaborati a livello nazionale dall'O.I.C., quanto quelli formulati a livello internazionale dallo I.A.S.B. devono rappresentare il «parametro di riferimento a livello interpretativo», l'elaborazione di tali principi da parte dei predetti organismi assicura, infatti, – precisa il Tribunale – «un punto di riferimento tecnico-oggettivo, utilizzabile anche in sede di sindacato giurisdizionale sulla corretta redazione del bilancio d'esercizio ed è tale da consentire un'uniformità applicativa delle norme civilistiche». Con riferimento a tale sentenza v. il commento sintetico di M. DI SARLI, *Il rilievo giuridico dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio d'esercizio civilistico in una sentenza di merito*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1297 s.; l'Autore alla luce della predetta pronuncia giurisprudenziale, conclude osservando come in concreto, la funzione integrativa-interpretativa dei principi contabili di generale accettazione «potrà esplicarsi in primo luogo a livello di clausola generale, per individuare, per esempio, le fattispecie nelle quali si pone concretamente l'esigenza di disapplicare le norme legali nella prospettiva di fornire una informazione chiara, veritiera e corretta. ... Al di là di tale situazione, i principi contabili risultano altresì un punto di riferimento al fine di chiarire il significato tecnico delle norme codificate nonché per colmare eventuali lacune normative» (*ivi*, p. 1298; nei medesimi termini si esprime S. FORTUNATO, *Il diritto contabile e l'impresa*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2010, p. 328). Critica in un certo senso tali conclusioni M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 6, il quale, seppur con riferimento alle clausole generali in senso lato e non, dunque, specificamente a quelle sul bilancio, osserva come appaia «improbabile che, di fronte ad una norma a contenuto indeterminato, il giudice non possa – purché voglia – tentare di attribuirle significato facendo appello ai principi formalmente sanciti nell'ordinamento», giudicando non condivisibile la tesi secondo cui il *proprium* delle clausole generali consisterebbe proprio nella delega in bianco, affidata dal legislatore al (libero arbitrio del) giudice, alla “eterointegrazione” della norma mediante criteri tratti dalla realtà, quali norme tecniche o a norme ricavate dalla morale sociale, ossia mediante «criteri di integrazione che fanno capo direttamente alla “coscienza sociale”» e non ai principi giuridici formalmente riconosciuti. A parere di chi scrive, però, nel momento in cui si è di fronte ad una materia, quale quella contabile, connotata da estrema tecnicità, il riferimento – e, si badi, non un “rinvio in bianco” – alle soluzioni elaborate dal mondo professionale e dalle scienze aziendalistiche appare imprescindibile. Sull'argomento cfr. l'interessante analisi condotta da G. VERNA, *Principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 147 ss., il quale, in particolare, apre il suo lavoro evidenziando efficacemente che «quando si parla di principi contabili a dei giuristi si suscita negli ascoltatori la stessa reazione che avrebbe ognuno di noi nei confronti di chi voglia introdurre nella nostra abitazione l'utensileria di un meccanico sostenendo che essa è necessaria al vivere quotidiano. Il giurista, insomma, identifica nei principi contabili un corpo estraneo al diritto e, all'indifferenza che si nutre nei confronti di quel che non ci tange, si aggiunge spesso l'avversione verso un corpo di norme tecniche che si teme che siano contrabbandate come norme giuridiche».

per assicurare, nel caso concreto, alla rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della società a cui il bilancio si riferisce la chiarezza, la veridicità e la correttezza il cui rispetto è imposto dal legislatore “a governo del sistema”⁴³.

Ecco, allora, che a fronte di tale possibilità (e, come appena evidenziato, in alcuni casi necessità) di attingere, nel rispetto delle clausole generali sancite dal legislatore al secondo comma dell’art. 2423, al “mondo della tecnica” in tutti quei casi in cui la “rappresentazione legale” non coincida con la rappresentazione chiara, veritiera e corretta richiesta dalla legge medesima⁴⁴, il potere del giudice di “riempire di contenuto” tali clausole incontra, sotto

⁴³ In tal senso S. FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., p. 421 s., scrive come sia proprio l’art. 2423 c.c., soprattutto nel suo quarto comma, a porre in crisi il «rigido assunto di prevalenza della disposizione legale sui principi contabili, pur nella delimitazione dei “casi eccezionali” che determinino non già la compatibilità del principio contabile, di fonte extralegale, con la specifica disposizione legislativa ma proprio al contrario la “incompatibilità” della disposizione legislativa con la “rappresentazione veritiera e corretta” della società». In sostanza, ad avviso dell’Autore, tanto le norme di ordinata contabilità (a cui fa espressamente riferimento il legislatore all’art. 2219 c.c.), «ove non intese nel senso restrittivo di regole puramente formali ma anche di contenuto», quanto parimenti, i precetti di chiarezza, veridicità e correttezza, «nella loro concretizzazione vivono oltre che del processo interpretativo legato al sistema delle disposizioni legali esistenti anche del processo integrativo che valorizza la dimensione tecnica dei documenti informativi di cui stiamo parlando, pur nel limite teleologico della finalità o funzione legalmente fissata che quei documenti sono chiamati ad assolvere» (ivi, p. 422). In tal modo – evidenzia sempre il medesimo Autore in un precedente contributo (ID., *Bilancio e contabilità d’impresa in Europa*, cit., p. 205 s.) – «la dialettica fra stato dell’arte e modello legale è fatta salva e con essa il necessario sviluppo della disciplina contabile, com’è giusto che sia di ogni scienza umana». Conformemente L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 64, sottolinea con decisione come nei casi concreti in cui si debba procedere alla iscrizione ed alla valutazione in bilancio di un bene o di una “posta” con riferimento ai quali il legislatore non abbia dettato una disposizione specifica, gli «orientamenti contabili “di generale accettazione” costituiranno la principale “fonte” alla quale gli amministratori non soltanto potranno, ma dovranno, far riferimento per compiere le relative scelte valutative».

⁴⁴ Anche se non può omettersi di rilevare come gli spazi “vuoti” lasciati dalla normativa, da colmare anche mediante l’ausilio delle regole elaborate dalla tecnica contabile, si siano di fatto notevolmente ridotti a seguito del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie. In proposito P. SFAMENI, *op. cit.*, p. 3 s., sottolinea come il d.lgs. n. 127 del 1991 abbia certamente modificato sul piano quantitativo il problema del rapporto tra principi contabili e norme di legge. Analogamente S. FORTUNATO, *I conti annuali delle società di capitali*, cit., p. 442 s., osserva come a seguito dell’emanazione delle direttive contabili, la normativa legale si sia tra l’altro «notevolmente arricchita con la codificazione di principi probabilmente impliciti in molti sistemi

questo profilo, una limitazione che rappresenta, in pari tempo, il segno di un'apertura dell'ordinamento giuridico, nella materia in esame, a fonti extragiuridiche di interpretazione e di integrazione delle norme stesse⁴⁵.

già vigenti ma ormai sottratti alla precarietà precettiva della fonte scientifico-professionale» ed «il precetto legale copre attualmente uno spazio molto più esteso rispetto al passato». Sul punto v. *supra*.

⁴⁵ Limitazione avvertita, in definitiva, dalla stessa giurisdizione atteso che, in sede contenziosa, si affida pressoché costantemente a consulenti tecnici per stabilire se si sia realizzata o meno, attraverso un dato bilancio, la rappresentazione in modo chiaro, veritiero e corretto della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'impresa cui il bilancio stesso si riferisce (in tal senso cfr. S. FORTUNATO, *Clausole generali*, cit., p. 423, ma è sufficiente leggere le sentenze intervenute sulla materia per accorgersi con ogni evidenza di tale circostanza). In proposito appare opportuno sottolineare come l'individuazione dello "spazio d'intervento" dei principi elaborati dal mondo della tecnica contabile risulti operazione assai difficile proprio perché il ruolo che il legislatore, come si è detto, pare aver riconosciuto ad essi è, per l'appunto, quello di fungere da ausilio nel disciplinare i casi che lo stesso non è riuscito ad anticipare (e, quindi, in relazione ai quali non è andato ad introdurre le norme specifiche di riferimento o ha introdotto delle norme che eccezionalmente non risultano idonee a consentire nel caso concreto la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società).

In definitiva, può pertanto concludersi che la scelta effettuata dal legislatore di utilizzare la tecnica normativa delle clausole generali in tale materia esprima un programma di politica del diritto che tende ad affermare un ruolo ambizioso di razionalizzazione dei contenuti delle clausole stesse, attraverso l'opera della dottrina (e, segnatamente, della scienza aziendalistica) e della prassi (e specificamente della tecnica contabile professionale), a cui viene riconosciuto ed affidato il compito di guidare, stante per l'appunto la tecnicità della materia, la dinamica giurisprudenziale attraverso costruzioni razionali, teleologicamente ed assiologicamente coerenti con i valori presenti nelle fonti formali dell'ordinamento. In tal senso, seppur in un'analisi delle norme elastiche condotta in generale e non con precipuo riferimento alle clausole sul bilancio d'esercizio, v. M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 10 ss.; ID., *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 599 ss.; quest'ultimo Autore suggerisce però, come indicazione di metodo, che «l'interpretazione sistematica (cioè il ricorso a fonti, e in particolare a disposizioni di principio, di diritto positivo) debba essere il criterio fondamentale di integrazione delle "clausole generali in senso lato", lasciando un ruolo residuale – e non principale ... – ai criteri di "etero integrazione", cioè facenti capo a idee e convincimenti tratti dal costume sociale o da discipline tecnico-scientifiche extragiuridiche».

3. Segue: *La chiarezza*

Volgendo, più nel dettaglio, l'attenzione alla clausola della chiarezza, deve anzitutto osservarsi come essa, in armonia con quanto stabilito con riferimento al precetto della chiarezza contenuto nella previgente disciplina, operi sul piano formale dell'esposizione dell'informativa contabile che deve avvenire in modo dettagliato, completo ed esaustivo; in altri termini, tale precetto deve essere inteso nel senso della ordinata ed esauriente analitica rappresentazione dei dati che compongono il bilancio, della loro intelligibilità e trasparenza⁴⁶.

⁴⁶ Secondo la Suprema Corte, alla chiarezza deve essere attribuito il significato di «perspicuità, evidenza manifesta, immediata comprensibilità» (così espressamente, seppur con specifico riferimento al precetto della chiarezza contenuto nell'art. 2423 previgente, Cass., 16 dicembre 1982, n. 6942, in *Giur. comm.*, 1984, II, p. 732 ss., con nota di C. SASSO, *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*).

In proposito cfr. V. SALAFIA, *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, in *Società*, 1991, p. 1611, ad avviso del quale tale precetto attiene alla «comunicazione delle informazioni che il bilancio contiene», laddove invece la verità e la correttezza riguardano «il contenuto delle poste in cui l'informazione consiste» e tanto il profilo della comunicazione dell'informativa quanto quello del contenuto della stessa, alla cui protezione i predetti precetti sono preordinati, risultano essenziali per assicurare che il bilancio assolva alla funzione ad esso attribuita dal legislatore e «proprio perché essenziali – puntualizza l'Autore – devono insieme concorrere, dato che il documento in mancanza di uno di essi non sarebbe in grado di svolgere il compito che la legge gli assegna». In senso conforme cfr. segnatamente anche G. FERRI JR., *Patrimonio, capitale e bilancio*, in AA.VV., *Diritto della società. Manuale breve*, Milano, 2012, p. 111, il quale sottolinea che «l'esigenza di chiarezza, che risulta particolarmente pregnante in relazione al conto economico ed allo stato patrimoniale, deve essere intesa in senso redazionale ed espositivo. Il bilancio non solo deve contenere tutte le informazioni e i dati richiesti dalla legge, ma le voci relative devono essere esposte separatamente e secondo un ordine determinato ...: per ciascuna informazione e per ciascun dato è prevista dunque un'apposita collocazione nel contesto documentale, in modo da agevolare l'individuazione». Si ritiene necessario obiettare a tale interpretazione che il principio in esame, assuma un ruolo importante non solo (e certamente) nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, ma anche (e forse specialmente) nella predisposizione della nota integrativa, da intendersi oggi – come già evidenziato (v. *supra*, nota 15) – «un'indispensabile chiave di lettura e di comprensione, oltretutto di analisi, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, finalizzata segnatamente a sviluppare il principio della chiarezza» (così espressamente L. DE ANGELIS, *op loc. ult. cit.*); attraverso il precetto della chiarezza si ritiene, in sostanza, che il legislatore richieda non solo un'esposizione ordinata ed analitica delle voci ed i dati contenuti negli schemi contabili ma che venga altresì fornita, per l'appunto nella nota integrativa, una trasparente ed intellegibile illustrazione di tali indicazioni.

Riprendendo quanto in proposito affermato dalla giurisprudenza di merito in una recente sentenza, tale principio richiede che sia il conto economico e lo stato patrimoniale, sia la nota integrativa «vengano redatti in forma tale da rendere agevole la lettura delle informazioni in essi contenute. Esso impone la univocità e la comprensibilità delle

Sotto diverso profilo, atteso che – come emerge dalla lettura del novellato art. 2423 e come altresì anticipato nella parte introduttiva del presente lavoro – il bilancio d’esercizio risultante dal nuovo assetto normativo riformulato a seguito del recepimento, in particolare, della IV direttiva comunitaria, non si rivolge ad un’unica ed omogenea categoria di fruitori, mirando, viceversa, a soddisfare l’interesse di una pluralità assai eterogenea di soggetti (al riguardo G.E. COLOMBO, voce “Bilancio di esercizio”, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 3, già ancor prima che intervenisse il d.lgs. n. 127, affermava chiaramente come gli interessi tutelati facessero «capo a una cerchia di soggetti ben più larga dei soli soci»), i quali sono portatori, tra l’altro, di diversi livelli di “consapevolezza professionale” rispetto al linguaggio dei bilanci delle imprese, e che, peraltro, non è tenuto a realizzare una rappresentazione specificamente preordinata al conseguimento di un solo ed esclusivo obiettivo (per un’analisi delle diverse funzioni che il legislatore della riforma del 1991 può ritenersi aver assegnato al bilancio, oltre alla parte introduttiva del presente lavoro, si rinvia a L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 47 ss.), è da ritenere che il giudizio sulla completezza ed esaustività dell’informativa del bilancio – ossia il giudizio sul rispetto della clausola della chiarezza – non possa che assumere a riferimento il punto di vista di un fruitore medio, non di un utilizzatore professionale o qualificato (in tal senso cfr. B. QUATRARO, *Il bilancio d’esercizio e consolidato*, I, Milano, 1998, p. 22; v. anche P. BALZARINI, *Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza della irregolarità, violazione del principio di competenza*, in *Società*, 2008, p. 66, che giudica «acclarato» tale aspetto). A tale riguardo, per stabilire in quali casi l’informativa di un bilancio d’esercizio possa ritenersi insufficiente, o anche soltanto inadeguata, rispetto a quella richiesta dal diritto positivo, assumendo come metro di valutazione il punto di vista, per l’appunto, di un fruitore “medio” e “non professionale”, l’elemento centrale cui deve aversi riguardo dovrebbe essere quello della «rilevanza quantitativa e qualitativa dell’ipotetica lacuna informativa che giustificherebbe la somministrazione di un’informazione complementare con riferimento alla rappresentazione del contenuto patrimoniale, finanziario ed economico di una determinata e specifica società» – come espressamente suggerito da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 55 ss., il quale rileva come appaia, invero, di tutta evidenza che ogni rappresentazione di natura contabile “chiami in causa” problematiche peculiari e differenti a seconda della realtà imprenditoriale cui il bilancio si riferisce diventando determinante analizzare, di volta in volta, una pluralità di fattori, quali, per esempio, la specifica natura dell’attività esercitata dall’impresa, le caratteristiche dei suoi assetti proprietari, le dimensioni aziendali della stessa, le sue strutture produttive: ecco allora che «l’informativa di bilancio può – anzi, deve – venir “piegata” a specifiche esigenze conoscitive che sono influenzate da numerose variabili ascrivibili alle caratteristiche di ciascuna impresa» (*ivi*, p. 57), risultando impossibile disporre di un sistema che in modo assoluto ed universale sia in grado di anticipare *ex ante* tutte le informazioni che devono essere contenute nel bilancio per consentire allo stesso di automaticamente rispettare il precetto della chiarezza di cui all’art. 2423, secondo comma.

denominazioni delle voci dei conti, ed è finalizzato alla intelligibilità delle strutture e alla analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio e dell'origine del risultato»⁴⁷; non è stato cioè «ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale»⁴⁸.

Se, dunque, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria non si è registrato un mutamento nel significato da attribuire a tale precetto, non può omettersi di considerare come si sia invece certamente assistito ad un rafforzamento, rispetto al passato, della sua rilevanza e della sua autonomia⁴⁹.

⁴⁷ Così espressamente Trib. Torino, 5 giugno 2012, in *Dejure*, il quale aggiunge – richiamando Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27 (con riguardo a tale pronuncia v. *infra*) – come si tratti, in altri termini, di «precetto inderogabile diretto a garantire sia la qualità che la completezza dell'informazione: sotto il primo profilo esso richiede l'utilizzo di espressioni univoche, precise, prive di ambiguità ed esaurienti, esposte in modo ordinato nel rispetto della logica seguita dal legislatore; sotto il secondo profilo esso mira a realizzare una conoscenza unitaria della situazione aziendale e una conoscenza specifica dei singoli elementi che la compongono». Al riguardo, sempre tra le più recenti, cfr. anche Trib. Bologna, 9 gennaio 2009, in *Pluris online*, ove è stato ricordato che «per chiarezza deve intendersi la comprensibilità ovvero l'intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura coerente con le esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e dei motivi che presidono alla valutazione delle poste».

⁴⁸ Trib. Roma, 17 febbraio 2011, in *Pluris online*.

⁴⁹ G.E. COLOMBO, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, in *Società*, 1997, p. 177, sottolinea con decisione questo aspetto rilevando come si sia assistito ad un superamento «di un sol balzo» delle «oziose disquisizioni della Cassazione sul fatto che il requisito della chiarezza, pur enunciato nel testo originario dell'art. 2423 c.c., costituisca un valore autonomo ed autonomamente tutelato in funzione di trasparenza e comprensibilità del bilancio». Il principio della chiarezza, quello della correttezza e quello della veridicità risultano, pertanto, posti sullo stesso piano e ciò assume rilevanza anche – e soprattutto – in ordine alle conseguenze in termini di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio. Non pare pacificamente convinto di tale conclusione G. VIDIRI, *op. cit.*, p. 1214 s., il quale se, per un verso, riconosce un rafforzamento del principio di chiarezza (parlando espressamente di «potenziamento» della chiarezza a seguito recepimento della IV direttiva comunitaria – *ivi*, p. 1214), per altro, ritiene non completamente mutata «la posizione strumentale di tale principio a quello di verità» e come, debba conseguentemente riconoscersi una «diversità di regolamentazione delle deliberazioni invalide (nulle ed annullabili)» a seconda di quale sia il principio violato; ad avviso di tale Autore «è innegabile, infatti, l'opportunità di graduare la sanzione di invalidità della delibera di approvazione ... sì da limitare l'ambito di

La stessa “costruzione” tanto dell’art. 2 della IV direttiva quanto del secondo comma del novellato art. 2423 c.c. pone in evidenza tale circostanza: la chiarezza è stata, infatti, collocata dal legislatore comunitario in una posizione autonoma e distinta rispetto a quella del “quadro fedele” risultando, addirittura, anteposta a questo (alla prima fa, invero, riferimento il par. 2 dell’art. 2 della IV direttiva, mentre il secondo trova collocazione nel successivo par. 3) e tale disposizione è stata parimenti mantenuta in sede di attuazione del disposto delle predette norme nel nostro diritto interno.

Ma al di là dell’ordine testuale prescelto dal legislatore, ovvero dell’assetto formale con cui è stato imposto che il bilancio debba rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società a cui esso si riferisce, il fondamento della suddetta affermazione deriva specialmente dalla constatazione che in non poche ipotesi la nuova disciplina giuridica del bilancio d’esercizio, così come riformulata dal d.lgs. n. 127 del 1991, prescrive l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive, complementari o “riduttive” rispetto a quelle specificamente richieste dalle norme disciplinanti la struttura e l’articolazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa⁵⁰.

In altri termini, dall’esame delle disposizioni specifiche relative al profilo del contenuto “formale” del bilancio, emerge con evidenza come i “nuovi” schemi civilistici di bilancio, delineati a seguito dell’attuazione nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria, debbano intendersi, per espressa volontà legislativa, “funzionalmente flessibili”, ossia suscettibili di maggiore o minore ampiezza, qualora la loro rigida e pedissequa applicazione non consenta di fornire, nel caso concreto, con chiarezza la rappresentazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, della situazione finanziaria e delle modalità di

applicabilità del citato art. 2379 c.c. alle fattispecie in cui da detta redazione scaturisca una non veritiera rappresentazione economico-finanziaria della società, non sembrando la severa sanzione della nullità estensibile a quei casi in cui si controverta unicamente sulla lesione del principio della chiarezza». Si tratta, però, di una tesi non condivisibile in quanto tale interpretazione porterebbe a negare la possibilità di assegnare al bilancio, accanto alla tradizionale funzione organizzativa, anche una funzione informativa ritenuta invece dal legislatore comunitario, prima ancora che dal legislatore nazionale, parimenti meritevole di tutela ed, anzi – come chiaramente sottolineato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 27 del 21 febbraio annotata dallo stesso Autore – di «massima importanza». Per un’analisi più approfondita di tale profilo, v. *infra*.

⁵⁰ Così L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 44; cfr., tra tutti, pure B. QUATRARO, *op. cit.*, p. 29 ss.

formazione del risultato di esercizio della società a cui il bilancio si riferisce⁵¹: esplicita è in questo senso la previsione, contenuta nel terzo comma dell'art. 2423-ter, dell'obbligo di aggiungere allo "schema legale" «*altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425*»; inoltre, il legislatore impone al successivo quarto comma di adattare le voci precedute da numeri arabi dello schema suggerito dalle norme specifiche «*quando lo esige la natura dell'attività esercitata*». È evidente che simili previsioni, riguardanti la "veste formale" del prospetto contabile, sono primariamente preordinate all'obiettivo di favorire, o comunque garantire, appunto, la chiarezza del bilancio d'esercizio.

Emblematico in questo senso appare anche il disposto del secondo comma dell'art. 2423-ter, secondo cui «*le voci precedute da numeri arabi [previste negli schemi contenuti negli artt. 2424 e 2425] possono essere ulteriormente suddivise*», ove a quel "possono" – in una logica di coerenza del sistema – pare doversi attribuire il significato di "devono" quando l'ulteriore suddivisione rappresenti "informazione necessaria" tanto ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (in ragione del disposto del terzo comma dell'art. 2423) quanto soprattutto per assicurare una esposizione intellegibile, esaustiva e completa; inoltre, il secondo comma dell'art. 2423-ter prosegue prevedendo che tali voci «*possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento*».

La circostanza, peraltro, che regole – quali quelle appena richiamate – che impongono di "superare" le stesse norme di dettaglio introdotte dal legislatore per "riempire di

⁵¹ Da un lato, dunque, al fine di dare concretezza al precetto della chiarezza lo stesso legislatore ha previsto quale debba essere l'articolazione da seguire nella redazione del bilancio vietando una disposizione delle voci diversa da quella indicata (in tal senso significative sono le formule introduttive degli artt. 2424 e 2425 secondo cui rispettivamente lo stato patrimoniale e il conto economico «*deve essere redatto in conformità al seguente schema*»), dall'altro, proprio perché consapevole che tale articolazione non possa ritenersi universalmente idonea a rappresentare in modo chiaro la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tutte le imprese, ha imposto degli adattamenti e delle integrazioni (a cui si è appena fatto sinteticamente cenno) destinati a consentire al bilancio di poter ugualmente essere connotato dalla chiarezza in tutti quei particolari casi in cui la rigida applicazione degli schemi legali finirebbe per impedire tale obiettivo.

contenuto” e dare concretezza al precetto della chiarezza (e che nel previgente sistema si ricavavano implicitamente dal generale obbligo di chiarezza) siano state esplicitate in disposizioni specifiche e che ciò nonostante esso sia stato ancora enunciato in apertura della sezione del codice civile dedicata al bilancio d’esercizio assieme al precetto della correttezza ed a quello della veridicità, conferma come il legislatore della riforma del 1991 abbia manifestamente deciso di attribuire autonoma rilevanza ed indiscussa importanza alla chiarezza del bilancio, conferendo anche a tale postulato la natura di vera e propria clausola generale del sistema contabile e rendendo così «assolutamente insostenibile l’ipotesi di una sua collocazione in posizione di minor rilievo rispetto al principio della rappresentazione veritiera e corretta»⁵².

Come noto, infatti, con riguardo alla previgente disciplina normativa del bilancio d’esercizio, non vi era uniformità di vedute circa l’attribuzione alla chiarezza, enunciata dall’originario secondo comma dell’art. 2423 c.c., di un grado di imperatività così pregnante

⁵² Così G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 62. In senso esattamente analogo cfr. P.G. JAEGER, *Problemi topici del bilancio d’esercizio (nell’evoluzione della giurisprudenza e nella prospettiva dell’attuazione della quarta direttiva CEE)*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 1003 s.; A. JORIO, *Il principio di chiarezza*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva*, cit., p. 85 ss., spec. p. 92 s. In argomento si richiama, inoltre, R. RORDORF, *op. ult. cit.*, p. 730, il quale, dopo aver ricordato come in passato giuristi ed aziendalisti avessero «compiuto molti sforzi per mettere bene in chiaro» quali dovessero essere «la funzione e le finalità tipiche del bilancio d’esercizio», osserva che la nuova normativa, e specialmente il novellato art. 2423, «sembrano in grado di consolidare definitivamente le indicazioni già in proposito prevalenti nella dottrina e nella giurisprudenza, e di sciogliere taluni nodi che la precedente formulazione del codice lasciava almeno parzialmente irrisolti». Questo Autore sottolinea con decisione questo aspetto affermando opportunamente come il legislatore abbia «mostrato inequivocabilmente di voler attribuire al bilancio, accanto alla funzione di accertamento dell’utile o della perdita di periodo, anche la non meno rilevante finalità d’informazione dei soci e dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società» e sottolineando come tale circostanza possa desumersi non soltanto dalla analitica disciplina dettata in tema di struttura dei documenti costituenti il bilancio e di esposizione delle singole poste, ma anche – e soprattutto – dalle assai significative deroghe imposte con riguardo a tale disciplina le quali pongono «l’obiettivo dell’informazione al vertice degli scopi cui il bilancio è diretto»: ecco allora che in coerenza con tale finalità, «il nuovo testo dell’art. 2423, secondo comma, ha rettificato la vecchia formula, che abbinava i precetti di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, ed ha enunciato in via separata e preventiva l’obbligo di chiarezza», principio quest’ultimo che ha assunto «una più sicura autonomia ..., non logicamente né funzionalmente subordinato al conseguimento di altri fini che non siano quelli di una completa e trasparente informazione da offrire ai destinatari del bilancio».

come era riconosciuto alla clausola della precisione. L'aspetto più prettamente formale del bilancio sembrava cioè avere una rilevanza minore di quello sostanziale ed in ragione di tale impostazione si era giunti a ritenere che un bilancio d'esercizio dovesse reputarsi conforme alle disposizioni legislative che presiedevano alla sua formazione qualora i risultati dello stesso fossero stati determinati sulla base della corretta applicazione dei criteri di valutazione, pur in mancanza di una esaustiva e trasparente illustrazione delle modalità di formazione di tali risultati, eccezion fatta per il caso in cui tale "vizio di chiarezza" si trovasse invece ad assumere rilevanza tale da inficiare anche il rispetto della "precisione".

In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo⁵³, sostenuto inizialmente dalla giurisprudenza di merito⁵⁴, ma poi accolto alla fine degli anni settanta anche dalla Suprema Corte⁵⁵, il principio della precisione – nel significato della verità – rivestiva una posizione

⁵³ In proposito L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 42, osserva come tale orientamento fosse essenzialmente «frutto di una visione patrimonialistica del bilancio, che è stata successivamente, sia pure gradualmente, abbandonata – grazie anche alla previsione legislativa, a seguito della riforma del 1974, di uno schema standard di conto economico (*rectius*: di conto dei profitti e delle perdite) – a favore della visione della rappresentazione del patrimonio alla stregua del complesso dei fattori impiegati per la produzione del reddito e del conseguente e correlato riconoscimento della importanza di una informativa di natura gestionale».

⁵⁴ Tra le molte in tal senso cfr. App. Roma, 10 giugno 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 639 ss., con nota di P.G. JAEGER, *Effetti di violazioni del «principio di chiarezza» sulla delibera di approvazione del bilancio*; App. Torino, 10 luglio 1975, *ivi*, 1976, II, p. 193 ss., con commento di G.E. COLOMBO, *Una giurisprudenza «torinese» sui bilanci?*; Trib. Milano, 30 maggio 1977, *ivi*, 1977, II, p. 676 ss.; App. Milano, 23 luglio 1991, in *Società*, 1992, p. 49 ss., con nota di V. SALAFIA, *L'esatta rappresentazione della situazione economico-patrimoniale*; Trib. Trieste, 18 novembre 1992, *ivi*, 1993, p. 798 ss.; Trib. Crema, 22 gennaio 1993, *ivi*, p. 1067 s.

⁵⁵ Tra le prime pronunce di legittimità espressive di tale orientamento, si segnalano: Cass., 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, c. 37 ss.; e in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33 ss., con nota di P.G. JAEGER, *Relazioni, verbali, allegati e «chiarezza» del bilancio*; Cass., 23 gennaio 1978, n. 297 e 9 febbraio 1979, n. 906, *ivi*, 1979, II, p. 351 ss., con commento di P.G. JAEGER, *Crisi del principio di «chiarezza» e Corte di cassazione*; Cass., 16 dicembre 1982, n. 6942, *ivi*, 1984, II, p. 732 ss., con nota di C. SASSO, *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*; Cass., 18 marzo 1986, n. 1839, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1232 ss.; e in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 926 ss.; Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 10 ss., con nota critica di G. COTTINO, *Noterelle in tema di diritto di opzione e di invalidità delle delibere assembleari: con una breve appendice sulla disciplina dei bilanci tra il vecchio e il nuovo regime*; quest'ultimo Autore osserva, in particolare, come il Collegio abbia ribadito «il suo fermo, ed erroneo, orientamento» secondo cui il precetto della chiarezza del bilancio non sarebbe stato da intendere come «un principio autonomo ed autonomamente tutelato dalla legge.

sovraordinata e preminente rispetto a quello della chiarezza (sembrando doversi riconoscere al secondo addirittura un grado inferiore di imperatività rispetto al primo); ed una violazione del principio della chiarezza rilevava solamente qualora idonea ad incidere sul rispetto della verità. Fra i due principi si riteneva cioè intercorresse un rapporto di strumentalità a motivo del quale la chiarezza doveva considerarsi “ancella della verità”, ritenendo la prima a servizio della seconda, «nel senso che il difetto di chiarezza non comporta l’invalidità del bilancio, a meno che l’oscurità complessiva del bilancio sia tale da compromettere la stessa intelligibilità del bilancio e, quindi, in ultima analisi la verità dello stesso»⁵⁶, tant’è vero che la chiarezza era un principio, mentre la verità il protopostulato.

In senso critico rispetto al predetto orientamento, si poneva invece la dottrina prevalente e parte della giurisprudenza⁵⁷, le quali invitavano a porre l’attenzione sul fatto che

La sua inosservanza in tanto determinerebbe la nullità della delibera di approvazione dello stesso in quanto fosse suscettibile di attentare alla sua veridicità, rispetto alla quale ed alla cui realizzazione esso sarebbe puramente strumentale», concludendo in modo alquanto significativo che «sono passati circa due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 127. Vi è da augurarsi che il Supremo Collegio si accorga che, se pur così stessero, e così non stanno, le cose, esse sono cambiate con la nuova normativa» (*ivi*, c. 12 s.). Tra gli studiosi che hanno dato seguito al predetto filone giurisprudenziale interpretativo, cfr. B. LIBONATI, voce “Bilancio delle società”, nel *Noviss. Digesto it., Appendice*, Torino, 1980, p. 813 ss.; v. pure P. FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge e all’atto costitutivo*, Milano, 1976, p. 90 ss.; ID., *Vizi del bilancio e vizi delle delibere di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, I, p. 809 ss. L’opinione manifestata da tale orientamento, prevalente per un lungo periodo di tempo, era sostanzialmente quella di considerare il principio di chiarezza come funzionale rispetto a quello di verità: ne derivava, conseguentemente, una irrilevanza delle «violazioni della chiarezza non idonee a compromettere la “verità” del bilancio» (così C. SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 199, a cui si rinvia per una compiuta ricostruzione dell’evoluzione delle teorie espresse con riguardo a tale profilo).

⁵⁶ Come riportato da E. BOCCHINI, *op. ult. cit.*, p. 60 ss.

⁵⁷ Tra cui, segnatamente, P.G. JAEGER, *op. ult. cit.*, p. 353 ss.; G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 193; R. RORDORF, *Note in tema di chiarezza nella redazione del bilancio*, in *Società*, 1986, p. 1326 ss. Tra le sentenze di merito con cui è stato criticato il suesposto orientamento giurisprudenziale abbracciato alla fine degli anni settanta dalla Corte di Cassazione, si segnala in particolare Trib. Milano, 30 settembre 1985, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2300 ss., il quale, pur concordando con il rapporto di strumentalità necessaria intercorrente tra il principio di chiarezza e quello di verità individuato dalla Suprema Corte, nel senso che «la verità si raggiunge attraverso la chiarezza e che, senza chiarezza, non si raggiunge (o comunque è strettamente difficile raggiungere) la verità» (*ivi*, c. 2308), in tale occasione ha ribadito la distinzione tra i due concetti rilevando che «possono aversi bilanci sostanzialmente veri, ma non comprensibili (per eccessiva sinteticità o per mancanza di idonei

il bilancio non era stato pensato dal legislatore quale documento destinato ai soli soci, interessati essenzialmente a conoscere il risultato effettivamente conseguito dalla società al termine dell'esercizio, bensì ad una platea assai più ampia di soggetti, tra i quali certamente rientravano anche i creditori, aventi normalmente esigenze conoscitive diverse da quelle dei soggetti facenti parte della compagine sociale; veniva, in particolare, sottolineato come il bilancio fosse legislativamente preordinato all'assolvimento di una funzione anche informativa, della quale costituiva parte integrante e necessaria la "somministrazione" – in maniera chiara – di dati, informazioni e notizie relativi alla composizione del patrimonio e all'andamento reddituale della società, e non dunque solamente concernenti l'entità del patrimonio netto o del risultato conseguito dalla società nell'esercizio⁵⁸.

chiarimenti e/o informazioni da parte degli amministratori e sindaci) da parte dei soci e dei terzi, viceversa, bilanci chiari ma non veri» (*ibidem*) ed ha posto l'accento sull'esigenza di autonoma considerazione e tutela del principio di chiarezza, dettato quest'ultimo «dal legislatore per consentire ai soci di acquisire agevolmente la compiuta conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società, se il bilancio predisposto ciò non consente, il principio di chiarezza deve considerarsi violato».

⁵⁸ In tal senso oltre alla pronuncia richiamata alla nota precedente v. pure App. Milano, 26 giugno 1987, e Trib. Milano, 9 luglio 1987, in *Società*, 1987, p. 1040 ss., con commento di V. SALAFIA, *Relazione degli amministratori ed effetti sul bilancio*; Trib. Milano, 27 luglio 1987, *ivi*, 1988, p. 39 ss.; Trib. Genova, 5 maggio 1988, *ivi*, 1988, p. 838 ss., con commento di R. RORDORF, *Iscrizione in bilancio di plusvalenze reinvestite*; Trib. Brescia, 18 settembre 1989, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 536 ss., con nota di G. GIANERI, *Il bilancio di esercizio*, cit.; Trib. Milano, 11 aprile 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, c. 884 ss., con nota di G. MIGNONE, *All'avanguardia la giurisprudenza di merito sui principi di redazione del bilancio*; App. Milano, 4 dicembre 1992, in *Società*, 1993, p. 1055 ss., con commento di P. BALZARINI, *Delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso*, cit. Segnatamente, come sottolineato in maniera chiara da Trib. Napoli, 10 novembre 1997, in *Società*, 1998, p. 791 ss., con commento di P. BALZARINI, *Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio*, la funzione del bilancio non deve essere intesa solamente nel dare conto del risultato dell'esercizio, consistendo anche in «quella di fornire in modo chiaro, qualitativamente e quantitativamente, tutte le informazioni richieste dal legislatore». Si rinvia, infine, alla efficace sintesi di tale posizione effettuata da C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 201, il quale – richiamando il predetto orientamento giurisprudenziale – evidenzia come fosse emerso che al principio di chiarezza non potesse essere riconosciuta una funzione soltanto strumentale a quello di verità, perché se così lo si fosse inteso gli si sarebbe tolta rilevanza autonoma e ciò avrebbe comportato «il disconoscimento di un interesse, anche di terzi, alla conoscenza della composizione del patrimonio sociale e dei rapporti quantitativi tra i suoi diversi componenti ed alla conoscenza delle diverse categorie di costi e di ricavi e dei rapporti delle medesime», interesse invece considerato meritevole di tutela da parte del legislatore.

A questo proposito, sempre al fine di sottolineare come una simile interpretazione – che portava a sovraordinare il precetto della precisione a quello della chiarezza – non potesse considerarsi condivisibile risultando priva di fondamento, si è evidenziato che se l’obiettivo del riconoscimento della strumentalità del principio di chiarezza rispetto a quello della verità fosse stato quello di porre argine a impugnative basate su violazioni di entità minima ovvero su irregolarità irrilevanti ed animate da finalità di “disturbo”, tale obiettivo si sarebbe potuto assai più agevolmente perseguire e conseguire facendo ricorso al criterio della “scarsa rilevanza della violazione” in relazione all’effettiva chiarezza, senza necessità di “chiamare in causa” una presunta subordinazione di tale clausola al principio della verità del bilancio⁵⁹.

Peraltro, sempre a ragione, è stato obiettato come l’individuazione di una gerarchia di valori in virtù della quale ciò che risultava importante sarebbe essenzialmente stato il rispetto

⁵⁹ Così P.G. JAEGER, *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra «strumentalità» ed «autonomia»*, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 769. Cfr. anche G.E. COLOMBO, *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Società*, 1995, p. 1320; conformemente G. COTTINO, *op. ult. cit.*, c. 13, osserva, in modo fermo e deciso (e peraltro assolutamente condivisibile), come «altro problema, che non va confuso con il precedente [ossia quello della strumentalità o meno del principio di chiarezza a quello di veridicità], è se qualsiasi difformità dal modello legale di bilancio infici la deliberazione che lo approva. La Cassazione richiama il proprio *ius receptum*. Ed a ragione. Non basta un neo qualsiasi ad intaccare l’architettura globale di un bilancio e sotto il profilo della verità e sotto il profilo della chiarezza. In questa prospettiva sembra corretto affermare ..., ma allargando l’affermazione oltre l’angolazione riduttiva del principio di verità, che non inficiano la validità del conto le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni di trascurabile valore economico che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società». Sul “principio di rilevanza della irregolarità”, v. *supra*, nonché interessante a tale riguardo appare l’individuazione di parametri quantitativi per determinare se una irregolarità possa o meno considerarsi insignificante e trascurabile effettuata da G.E. COLOMBO, *Limiti di validità all’unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, in *Società*, 1992, p. 336, secondo cui dovrebbe ritenersi esclusa l’inferenza sulla funzione informativa se la voce irregolare risulti pari all’1 o al 2 per mille dell’attivo della società oppure se l’errore non superi l’1% della classe cui appartiene. In argomento v. pure cfr. P. BALZARINI, *Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza, della irregolarità, violazione del principio di competenza*, cit., p. 66 ss., la quale dopo aver ricostruito quali siano i termini di paragone più utilizzati dalla giurisprudenza per accertare la rilevanza di un vizio del bilancio e le soglie percentuali applicate, rileva come certamente occorra notare che la rilevanza della irregolarità debba «essere valutata caso per caso con riferimento alla singola società e non in senso assoluto» e che pertanto una simile valutazione impostata solo dal punto di vista quantitativo non sempre appaia corretta (*ivi*, p. 67, a cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali richiamati dall’Autore).

del principio della verità, non fosse affatto priva di significato e di conseguenze sul piano pratico: sostenere, infatti, che un bilancio d'esercizio non chiaro fosse un bilancio solamente annullabile e non nullo significava «ben di più che esprimere una propensione per una maggiore attenzione nei confronti del principio di verità piuttosto che verso quello di chiarezza»⁶⁰; impostare cioè il ragionamento sotto il profilo dell'interesse tutelato dalle disposizioni normative in tema di chiarezza e precisione e risolverlo con il mettere quanto meno in dubbio la «tutelabilità» dell'interesse alla chiarezza in se stessa nella redazione del bilancio, è stato avvertito come avrebbe potuto comportare una negazione dell'invalidità del bilancio tutte le volte in cui se ne fosse potuto verificare la verità ancorché a seguito di una perizia con l'effetto di «costringere i soci a scegliere tra la fiducia nell'esattezza di conti non perspicui e un'iniziativa giudiziale al buio (e di per se stessa di dubbia legittimità), con la prospettiva di sopportarne le spese» ogni qualvolta poi si fosse arrivati ad accertare che il bilancio, seppure non chiaro, dovesse pur tuttavia considerarsi preciso⁶¹.

Ebbene, al riguardo, non senza oscillazioni e contrasti, la giurisprudenza intervenuta alla fine degli anni novanta è, infine, giunta – in concordanza con l'orientamento da ultimo richiamato e contrastando l'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi intorno alla fine degli anni settanta – al riconoscimento di una autonoma rilevanza del difetto di chiarezza del bilancio d'esercizio quale causa e ragione di nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione⁶².

⁶⁰ A. JORIO, *Il principio di chiarezza*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit., p. 91.

⁶¹ A. JORIO, *op. loc. cit.*

⁶² Tra le decisioni che si sono espresse in questo senso si richiamano, in particolare, le seguenti pronunce: Cass., 14 marzo 1992, n. 3132, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 108 ss., con nota di G. MIGNONE; Cass., 30 marzo 1995, n. 3774, in *Società*, 1995, p. 1180 s., con nota di F. ZUCCONI, *Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio*; Cass., 3 settembre 1996, n. 8048, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 844 ss., con nota di A. COLLEONI, *Principi di chiarezza e precisione, criteri di valutazione delle azioni proprie in portafoglio, clausole di gradimento*; Cass., 8 agosto 1997, n. 7398, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 465 ss., commentata da G. VIDIRI, *Il principio di chiarezza del bilancio deve ritenersi ancora «strumentale» a quello di verità?*. Tra la dottrina intervenuta sulle pronunce della Corte di Cassazione della fine degli anni novanta nelle quali si è definitivamente sancita, anche a livello giurisprudenziale, la «pari dignità» del principio di chiarezza rispetto a quello della precisione, cfr. pure F.M. MUCCIARELLI, *L'imperatività del principio di*

Da ultimo, agli inizi di questo secolo, hanno definitivamente chiarito la questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza del 21 febbraio 2000, n. 27, enfatizzando l'obiettivo del rispetto del requisito della completezza dell'informazione, ha affermato la pari "dignità" giuridica della chiarezza rispetto a quella della precisione e l'illegittimità della subordinazione dell'una clausola generale rispetto all'altra, ritenendo che la chiarezza stessa debba essere considerata un requisito essenziale per la redazione del bilancio d'esercizio e che la sua violazione sia suscettibile di autonoma impugnazione anche in presenza di rilevazioni sostanzialmente precise ovvero sia – utilizzando la formulazione risultante dall'attuazione delle direttive comunitarie ed attualmente vigente – veritiere e corrette⁶³.

Anche alla luce di tale pronuncia può quindi evidenziarsi come, in continuità rispetto al sistema giuridico previgente ed in armonia con le scelte legislative operate a livello comunitario, aventi tra i fini primariamente perseguiti quello di portare la trasparenza sulla vita delle società a divenire connotato imprescindibile del moderno diritto contabile europeo, il legislatore italiano del 1991 abbia riaffermato – a superamento di tutti i dubbi interpretativi sorti con riferimento al previgente assetto normativo – l'autonoma portata e la rilevanza

chiarezza del bilancio, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 629 ss.; L. BONI, *Nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di chiarezza di bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, II, p. 121 ss.

⁶³ Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, in particolare, evidenziato in tale occasione come un bilancio d'esercizio inidoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili non possa essere considerato valido «sol perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero», aggiungendo apertamente come «una tale opinione sarebbe manifestamente insostenibile dopo la formale recezione, nell'ordinamento italiano, con l'emanazione del d.lgs. n. 127 del 1991, dei dettami della quarta direttiva comunitaria in materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio di trasparenza del bilancio». Per un interessante commento a tale pronuncia e per una ricostruzione più completa del contrasto interpretativo risolto da tale sentenza si rinvia alle seguenti annotazioni: P.G. JAEGER, *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 73 ss.; V. SALAFIA, *Chiarezza del bilancio ed informazione del socio: composizione di un contrasto giurisprudenziale*, in *Società*, 2000, p. 560 ss.; cfr., inoltre, i rinvii operati da E. BOCCHINI, *op. ult. cit.*, p. 60, nota 2. Per un'ulteriore analisi ed un più compiuto approfondimento, v. anche B. BUTTURINI, *Autonoma rilevanza del principio di chiarezza del bilancio: le sezioni unite accolgono l'orientamento della dottrina prevalente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 336 ss.; E. PRATO, *Diritto d'informazione e principio di chiarezza prima e dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 27/2000*, in *Società*, 2001, p. 1443 ss.

giuridica della clausola generale della chiarezza, facendo di tale precetto uno dei pilastri della “nuova” disciplina giuridica del bilancio d’esercizio del nostro ordinamento⁶⁴.

Ne consegue che, se per un verso, il precetto della chiarezza deve essere oggi certamente inteso in stretta correlazione con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta, in quanto avente quale fine ultimo quello, comune a questa, di consentire ai destinatari del bilancio l’esatta percezione della realtà societaria e dei fatti della gestione, per altro verso non si può più immaginare che a tale clausola il precetto anzidetto debba però ritenersi subordinato⁶⁵, «essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire

⁶⁴ Al riguardo V. SALAFIA, *Caratteri generali del bilancio*, cit., p. 1611 s., dopo aver rilevato che i dubbi, affiorati soprattutto in sede di giurisdizione di legittimità, in ordine all’autonomia del carattere della chiarezza del bilancio rispetto al carattere della precisione, erano stati o superati ovvero criticati dalla dottrina, mette in evidenza come in ogni caso «solo una netta posizione legislativa» potesse ritenersi «idonea a seppellire antiche dispute ed a conferire maggiore sicurezza a posizioni dottrinarie e giurisprudenziali»: ecco allora che attraverso il novellato art. 2423 c.c. e le successive disposizioni sul bilancio il valore della chiarezza – evidenzia l’Autore – è stato dal legislatore indicato «come valore autonomo, il cui difetto inquina il documento, anche quando si potesse in concreto provare l’esattezza dei valori rappresentati» (ID., *Attuate le direttive societarie sui bilanci*, in *Corr. giur.*, 1991, p. 611).

⁶⁵ Anche se, in definitiva, come opportunamente osservato da A. JORIO, *Il principio di chiarezza*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione*, cit. p. 85, «non vi è dubbio che questi requisiti siano destinati a influenzarsi vicendevolmente. Anche se si può ipotizzare l’ammissibilità di un bilancio chiaro ma inveritiero e più frequentemente quella di un bilancio veritiero ma non sufficientemente chiaro ..., l’esperienza conforta l’opinione che sovente il bilancio non preciso sia anche un bilancio oscuro e che, al pari, l’assenza di chiarezza mascheri la non veridicità». Esattamente nei medesimi termini cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16388, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1562 ss., secondo cui «né più oggi si dubita del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all’essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione»: si tratta dunque di principi certamente distinti ma che risultano però «spesso nella realtà intrecciati».

Per l’esame di un caso specifico in cui è stata dichiarata nulla la delibera approvativa di un bilancio unicamente per difetto di chiarezza, cfr., tra le più recenti, Trib. Prato, 25 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269 ss.; in particolare in tale occasione il Tribunale dopo aver ritenuto «non ... condivisibile quanto argomentato dai c.t.p. di parte resistente, con riferimento al fatto che il problema sia più di forma che di sostanza», ha affermato in modo esplicito che «il divieto di compensazione di partite costituisce infatti un corollario del principio di chiarezza, la cui applicazione non può essere derogata per il solo fatto che la rappresentazione non chiara non sia suscettibile di inficiare il risultato del bilancio». V. inoltre Trib. Milano, 14 febbraio 2011, in *Pluris online*, che ha dichiarato le delibere di approvazione di un bilancio d’esercizio illecite

non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono»⁶⁶.

tanto per violazione del principio di chiarezza (poiché in particolare il redattore del prospetto avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per cui riteneva che determinati costi non potessero essere capitalizzati; detta spiegazione peraltro era tanto più necessaria in considerazione del fatto che a quella data si cristallizzava una perdita che erodeva il capitale sociale e costringeva i soci a ricapitalizzare la società), quanto perché la lettura dello stesso bilancio evidenziava «la vera e propria falsità della situazione patrimoniale al 31.10.2007 frutto di iscrizioni “di comodo”» andando a rivelare «l’intento fraudolento nei confronti della socia poi estromessa». In argomento, fra la giurisprudenza di legittimità più recente, v. Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in *Società*, 2007, p. 703 ss., con commento di B. IANNIELLO, *Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verità anche nella disciplina anteriore*, la quale sottolinea come l’inciso di importanza preminente contenuto nella motivazione della sentenza commentata sia quello secondo cui «da nessuna norma è possibile desumere una sorta di supremazia del principio di verità su quello di chiarezza, supremazia che è anzi esclusa dal sistema normativo»: così la Cassazione, «ribadendo la posizione della Suprema Corte sulla nota questione del rapporto tra i principi di verità e chiarezza, cristallizza la perfetta simmetria dei due criteri, con conseguente nullità, alla luce dell’attuale disciplina come di quella previgente, tanto della delibera di approvazione del bilancio “falso” nelle sue risultanze ma “chiaro” nella redazione, quanto della delibera di approvazione del bilancio “vero” ma oscuro» (*ivi*, p. 706), ravvisando nel caso affrontato la violazione del principio di chiarezza del bilancio che adottò contemporaneamente i principi di competenza e di cassa per la formazione di un’unica indistinta voce: «una simile redazione – commenta l’A. aderendo a quanto affermato dalla Suprema Corte – non può che ingenerare confusione nel lettore del documento che, dunque, non è messo in condizione di ricevere una efficace tutela del diritto all’informazione» (*ivi*, p. 708).

⁶⁶ Così, in particolare, Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, in *Giust. civ.*, 2008, II, 1, p. 441 ss., con nota di G. VIDIRI, *Azione di nullità del bilancio: prescrizione, formazione del giudicato e violazione del «principio di chiarezza» tra vecchia e nuova disciplina*. Tra la giurisprudenza di merito che anche di recente ha confermato la valenza autonoma che deve essere riconosciuta al precetto della chiarezza v. Trib. Roma, 2 agosto 2012, in *Pluris online*; il Tribunale, dopo aver premesso che un bilancio redatto in violazione del secondo comma dell’art. 2423 c.c. sia, di per sé, illecito e costituisca «quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato», ha espressamente ricordato come il bilancio di una società debba «considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso ... non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione» (esattamente nei medesimi termini, cfr., *ex multis*, Trib. Genova, sez. I, 28 maggio 2007, pubblicata su *Pluris online*, in cui è stato puntualizzato come non si debba dimenticare che «secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale: “Nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del

4. Segue: *La rappresentazione veritiera e corretta*

Passando ora ad esaminare il periodo successivo del secondo comma del novellato art. 2423 c.c., secondo cui il bilancio «*deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*», deve anzitutto rilevarsi come attorno a tale formula – attraverso la quale non è stata riprodotta fedelmente l'espressione utilizzata dalla IV direttiva al par. 3 dell'art. 2 oggetto di attuazione mediante la disposizione nazionale in esame – si sia a lungo soffermata la dottrina⁶⁷.

In particolare, la locuzione “quadro fedele” (già *image fidèle* o *true and fair view*) contenuta nel par. 3 dell'art. 2 della IV direttiva comunitaria, a mente del quale «*i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società*», è stata fortemente criticata da parte della dottrina⁶⁸ sia sotto il profilo della fedeltà alla formula della “*true and fair view*” (in quanto si

legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono»); in senso analogo, sempre tra la giurisprudenza più recente, v. anche Trib. Bologna, sez. IV, 1 aprile 2009, pubblicata su *Pluris online*, in cui è stato apertamente ricordato che «il principio di chiarezza e precisione non svolge più una funzione ancillare rispetto al principio di verità, ma è anche esso dotato di una valenza autonoma, da ricollegare alla funzione pubblicistica di informazione svolta dal bilancio, giudicata preminente rispetto alle altre esigenze di stabilità e certezza delle deliberazioni assembleari».

⁶⁷ In proposito L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 57, si esprime in modo alquanto significativo descrivendo come sia intervenuta «un'intensa discussione che ha accompagnato la lunga “gestazione” del testo finale della legge italiana con riguardo all'identificazione di quale dovesse essere la migliore traduzione della nozione di “*true and fair view*”», ed aggiungendo come esista «una sostanziale linea di continuità tra la nuova disciplina e quella precedente con riguardo alla portata della clausola generale in commento». In senso analogo si esprime V. SALAFIA, *I principi in tema di bilancio di esercizio. Problemi generali e nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, in *Dir. fall.*, 1998, p. 1152.

⁶⁸ Per una decisa critica alla formula della “*true and fair view*”, definita «concetto filosofico ineffabile», con la precisazione che «non intercorre differenza fra il concetto ineffabile e l'assenza di concetto», cfr. A. CANZIANI, *Critica della “true and fair view” quale pseudo-concetto empirico*, in AA.VV., *Studi in onore di Ubaldo De Dominicis*, Trieste, 1991, p. 279 ss., critica che però – come opportunamente osservato da G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 48, nota 81 – «dovrebbe peraltro rivolgersi a tutte le clausole generali, delle quali viceversa il diritto (che è scienza sociale, non matematica) non può fare a meno». Tra la dottrina che ha manifestato chiaramente il proprio dissenso verso l'introduzione nel nostro diritto positivo dell'espressione

opinò come tradurre in italiano l'aggettivo "true" sarebbe apparso più appropriato attribuirsi con "vero" e non con "fedele") sia soprattutto perché essa avrebbe potuto «suggerire maggiore elasticità e tolleranza verso criteri soggettivi», prestandosi ad un'interpretazione che sarebbe stata «quanto di più lontano si potesse immaginare dallo spirito della direttiva»⁶⁹.

"quadro fedele", v. inoltre P.G. JAEGER, *La "clausola generale" del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 471 ss.; ID., *Problemi topici del bilancio d'esercizio (nell'evoluzione della giurisprudenza e nella prospettiva dell'attuazione della quarta direttiva CEE)*, cit., p. 984 ss.; ID., *La clausola generale e la filosofia del progetto di legge*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit., p. 115 ss. Nel senso che "quadro veritiero" sarebbe stata formulazione più valida cfr. anche B. LIBONATI, *Il "quadro fedele" e i criteri di valutazione nella quarta direttiva comunitaria*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 1012 ss.

Sull'origine dell'espressione "true and fair view", cfr. M. LACCHINI, *op. cit.*, p. 15 ss., il quale in modo chiaro evidenzia e riferisce come tale termine si segnali quale «risultante di una lenta elaborazione giuridico contabile in Gran Bretagna». La prima versione della proposta di IV direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 novembre 1971 (in *Riv. soc.*, 1973, p. 718 ss.), in relazione a tale profilo, risultava ispirata invece al diritto societario tedesco (in argomento cfr. C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 203 s.), andando, segnatamente, ad imporre che il bilancio annuale fornisse, in conformità delle norme per la valutazione e la forma espositiva dei conti, una visione il più possibile certa della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico della società; la predetta proposta è stata poi superata da quella del 1974 (in *Riv. soc.*, 1974, p. 1082 ss.), successiva all'ingresso della Gran Bretagna nella CEE, attraverso la quale è stato soppresso l'inciso limitativo «in conformità delle norme» (rendendo così la regola generale, con tutta evidenza, sovraordinata rispetto alle singole specifiche disposizioni) ed è stata suggerita la formula, poi divenuta definitiva, della "true and fair view"; l'art. 2 costituì così – come sottolinea E. PERRONE, *Il costo e il fair value nel bilancio d'esercizio*, Viterbo, 2011, p.34 – «il frutto di un vero e proprio "compromesso" di due differenti tradizioni giuridiche che emblematicamente si sintetizzavano nell'impostazione tedesca e in quella britannica in materia di conti annuali» (da una parte, infatti, si riconobbe alla "true and fair view" il significato di "overriding principle", dall'altro se ne attenuò la portata attraverso l'enunciazione di regole più dettagliate a cui il bilancio deve uniformarsi ed alle quali è possibile derogare solamente in casi eccezionali). In merito v. anche A. INCOLLINGO, *L'applicazione del principio di «true and fair view» nel bilancio di esercizio*, Milano, 1999, p. 1 ss.

⁶⁹ Così P.G. JAEGER, *Problemi topici*, cit., p. 1002. Si riteneva, infatti, che la suddetta espressione, dal significato equivoco, potesse essere strumentalizzata allo scopo di giustificare «ogni sorta di libertà o di licenza nella redazione del bilancio da parte degli amministratori» che si sarebbero potuti ritenere legittimati a derogare ai principi e criteri fissati legislativamente «in nome di un "superiore" rispetto del quadro fedele, ognivolta lo avessero ritenuto opportuno» (G. TANTINI, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 65).

Per arginare, dunque, il rischio di vedersi diffondere la «pericolosa tendenza ad usare il “quadro fedele” come *passepertout* idoneo a consentire valutazioni (rivalutazioni) a volontà, con la facile (in quanto incontrollabile) giustificazione di far prevalere la sostanza sulla forma»⁷⁰, la Commissione presieduta dal prof. Floriano d’Alessandro, chiamata a predisporre, in particolare, lo schema legislativo di attuazione delle direttive contabili comunitarie, decise con riguardo a tale aspetto di non attenersi strettamente alla lettera della IV direttiva elaborando, fin dal testo reso pubblico nel 1986, la formula “rappresentazione veritiera e corretta”, ritenuta ad un tempo la più esatta traduzione dell’espressione originale anglosassone “*true and fair view*” contenuta nella direttiva e peraltro maggiormente «idonea ad escludere che la clausola generale si inserisse nel sistema – basato su norme analitiche e rigide riferite sia alle strutture (artt. 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425) sia alle valutazioni (art. 2426) – come elemento di “ammorbidente” della disciplina»⁷¹.

Si è trattato, tuttavia, di una scelta non facile e non immediata, che non ha visto concordi neppure tutti i membri della stessa Commissione e che non è andata esente da critiche⁷², ma che ciononostante è stata confermata dal legislatore in sede di emanazione del decreto attuativo delle direttive contabili, rendendo con ciò evidenti la precisa consapevolezza e la inequivoca volontà legislativa di utilizzare un’espressione volta a lasciare definitivamente al passato la possibilità di utilizzare legittimamente il bilancio per perseguire politiche di gestione, e preordinata ad attribuire a tale prospetto la finalità di oggettiva ed imparziale informazione sulla realtà societaria di riferimento. Segnatamente, ai rilievi di

⁷⁰ G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 49, il quale rileva chiaramente come «il timore di un’interpretazione lassista della formula “quadro fedele” non era storicamente infondato», riferendosi alle implicazioni che aveva avuto nella pratica il disposto di cui all’art. 9 della l. 19 marzo 1983, n. 72. In senso analogo, cfr. anche G. FIORI, *Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” sulla redazione del bilancio d’esercizio*, Milano, 1999, p. 72 ss.

⁷¹ Così G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 49 s.

⁷² È stato, in particolare, rilevato tale aspetto nella Relazione di accompagnamento all’intervento, disponibile in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 506 ss. Per una critica nei confronti della formulazione proposta prima dalla Commissione ed adottata poi dal Governo, cfr. F. SUPERTI FURGA, *Il significato conoscitivo della nozione di “verità” nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giur. comm.*, 1985, I, p. 1030 ss.; in senso analogo v. anche G. FRATTINI, *I principi di redazione del bilancio d’esercizio nello schema di legge per l’attuazione della quarta direttiva comunitaria*, in AA.VV., *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione* a cura di A. Provasoli, Milano, 1988, p. 1 ss.

disapprovazione apertamente manifestati in particolare da Assonime, secondo cui la nuova formula della rappresentazione veritiera e corretta sarebbe potuta «risultare fuorviante perché promette più di quel che il bilancio può dare», potendo altresì «determinare serio disagio per i revisori ai quali si chiederà di dare l’attestazione, impossibile, che il bilancio è una rappresentazione “veritiera”» e risultando atta a «generare, in sede di interpretazione e applicazione della disciplina ... equivoci e strumentalizzazioni e ad accentuare la conflittualità e l’incertezza»⁷³, si contrapponeva l’illustrazione fornita nella Relazione al decreto recante attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria, nella quale era stato chiaramente spiegato come «l’uso dell’aggettivo veritiero ... non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».

La clausola della verità impone, dunque, che le determinazioni proprie delle sintesi di esercizio non debbano essere piegate a favorire il raggiungimento di prescelti obiettivi operativi interni, dovendo piuttosto «costituire strumento neutrale di trasmissione di conoscenza» all’esterno⁷⁴; del resto, anche guardando al vocabolo introdotto nel secondo comma dell’art. 2423, emerge come il legislatore non si sia espresso richiedendo un “bilancio vero”, quanto piuttosto un prospetto che fornisca una “rappresentazione veritiera” della situazione patrimoniale, economia e finanziaria della società a cui si riferisce.

In altre parole, la verità non postula che il redattore del bilancio debba ricercare la verità assoluta, individuando quell’unica rappresentazione conforme al vincolo in parola, ma proprio perché le voci espresse da tale prospetto sono per la maggior parte frutto dell’applicazione di un sistema convenzionale di valori e di un’artificiosa frammentazione dell’unità temporale di riferimento, deve adoperarsi affinché tale applicazione e tale frammentazione non avvengano in modo arbitrario ma siano quelle maggiormente idonee a

⁷³ ASSONIME, circolare n. 70/1986, in *Riv. soc.*, 1986, p. 320 ss.

⁷⁴ Così A. VIGANÒ, *I criteri di valutazione: profili aziendali*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit., p. 50. In tal senso, sempre guardando ai primi commenti del disposto comunitario e della possibile attuazione del medesimo nel nostro ordinamento, cfr. anche G. MAZZA, *I principi formativi dei “comptes annuels”*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV direttiva CEE*, 1980, p. 226; M. SORDINI, *Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV direttiva CEE*, Milano, 1983, p. 14 ss.; V. SALAFIA, *Introduzione (a Il bilancio delle società alla luce della IV direttiva CEE)*, in *Società*, 1987, p. 229.

fornire in concreto la rappresentazione dei fatti di gestione e del patrimonio societario il più possibile vicina alla realtà; la clausola della veridicità si traduce, cioè, nell'obbligo di procedere a stime e valutazioni rigorose, tecnicamente ineccepibili, documentate e giustificabili⁷⁵, con la consapevolezza che con riferimento ad una stessa società si possono avere due o più bilanci tutti egualmente capaci di fornire una rappresentazione veritiera, ma differente a seconda degli scopi per cui essi vengono formati e, di conseguenza, della diversità dei criteri valutativi adottati.

Del resto, la disciplina in questione non è una scienza esatta, ed è evidente che il bilancio non costituisce una “fotografia” ma una “raffigurazione” che, pur essendo vincolata alla rappresentazione più vera possibile, non possiede certamente la precisione di un'equazione o di una funzione matematica⁷⁶.

⁷⁵ Come brillantemente evidenziato da G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 62 s., tale clausola obbliga i redattori a «formulare in atteggiamento il più possibile neutrale ed oggettivo le ipotesi sull'utilizzo futuro dei beni, di indagare con scrupolo e diligenza sui dati di mercato rilevanti (per es., “presumibile realizzo”), di accertare con la possibile esattezza i componenti che confluiscono nella determinazione del costo, e di rappresentare poi fedelmente i risultati a cui sono pervenuti in ordine a quelle ipotesi ed a quei dati». Come illustrato in modo sintetico ma estremamente efficace dallo stesso Autore in un lavoro successivo, richiedendo una rappresentazione “veritiera” non significa pretendere «una verità oggettiva di bilancio», bensì richiedere una «corrispondenza tra enunciati – da un lato – e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche – dall'altro» (ID., *Il bilancio d'esercizio*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 544 s.). Al riguardo V. SALAFIA, *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, cit., p. 1612, aggiunge come la verità della rappresentazione attenga «alla corrispondenza del valore iscritto in bilancio all'intrinseco contenuto del bene, del diritto o del rapporto cui esso si riferisce e si realizza essenzialmente con il comportamento di buona fede del redattore del bilancio, comportamento che deve essere ispirato dall'interesse di fornire ai destinatari una informazione adeguata alla comprensione del valore rappresentato, scevra da intento di strumentalizzazione, sia pure in funzione di presunti interessi societari. In particolare, questo comportamento deve essere rigorosamente osservato relativamente a quei valori che derivano da stime o congetture, nelle quali il potere discrezionale del redattore potrebbe essere maliziosamente usato». A parere di chi scrive però, l'illustrazione effettuata dall'Autore appare maggiormente idonea a spiegare il precetto della correttezza, strettamente collegato con quello della veridicità ma da non confondere con questo.

⁷⁶ Sul punto esemplificativo appare l'«esempietto» formulato da G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 28, a cui si rinvia per comprendere pienamente tale espressione ed attribuirle il dovuto significato. Sotto questo profilo, come osservato da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 59, «è difficilmente contestabile che il perseguimento dell'obiettivo della “veridicità” possa venir più agevolmente realizzato qualora i valori di bilancio corrispondano a poste certe come, ad esempio, la quantità di

danaro e i valori esistenti in “cassa” alla data di chiusura del bilancio», nonché in tutte quelle situazioni in cui sussista «una relazione diretta e realizzata tra un valore contabile, riflesso nel bilancio di fine esercizio, e un costo di acquisto o un ricavo di vendita, trattandosi di valori i quali “offrono” la possibilità di accertare con precisione la loro corrispondenza a determinati fatti, costituiti dalle operazioni di acquisto e di vendita» (così F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea*, Milano, 1997, p. 310), mentre richiede una maggiore attenzione quando i valori indicati nel bilancio corrispondano a poste stimate, ossia quelle per le quali è necessario basarsi su previsioni, delle quali soltanto *ex post* è possibile stabilire il fondamento (si pensi, a tal proposito, alla valutazione delle rimanenze di magazzino); o, ancor di più, a poste congetturate, il cui importo, dovendo venir stabilito facendo riferimento a valori comuni a più esercizi, va ripartito in base a ipotesi prognostiche, come nel caso del piano di ammortamento di un’immobilizzazione.

In sostanza, ad eccezione del caso in cui nel bilancio confluiscono valori c.d. “certi”, in tutte le altre ipotesi, nessuno può garantire l’esattezza assoluta del giudizio attuato in sede di predisposizione del bilancio ed il precetto della “rappresentazione veritiera” deve essere allora inteso quale “veridicità relativa”, potendosi ravvisare una “zona di esattezza” o «area del veritiero» (l’espressione è di G. TANTINI, *op. ult. cit.*, p. 67), all’interno della quale si esprime la discrezionalità tecnica dell’organo amministrativo quando è chiamato ad effettuare le dovute valutazioni e stime per rappresentare in un documento statico la realtà societaria dinamica ed entro la quale i diversi valori e dati espressi sono tutti da considerare veritieri, mentre al di fuori di tale area può ritenersi superato il limite della ragionevolezza; sussiste, dunque, un livello di relatività (o soggettività) ineliminabile «che trova il proprio limite nel dovere di diligente, accurata e neutrale ricerca del valore più coerente al fine del bilancio ed ai criteri legalmente imposti: sì che quando oggettivamente si esca dai limite del “coerente” con quel fine e con quei criteri, non si avrà più una rappresentazione “veritiera”, quale che sia al riguardo il convincimento soggettivo del redattore del bilancio» (così G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., p. 63). In senso conforme cfr. pure C. GIAMBANCO, *Commento agli artt. 2 e 3*, in C. ANGELICI - C. GIAMBANCO, *Principi di redazione*, cit., p. 37, il quale rileva come il passaggio dalla realtà alla sua rappresentazione contabile non sia «meccanico (non si tratta di una fotografia), ma prevede sempre un momento in cui entra in gioco il fattore umano, e contiene pertanto un insopprimibile grado di soggettività ... difficilmente si otterrebbero due bilanci identici, relativi alla stessa realtà, se redatti da parte di due diversi soggetti se pur imparziali, o perfino da parte dello stesso soggetto in momenti differenti». In termini analoghi v. G. RACUGNO, *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, cit., p. 749. In argomento cfr. anche G. ROSSI, *op. cit.*, p. 31, il quale parla espressamente di «estrema relatività del principio della verità dei bilanci», rilevando come pretendere una verità oggettiva dei bilanci equivalga «a rincorrere una chimera», anche perché non può omettersi di considerare che – come opportunamente osservato dall’A. (*ibidem*) – «i criteri di valutazione sono infatti strettamente congiunti al fine per il quale il bilancio viene redatto, per cui i valori veri sono in definitiva tanti quanti sono gli scopi che con la loro determinazione si vogliono raggiungere». Curioso al riguardo è quanto riportato da R. GRILLO, *Il bilancio delle società per azioni*, Milano, 1949, p. 22, secondo cui il bilancio sarebbe stato «da qualcuno [rinviando espressamente a Onida] definito, in considerazione del senso di relatività della maggior parte dei valori che lo formano, come una espressione di

Chiarito dunque in che termini debba essere intesa la clausola della verità, deve però aggiungersi come, in concreto, anche con riferimento a tale precetto gli “spazi di manovra” del redattore del bilancio siano in un certo senso ridotti: di fronte, infatti, ad un assetto giuridico sul bilancio d’esercizio quale quello delineato per effetto del recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva contabile, caratterizzato da una disciplina analitica piuttosto articolata e dettagliata, fermo restando che la veridicità riveste funzione di clausola generale posta in posizione sovraordinata rispetto a tutte le disposizioni specifiche dettate dal legislatore, essa si troverà ad assumere in concreto rilevanza laddove la legge specificamente non disponga altrimenti, nonché nelle ipotesi in cui la legge preveda il ricorso ad una pluralità di criteri utilizzabili⁷⁷ ed in tutti quei casi in cui il legislatore attribuisca agli amministratori più o meno ampia discrezionalità tecnica nell’individuazione delle modalità di applicazione

opinioni». Da ultimo, v. anche M. CIAN, *op. cit.*, p. 541; nonché P. BALZARINI, *I criteri di valutazione: profili generali*, in Aa.Vv., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 509 ss., spec. p. 510, la quale parla di «inevitabile opinabilità delle cifre contenute nel documento».

Conformemente, tra gli aziendalisti, si rinvia a N. DI CAGNO, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali secondo la Quarta Direttiva C.E.E.*, Bari, 1979, p. 18; B. PASSAPONTI, *Il bilancio dell’azienda elettrica*, Milano, 1990, p. 61; v. pure M. LACCHINI, *op. cit.*, p. 20 ss., secondo il quale se «intuitivamente verrebbe da dire che un quadro ... è fedele solo quando è rispondente alla realtà sottesa che intende rappresentare. E dunque un quadro contabile sarebbe fedele quando esprime il reddito vero della società, quando riporta i fatti di gestione nella loro esatta determinazione quantitativa, quando appalesa un capitale unico e reale», deve prendersi atto di come in verità non esista quadro contabile capace di «riprodurre la realtà di un’impresa in funzionamento: la realtà della gestione è dinamica e non può essere appresa da un documento statico. Il concetto di “fedeltà” del bilancio deve allora essere reinterpretato»; ne consegue che «non è esatto parlare di determinazione del reddito d’esercizio [e analogo discorso vale anche per il connesso capitale di funzionamento], quanto di individuazione dello stesso come selezione tra più alternative possibili», trattandosi di quantità astratte, variamente configurabili nel loro valore, in funzione delle ipotesi, delle congetture e delle astrazioni che si ammettono nella loro determinazione (così, segnatamente, P. ONIDA, *Natura e limiti della politica di bilancio*, in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Caprara*, Milano, 1975, p. 10). Per un’analisi della letteratura aziendalistica che ha evidenziato chiaramente tale profilo, si rinvia ai richiami contenuti in M. LACCHINI, *op. cit.*, p. 20, nota 5.

⁷⁷ A titolo esemplificativo si pensi alle immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate per le quali la legge – all’art. 2426, primo comma, n. 4), ha previsto, alternativamente, il ricorso al criterio del costo ovvero dell’*equity method*.

di un metodo normativamente fissato⁷⁸. In tutti i restanti casi, invece, è già il legislatore ad aver stabilito come si pervenga a rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società relativamente ad un dato esercizio e si imporrà solamente una preventiva verifica della sufficienza e dell'idoneità del modello legale a fornire nello specifico caso concreto tale rappresentazione.

Rivolgendo, infine, l'attenzione alla clausola della correttezza, contenuta anch'essa nel secondo periodo del secondo comma del novellato art. 2423 c.c., deve subito rilevarsi come il quadro delle opinioni che sono state espresse circa il significato da attribuire a tale ultimo parametro, risulti piuttosto articolato, senza che si sia pervenuti nel tempo ad un sostanziale consenso tra gli interpreti⁷⁹.

Ad un primo indirizzo, che ha ricondotto il precetto della correttezza a quello della chiarezza, arrivando addirittura a considerarlo una mera ripetizione di quest'ultimo⁸⁰, si contrappone un diverso orientamento secondo il quale la correttezza dovrebbe essere invece intesa come una specificazione del precetto della verità⁸¹. Seguendo tale impostazione, per

⁷⁸ Si considerino, per esempio, le opzioni che sono consentite dall'art. 2426, n. 1) c.c. con riguardo alla configurazione del "costo di acquisto o di produzione" di una determinata immobilizzazione.

⁷⁹ Significativo è quanto affermato al riguardo da S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, cit., p. 205 s., il quale definisce il principio di correttezza come il «più sfuggente e discusso tra i profili della clausola generale», rilevando come alla luce delle varie interpretazioni non risulti affatto «agevole districare la matassa».

⁸⁰ Cfr. F. DEZZANI, *La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit., p. 69, il quale esprimendosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 127, evidenzia chiaramente come risulti incerto e dubbio il significato della clausola generale della chiarezza e quella della correttezza contenute nello schema di legge delegata in quanto, a suo avviso, il bilancio deve intendersi redatto con "chiarezza" «se rappresenta in modo "corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

⁸¹ In tal senso pare implicitamente esprimersi la Relazione di accompagnamento al decreto di recepimento delle direttive contabili, in cui si legge che «l'uso dell'aggettivo "veritiero" ... significa ... richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino i risultati». Nella medesima prospettiva si pone L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 61, secondo cui «in realtà, la discussione sulla effettiva portata della "correttezza" appare per molti versi sterile, posto che, da un lato, essa non può venir disgiunta da quella di veridicità; dall'altro, finisce inevitabilmente per sovrapporsi a quest'ultima, essendo la rappresentazione "veritiera" necessariamente il frutto di una "corretta" applicazione dei diversi metodi o criteri

alcuni interpreti la verità dovrebbe specificamente intendersi quale requisito destinato ad applicarsi per la valutazione delle poste “certe”, a differenza della correttezza che influenzerebbe l’iscrizione delle poste frutto di stima o di congettura⁸².

di valutazione». Analogamente sembra esprimersi V. SALAFIA, *I principi in tema di bilancio di esercizio*, cit., p. 1152.

Si v. inoltre C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 212, secondo cui «nonostante i tentativi di dare autonoma rilevanza alla clausola generale della correttezza, pare che una sua specifica funzione sia individuabile prevalentemente nell’ambito della veridicità; in questa previsione dovrebbe essere irrilevante la situazione soggettiva del redattore, ma possono assumere importanza le modalità tecniche attraverso cui si esprime – e qui si pone il riferimento anche ai principi contabili, codificati e non – la rappresentazione in bilancio».

Critica tali opinioni E. BOCCHINI, *op. ult. cit.*, p. 67: secondo l’Autore, infatti, risulta necessario attribuire un senso autonomo alla correttezza, in quanto tale principio è stato indicato espressamente e separatamente dalla legge, risultando pertanto doveroso superare quanto si ricava dalla Relazione ministeriale, a mente della quale sembrerebbe che il predetto principio si dissolva in quello di verità che si manifesterebbe nella correttezza delle stime e delle valutazioni.

Si richiama, inoltre, S. FORTUNATO, *Approccio legalistico e principi contabili*, cit., p. 463; ID., *Bilancio e contabilità d’impresa in Europa*, cit., p. 205; tale Autore rileva, segnatamente, come a suo modo di vedere, il principio di veridicità si relativizzi attraverso il principio di correttezza. Si pone in senso critico rispetto a tale ultima affermazione G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 30, nota 12, secondo cui, pur dovendosi riconoscere la relatività dei valori di bilancio, «la correttezza impone sì una regola di comportamento, ma non esclude la censurabilità di giudizi tecnicamente erronei, pur se di buona fede». Secondo S. FORTUNATO, *op. loc. cit.*, però la correttezza deve essere intesa essenzialmente come «requisito oggettivo che attiene alla “rappresentazione” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. È un requisito dell’atto bilancio e non del comportamento dei redattori del bilancio. ... Rappresentazione corretta è dunque quella che, secondo criteri tecnicamente e scientificamente adeguati, sia in grado di non ingannare il destinatario, a prescindere dalla buona o mala fede soggettiva del redattore». In senso analogo cfr. pure G. FERRI JR., *op. cit.*, p. 112, il quale – osserva come il richiamo alla correttezza debba «riferirsi non tanto e non solo al comportamento che gli amministratori devono tenere nella redazione del bilancio – dal momento che costoro, e già in base ai principi generali, devono svolgere correttamente tutte le loro funzioni, non solo quella in esame – quanto piuttosto alla *rappresentazione contabile* in sé e per sé considerata: ciò nel senso che essa, oltre a non dover essere falsa, non deve nemmeno essere ingannevole». Si richiamano, da ultimo, F. FERRARA JR. - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, p. 689, per cui la correttezza è «funzionale alla verità e implica il rinvio a quei “corretti principi contabili” che sono stati elaborati nel tempo, e sempre aggiornati dalle associazioni professionali».

⁸² Cfr. R. RORDORF, *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato*, in *Foro it.*, 1992, V, I, c. 262; secondo l’Autore «se, e fino a qual punto, sia lecito di parlare di verità del bilancio (o delle singole sue poste) è

Un differente orientamento assume, viceversa, che mentre alla verità dovrebbe essere attribuito il ruolo di condizionare le modalità di formazione e di predisposizione del bilancio,

questione certo opinabile, perché non tutte le indicazioni che figurano in un bilancio sono suscettibili di esser ricondotte alla rigorosa alternativa tra il vero e il falso»; è importante allora, sempre a parere dell'Autore, sottolineare come l'espressione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 2423 in esame «leghi strettamente il concetto di verità a quello di correttezza della rappresentazione che il bilancio deve fornire» (*ibidem*), con la conseguenza che nel caso di semplice rilevamento storico dei dati, tale operazione deve essere assoggettata «ad una verifica che valga a dimostrare oggettivamente la verità o la falsità (l'ammontare del denaro esistente nelle casse sociali può essere o meno corrispondente a quello enunciato nell'attivo della situazione patrimoniale ...)»; mentre invece, nell'ipotesi di valutazione dei dati stessi, entrano in campo aspetti che riflettono il giudizio e la previsione operati dal redattore del documento ed in tali ipotesi «non è in termini di verità che le poste di bilancio possono essere scrutinate, bensì di correttezza, essendo appunto solo questo il metro col quale è dato giudicare un'attività estremamente valutativa (si pensi, ad esempio, alle valutazioni in tema di residua utilizzabilità delle immobilizzazioni, destinate a riflettersi sull'entità della quota di ammortamento da sottrarre al valore d'iscrizione all'attivo delle immobilizzazioni medesime, oppure alla previsione circa il valore di realizzazione dei crediti, incidente sull'ammontare della relativa posta da iscrivere in bilancio, ecc.)». L'Autore conclude tale analisi volta ad evidenziare il significato a sua detta da attribuire al principio della chiarezza, rilevando come resti da interrogarsi su quale debba essere il metro secondo il quale misurare la correttezza delle enunciazioni di bilancio: «in realtà, in un sistema normativo ormai così rigorosamente e minutamente disciplinato qual è quello che il legislatore ha tracciato ... non è più seriamente dubitabile che la correttezza nella redazione dei bilanci ... debba consistere, innanzitutto, nel puntuale rispetto delle regole giuridiche vigenti ..., che del resto sono quasi sempre null'altro che la codificazione di dettami originariamente enunciati dalla scienza contabile» (*ivi*, c. 263); correttezza significa, cioè, secondo l'Autore, «prima d'ogni altra cosa, conformità ai precetti legali, mentre solo nell'ambito delle eventuali diverse soluzioni applicative consentite da norme di legge sarà possibile – anzi opportuno – misurare la correttezza di singole appostazioni di bilancio facendo ricorso a fonti di natura extragiuridica, e segnatamente al corpo di principi contabili elaborati dai cultori delle discipline aziendalistiche e dagli ordini professionali interessati», senza però mai dimenticare – suggerisce l'Autore – che si tratta di fonti di secondo grado (ID., *Attuazione delle direttive CEE sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato*, in *Società*, 1991, p. 731); in senso conforme cfr. C. GIAMBANCO, *op. cit.*, p. 35, il quale è arrivato a tale conclusione dopo aver premesso che la distinzione che deve a monte essere fatta è quella tra il principio della chiarezza, attinente «all'aspetto esteriore del bilancio in vista di una sua agevole leggibilità», e quelli della verità e correttezza, quest'ultimi riguardanti «il modo in cui le singole voci vengono iscritte e valutate».

la correttezza acquisirebbe, invece, rilevanza sotto il profilo delle regole di condotta degli amministratori, risolvendosi in una variante del precetto della “diligenza”⁸³.

Inoltre, è stato osservato come la clausola della correttezza vada ad attribuire una maggiore ampiezza a quella della veridicità, posto che «corretto dovrebbe essere qualche cosa di più di vero, in quanto si possono dire cose vere, ma in maniera incompleta o comunque in maniera tale che il destinatario del messaggio non è posto in grado di percepirne esattamente il significato»⁸⁴.

⁸³ Cfr. A. PATRONI GRIFFI, *op. cit.*, p. 397 ss. Al riguardo si richiama anche C. ANGELICI, voce “Società per azioni”, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1012 s., il quale ricollega il rispetto di correttezza all’esigenza che i redattori del bilancio operino specificamente secondo buona fede; secondo tale Autore, infatti, attraverso la clausola della correttezza, divenuta «parametro centrale» a seguito del recepimento della IV direttiva, «si fa evidentemente riferimento non tanto ad un problema di oggettiva corrispondenza tra il bilancio come documento rappresentativo e la realtà che deve rappresentare, quanto ad un criterio (quello in definitiva generale di cui all’art. 1175 c.c.) per valutare il “comportamento” di chi lo ha redatto». L’Autore prosegue illustrando come a suo modo di vedere vi sia «una sostanziale corrispondenza tra quanto può rilevarsi a questo proposito e le più ampie prospettive che caratterizzano l’attività degli amministratori. Come per queste ultime la previsione di singoli e puntuali obblighi non esonera ovviamente dall’osservanza del più ampio dovere di diligenza, così in tema di bilancio il rispetto delle regole dettate dal legislatore non esaurisce di per sé quell’esigenza di correttezza. Perciò è possibile porsi il problema se per soddisfare quest’ultima non sia nel caso concreto necessario integrare quanto richiesto dalla legge od addirittura, in casi estremi, discostarsi dalle sue prescrizioni» (*ibidem*). Analogamente O. CAGNASSO, *Il bilancio d’esercizio e consolidato*, cit., p. 908, afferma come la rappresentazione corretta implichi «che l’esposizione dei dati avvenga secondo buona fede».

In senso critico rispetto a tale interpretazione si esprime espressamente L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 62, definendo «meno convincente ... il proposito di assegnare alla “correttezza” valenza di canone di condotta che gli amministratori sarebbero tenuti a rispettare nella predisposizione del bilancio d’esercizio. Le perplessità rispetto all’accoglimento di una simile interpretazione nascono dalla constatazione, da un lato, che il precetto in esame finirebbe per risultare sostanzialmente ripetitivo riguardo a quello della “diligenza” ex art. 2392, c.c. che è direttamente applicabile anche alla predisposizione del bilancio; dall’altro, che esso verrebbe ad assumere rilevanza in un ambito essenzialmente soggettivo – in quanto si tratterebbe di un “comando” che verrebbe indirizzato agli amministratori – laddove la clausola della correttezza si trova collocata – per esplicita scelta legislativa – all’interno della disciplina del contenuto del bilancio, ossia in un ambito relativo all’oggetto dell’attività degli amministratori».

⁸⁴ Così P.G. JAEGER - F. DENOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2000, p. 498. In tal senso, richiamandosi a tale tesi, G. TANTINI, *op. ult. cit.*, p. 67, rileva come la correttezza attenga prevalentemente alle modalità dell’informazione, da riferire in modo particolare alle parti discorsive ed argomentative del bilancio

(dunque soprattutto alla nota integrativa), giacché una proposizione vera potrebbe non essere corretta in quanto esprime in modo distorto un'informazione o un dato. L'Autore, a titolo esemplificativo, evidenzia come nello stato patrimoniale di una società capogruppo «potrebbero essere indicati esattamente (cioè alla lira) l'insieme dei crediti verso società (imprese) controllate, ma sarebbe certamente *scorretto* indicare il dato sintetico, senza specificazioni analitiche, qualora il credito fosse prevalentemente imputabile ad una sola delle controllate (magari in difficoltà) e il residuo frazionato per importi scarsamente significativi verso molte altre società controllate».

Sul principio di correttezza in generale e sull'importanza che esso riveste nel diritto commerciale, al fine di comprendere ancor meglio il significato da attribuire a tale principio introdotto nel sistema giuridico contabile, merita essere richiamato in questa sede quanto osservato da V. BUONOCORE, *Presentazione del Trattato*, nel *Tratt. dir. comm.* da lui diretto, I, 1, Torino, 2001, p. 1 ss., spec. p. 10 ss. L'Autore, premettendo come a sessant'anni dall'entrata in vigore del codice civile del 1942 e per una serie di cause concomitanti, si siano create le condizioni per abbozzare i principi generali del diritto commerciale, illustra come «di diverso, rispetto a ieri, c'è che non è più vero che “chiunque contratta con un commerciante deve subire la legge commerciale ... ed è soggetto al codice di commercio”. È vero, oggi, che chi contratta con un imprenditore è soggetto a norme che impediscono all'imprenditore stesso – è questo il carattere precipuo della legislazione speciale di quest'ultimo ventennio – di “disporre” a suo piacimento del consumatore», sottolineando come la differenza risieda proprio nel fatto che la legislazione del codice civile del 1942 pone a base dell'intera contrattazione i principi della correttezza, trasparenza e informazione. Secondo l'Autore «bisogna dire con chiarezza e senza iattanza alcuna che, almeno in un primo momento, è sfuggita a buona parte della dottrina l'importanza di questa “novità”» ma disconoscere ciò «equivarrebbe a negazione dell'evidenza». La differenza rispetto al sistema previgente «è che mentre vigendo il codice di commercio del 1982 il carattere marcante delle norme in esso contenute formalizzava ... la situazione di preminenza dell'imprenditore (commerciante) sul consumatore, la legislazione speciale contemporanea è di tutt'altro stampo, perché detta regole tese a tutelare il consumatore con l'introduzione di principi ... che si traducono in canoni di comportamento che l'imprenditore deve tenere nei confronti del consumatore stesso», annoverando tra i predetti canoni di comportamento costituenti le linee portanti ed i principi fondanti del nuovo diritto dei contratti e delle società proprio quello della correttezza che si trova ad assumere e rivestire carattere centrale. L'Autore, in modo emblematico, afferma che se «ci si domandasse qual è la “novità più nuova” della legislazione speciale dell'ultimo ventennio avente ad oggetto la materia e gli istituti del diritto commerciale o, ponendo in altro modo la domanda, se in tale legislazione sia possibile riscontrare un denominatore comune o un comune filo conduttore, si potrebbe con tranquillità rispondere di sì al quesito e si potrebbe scrivere che questa sorta di dna va individuato, senza ombra di dubbio, e senza tema di smentite, da un lato, nell'introduzione di due principi ... quali la trasparenza e l'informazione, e, dall'altro, nella rivalutazione del principio di correttezza, già presente in qualche norma del codice civile: il tutto in ossequio ad un principio, ormai considerato uno dei principi generali del diritto comunitario, che è quello della tutela del consumatore nelle sembianze che, di volta in volta, esso può assumere». In proposito cfr. inoltre F. DI SABATO, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in

Alla luce delle suesposte differenti opinioni e di tale quadro alquanto eterogeneo, si ritiene doversi convenire con chi ha concluso nel riconoscere alla correttezza un duplice significato⁸⁵. Se, per un verso, tale principio impone infatti di fare riferimento a criteri tecnicamente corretti, ponendo in risalto un elemento già compreso nella formula della “rappresentazione veritiera” ed integrando così il principio di veridicità⁸⁶, per altro verso, mediante la clausola della correttezza il legislatore, completando il precetto della chiarezza, ha voluto fare riferimento al modo di comunicazione dell’informazione contenuta nel bilancio, richiedendo altresì che l’esposizione dei dati avvenga in modo “non distorto” e “non deviante”, ossia non ingannevole⁸⁷.

Giur. comm., 2002, I, p. 670 ss., il quale sottolinea come la correttezza rappresenti «un dovere legale che esce dall’ambito del contratto e che si esplica in ogni rapporto civile»: si tratta di un principio generale dell’ordinamento riferibile «all’agire *tout court* nei rapporti civili e, quindi, anche in materia societaria».

⁸⁵ Il riferimento è a G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 30; conformemente E. BOCCHINI, *Commento all’art. 2*, cit., p. 222, secondo cui la correttezza deve attenere sia alla condotta soggettiva del relatore del bilancio, sia alla rappresentazione oggettiva dell’atto-bilancio. In proposito M. CIAN, *op. cit.*, p. 543 s., osserva come il principio in esame fungerebbe «semplicemente da corollario a quelli di verità e di chiarezza».

⁸⁶ Così, espressamente, R. RORDORF, *La deroga obbligatoria delle norme relative al bilancio*, cit., p. 258. Come rilevato da G.E. COLOMBO, *op. loc. ult. cit.*, nel suo primo significato la correttezza riguarda dunque la ricerca e la determinazione dei valori di bilancio ponendosi, in un certo senso, “a monte” del principio di veridicità, «poiché la rappresentazione pur fedele di risultati valutativi ai quali il redattore del bilancio fosse giunto in base ad errati dati di partenza o ad errati criteri valutativi non sarebbe “veritiera e corretta”». Non è sufficiente, cioè – evidenzia l’Autore – la buona fede nella ricerca del risultato, se questo è ottenuto applicando criteri oggettivamente scorretti.

⁸⁷ Cfr. A. JORIO, *Il principio di chiarezza*, in AA.VV., *Il progetto italiano*, cit., p. 93; in senso conforme v. P.G. JAEGER, *La “clausola generale”*, cit., p. 487; entrambi gli Autori evidenziano, peraltro, come tale obbligo assuma maggiore significato e rilevanza soprattutto là dove si richiedano comunicazioni “discorsive”, spiegazioni e motivazioni, cioè preminentemente nella nota integrativa. In tal senso pare doversi quindi concludere che il principio di correttezza assuma significato anche in stretta correlazione rispetto al precetto della chiarezza e non solo, dunque, a quello della veridicità. Al riguardo G.E. COLOMBO, *ult. loc. cit.*, chiarisce come nel suo secondo significato, la correttezza vada a costituire «un’esplicazione del principio di buona fede in senso giuridico, e si riconnette – completandolo al principio di chiarezza». In termini pressoché analoghi si è espresso anche F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, cit., p. 9, secondo il quale «il riferimento alla rappresentazione “corretta” ... è sì un’esplicitazione o, meglio, una qualificazione del requisito della verità (*rectius*: veridicità), ma, come è stato rilevato, ha anche una sua autonoma valenza quale espressione del principio giuridico generale di buona fede, fissato dall’art. 1175». In tal senso, seppur in modo

non così esplicito, pare deporre anche G. GIANERI, *op. cit.*, p. 564, il quale ricollega i vizi che compromettono solamente la correttezza del bilancio di esercizio «all'insufficienza dell'informazione ovvero fuorvianza dell'informazione». Da ultimo v. F. MANCA, *I fini del bilancio nella normativa italiana e nei principi contabili*, Padova, 1996, p. 140 s. Tra la giurisprudenza più recente si richiama Trib. Prato, 25 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269 ss., secondo cui «la correttezza si ricollega non solo ad un'assenza di errori, ma ad un atteggiamento del redattore improntato ai principi di buona fede».

Capitolo III

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E LE NORME DI DETTAGLIO SULLE STRUTTURE DEI DOCUMENTI CHE LO COMPONGONO E SULLE VALUTAZIONI: UN'ANALISI NELLA PROSPETTIVA DI UNA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA

SOMMARIO: 1. Il necessario coordinamento fra clausole generali e disposizioni specifiche: l'ingresso nel sistema codicistico dell'art. 2423-bis c.c. – 2. La struttura dei documenti che compongono, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, il bilancio d'esercizio. – 3. Il criterio del costo storico quale parametro centrale posto a presidio delle valutazioni di bilancio.

1. *Il necessario coordinamento fra clausole generali e disposizioni specifiche: l'ingresso nel sistema codicistico dell'art. 2423-bis c.c.*

Il significato che deve essere propriamente assegnato alle clausole generali poste nel sistema codicistico a presidio della materia contabile può cogliersi in senso compiuto solo se si hanno ben chiare le finalità che la legislazione sul bilancio d'esercizio è preordinata a perseguire e l'indagine volta ad individuare tali finalità non può essere circoscritta ad un'analisi di quanto previsto dal legislatore all'art. 2423, II co., c.c., risultando invero necessario porre l'attenzione anche sulle disposizioni dettate dagli articoli successivi¹.

¹ L'individuazione del compito o della molteplicità dei compiti che il legislatore civilistico ha voluto che il bilancio d'esercizio sia primariamente chiamato ad assolvere (e, conseguentemente, la determinazione della concreta portata delle clausole generali) richiede, infatti, che venga esaminato l'intero assetto normativo di riferimento, solo una volta analizzato il quale potrà predisporre un bilancio effettivamente capace di fornire con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria della società a cui si riferisce, così come richiesto dal codice civile (o, se già predisposto, si potrà

stabilire se quel determinato bilancio d'esercizio sia stato redatto nel rispetto ed in conformità alle clausole generali individuate dal legislatore all'art. 2423, II co., c.c.). Tra i moltissimi AA. in tal senso v. F. MANCA, *I fini del bilancio nella normativa italiana e nei principi contabili*, Padova, 1996, p. 143. Sul punto cfr. inoltre L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della "chiarezza" e della rappresentazione "in modo veritiero e corretto"*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2001, p. 46 ss., spec. 62 s., il quale, dopo aver opportunamente premesso che «il tema delle "funzioni" del bilancio d'esercizio è uno dei più complessi dell'intera materia» contabile, sottolinea come «la precisa messa a fuoco della effettiva portata applicativa» delle clausole generali non possa che risultare incompleta, «in assenza delle indispensabili integrazioni che sono offerte dalla disciplina in materia di postulati di bilancio e dei singoli criteri di valutazione». In senso esattamente analogo si esprime segnatamente anche S. FORTUNATO, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993, p. 103 ss.: l'A., analizzando l'assetto normativo comunitario delineato in materia dalla IV direttiva contabile, evidenzia che il «finalismo di bilancio (e con esso la clausola generale della "true and fair view") trova chiarificazione nei principi e nei criteri di valutazione legalmente disciplinati, secondo una relazione di circolarità che non esclude la sovraordinazione del primo rispetto ai secondi», utilizzando poi i medesimi termini quando procede ad analizzare la disciplina italiana del bilancio d'esercizio riformata a seguito del recepimento nell'ordinamento interno della IV direttiva (*ivi*, p. 178 ss.). Sempre lo stesso A. da ultimo richiamato, in un lavoro più recente su quella che l'A. medesimo definisce la «svolta della "politica legislativa contabile" adottata dall'Unione Europea» registratasi agli inizi del nuovo secolo, in particolare in termini di criteri valutativi da seguire nella redazione dei bilanci, osserva come risulti determinante per stabilire i metodi di valutazione da rispettare «soprattutto l'individuazione dello scopo o degli scopi per cui i conti annuali vengono predisposti e pubblicati e quindi l'utilizzazione tipica per cui essi sono disciplinati» (ID., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 367).

D'altronde, i principi di redazione ed i criteri di valutazione differiscono – come espressamente ricordato da L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013, p. 15 – «in relazione ai diversi scopi che i bilanci possono perseguire»; ed un'analisi di quelli introdotti dagli artt. 2423-*bis* ss. c.c. appare imprescindibile per comprendere lo scopo o gli scopi ai quali deve assolvere il bilancio d'esercizio redatto secondo le norme del codice civile e per individuare, dunque, il significato propriamente da assegnare alle clausole della chiarezza, della veridicità e della correttezza enunciate all'art. 2423, II co., c.c. È invero, d'altro canto, principio ormai da lungo tempo unanimemente accolto in dottrina quello secondo cui non esiste una verità assoluta di bilancio, relativizzandosi questa in ragione dei fini che, attraverso la predisposizione di tale documento, si vogliono raggiungere e degli interessi che si vogliono tutelare, con la conseguenza che – come detto – in ragione di questi variano anche le regole da seguire nella sua redazione (in tal senso cfr. in particolare C. GIAMBANCO, *Commento agli artt. 2 e 3*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, p. 33 ss.). Tra i primi aziendalisti che hanno superato quella che G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.* da lui diretto con G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, rist. 1995, p. 28,

Ai precetti “elastici” stabiliti nel predetto II co. lo stesso legislatore ha infatti affiancato delle norme analitiche volte proprio ad esplicitare, puntualizzare e dare concretezza ai primi nell’ottica di assicurare che il bilancio d’esercizio si trovi appunto a fornire con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio della società a cui si riferisce² e a soddisfare, in definitiva, la funzione della quale la normativa civilistica in materia contabile si fa “garante”³.

ha definito «l’ingenua visione ottocentesca delle scritture contabili – e del bilancio – come specchio della vera e totale situazione dell’impresa», ponendo di converso in evidenza appunto la relatività delle valutazioni allo scopo «in vista del quale il bilancio viene redatto», il quale fine «è quello che unicamente ed interamente attribuisce un significato alle valutazioni», v. M. PANTALEONI, *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato*, in *Giornale degli economisti*, 1904, I, p. 204 ss., spec. 205. Per un’analisi del pensiero dell’Autore appena richiamato e, più in generale, della dottrina aziendalistica sul finalismo del bilancio, si rinvia spec. a M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Milano, 2006, p. 36 ss.; al riguardo v. inoltre P. ONIDA, *Economia d’azienda*, Torino, 1971, p. 599; interessante appare inoltre il ragionamento più in generale sviluppato da C. POLONELLI, *Una introduzione ai principi contabili per la determinazione del reddito di esercizio nelle imprese*, Milano, 1981, p. 1 ss., il quale rileva come sostanzialmente muti la formulazione dei principi da seguire per le determinazioni quantitative d’azienda in ragione delle diverse conoscenze che si vogliono acquisire. Fra i giuristi v. per tutti A. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, p. 231 ss., che rinviando a sua volta alle osservazioni effettuate sul punto da Pantaleoni, le definisce «notevolissime per la luce che portano in questo campo»; cfr. altresì F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1998, p. 4, il quale ben esprime il principio in esame osservando come il bilancio non abbia «alcun significato se non in funzione dei fini per i quali è redatto», di modo che «possono aversi tanti bilanci diversi – per il contenuto e per le valutazioni delle singole poste – quanti sono i fini che il redattore del bilancio si propone».

² In proposito, oltre a rinviare a quanto evidenziato nella nota precedente, si richiama M. VENUTI, *op. cit.*, p. 221, il quale osserva in modo esplicito come l’esposizione chiara e la rappresentazione veritiera e corretta costituiscano «il risultato ultimo e imprescindibile a cui è tenuto il redattore del bilancio»; per consentire di raggiungere il predetto risultato il legislatore ha così introdotto delle norme di dettaglio che rispondono all’esigenza di «rendere effettive le clausole generali tanto da esprimere, in via ordinaria, il contenuto di questi principi e il senso loro ascrivibile. Sicché, è attraverso la disamina delle dettagliate disposizioni sottordinate alle clausole generali che è possibile – sottolinea opportunamente l’A. – farsi un’idea più precisa del contenuto e, di conseguenza, dei limiti entro cui operano».

³ Fermo restando, come ampiamente posto in luce nel capitolo precedente, che alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta di cui si è detto resta subordinata l’efficacia giuridica delle norme specifiche stesse: normalmente, dunque, l’osservanza delle disposizioni di dettaglio, riguardanti tanto l’aspetto formale del bilancio, ovvero la struttura e l’articolazione dei prospetti che lo compongono, quanto il profilo sostanziale,

Fra tali norme di dettaglio e le clausole generali si pongono, peraltro, su un piano intermedio e quale necessario collegamento fra le prime e le seconde⁴, i principi di redazione dettati dall'art. 2423-*bis* c.c., i quali rappresentano una prima esplicitazione delle clausole stesse⁵. In particolare, tali principi identificano delle regole generali ovvero degli «assunti

cioè i criteri di iscrizione e di valutazione da seguire nella sua predisposizione, garantirà il rispetto di quanto previsto dal legislatore al II co. dell'art. 2423 c.c.; tuttavia, l'impiego da parte del legislatore di clausole generali a governo del sistema giuridico contabile obbliga a non fermarsi ad una meccanica applicazione delle norme specifiche, esigendone ora la deroga (seppur in casi eccezionali), ora l'integrazione, quando ciò occorra per fornire, nel singolo caso concreto, una rappresentazione avente le suddette caratteristiche, venendosi in tal modo a disporre «sul piano legislativo, [di] uno schema di bilancio di esercizio improntato ad una relativa “elasticità funzionale”» (così spec. G. GIANERI, *Il bilancio di esercizio alla luce del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (prime considerazioni giuridiche di ordine generale)*, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 538); in giurisprudenza v. Trib. Roma, 2 agosto 2012, in *Pluris online*).

⁴ Di «collegamento» parla espressamente C. SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, I, Torino, 2004, p. 281; fra i molti in tal senso, v. segnatamente L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 126, il quale rileva come i principi di redazione fungano da «opportuna “saldatura”» fra le clausole generali ed i criteri specifici di iscrizione e di valutazione delle poste contabili.

⁵ G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, Milano, 2008, p. 92. Analogamente si esprime E BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, Torino, 2010, p. 91, sottolineando come l'«idea guida» che sorregge tali principi «sia data dallo scopo del bilancio, contenuto nella definizione legislativa». Cfr. inoltre A. PACIELLO, *Commento all'art. 3*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 228, che rileva come la disposizione in esame rappresenti «una importante chiave di lettura del messaggio contabile poiché facilita la comprensione dei dati e garantisce al contempo una più sicura traccia per chi il bilancio deve redigere».

Merita di essere evidenziato fin da subito che la disamina di detti principi e, segnatamente, l'individuazione della loro concreta portata applicativa appaiano operazioni tutt'altro che agevoli, trattandosi di un ambito normativo che, a differenza di quanto è accaduto con riferimento ad altri aspetti della disciplina giuridica del bilancio, non ha ricevuto – come riferisce in modo condivisibile L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 125 – un serio ed accurato approfondimento da parte della dottrina: si tratta invero di principi che non sono stati adeguatamente analizzati né da parte dei giuscommercianti («il che non sorprende» – come opportunamente rilevato dall'Autore appena richiamato – stante il loro «elevato tecnicismo»), né – ed è questo il dato più inconsueto – dagli studiosi dell'economia aziendale e della ragioneria.

basilari»⁶ che si collocano però ad un livello di generalità inferiore rispetto a quelle “generalissime” individuate dall’art. 2423, II co., c.c. ed al contempo ad un livello invece superiore rispetto alle disposizioni specifiche introdotte dal legislatore negli articoli

⁶ L’espressione è di A.M. FELLEGARA, *Le valutazioni di bilancio nella logica civilistica*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio d’impresa*, Milano, 2003, p. 129. Il carattere generale di questi principi consegue al fatto che essi non attengono specificamente a singole sezioni dello stato patrimoniale o del conto economico o a parti della nota integrativa, interessando piuttosto la redazione del bilancio nel suo complesso (in tal senso cfr. V. SALAFIA, *I principi di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio d’esercizio*, Bologna, 1992, p. 99). Si tratta, in altre parole, di regole che devono orientarne l’intera predisposizione le quali sono a loro volta anch’esse, al pari delle norme di dettaglio, governate – come sottolineato dalla giurisprudenza (fra le più recenti in questi termini v. Trib. Bologna, 9 gennaio 2009, in *Pluris online*) – in senso funzionale dalle clausole generali della chiarezza, della veridicità e della correttezza. Seppur debba quindi riconoscersi che i principi di redazione si trovino in una posizione subordinata rispetto alle clausole generali, sicché in caso di contrasto fra tali due “sottoinsiemi” di prescrizioni normative le seconde dovrebbero prevalere sui primi nell’applicazione di singoli e specifici criteri di iscrizione e di valutazione, non può tuttavia che condividersi quanto in proposito affermato da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 131, secondo cui tale affermazione, benché in linea di principio corretta, in realtà «dovrebbe risultare nella maggior parte dei casi dotata di limitata rilevanza interpretativa e applicativa». L’eventualità di una disapplicazione dei principi in esame per contrarietà alle clausole generali appare invero «smentita dalla circostanza che tali principi non siano per legge mai derogabili, all’infuori del principio della c.d. *consistency*, e comunque, anche in tal caso, soltanto in “casi eccezionali”». Ne deriva, pertanto, la necessità di verificare, prima di procedere con la sua applicazione, che ciascun criterio di iscrizione e di valutazione risulti coerente tanto rispetto alle clausole generali, quanto rispetto ai principi di redazione.

Appare interessante richiamare quanto evidenziato in merito da A. LOLLI, *Commento all’art. 9*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario*, cit., p. 281 s.: l’art. 2423 al II co. «contiene una regola che, sotto un profilo logico e del contenuto, si differenzia dalle norme che la seguono»; infatti «mentre la rappresentazione veritiera e corretta ... costituisce il risultato che il bilancio deve raggiungere», le norme successive rappresentano «i mezzi che il legislatore indica per il raggiungimento del risultato stesso», sono cioè «strumenti, che il legislatore ha tratto dalla tecnica contabile, per raggiungere» detto risultato. Le clausole generali, di per sé astratte, trovano così una loro «prima articolazione e concretizzazione nei principi generali di redazione del bilancio, principi riferibili alla redazione ed alla valutazione di tutte le poste» e che costituiscono «regole immanenti e presupposte all’intera materia» e «tracciano le linee generali sulla base delle quali risolvere i problemi e le lacune eventualmente lasciate dalle disposizioni di legge». A loro volta, le norme contenute nell’art. 2426 c.c. sono specificazioni dei generali principi espressi dall’art. 2423-*bis*, «principi che, nella loro qualità di sicuri strumenti per la realizzazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta dovranno pertanto guidarne la applicazione».

successivi⁷, assumendo nei confronti di queste ultime «la funzione pragmatica di postulati, pur non possedendone lo *status* logico»⁸.

⁷ Così F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, cit., p. 102. In altri termini, i principi di redazione enunciati dall'art. 2423-bis c.c. si pongono nella parte intermedia della sequenza in cui si articola la normativa civilistica sul bilancio d'esercizio (visivamente rappresentata da A. PALMA, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 39, il quale osserva opportunamente come si tratti di una «sequenza di norme interdipendenti con posizione gerarchica decrescente»: le disposizioni normative sugli schemi e sulle valutazioni sono infatti subordinate a quelle sui principi di redazione dettati dall'art. 2423-bis e tutti risultano funzionalmente e gerarchicamente dipendenti, sul piano interpretativo ed applicativo, alle clausole generali). Al riguardo la dottrina spesso si riferisce a tale sequenza parlando di «struttura a piramide»: fra i molti in tal senso v. F. DI SABATO, *I criteri di valutazione: profili giuridici*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 29, e P. SFAMENI, *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p. 17; cfr., inoltre, O. CAGNASSO, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, in AA.VV., *Le società per azioni*, nel *Trattato dir. comm.* diretto da G. Cottino, IV, Padova, 2010, p. 901 s., il quale in modo chiaro descrive come tale struttura piramidale si scompone essenzialmente su tre diversi piani: un primo livello, «generalissimo», enunciato dal II co. dell'art. 2423 c.c., al quale segue uno più specifico ed integrativo del primo, rappresentato appunto dall'art. 2423-bis, ed infine un terzo, «articolato ed analitico, espresso dall'art. 2423-ter e successivi». V. infine E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 57 s., il quale parla anche di «sistema a cascata», sottolineando come tale sistema sia ordinato dal legislatore stesso «secondo un rapporto gerarchico fisso fra le varie norme (e i correlati criteri interpretativi)» in quanto la supremazia delle clausole generali rispetto alle disposizioni specifiche di dettaglio è sicura. Prima del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive contabili, la disciplina del bilancio era invece articolata – come ricorda G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 188 s. – su due piani: «alla clausola generale seguivano direttamente le norme specifiche sulle strutture e sulle valutazioni».

⁸ F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Milano, 2004, p. 11; i principi in esame, d'altronde, a differenza dei postulati in senso proprio, non sono a tutti gli effetti indipendenti, risultando – come detto – subordinati alle clausole generali della chiarezza, della verità e della correttezza; in questo senso si esprime specificamente anche L. POTITO, *I principi contabili generalmente accettati*, in AA.VV., *La certificazione professionale dei bilanci*, Napoli, 1973, p. 125 s., il quale precisa come il termine “postulato”, inteso quale canone e criterio di natura generale e fondamentale, indichi propriamente «l'insieme di proposizioni direttrici o di concetti fondamentali», compatibili ed indipendenti, «da tenere alla base di ordinate costruzioni teoriche». Sul punto v. altresì F. PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Padova, 2005, p. 301 ss. Appare, inoltre, interessante richiamare l'espressione utilizzata in proposito da M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *Ascesa e declino del principio di*

Si tratta di principi che sono stati formalmente introdotti nell'ordinamento interno soltanto a seguito del recepimento dell'art. 31 della IV direttiva comunitaria; tuttavia, la loro codificazione ha avuto come obiettivo quello di renderli "incontestabili", posto che le regole contenute nell'art. 2423-*bis* si ritenevano sostanzialmente già operanti nel vigore del sistema normativo previgente alla riforma del 1991⁹. Inoltre, il legislatore nazionale non ha ritenuto

prudenza: riflessioni critiche, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2002, p. 341, i quali rilevano come detti principi costituiscano «una struttura concettuale, un modo di concepire il bilancio d'esercizio».

⁹ Così G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 92. In senso conforme si esprime V. SALAFIA, *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, in *Società*, 1991, p. 1613, il quale pone espressamente in evidenza la loro «novità come norme giuridiche, non già come principi contabili», dovendosi riconoscere alla codificazione di questi principi – sottolinea l'A. – «valore confermativo e non innovativo» in quanto attraverso tale operazione è stata data «una veste formale a principi che già facevano parte della cultura giuridico-contabile del nostro Paese» (ID., *I principi di redazione del bilancio*, cit., p. 99). Analogamente v. I. PACI, *La disciplina comunitaria del bilancio d'impresa*, in *Riv. dott. comm.*, 1991, p. 292; A. PACIELLO, *op. cit.*, p. 228, il quale riconosce il merito della riforma di «averle enunciate sì da sottrarle alla precarietà precettiva della fonte scientifico-professionale»; in giurisprudenza, fra le più recenti in tal senso, cfr. Trib. Prato, 25 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269 ss., con commento di P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*.

Fra gli Autori che hanno guardato con favore la scelta operata dal legislatore comunitario, prima ancora che nazionale, di codificare una serie di principi generali in materia di bilancio si segnala F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio di esercizio*, cit., p. 139, il quale osserva come la loro elevazione a norma giuridica abbia costituito un indubbio passo avanti nel processo di armonizzazione dei comportamenti contabili delle imprese. In merito v. altresì L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 126, che giudica positivamente la promozione di tali principi «al rango di legge» riconoscendo come ciò abbia comportato un significativo miglioramento sotto il profilo dell'organicità del complessivo quadro normativo contabile. L'A. puntualizza, però, in modo del tutto condivisibile, che la loro codificazione non ha fatto venir meno la necessità di continuare comunque a fare riferimento alle elaborazioni della tecnica (ai c.d. principi contabili), specie per chiarirne il significato tecnico-economico, tanto più se si considera che molti dei principi di redazione introdotti dall'art. 2423-*bis* risultano – come sottolinea l'A. – «non privi di ambiguità ed incertezze» interpretative (al riguardo v. anche P. SFAMENI, *op. cit.*, p. 18). Al riguardo si segnala inoltre F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, cit., p. 11, il quale riscontra qualche criticità con riferimento all'enunciazione di tali principi, rilevando come la stessa, seppur da apprezzare nel suo insieme in quanto volta a rendere maggiormente organico il sistema normativo di riferimento, presenta ciononostante alcuni profili di «confusione» che una diversa elencazione ed una differente sistemazione avrebbero potuto evitare. Sull'argomento si rinvia altresì a C. SASSO, *op. cit.*, p. 281 s., il quale commenta positivamente la scelta legislativa di non introdurre principi di redazione troppo analitici,

necessario riprodurre testualmente tutti i principi indicati nell'appena richiamato art. 31 della direttiva, considerando alcuni di essi già «ovvi» od implicitamente ricompresi in altri enunciati in modo esplicito¹⁰.

L'art. 2423-bis c.c. esordisce al I co. stabilendo anzitutto che «la valutazione delle voci deve essere fatta ... nella prospettiva della continuazione dell'attività»¹¹; da tale

aggiungendo come non sembri possibile rinvenire fra di essi un ordine di importanza od una relazione di tipo gerarchico. Analogamente E BOCCHINI, *op. cit.*, p. 91, nega fermamente che il rapporto fra i principi di redazione sia di tipo gerarchico, risultando «circolare, di chiarificazione reciproca». In senso conforme, cfr. L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 133 ss.; in altre parole, ognuno di essi completa e conferma gli altri, creando così – come rileva P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, nel *Trattato dir. priv.* diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 56 – «un complesso unico e coordinato di disposizioni». Non sono mancati, tuttavia, in dottrina Autori che abbiano ravvisato fra tali principi un «ordine di priorità»; in tal senso v. F. SUPERTI FURGA, *op. cit.*, p. 17; cfr. inoltre F. LEVERONE, *Iscrizione a bilancio di debiti oggetto di contestazione*, in *Società*, 2003, p. 1370, secondo la quale la prudenza sarebbe «principio sovraordinato, oltre che ai criteri di iscrizione e valutazione, anche agli altri principi generali».

¹⁰ In termini di “ovvietà” con riferimento ad alcuni di essi si è espressa in particolare la Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 127 del 1991. Dal raffronto del dettato normativo dell'art. 31 della IV direttiva con il disposto dell'art. 2423-bis si evince, infatti, come il “catalogo” dei principi introdotti dalla disposizione legislativa interna non abbia riproposto fedelmente tutte le enunciazioni contenute nella norma comunitaria; la scelta operata dal nostro legislatore del 1991, non comporta tuttavia che quei principi che non sono stati formalmente riprodotti nella disposizione interna si debbano considerare «non cogenti o non vincolanti» nel nostro ordinamento (come si preoccupa di sottolineare L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 127, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti relativamente a questo profilo). Il richiamo “non integrale” dei principi dettati dal legislatore comunitario si spiega piuttosto in ragione del fatto che taluni di questi sono stati ritenuti dal legislatore italiano appunto già facenti parte (esplicitamente od implicitamente) del nostro assetto normativo contabile, risultando pertanto superflua una loro riproposizione.

Quanto invece a quei principi generali elaborati dalla tecnica contabile non contemplati dalla direttiva e, dunque, non codificati nell'art. 2423-bis c.c., essi – come si è già detto (si rinvia in particolare a quanto osservato al riguardo nel capitolo introduttivo del presente lavoro) – assumono rilevanza applicativa soltanto nei limiti in cui risultino coerenti con la disciplina normativa stessa e, segnatamente per quanto riguarda la nostra legislazione interna, con le clausole generali indicate all'art. 2423, II co., c.c., intervenendo quale strumento di ausilio per contribuire a rendere concreto ed effettivo il contenuto indeterminato di tali clausole in tutti quei casi in cui i principi e le regole codificati dal legislatore appaiano insufficienti od inadeguati a tale scopo.

enunciato si ricava, con tutta evidenza, che il bilancio d'esercizio disciplinato dagli artt. 2423 e ss. e redatto in osservanza a tali norme esprime "valori di funzionamento" o "valori d'uso"

¹¹ In realtà, il n. 1) prevede testualmente che «nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»; tuttavia, si è ritenuto opportuno iniziare la disamina dei principi di redazione ponendo primariamente l'attenzione sul principio della continuità dell'attività, rinviando per un momento l'analisi del principio della prudenza, in quanto la prospettiva della continuazione dell'attività – come si spiegherà meglio nel prosieguo – rappresenta una "presunzione" posta dal legislatore codicistico a fondamento della disciplina delle valutazioni da osservare nella redazione del bilancio d'esercizio, presunzione che se superata (nel senso di non ravvisare, nel caso concreto, una prospettiva di prosecuzione dell'attività da parte della società) impone la disapplicazione di tale disciplina, dovendosi fare riferimento a criteri valutativi differenti. La previsione nazionale, del resto, riproduce il principio enunciato al par. 1, lett. a) dell'art. 31 della IV direttiva, secondo cui «si presume che la società continui le proprie attività» e si tratta – come affermato da A. PACIELLO, *op. cit.*, p. 229 – dell'«asse portante di tutti i criteri di valutazione», da intendersi quale «presupposto stesso del bilancio» d'esercizio.

Per una approfondita analisi del principio di continuità inteso in termini più generali, dunque non solo quale continuità dell'attività ma anche considerando i diversi ed ulteriori profili in cui tale principio si esprime (quale quello dell'utilizzazione nel tempo dei medesimi criteri di valutazione e quello della non modificabilità della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico da un esercizio all'altro), si rinvia, anche per i riferimenti bibliografici, a C. SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 690 ss.; ID., *Le società per azioni*, cit., p. 289 ss. In argomento cfr. anche A. ARRIGONI, *La continuità dei bilanci*, in *Riv. dott. comm.*, 1974, p. 773 ss.; G. RANGO, *Sul principio di continuità e sulla chiarezza e precisione dei bilanci*, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 932 ss. (contributi, questi ultimi, che testimoniano come il principio della continuità si ritenesse valido già prima della sua formale codificazione; d'altronde, con specifico riferimento alla regola della valutazione nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale regola, ancorché «sconosciuta al codice civile del 1942» – come osserva G. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 208, a sua volta richiamando F. DI SABATO, voce "Bilancio (diritto privato)", in *Enc. dir.*, aggiorn. II, Milano, 1998, p. 137 – era invero implicita nella stessa «definizione ragionieristica del bilancio di esercizio come bilancio di funzionamento»). Fra gli Autori che più di recente si sono occupati del principio in esame, oltre all'appena richiamato G. RACUGNO, *op. cit.*, p. 208 ss., si segnala anche R. RORDORF, *La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi*, in *Società*, 2014, p. 917 ss.

– cioè valori volti a rilevare l'utilità che i “beni” oggetto di valutazione¹² possono fornire all'impresa funzionante e determinati applicando criteri coerenti rispetto a tale finalità¹³ – e non “valori di realizzo” o “di smobilizzo”¹⁴. Si tratta, dunque, di un documento preordinato alla rappresentazione del capitale di funzionamento di una società in attività ed a tal fine rispondono le disposizioni specifiche sulle valutazioni introdotte dal legislatore codicistico, le quali appunto, sulla base di un approccio dinamico, presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività da parte della società¹⁵; ne consegue che quando, invece, questa attitudine a continuare ad operare e durare nel tempo risulti compromessa, non potranno *sic et simpliciter* trovare applicazione i criteri indicati dall'art. 2426 c.c. (appunto individuati dal legislatore ipotizzando la continuazione dell'attività), dovendosi valutare la necessità di eventualmente adottare dei criteri valutativi “funzionalmente differenti”¹⁶.

¹² Sulla delimitazione dei beni e, più in generale, delle entità iscrivibili in bilancio cfr. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 174 ss., delimitazione che – come osserva lo stesso A. – rappresenta un problema «di soluzione estremamente incerta». V. sul punto anche E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 107 ss., nonché V. SALAFIA, *Il bilancio d'esercizio: veridicità e correttezza dell'informazione*, in *Società*, 1998, p. 885).

¹³ Così spec. G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 92 s., il quale evidenzia come conseguenza di tale principio sia, per esempio, quella per cui nella valutazione delle immobilizzazioni materiali non assuma «rilevanza decisiva il prezzo al quale esse potrebbero attualmente essere cedute sul mercato», dovendo piuttosto valorizzarsi il contributo che tali beni apportano al ciclo “produttivo” dell'impresa.

¹⁴ F. DI SABATO, *Il bilancio delle imprese*, cit., p. 12.

¹⁵ Viene cioè adottata «una visione dinamica dell'azienda, nella previsione dello sviluppo e della continuazione dell'attività e della futura utilizzazione dei beni nell'esercizio dell'impresa» e dunque della loro destinazione per questo scopo (C. SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati*, cit., p. 692).

Si ritiene opportuno precisare che l'attività a cui deve farsi riferimento è, in primo luogo, sicuramente quella caratteristica; secondariamente è però necessario altresì guardare alle gestioni “non operative” della società in quanto – come opportunamente sottolineato da F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 115 – la valutazione dell'attitudine a proseguire l'attività non può prescindere dalla circostanza che la stessa possa venire meno, per esempio, «anche per perdite derivanti dai costi della gestione finanziaria».

¹⁶ Non avrebbe infatti significato valutare il patrimonio aziendale cercando di esprimere l'utilità che i beni che lo compongono possano fornire all'impresa in esercizio quando non sia più possibile la prosecuzione dell'attività. Sul punto v. C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 692, che evidenzia come i criteri valutativi indicati dalla disciplina civilistica del bilancio «si riferiscono all'ipotesi di funzionamento e svolgimento della normale

attività economica e non dovrebbero essere automaticamente applicabili» in ipotesi diverse nelle quali potrebbe apparire più corretta l'adozione di criteri valutativi differenti, che risultino maggiormente coerenti rispetto alla situazione (statica e non certamente dinamica) in cui è venuta a trovarsi la società. È il caso, per esempio, di una società che sia stata posta in liquidazione: in questa ipotesi «i criteri valutativi dettati dall'art. 2426 dovranno essere sostituiti – come espressamente suggerito da G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 93 – da criteri da bilancio di liquidazione». In tal senso, del resto, il disposto dell'art. 2490, I co., c.c. prevede espressamente che per la redazione dei bilanci in fase di liquidazione debbano essere applicate le disposizioni degli artt. 2423 ss. non “meccanicamente” ma «*in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione*». Sulle valutazioni da operare in sede di liquidazione v. M. CARATTOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, p. 799 ss., spec. p. 803 ss.; nonché G. NICCOLINI, *Appunti sui bilanci di liquidazione*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 603 ss.; ID., *Sui bilanci di liquidazione*, in AA.VV., *I bilanci straordinari* a cura di C. Montagnani, Atti della Giornata di Studi tenutasi a Cassino il 9 novembre 2012, Milano, 2013, p. 55 ss. In merito v. inoltre M. PAOLONI, *I bilanci di liquidazione*, in M. PAOLONI - F.M. CESARONI, *I bilanci straordinari*, Padova, 1999, p. 313 ss., spec. p. 349 ss., il quale osserva come da un punto di vista formale, il bilancio annuale di liquidazione possa «essere del tutto assimilato al bilancio ordinario d'esercizio», quanto invece al contenuto «si rilevano profonde differenze» dovute alla diversità dei fini che con essi si perseguono.

Analogamente, l'assoggettamento di una società ad una procedura concorsuale a carattere essenzialmente liquidatorio, quale il fallimento, configura un'ipotesi in cui la prospettiva della continuità aziendale debba con sicurezza ritenersi compromessa; al riguardo v. M. FOSCHINI, *Valutazioni in ordine ai bilanci e/o agli altri documenti contabili in sede di procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 1998, p. 1175; cfr. altresì la puntualizzazione di M. VENUTI, *op. cit.*, p. 223, nota 7. In merito interessante appare quanto affermato di recente dal Tribunale di Milano, il quale dopo aver rilevato che «la valutazione della sussistenza della continuità aziendale comporta un giudizio prospettico sulla capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti, della loro tempistica e del loro grado di certezza, che deve essere condotto sulla base di indicatori finanziari, di indicatori gestionali e di altri indicatori (capitale ridotto al di sotto del minimo legale; esistenza di rischi connessi alla soccombenza in giudizi civili e fiscali; effetti di modifiche legislative o politiche governative)», ha aggiunto che «la situazione di insussistenza dei presupposti per redigere il bilancio in continuità può essere rimossa attraverso operazioni asseverate da un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett d), r.d. n. 267/1942, o per effetto di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale ex art. 182-bis, l. fall.» (così Trib. Milano, 7 maggio 2012, in *Società*, 2012, p. 839 ss.). In senso conforme cfr. G. RACUGNO, *op. cit.*, p. 211 s., il quale oltre ai piani di risanamento ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, fa riferimento più in generale a «piani strategici, industriali e finanziari», precisando come ciò valga «nel presupposto naturalmente della attendibilità del sistema informativo che genera le informazioni a supporto dei piani, che suppongono una prosecuzione dell'attività con rinegoziazione dei debiti in una prospettiva di risanamento finanziario dell'impresa». In merito v. anche M. LACCHINI, *La valutazione*

Ne deriva l'esigenza di considerare il principio in esame come una "precondizione" ai fini dell'applicazione dei criteri valutativi per la redazione del bilancio d'esercizio contenuti nel codice civile, quasi a fungere da "condizione d'uso" dell'assetto delle regole contabili in questione¹⁷. Dal principio in esame, infatti, sembra potersi ricavare un "avvertimento" da parte del legislatore per chi si accinga ad "utilizzare" le disposizioni codicistiche sul bilancio d'esercizio (e segnatamente i criteri valutativi dallo stesso individuati) sulla necessità di compiere, prima di procedere in tal senso, un esame preventivo volto ad accertare lo *status* in cui si trova l'impresa¹⁸.

delle aziende in disequilibrio economico: profili teorici e problematiche applicative, in AA.VV., *I bilanci straordinari*, cit., p. 77 ss.

¹⁷ Al riguardo v. L. BIOCCHI - D. ROSSETTI, *Monitoraggio permanente sulla continuità aziendale*, in *Il Sole - 24 Ore*, 22 dicembre 2014, p. 22; cfr. anche E BOCCHINI, *op. cit.*, p. 91, il quale parla di «principio-guida, che informa l'intero procedimento di determinazione del reddito di esercizio», rappresentando la «chiave di lettura» – unitamente, secondo l'A., al principio della prevalenza della sostanza – degli altri principi. Interessante in proposito appare inoltre l'espressione utilizzata da R. RORDORF, *op. cit.*, p. 918, il quale, in un intervento sulla nozione di continuità aziendale – che l'A. stesso riconosce «ben presente all'attenzione degli aziendalisti» e solo negli anni più recenti «entrata a pieno titolo nel mondo del diritto» – definisce la prospettiva appunto della continuazione (anziché dello scioglimento e della liquidazione) verso cui l'attività aziendale è orientata «la bussola» del sistema normativo in esame che costituisce «una condizione oggettiva perché si possa e si debba applicare» la disciplina del bilancio d'esercizio dettata dagli artt. 2423 e seguenti. E ciò – soggiunge l'A. – a differenza di quanto per esempio avviene nelle procedure concorsuali, in cui la continuità aziendale si trova invece a rappresentare «un'opzione che è consentito scegliere in luogo di altre, ove sussistano determinate circostanze, nell'ambito di un percorso di superamento della crisi d'impresa». In tale diverso ambito – sottolinea l'A. – «non si tratta, cioè, di un necessario presupposto logico-giuridico dal quale muove una certa disciplina giuridica» (così come invece risulta ai fini della redazione del bilancio d'esercizio), «bensì di uno scopo per perseguire il quale è consentito di avvalersi di determinate norme».

¹⁸ Di questa opinione appare G. RACUGNO, *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 738, il quale facendo specifico rinvio al documento n. 570 della Commissione paritetica per i principi di revisione (sul quale si è peraltro espressa la CONSOB, con delibera n. 16231 del 21 novembre 2007), sottolinea come tale principio imponga di verificare preliminarmente se l'impresa possa essere intesa come «entità in funzionamento in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l'intenzione, né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali». In senso conforme si esprime C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 692, il quale opportunamente rileva come la ricorrenza della "continuazione dell'attività" debba essere valutata dagli amministratori attraverso un giudizio preventivo fondato sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalle

varie aree aziendali e sulle iniziative gestionali intraprese nell'esercizio, nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione. La necessità di compiere una simile verifica, del resto, trova riscontro – aggiunge lo stesso A. – nell'obbligo in capo agli amministratori di redigere la relazione sulla gestione nei termini indicati all'art. 2428 c.c. (su tale documento e sulle novità introdotte al riguardo dal d.lgs. n. 32/2007 v. segnatamente C. SOTTORIVA, *Continuità aziendale e informativa nelle relazioni finanziarie per le società quotate e non quotate. Le innovazioni a partire dai bilanci 2008*, in *Società*, 2009, p. 638 ss.). Sul punto v. altresì M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili di redazione del bilancio*, Torino, 1994, p. 90, per il quale tale precetto è da considerare l'antecedente logico per eventuali ed opportuni adattamenti. In tal senso, fra la dottrina aziendalistica, si richiamano E. SANTESSO - U. SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Milano, 2011, p. 21, per i quali il principio della prospettiva di funzionamento dell'impresa, a differenza degli altri postulati che presiedono alla redazione del bilancio, non rappresenta «una regola comportamentale ma piuttosto un'ipotesi generale, connaturata alla stessa nozione di impresa (come istituto *duraturo*), che rende applicabili determinate modalità di valutazione», potendo queste ultime allora perdere di significato tutte le volte in cui tale ipotesi non ricorra.

Con preciso riguardo alla verifica della sussistenza delle condizioni di continuità dell'attività v. F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 115 s., il quale riferisce come a tal fine si debba porre in essere una serie di accertamenti che «nel contesto degli indirizzi giurisprudenziali, vengono spesso solo legati alla forma»; l'A. rileva però come sarebbe più opportuno dare maggiore risalto alla sostanza delle situazioni che possono compromettere la continuità imprenditoriale. Della medesima opinione sembra essere L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 18, il quale rileva come la continuità cessi «quando l'impresa non sia più in grado di svolgere normalmente la propria attività» (e significativi in tal senso appaiono gli esempi riportati dall'A. che danno rilevanza all'incapacità sul piano sostanziale della società a proseguire l'attività stessa). In senso conforme appare esprimersi anche C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 692 ss., spec. 694, dal momento che l'A. sottolinea la necessità di derogare ai criteri di valutazione introdotti dal legislatore civilistico «qualora essi non siano compatibili con fatti o specifiche situazioni aziendali dirette a destinare diversamente alcuni beni dell'azienda». Utile a tal fine si ritiene l'elenco di indicatori che possono far sorgere significativi dubbi con riferimento al ricorrere del presupposto della continuità aziendale proposto dalla Commissione paritetica per i principi di revisione formata dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri nel Documento n. 570 dell'ottobre 2007, disponibile sul sito <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8d70b3e8-e844-41ad-9171-b0e6f71a2ff5>, consultato il 27 maggio 2014. Al riguardo v. anche L. BIOCCHI - D. ROSSETTI, *Dai flussi finanziari un'allerta per i sindaci*, in *Il Sole - 24 Ore*, 13 ottobre 2014, p. 25. Sempre dell'idea di non dover attendere la formale delibera di messa in liquidazione qualora, a giudizio dei redattori del bilancio, questa sia comunque necessaria ed imminente, è anche G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 156, nota 2; l'A. sottolinea come del resto si debba considerare regola generale quella secondo cui le scelte valutative debbano essere «il riflesso delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico-formali» e questa impostazione è stata condivisa in modo

L'art. 2423-bis prevede poi che nella redazione del bilancio d'esercizio si debba «tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla

esplicito specificamente da G. STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 615, nota 33. Di diverso avviso appare invece L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 138 ss., secondo il quale per la verifica della ricorrenza del presupposto in parola (e dunque per poter in particolare procedere ad applicare i criteri valutativi previsti dall'art. 2426 c.c.) dovrebbe assumere rilievo la situazione formale in cui si trovi la società; a parere dell'A. infatti, «il venir meno del vincolo dell'adozione della prospettiva della “continuazione dell'attività”» necessita di un atto formale, quale per esempio la messa in liquidazione della società o la dichiarazione di fallimento dell'impresa, non essendo sufficiente che questa abbia di fatto cessato l'attività «per giustificare l'abbandono dei criteri di un bilancio di funzionamento» e soltanto nel momento in cui «si concretizza, sul piano giuridico, quel mutamento dello scopo sociale dell'impresa da lucrativo a liquidatorio» devono essere adottati dei criteri diversi di valutazione, quelli appunto di un bilancio di liquidazione (*ibidem*). Sembrano condividere tale seconda diversa impostazione M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *Commento all'art. 2423-bis*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 994.

Si ritiene, da ultimo, importante sottolineare che, se per un verso, il presupposto della continuità aziendale sottende – come detto – la predisposizione del bilancio d'esercizio e comporta che, alla data di redazione di tale documento, venga formulato un giudizio sulla situazione in cui versa la società, tenuto in particolare conto della sua prevedibile evoluzione futura, per altro verso, non deve dimenticarsi che «la sussistenza del *going concern*, il cui venir meno può verificarsi in un momento qualunque dell'esercizio» debba in realtà «essere valutata sistematicamente dagli amministratori, e non in modo episodico» essendo questi chiamati, nel più vasto ambito dei doveri ad essi imposti dalla legge, ad adottare i necessari ed opportuni provvedimenti «ove emerga con ragionevole certezza l'irreversibile venir meno della continuità aziendale» (come opportunamente ricorda G. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale*, cit., p. 216 s., essendo appunto – riprendendo quanto in modo esplicito evidenziato in proposito da A. LOLLI, *Situazione finanziaria e responsabilità nella governance delle S.p.A.*, Milano, 2009, p. 121 s. – «sistematica e continua la valutazione che essi debbono fare sulla permanenza delle condizioni di continuità dell'impresa»). In merito v., fra i più recenti, D. MARI, *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: i doveri dell'organo gestorio*, in *Riv. not.*, 2014, p. 487 ss.; nonché L. TRONCI, *Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1269 ss., il quale opportunamente precisa come il principio in questione non abbia «meri risvolti contabili, ma, al contrario, è presupposto della stessa esistenza dell'impresa — in funzionamento — in un prevedibile futuro» ed è principio – aggiunge l'A. – «prima che di diritto, dell'economia d'azienda», come del resto «testimonia la definizione di “azienda”, quale “istituto economico destinato a perdurare”, formulata nel 1956 da Gino Zappa». V. infine L. BIOCCHI - D. ROSSETTI, *Monitoraggio permanente sulla continuità aziendale*, cit., p. 22

data dell'incasso o del pagamento»¹⁹: il legislatore ha voluto in tal modo dichiarare che il bilancio d'esercizio non è un bilancio "di cassa", bensì di competenza²⁰.

Tuttavia, se la logica sottesa a questa previsione appare piuttosto chiara e lampante²¹, non altrettanto può dirsi della sua portata applicativa²². Mentre, infatti, risulta evidente come l'introduzione di tale regola risponda alla imprescindibile necessità di fissare un principio che guidi l'imputazione dei componenti di reddito (positivi e negativi)²³ ai diversi intervalli temporali in cui, al fine di redigere il bilancio d'esercizio, convenzionalmente si suddivide l'intera durata della società, così da determinare il reddito da attribuire alla gestione svolta in

¹⁹ Con tale formulazione è stato riprodotto nell'ordinamento interno il principio espresso nel par. 1, lett. d) della IV direttiva comunitaria secondo cui «*si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi*».

²⁰ P. BALZARINI, *Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza della irregolarità, violazione del principio di competenza*, in *Società*, 2008, p. 68. In merito cfr. altresì G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 192 ss.; ID., *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 159 ss.; L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 142 ss.; nonché C. SASSO, *Le società per azioni*, cit., p. 287 ss., a cui si rinvia anche per i richiami bibliografici. Guardando alla dottrina aziendalistica, per una compiuta trattazione sul principio in esame, v. U. SOSTERO, *Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, *passim*.

²¹ Tanto che in dottrina vi è stato chi ha rilevato come l'espressa enunciazione del principio in esame «avrebbe potuto essere omessa dal testo della legge, data la sua ovvietà» (G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 192). Del resto, nel vigore della previgente disciplina, ancorché non espressamente previsto dal legislatore, era pacifico che il principio di competenza economica presiedesse alla redazione del bilancio d'esercizio ed anzi «già la dottrina aziendalistica e giuridica di inizio novecento – come osserva M. VENUTI, *op. cit.*, p. 231, nota 23, a cui si rinvia per i richiami dottrinali dal medesimo effettuati – era concorde nel ritenere più significativo un bilancio di esercizio redatto» secondo tale principio «rispetto a quello preparato sulla base delle sole movimentazioni di cassa».

²² Esplicito in tal senso è in particolare L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 142, il quale sottolinea come «di particolare complessità» siano, «almeno in linea di principio, i problemi interpretativi che solleva la disamina del principio della "competenza"».

²³ Al riguardo cfr. E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 101, il quale si preoccupa di precisare che «l'espressione oneri e proventi sta per costi e ricavi, perché il principio di competenza riguarda tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico». Nei medesimi termini v. M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, p. 138, il quale riferisce come il principio di competenza abbia in tal senso una «validità generale».

ciascun singolo periodo amministrativo in cui questa si scompone²⁴, non può ritenersi parimenti semplice ed immediato tradurre, sul piano pratico, il principio in parola attesa l'indeterminatezza che connota il dettato normativo in esame²⁵.

Dopo aver affermato cosa non si intenda per competenza, il legislatore ha infatti ommesso di definire in positivo il principio²⁶: in questo senso il I co. dell'art. 2423-bis al n. 3)

²⁴ Il bilancio d'esercizio si riferisce, infatti, per definizione ad un dato periodo amministrativo e non all'intera durata dell'impresa; l'art. 2217 c.c. prevede invero che l'inventario (che si chiude, appunto, con il bilancio d'esercizio) debba essere redatto ogni anno ed è questo – come opportunamente ricordano E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 33 ss. – il fondamento normativo che obbliga a «frammentare idealmente la vita aziendale in segmenti temporali di durata annuale (periodi amministrativi) e misurare il reddito derivante dalle operazioni e dai processi svolti in ciascuno di questi segmenti temporali (reddito d'esercizio)» e il patrimonio esistente alla fine di ciascun periodo (*ivi*, p. 65). In tal senso cfr. il principio contabile nazionale elaborato dall'O.I.C. n. 11 del 30 maggio 2005 sul “*Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*”, p. 10, che individua fra i postulati del bilancio d'esercizio anche quello della «periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale», a mente del quale «il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale». La competenza economica rappresenta così il criterio per «riconduurre ad unità i componenti del conto economico dai quali risulta l'utile (o la perdita) dell'esercizio sulla base della correlazione tra di essi, tenendo conto del processo produttivo svolto nell'esercizio» (così C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 288; F. SUPERTI FURGA, *op. cit.*, p. 19 ss.).

²⁵ Sul punto v. sempre L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 142, il quale osserva come «il compito dell'interprete di questa parte della disciplina» risulti «ancor più arduo» e difficile rispetto a «quello al quale egli è chiamato nella ricostruzione di altri principi generali di bilancio e ciò non soltanto per il suo elevato tecnicismo» ma, altresì, per la «lacunosità del dettato normativo» nell'individuare le modalità secondo le quali deve essere operata l'attribuzione dei componenti di reddito ai diversi esercizi. L'A. peraltro, con un tono dal quale traspare una certa delusione ed amarezza, rileva come tale principio, benché rappresenti «uno degli “snodi” fondamentali dell'intera costruzione anche normativa del bilancio d'esercizio», non abbia formato oggetto di specifico e serio approfondimento da parte degli studiosi di formazione giuridica. Al riguardo cfr. anche P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Milano, 1998, p. 258, il quale critica la formulazione della norma in esame per quanto attiene all'enunciazione del principio di competenza, che non considera i differenti «significati che può assumere il termine competenza», risultando alquanto «generica, tautologica». In senso analogo v. inoltre S. BRUNELLI, *Principio di competenza economica e principio di prudenza tra disciplina civilistica ed ambito IAS-IFRS*, in *Riv. Guardia Fin.*, 2013, p. 709.

²⁶ E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 38. In tal senso oltre agli AA. richiamati nella precedente nota v. altresì E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 101, il quale sottolinea che il legislatore «non definisce in cosa consiste specificatamente la competenza».

stabilisce che ai fini dell'iscrizione in bilancio dei componenti di reddito rileva non la data dell'incasso o del pagamento²⁷, ma il momento in cui si verifica l'operazione gestionale dalla quale questi derivano²⁸, senza però dettare criteri specifici volti ad individuare operativamente tale momento.

Al fine di ricostruire la concreta portata del precetto in questione, s'impone pertanto la necessità di fare riferimento ai principi elaborati dal mondo della tecnica contabile²⁹,

²⁷ In merito per tutti v. P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 68. La legge esclude, in sostanza, che il momento nel quale si verifica la regolazione finanziaria dei costi e ricavi, dei proventi e degli oneri della gestione abbia effetto ai fini dell'iscrizione del componente di reddito in bilancio, dovendo questi venire esposti nel bilancio dell'esercizio nel quale «si sia determinata la loro effettiva manifestazione economica» (così L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 17; C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 287). In proposito si ritiene opportuno richiamare la precisazione effettuata da G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 159, secondo cui non rileva «(ai fini dell'iscrizione in sé e per sé nel conto economico – come componente positivo o negativo di reddito – ed in stato patrimoniale – come elemento dell'attivo o del passivo; rileva invece, ovviamente, ai fini della “voce” in cui iscrivere) che il provento abbia già dato luogo ad un incasso o solo al sorgere di un credito, o che l'onere abbia già comportato un esborso o solo il sorgere di un debito (o di un rischio di dover sborsare in futuro)».

²⁸ Cfr. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 546, il quale sottolinea come debba farsi riferimento al momento al quale va riferito l'effetto economico dell'accadimento gestionale da cui traggono origine i componenti di reddito. Sul punto v. anche C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 288, il quale riferisce come l'attribuzione dei componenti di reddito all'esercizio avvenga appunto «sulla base di un dato di carattere oggettivo: il fatto o negozio giuridico dai quali deriva il ricavo o il costo si è verificato nell'esercizio in esame ed è indipendente dal momento dell'incasso o del pagamento».

²⁹ In merito v. F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 121, il quale afferma apertamente come in questo caso risulti imprescindibile il riferimento alla «regola tecnica», la quale interviene «ad integrazione della norma di legge, sempre in subordine ai principi generali dell'art. 2423 e dell'art. 2423-bis» c.c., «nonché al rispetto dei principi applicativi di cui in particolare all'art. 2426». Nei medesimi termini cfr. E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 101, il quale dopo aver rilevato che l'espressione “competenza” «ha nella scienza economico-aziendale un preciso significato tecnico», osserva che «soccrono i principi della contabilità, che possono essere presi in considerazione sul piano giuridico, previo controllo di compatibilità di tali principi contabili con l'intero sistema di norme sul bilancio». Sul punto v. inoltre G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1994, p. 192, il quale riferisce come il problema della determinazione del momento della competenza economica dei componenti di reddito non sia «risolto dal legislatore – né ciò sarebbe possibile – con formule generali», trattandosi di un «problema tecnico».

dovendosi riconoscere che nella prassi si registra una diffusa ed ampia convergenza di comportamenti con riguardo alla “traduzione pratica” del postulato della competenza, convergenza che sostanzialmente consente di superare i problemi applicativi ai quali la “laconicità” della legge, in linea di principio, potrebbe dare luogo³⁰.

³⁰ In questi termini L.A. BIANCHI, *op. loc. ultt. citt.*

Come espressamente indicato nel principio contabile nazionale elaborato dall’O.I.C. n. 11 del 30 maggio 2005, cit., p. 15, la determinazione del risultato dell’esercizio implica pertanto «un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi» a quel determinato esercizio. Così, per esempio, la regola generale prevista per i ricavi derivanti dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi è quella per cui tali componenti positivi di reddito devono venire contabilizzati – come evidenziato nel principio contabile nazionale appena richiamato – «quando si verificano le seguenti due condizioni: a) il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato; b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o è stato prestato il servizio. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili». Ai fini invece del riconoscimento dei costi di competenza deve farsi riferimento al metodo della correlazione generale in base al quale sono da intendersi di competenza quei costi sostenuti a fronte di ricavi di competenza; in altre parole, tale metodo conduce a contrapporre ai ricavi ed ai proventi di competenza di un esercizio tutti i relativi costi e gli oneri (siano essi certi o presunti – come emerge dal combinato disposto dei nn. 3) e 4) del I co. dell’art. in esame) i quali non sono idonei a generare ricavi e proventi in esercizi futuri, senza peraltro necessità che fra tali componenti di reddito sussista una diretta e specifica complementarità. Se però i costi non sono correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano economicamente le operazioni da cui derivano. In proposito v. le precisazioni contenute nel principio contabile nazionale elaborato dall’O.I.C. n. 11 del 30 maggio 2005, cit., p. 15 s.; cfr. inoltre ancora L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 142 ss., spec. p. 144, il quale – rinviando a G. FRATTINI, *Contabilità e bilancio*, Milano, 2000, p. 27 – sottolinea come sulla base di tale principio siano «imputabili ad un determinato esercizio anche le operazioni le quali, pur non essendo state interamente perfezionate alla data della sua chiusura, nondimeno abbiano avuto manifestazione appunto economica “nella stessa unità temporale”». Tendenzialmente, quindi, per il ricavo prodotto da una vendita, «il momento di competenza è quello – come osserva segnatamente G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 2011, p. 546 s. – in cui il bene esce dal patrimonio della società, sì che vi entra il diritto al corrispettivo; per i ricavi da prestazione di servizi, è quello in cui – compiuta la prestazione – sorge il diritto al corrispettivo (e se lo svolgimento della prestazione sta a cavallo di due esercizi, il ricavo è di competenza, *pro quota*, dei due esercizi». Al riguardo si richiama inoltre L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 17, il quale opportunamente sottolinea come risponda all’applicazione del principio in parola la regola dettata dall’art. 2424-bis, VI co., c.c. per le operazioni a cavallo di due esercizi secondo cui deve essere allocata «al conto economico la sola parte dei costi e dei ricavi» (derivanti da tali operazioni) di competenza dell’esercizio

Strettamente correlato al principio di competenza è quello enunciato al n. 4) del I co. dell'art. 2423-bis, secondo cui «*si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*», costituendone una particolare implicazione³¹. Attraverso tale enunciato il legislatore non ha inteso derogare alla regola della competenza (viene infatti imposto di far figurare in bilancio i componenti di reddito relativi ad accadimenti che si siano comunque verificati nel corso di tale intervallo temporale e non successivamente³²), bensì ha voluto enfatizzarne la portata, sottolineando come la competenza costituisca «un dato (tendenzialmente) oggettivo, cioè indipendente dalla

di cui viene redatto il bilancio, dovendosi iscrivere «invece nello stato patrimoniale, fra i ratei o i risconti, la parte di essi da attribuirsi alla competenza dell'esercizio successivo». Per un approfondimento sui componenti di reddito connessi invece alle commesse pluriennali v. A. PALMA, *Le valutazioni*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 298 ss.

³¹ In tal senso L. DE ANGELIS, *op. loc. ult. cit.*, evidenzia come il principio in esame costituisca un'«estrinsecazione» di quello della competenza. Analogamente si esprime G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 95, il quale sottolinea come alla semplicità ed immediatezza del principio non sempre corrisponda però «una facilità di applicazione». In particolare, «l'applicazione di questa regola – come argomenta in modo chiaro lo stesso A. in un diverso lavoro (ID., *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 160) – semplice qualora il fatto rilevante abbia carattere puntuale (la distruzione dell'edificio, o il furto del magazzino)», non appare invece agevole, divenendo «complessa ed incerta» in tutti quei casi in cui il fatto rilevante «si produca progressivamente nel tempo. Si pensi all'insolvenza di un debitore, divenuta nota (per il deposito di una domanda di concordato) a marzo: normalmente l'insolvenza non è il risultato di un evento istantaneo, bensì la conseguenza di una serie di eventi economici negativi, sì che non sempre sarà» facile stabilire se essa esisteva già alla data di chiusura dell'esercizio o si è prodotta successivamente.

³² Così L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 157, il quale a sua volta rinvia a G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.*, cit., p. 193 s. In proposito è da condividersi la precisazione effettuata da quest'ultimo A. secondo cui ancorché il dettato normativo faccia riferimento esplicito soltanto ai componenti negativi di reddito (probabilmente – come scrive l'A. – «per la maggior pericolosità dell'ipotetica omessa considerazione nel bilancio» di tali componenti), il principio enunciato deve ritenersi applicabile anche ai ricavi ed ai proventi. Della medesima opinione è anche M. VENUTI, *op. cit.*, p. 234. In merito v. altresì M. LACCHINI R. - TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 347, i quali sottolineano come debba trattarsi «di eventi che forniscono ulteriore evidenza di condizioni che già esistevano alla data di riferimento del bilancio, non cioè di eventi totalmente nuovi».

conoscenza soggettiva» che i redattori del bilancio abbiano dell'evento o dei suoi effetti³³. In altre parole non è decisiva per l'iscrizione in bilancio e, precisamente, per il computo del

³³ G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 160, il quale evidenzia con fermezza come attraverso l'introduzione del principio in esame il legislatore abbia voluto chiarire che «la competenza economica (cioè il prodursi degli effetti economici, quindi il dovere di rilevarli in bilancio) di un atto o di un fatto» costituisce appunto «un dato oggettivo» ed è perciò ininfluenza ai fini della rilevazione quando il redattore del bilancio ne venga a conoscenza, fermo restando – come precisa lo stesso A. – che un fatto rimasto ignoto (fino al completamento di tutto l'iter formativo del bilancio), ancorché di competenza dell'esercizio, non potrà ovviamente venire riflesso nel relativo bilancio d'esercizio. In tal senso v. segnatamente E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 46 s. In senso conforme si esprime C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 288, il quale opportunamente sottolinea come debba escludersi che il principio in esame incida sul principio della competenza economica (come parrebbero invece ritenere M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *op. cit.*, p. 992), «nel senso di attribuire all'esercizio chiuso gli effetti di eventi verificatisi nel nuovo esercizio. È solo la conoscenza ad essere spostata nel tempo».

In proposito appare interessante richiamare sinteticamente il ragionamento effettuato da S. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 709 ss., spec. p. 712 ss., secondo il quale il riferimento ai “rischi” contenuto nel dettato normativo in esame e, più in generale, la regola – che si ricava oltretutto dal disposto in parola, in particolare da quanto previsto dal legislatore all'art. 2423-bis, I. co., n. 2), c.c. – per cui i ricavi solamente sperati non possano essere contabilizzati in bilancio (e, quindi, confluire nella determinazione del reddito di periodo), mentre invece debbano confluirci le perdite soltanto potenziali, appunto i c.d. “rischi”, devono essere intesi come un'esplicazione del principio di competenza economica. L'A., infatti, osserva che «i ricavi soltanto sperati non vengono riconosciuti in conto economico in ossequio al fatto che il relativo evento critico ancora non si è verificato» e non, quindi, in funzione di quella che il medesimo A. definisce «una pseudo applicazione del principio di prudenza»; analogamente, i rischi «vengono riconosciuti in conto economico – soggiunge sempre l'A. (*ivi*, p. 713) – perché correlati a ricavi realizzati, e quindi in ossequio al principio di competenza economica, e non per via dell'applicazione del principio di prudenza come da molti sostenuto», principio di competenza che – secondo l'A. (*ivi*, p. 717) – «pervade e orienta» pertanto «la formazione del bilancio in modo totalizzante. Gli altri principi, incluso quello della prudenza, sono importanti e presentano la loro utilità ma non si può mai ascrivere loro una portata tale da erodere e/o appropriarsi di effetti che sono il frutto dell'applicazione del principio di competenza economica». Se certamente il ragionamento seguito dall'A. appare corretto, non appaiono tuttavia pienamente condivisibili le conclusioni a cui questo perviene: i principi di redazione in esame – come si è già evidenziato e come si dirà meglio nel prosieguo – appaiono, invero, fra loro strettamente connessi e si ritiene che la “traduzione pratica” del principio di competenza nei precisi termini rilevati dall'A. ed a cui si è fatto cenno nella precedente nota 30 – risulti proprio influenzata (o, meglio, vincolata) dalla concomitante previsione da parte del legislatore a presidio della disciplina del bilancio d'esercizio specificatamente del principio di prudenza e di quello di realizzazione dei ricavi. A conforto di quanto appena rilevato v. L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in

componente di reddito ai fini della individuazione del risultato economico dell'esercizio, la data nella quale si apprende il verificarsi dell'accadimento che genera il componente di reddito³⁴: decisiva è invero la data in cui l'accadimento ha luogo.

Il legislatore richiede inoltre che la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio venga «fatta secondo prudenza»³⁵. Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno puntualizzare come si tratti di un principio al quale deve essere assegnata una valenza “programmatica generale”: eventuali sue specificazioni rese da parte della normativa non ne esauriscono

AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 396 s., il quale, in un'analisi più generale volta ad evidenziare le principali differenze fra il “sistema” degli IAS/IFRS e quello delineato dalle norme del codice civile (e dai principi contabili nazionali), osserva come, ad esempio, proprio il principio di competenza economico-temporale dei fatti gestionali «a seconda del contesto in cui venga calato» possa «assumere contenuti notevolmente diversi». In argomento v. anche M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 346, i quali osservano come «la natura del nesso di correlazione adottato» dei costi con i ricavi «dipende dalla fondamentale scelta in ordine al sistema di competenza che presiede alla redazione del bilancio», scelta che non può prescindere dal tener conto degli altri principi che il legislatore ha affiancato a quello di competenza economica.

³⁴ Sempreché, ovviamente, dell'accadimento si abbia conoscenza prima della conclusione del procedimento di formazione del bilancio; altrimenti, se conosciuto soltanto in un momento successivo, esso andrà ad incidere sul bilancio dell'esercizio in cui se ne è appreso il verificarsi (v. in proposito quanto osservato nella nota precedente).

³⁵ Anche l'esplicitazione di tale principio, in realtà, non ha introdotto alcuna modificazione sostanziale nel sistema. Come evidenziato da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 135, si tratta infatti di un principio che era già uniformemente ritenuto vincolante nel vigore della precedente disciplina, dal momento che veniva imposto di indicare in bilancio solo gli «utili realmente conseguiti» ed inoltre in altre specifiche previsioni normative si ritrovava un chiaro riferimento alla prudenza (*ibidem*). In senso analogo v. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1994, p. 190; ID., *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 156 s. Per un approfondimento su tale principio, oltre agli AA. appena richiamati, si rinvia a C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 283 ss.; E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 93 ss.; M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 341 ss.; M.M. MATTEI - M. RICCIARDI, *Il principio di prudenza dopo l'adozione degli IAS/IFRS: un'analisi empirica*, in *Riv. dott. comm.*, 2012, p. 37 ss.; A. GAETANO, *Il principio della prudenza negli IAS/IFRS: relazioni tra approcci economico-aziendali e profili giuridici*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione*, cit., p. 523 ss.

infatti la portata, rappresentando la prudenza un canone di comportamento che deve sempre essere seguito dai redattori del bilancio³⁶.

³⁶ In tal senso v. segnatamente G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, cit., p. 546, il quale sottolinea che il principio in esame «regge tutta l'attività valutativa». La puntualizzazione effettuata si giustifica per il fatto che non è mancato in dottrina chi abbia attribuito al principio della prudenza una portata più restrittiva, ritenendo che lo stesso si esaurisca nelle tre applicazioni particolari di tale principio esplicitamente dettate dal legislatore comunitario (cfr. le lett. aa), bb) e cc) enunciate all'art. 31, par. 1, lett. c) della IV direttiva); di tale avviso appare specificamente G. FRATTINI, *I principi di redazione del bilancio d'esercizio nello schema di legge per l'attuazione della quarta direttiva comunitaria*, in AA.VV., *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione* a cura di A. Provasoli, Milano, 1988, p. 11; più incerto risulta invece C. GIAMBANCO, *op. cit.*, p. 46 s. Come detto, però, e come in modo condivisibile osservato spec. da E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 93 s., il dubbio interpretativo se il legislatore (comunitario e poi nazionale) abbia accolto una accezione restrittiva o ampia del principio di prudenza «non ha ragion d'essere, perché alla norma nazionale occorre dare il contenuto ed il significato» che si ricava dalla norma comunitaria da cui la prima deriva ed in tal senso deve considerarsi che l'art. 31 della IV direttiva ha enunciato «il principio di prudenza in generale», dettando poi «alcune applicazioni particolari» di questo, «a titolo esemplificativo». Con riferimento a queste ultime, mentre le prime due regole sono state espressamente indicate dal legislatore italiano ai nn. 2) e 4) dell'art. 2423-bis, I. co., c.c. (seppur eliminando il riferimento ai rischi e le perdite di competenza di precedenti esercizi), lo stesso non ha ritenuto di riproporre in modo esplicito la terza – consistente nell'obbligo di «*tener conto dei deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con utile*» – considerandola già implicitamente ricompresa nel sistema; del resto, come rileva opportunamente G.E. COLOMBO, *I principi*, cit., p. 158, ne è palese l'ovvietà in quanto «è chiaramente incompatibile con la funzione di misurazione del risultato mutare il metro di misurazione a seconda che esso produca un risultato o un altro»; sul punto v. anche L.A. BIANCHI, *op. loc. ultt. citt.*, il quale evidenzia come ad. es. l'obbligo di “svalutazione” previsto all'art. 2426 c.c., I co., n. 3) non dipenda da quale sia l'andamento complessivo dell'esercizio; appare inoltre interessante richiamare l'osservazione effettuata da quest'ultimo – *ivi*, p. 132 – più in generale sul principio di prudenza secondo cui tale principio governa propriamente la condotta degli amministratori che sono chiamati a redigere il bilancio «alla stregua della clausola generale della “diligenza” che è prescritta per l'esercizio di una qualsiasi funzione gestoria». Prendendo spunto da tale ultima osservazione, si ritiene importante precisare – richiamando le espressioni esplicitamente utilizzate da M. LACCHINI - R. TREQUATRINI, *op. cit.*, p. 342 s. – che la prudenza che deve guidare la redazione del bilancio nel nostro sistema giuridico non si esaurisce nella “prudenza amministrativa”, ossia nell'obbligo di svolgere tale compito amministrativo in modo diligente usando un certo grado di cautela quando sussistano condizioni di incertezza, dovendo essere soprattutto intesa in termini di “prudenza estimativa”, ovvero di accorta compilazione del bilancio nel rispetto degli altri principi di redazione strettamente legati al principio della prudenza; in altri termini, come si dirà meglio nelle pagine che seguono, al generale dovere di operare con cautela e ragionevolezza, lo stesso legislatore ha affiancato altri principi che vanno proprio ad “declinare” la regola della prudenza e ad

In realtà, se ciò è vero in linea di principio, sul piano pratico, la prudenza acquisisce concreta rilevanza solamente laddove l'assetto codicistico apra, in modo implicito od esplicito, all'esercizio, da parte di chi è chiamato a predisporre il bilancio, di una qualche forma di discrezionalità tecnico-valutativa³⁷, come ad esempio nei casi in cui il codice consenta di scegliere fra criteri valutativi alternativi³⁸ o quando risulti necessario individuare le modalità applicative dei metodi di valutazione puntualmente dettati dal legislatore³⁹ od,

individuare la precisa accezione secondo cui questa debba essere intesa. Non si registra il medesimo approccio al principio in esame in altri Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, il Giappone e l'Australia, ove il principio della prudenza, pur riconosciuto come importante, «ha – come ben evidenziano gli AA. da ultimo richiamati – però «assunto un significato più sfumato, finendo per avvicinarsi» maggiormente «al concetto di “prudenza amministrativa”» nel senso di «richiamo alle regole di una sana, onesta e consapevole amministrazione». Analogamente, il principio in parola più in generale nel sistema degli IAS/IFRS viene ritenuto «significativamente ridimensionato» – come riporta M. BUSSOLETTI, *Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1095. Emblematico è peraltro il fatto che tale principio non sia stato espressamente enunciato dal *Conceptual Framework* riveduto nel 2010 per quanto attiene ai principi generali di redazione. Sul punto v. C. SACCON, *op. cit.*, p. 113.

³⁷ Di tale opinione è chiaramente L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 132 e 135 ss. In sostanza, dall'enunciazione del principio in esame si ricava che in tutti i quei casi in cui il legislatore ha lasciato una qualche “libertà di manovra” ai redattori del bilancio, questi debbano muoversi secondo prudenza e non in modo arbitrario. Va però in proposito precisato che – come opportunamente sottolineato da F. DI SABATO, *op. ult. cit.*, p. 16 s. – l'eventuale spazio per le c.d. “politiche di bilancio” è «inversamente proporzionale alla rigidità del sistema»; se, per un verso, tale spazio non può essere integralmente eliminato («certamente – afferma espressamente l'A. – agli amministratori deve essere riconosciuta la discrezionalità tecnica necessaria a ogni operazione che implichi valutazioni»), dall'altro «non v'è dubbio che il margine di discrezionalità amministrativa (cioè di opportunità)» nell'adottare una determinata politica di bilancio «tende inevitabilmente a restringersi» di fronte ad un sistema più rigido, rilevando il medesimo A. come questa tendenza si possa per cento riscontrare nel novellato sistema codicistico, ove si ravvisa «poco spazio, dunque, per le politiche di bilancio, e alla luce del sole» atteso che «il margine di discrezionalità è oggettivamente limitato (e anche)», laddove esista, «dell'uso di esso gli amministratori debbano dar conto nella nota integrativa e nella relazione».

³⁸ Si consideri in tal senso, a titolo esemplificativo, la facoltà di scelta fra il criterio del costo di acquisto ed il c.d. metodo del patrimonio netto concessa dall'art. 2426, I co., n. 4), c.c. con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate. Per altri esempi in cui viene concretamente in rilievo la prudenza, cfr. L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 136 s., nonché G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 157.

³⁹ Si pensi, ad esempio, alla previsione contenuta all'art. 2426, I co., n. 1), c.c.: il legislatore dopo aver stabilito che le immobilizzazioni debbano essere «iscritte al costo di acquisto o di produzione», aggiunge che

ancora, quando si debba decidere se procedere con l'iscrizione al passivo dei fondi per rischi ed oneri⁴⁰. In tali ipotesi la prudenza deve allora orientare l'operato degli amministratori nel senso di richiedere di agire non in modo discrezionale ed arbitrario, ma con accortezza, avvedutezza e cautela⁴¹, fermo restando, naturalmente, il rispetto in particolare della clausola

«il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi». È evidente che in tal caso l'individuazione fra tutti i costi sostenuti di tutti quelli "direttamente imputabili al prodotto" è rimessa all'apprezzamento da parte dei redattori del bilancio che deve pertanto essere compiuto con prudenza.

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 2424-bis, III co., c.c. in bilancio gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri non possono avere ad oggetto qualunque componente negativo di reddito previsto o temuto, essendo «*destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza*». In argomento v. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 25 s., il quale puntualizza come invece gli eventi suscettibili di generare rischi od oneri di cui sia incerto anche il loro verificarsi in futuro, oltretutto indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza, possano (ed anche qui si ritiene "entri in gioco" il principio di prudenza, oltre che beninteso specificamente la clausola generale della chiarezza) essere allocati nei conti d'ordine, i quali però non hanno influenza sui saldi di bilancio e «devono in ogni caso – come precisa l'A. e come si ricava chiaramente dall'art. 2427, I co., n. 9) c.c. – venire esaurientemente illustrati nella nota integrativa» (per un recente approfondimento sui c.d. "conti d'ordine" si rinvia, anche per i richiami contenuti, a G. STRAMPELLI, *La rappresentazione contabile delle "operazioni fuori bilancio": i conti d'ordine*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 668 ss.).

In giurisprudenza, cfr. sull'argomento Trib. Milano, 21 dicembre 2005, in *Società*, 2006, p. 1514 ss., con nota di M. VENUTI, *Iscrizione di debiti contestati in bilancio anche alla luce della normativa Ias/Ifrs*: in tale occasione il Tribunale di Milano – ancorché esprimendosi in termini alquanto imprecisi e confusi (come si preoccupa di evidenziare l'A. appena richiamato che ha annotato tale sentenza ed a cui si rinvia anche per i richiami dottrinali e giurisprudenziali effettuati sul tema) ha giudicato corretto che non fosse stato iscritto in bilancio un accantonamento per una pretesa creditoria avanzata da un terzo nei confronti della società ritenuta – sulla base di un'indagine condotta nel rispetto in particolare del principio di prudenza – infondata. In merito v. inoltre Trib. Napoli, 28 dicembre 2004, in *Società*, 2005, p. 375 ss., con commento di G.E. COLOMBO, *L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis*; nonché App. Roma, 8 aprile 2003, in *Società*, 2003, p. 1369 ss., con commento di F. LEVERONE, *Iscrizione a bilancio di debiti oggetto di contestazione*.

⁴¹ Come opportunamente osservano M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 344, «da un punto di vista concettuale, la prudenza trova il suo fondamento nella necessità di cautelarsi dall'incertezza sempre insita nella stima di eventi che hanno fase terminale nel futuro». In tal senso v. inoltre F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p.

generale della veridicità e della correttezza della rappresentazione di bilancio – enunciata dall’art. 2423, II co., c.c. – la quale se, per un verso, non consente – com’è evidente – la sottostima di passività e costi o la sovrastima di attività e ricavi, per altro, non legittima però neppure la creazione intenzionale di riserve occulte, impedendo pertanto in pari tempo la deliberata sovrastima di passività e costi o l’arbitraria sottostima di attività e ricavi⁴².

107, il quale sottolinea come i redattori del bilancio per rispettare il principio in esame debbano utilizzare razionalmente il potere discrezionale che la legge attribuisce loro. La prudenza – precisa l’A. «è espressione di ponderatezza ed oculatezza» dipendendo dalla capacità dell’estensore «di percepire e ponderare le incertezze e le incognite» sull’evoluzione futura e sugli sviluppi delle operazioni non ancora concluse alla data di chiusura del bilancio. Interessante in proposito appare quanto affermato dalla giurisprudenza quando ancora il principio di prudenza non era stato espressamente codificato quale regola generale: cfr. Cass., 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33 ss., spec. p. 43 s., secondo cui «la discrezione di valutazione degli elementi attivi, operante all’interno dei criteri legali» dettati dal legislatore era rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori e non doveva ritenersi pertanto coincidente «con l’arbitrio», dovendosi identificare nella «ragionevolezza», con la conseguenza che «le valutazioni non ragionevoli determinano bilanci falsi» e «la relativa deliberazione approvativa è nulla». Sulla necessità di intendere la prudenza in termini di “ragionevolezza” v. inoltre Cass. 24 novembre 2000, n. 15189, in *DeJure online*.

⁴² Cfr. sul punto G. PAOLONE, *Il bilancio di esercizio*, Torino 1994, p. 71 ss. Si ritiene opportuno evidenziare come non appaia condivisibile l’opinione espressa in dottrina (così in particolare M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, cit., p. 91; nonché E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 94; G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 1994, p. 192, il quale, tuttavia, ha meglio precisato la sua posizione, in un lavoro più recente: ID., *I principi*, cit., p. 157) secondo cui il principio in esame implicherebbe che, ad esempio, nell’incertezza fra due differenti valori da attribuire ad una posta attiva, debba essere scelto quello più basso. Nel senso appena espresso, ovvero di non condivisione dell’impostazione secondo cui nel dubbio dovrebbe essere scelto il valore più basso, appare F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 107 s., secondo il quale è richiesta «una prudenza “equilibrata”» che non deve essere intesa in «una regola assoluta al minimo delle componenti dell’attivo patrimoniale» ed «al massimo possibile delle componenti passive». In senso analogo si esprime L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 137 s., il quale critica fermamente l’impostazione evidenziata in quanto in aperto contrasto con il precetto della veridicità dettato dall’art. 2423, II co., c.c. (oltreché – si ritiene importante aggiungere – con quello della correttezza, i quali non avallano certo intenzionali riduzioni del reddito o sottovalutazioni del patrimonio sociale), senza che ovviamente ciò comporti – come tiene ad evidenziare l’A. – che l’osservanza della prudenza possa venire invocata per giustificare il divieto dell’esistenza in bilancio di plusvalori latenti (com’è ovvio che vi siano in un sistema giuridico contabile quale il nostro che – come si è detto – concepisce il bilancio d’esercizio come un “bilancio di funzionamento”, volto cioè ad esprimere il “valore d’uso” del patrimonio sociale e non il suo “valore di cessione”, e che è altresì governato, oltreché appunto dal principio della prudenza, dal principio – come meglio si dirà – di realizzazione

Peraltro, deve aggiungersi che la connotazione propriamente assunta dalla prudenza è strettamente legata – come, del resto, tutte le previsioni dettate in materia dalla legge – alla funzione che il legislatore ha voluto che il bilancio sia chiamato ad assolvere⁴³ e, per essere

dei ricavi che rappresenta un'importante esplicazione di questo). In altri termini, con riferimento a tale profilo, è importante porre in evidenza come l'obiettivo che si ritiene il legislatore abbia voluto perseguire attraverso l'enunciazione del principio in esame, oltre a quello di non dar luogo a sopravvalutazioni, sia in particolare quello di evitare la formazione (volontaria ed intenzionale) di riserve occulte (di questo avviso appare anche C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 284; cfr. inoltre M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 229 s.); ciò non toglie però che il bilancio d'esercizio ricomprenda dei plusvalori "latenti" ovvero dei maggiori valori inespressi in bilancio non perché consapevolmente e fraudolentemente nascosti ma in quanto conseguenti all'applicazione dei principi di redazione che si stanno ora analizzando e dei precisi criteri di iscrizione e di valutazione che la legge impone vengano osservati nella redazione del bilancio; a tale riguardo è da condividersi quanto evidenziato da G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1994, p. 191, nota 53, il quale sottolinea come questi plusvalori non possano «qualificarsi tecnicamente come "riserve occulte"», risultando «inesatto (e pericoloso, per le indebite illazioni che consente nel senso di una pretesa liceità delle vere riserve occulte)» scrivere in proposito di «fatale formazione di riserve occulte» in conseguenza dell'applicazione del principio di prudenza (il riferimento operato dall'A. è nello specifico a T. D'IPPOLITO, *Riserve e deficit "occulti" nei bilanci delle Società commerciali in recenti sentenze della Suprema Corte*, in *Foro pad.*, 1970, III, c. 43 ss.).

Del resto, la compresenza nel sistema dei precetti della veridicità e della correttezza ed appunto dello stesso principio della prudenza, testimonia come questi concetti debbano essere interpretati congiuntamente e come, pertanto, la verità che il legislatore vuole emerga dal bilancio d'esercizio debba essere intesa non in termini di "verità assoluta" (ovvero di perfetta corrispondenza alla situazione reale, come del resto non sarebbe possibile posto che il bilancio non è una "fotografia" ma una "rappresentazione" e la contabilità non è una scienza esatta al pari, ad esempio, della matematica – sul punto v. quanto già osservato nel I capitolo), quanto piuttosto nella sua accezione di "verità prudentiale". In merito, cfr. E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 93 ss., spec. p. 94. L'A. criticando la teoria della c.d. "separatezza funzionale" enunciata dalla dottrina tedesca, precisa, giustamente, come nel nostro sistema giuridico – così come delineato a seguito del recepimento della IV direttiva contabile – il principio di prudenza e quello di verità non possano «essere letti in contrapposizione», dovendosi considerare che anzi il primo «imprigiona il campo di azione» del secondo (c.d. – richiamando l'espressione utilizzata dallo stesso A. – «verità prudente»). In argomento v. anche G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 190 s.; nonché G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi*, cit., p. 335 ss., spec. p. 337 s.

⁴³ In merito, oltre a rinviare a quanto già osservato in generale in apertura del presente capitolo, con specifico riferimento proprio alla prudenza, cfr. L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, cit., p. 396 ss., spec. p. 398 ss.; ID., *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 134 ss., spec. p. 138, il quale sottolinea come sia nel nostro assetto contabile codicistico sia nel sistema degli IAS/IFRS la prudenza rappresenti un postulato fondamentale che presiede alla redazione del bilancio; tuttavia – precisa opportunamente l'A. – «nell'uno e nell'altro caso, essa assume connotazioni diverse, e porta a risultanze anche

individuata in modo corretto la precisa accezione in cui questa deve essere intesa ai fini della redazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni codicistiche, la regola in esame non può essere analizzata isolatamente, senza cioè considerare il sistema nel quale si inserisce, dovendo essere esaminata, oltretutto avendo a mente le clausole generali enunciate dall'art. 2423, II co., c.c., anche in particolare alla luce degli altri principi di redazione dettati dal codice civile⁴⁴.

Per comprendere l'effettiva portata del principio della prudenza, ne risulta essenziale anzitutto una lettura "combinata" con il principio dettato dall'art. 2423-bis, I co., n. 2), ai sensi del quale «*si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio*»: è questo il c.d. "principio di realizzazione dei ricavi"⁴⁵. L'enunciazione di tale regola comporta che nel bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni codicistiche, per

profondamente diverse» in considerazione dei differenti «scopi dei bilanci alla cui formazione tali assetti valutativi sono preordinati».

⁴⁴ In tal senso v. M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 341.

Si tratta, infatti, di principi che sono fra loro strettamente correlati e che vicendevolmente si completano, si chiariscono e si specificano, in relazione ai quali pertanto solamente un'analisi congiunta e sistematica può consentire di individuare il corretto significato da attribuire a ciascuno di essi. Diversamente, si addiverrebbe ad una loro interpretazione piuttosto sterile ed inidonea a coglierne l'effettiva portata applicativa. In tal senso v. E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 91, il quale osserva come si determini, in tal modo, una «interconnessione o, se si preferisce, una interdipendenza tra principi». Sul punto v. *supra*, nota 7.

⁴⁵ Al riguardo v. G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 190 ss., il quale sottolinea come attraverso l'enunciazione del principio in esame il legislatore abbia riaffermato quello della prudenza del quale il primo costituisce la «più importante delle sue implicazioni». Sul principio in esame si rinvia inoltre a L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 152 ss., il quale curiosamente parla di "stretto apparentamento" di questo con quello della prudenza; cfr. altresì C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 284 ss.; M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 226 ss. Fra i contributi della dottrina giuscommercialista intervenuta più di recente sul tema v. segnatamente M. BUSSOLETTI, *op. ult. cit.*, p. 1095 ss., il quale peraltro, proprio in apertura del lavoro, rileva come risulti alquanto «singolare» che il tema in esame «sia tuttora poco approfondito. E ciò nonostante tale principio da un lato sia (apparentemente almeno) il cardine su cui si reggono gli ordinamenti nazionali ed europeo, e dall'altro rappresenti uno degli aspetti di maggiore divergenza rispetto ai principi contabili internazionali». Per un apprezzabile approfondimento sul principio di realizzazione dei ricavi quale strumento finalizzato nel nostro ordinamento alla conservazione dell'integrità del capitale sociale ed alla tutela dei creditori della società, v. inoltre G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009, p. 40 ss., spec. p. 88 ss.

precisa volontà legislativa, debbano⁴⁶ essere rilevati solo (e tutti⁴⁷) i componenti positivi di reddito⁴⁸ con certezza conseguiti nell'esercizio, non potendo di converso figurare in bilancio ricavi che siano solamente sperati od attesi, ancorché sulla base di una previsione fondata e ragionevole⁴⁹.

⁴⁶ Come opportunamente puntualizzato da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 152, «benché la disposizione in esame sembri alludere all'esistenza di una *facoltà* di iscrizione», si tratta, «più propriamente, di un vero e proprio *obbligo*».

⁴⁷ In tal senso v. G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 190. Del resto se non venissero contabilizzati “tutti” i ricavi realizzati deriverebbe una palese violazione del principio di competenza e, più in generale, della clausola contenuta nel II co. dell'art. 2423 c.c. a mente della quale il bilancio deve segnatamente fornire una rappresentazione “veritiera” della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio della società.

⁴⁸ Si ritiene necessario precisare che il principio in esame riguarda più propriamente i “ricavi” ovvero i componenti positivi di reddito, risultando di difficile applicazione al risultato economico, quale “sintesi” delle poste del conto economico dell'esercizio (così C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 285; in tal senso v. L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 153 s.; il quale però – rinviando peraltro a B. LIBONATI, *Il “quadro fedele” e i criteri di valutazione nella quarta Direttiva comunitaria*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 1015 – ricomprende nel “raggio d'azione” del principio non solo i componenti positivi di reddito ma anche gli elementi dell'attivo patrimoniale), tenuto peraltro conto che il legislatore ha affiancato al principio in esame quello previsto dal n. 4) del I co. dell'art. 2423-*bis*, introducendo così nell'ordinamento contabile il c.d. “principio di asimmetria” secondo cui, in sostanza, vi è l'obbligo di rilevare i componenti positivi di reddito solo se certi, mentre delle perdite quando già probabili. In merito v. *infra*.

⁴⁹ La precisa “messa a fuoco” della portata precettiva del principio di realizzazione, tuttavia, non appare affatto agevole: se l'intento è chiaramente quello di impedire che componenti positivi di reddito che alla data di riferimento del bilancio non possano ancora dirsi sicuramente conseguiti concorrano a formare il risultato dell'esercizio, individuare sul piano pratico quando effettivamente un componente possa considerarsi “realizzato” (anche perché – come detto – tutti i componenti positivi realizzati nell'esercizio, e non solo taluni, devono, in ragione in particolare del principio di competenza, trovare esplicitazione in bilancio) non risulta un'operazione semplice ed immediata. Come precisa C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 285, «nel caso in cui il “ricavo” sia incassato, si potrà dire che esso è sicuramente realizzato, ma questo non è richiesto dalla legge». Nell'ipotesi di ricavo frutto di una negoziazione di beni o servizi cui consegue un incremento della cassa o l'iscrizione di un credito, perché questo possa ritenersi realizzato deve essere stato completato il processo produttivo dei beni o dei servizi e deve essere avvenuto lo scambio (anche solo sostanziale). Inoltre esistono ricavi che vengono riconosciuti come tali ancorché generati da semplici valutazioni; in entrambi tali casi il giudizio sulla realizzazione o meno del ricavo richiede che questo possa considerarsi conseguito con ragionevole certezza. Per un'interessante analisi sul grado di certezza da impiegare a tal fine v. M. BUSSOLETTI,

op. ult. cit., p. 1095 ss., spec. p. 1101 ss., che muove dalla possibilità riconosciuta dal legislatore all'art. 2426, I co., n. 11), c.c. di contabilizzare i lavori in corso su ordinazione «*sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*», norma che – sottolinea l'A. – si rivela particolarmente importante per individuare il significato che deve essere attribuito al termine “realizzati”; «per la prima volta, con riguardo ai ricavi, il termine “certo” viene usato nella disciplina del bilancio. Eppure – anzi direi *pour cause* – il requisito della certezza viene accompagnato, e direi anche temperato, dal riferimento alla ragionevolezza»: ecco allora che la norma in questione «perde il suo carattere di eccezionalità» e deve intendersi «suscettibile di un'applicazione generale, perché può ritenersi rappresentare proprio la chiave di lettura del principio di certezza dei ricavi: la certezza deve discendere non necessariamente da certificazioni esterne, ma deve essere stimata dai compilatori del bilancio, fermo il rispetto della prudenza», impiegando «il raziocinio adeguato al caso concreto». Del resto, si ritiene importante aggiungere che, a stretto rigore, l'unico reddito che possa dirsi effettivamente e con sicurezza realizzato è quello finale complessivo che si determina al termine della liquidazione della società; su tutti gli altri tipi di reddito gravano, comunque, dei margini di soggettività (in questo senso v. M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 346 i quali a loro volta rimandano a G. ZAPPA, *Il reddito di impresa*, Milano, 1950, p. 338, secondo cui «gli utili o le perdite non si possono mai accertare annualmente senza un più o meno largo coefficiente d'errore»).

Sul diverso significato da attribuire al principio di realizzazione nel sistema delineato dagli IAS/IFRS cfr. V. PISCITELLI, *Il sistema unico integrato a supporto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Milano, 2012, p. 64 s., il quale osserva che in tale sistema questo principio «da reale diviene potenziale, perché si considerano, ai fini della determinazione del reddito e del capitale, tutte le operazioni intervenute nel corso dell'esercizio e i loro risultati virtuali, ancorché non effettivamente e definitivamente prodotti nell'arco temporale considerato». Questo diverso significato, d'altronde, si inquadra nel «vero e proprio cambiamento di mentalità» che si registra nel sistema IAS/IFRS rispetto all'approccio contabile che contraddistingue invece tradizionalmente il nostro ordinamento, dovuto essenzialmente «all'intrinseco mutamento concettuale della finalità primaria a cui il bilancio adempie» (così L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 121 s.). In tal senso, mentre la disciplina giuridica del bilancio contenuta nel codice civile si è sempre tradizionalmente caratterizzata per un'"impostazione redditualistica" delle sintesi di bilancio, nell'assetto degli IAS/IFRS sembra, in sostanza, prevalere una visione differente del risultato dell'esercizio risultante dal bilancio secondo cui questo è anche espressione del valore (corrente) delle attività e delle passività che compongono il patrimonio della società, registrandosi «una involuzione in chiave patrimonialistica rispetto alla concezione zappiana» (così M. SAITA - P. SARACINO, *La crisi dei sistemi contabili internazionali*, in AA.VV., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Milano, 2012, p. 177 ss., spec. p. 188; fra i giuristi in tal senso v. ancora L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 121 ss., spec. p. 124 s., il quale, «per un'ampia rassegna delle teorie che al riguardo si sono fronteggiate per oltre mezzo secolo nella dottrina ragionieristica» ed il cui studio oggi certamente riacquista attualità e rilevanza, rimanda a sua volta a M. MANCIN, *La rilevanza del fair value nella svalutazione delle immobilizzazioni in bilancio. L'interpretazione fornita dai principi contabili nazionali e internazionali e dalla dottrina contabile italiana*, in *Riv. dott. comm.*, 2002, p. 1019 ss.).

È evidente allora come l'affermazione di questa ulteriore regola incida sulla connotazione che si trova in concreto ad assumere, nel nostro ordinamento, il vincolo della prudenza, specificandone ed inquadrandone, in un certo senso, il significato secondo cui quest'ultima deve essere intesa⁵⁰ e dalla lettura congiunta di tali due principi si ricava la chiara volontà legislativa di far emergere dal bilancio d'esercizio solo il reddito concretamente prodotto e non ragionevolmente maturato⁵¹.

Questi principi sono a loro volta strettamente correlati a quello di competenza: attraverso il postulato di prudenza e quello di realizzazione dei ricavi viene, infatti, enfatizzata la regola della competenza economica e tutti muovono dall'esigenza di individuare l'utile sicuramente (e non ragionevolmente) conseguito dalla società nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce e di impedire che venga ivi esposto un risultato economico migliore di quello effettivo⁵².

⁵⁰ Nell'impostazione tradizionale del diritto contabile italiano, ma più in generale dell'Europa continentale – come chiaramente posto in rilievo da G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, cit., p. 546 – il principio di prudenza ha così «sempre costituito la sintesi concettuale di una serie di regole», tutte in definitiva «miranti ad evitare l'esposizione di utili stimati ma non realizzati o l'omessa rilevazione di perdite stimate (“probabili”) ancorché non realizzate».

⁵¹ In tal senso v. segnatamente L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 16 e p. 122 ss., il quale sottolinea come il “nostro” bilancio d'esercizio non sia concepito e non risponda dunque all'obiettivo di esprimere «il valore effettivo – o corrente o di scambio – dei beni aziendali». In merito cfr. altresì G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.*, cit., p. 190; G. TANTINI, *Il bilancio d'esercizio*, Padova, 2000, p. 68; nonché, v. *supra*, nota 49. Del resto, è evidente anche l'“intrinseco collegamento” – peraltro testimoniato anche dalla stretta “vicinanza” nel testo normativo – fra il principio della prudenza e quello della continuità dell'attività: se, per un verso, si tratta di principi dotati entrambi di «una propria autonoma portata precettiva», dall'altro, essi sono «reciprocamente complementari» (cfr. sul punto L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 133) e, dunque, il principio di prudenza si trova ad essere certamente “illuminato” ed al tempo stesso vincolato anche dalla prospettiva della continuazione dell'attività che presiede ed orienta tutte le valutazioni da compiersi ai fini della redazione del bilancio e che conduce sostanzialmente a prediligere il “valore d'uso” del patrimonio sociale rispetto al suo “valore di scambio”. In merito v. anche A. GAETANO, *op. cit.*, p. 536 ss.

⁵² In tal senso v. L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 17, che evidenzia come il principio di realizzazione costituisca un'estrinsecazione del principio della competenza economico-temporale, coordinato con quello della prudenza. In sostanza, attraverso tali principi il legislatore vuole – come si è già evidenziato – evitare che in bilancio figurino componenti positivi di reddito che originano da accadimenti i cui effetti economici non si siano ancora verificati nell'esercizio, impedendo in tal modo anticipazioni di ricavi non sicuri o comunque

Intrinsecamente legato alla prudenza, oltre che – come già detto – a quello di competenza, è poi quello enunciato al I co., n. 4), dell’art. 2423-*bis*, secondo cui «*si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*». L’obbligo di far concorrere al risultato dell’esercizio pure “i rischi” e dunque anche quei componenti negativi di reddito soltanto stimati⁵³, è per certo un’ulteriore specificazione della connotazione che il legislatore ha voluto imprimere alla regola della prudenza.

Una lettura combinata del dettato normativo appena riportato e del disposto contenuto al precedente n. 2) – che, come detto, afferma il “principio di realizzazione dei ricavi” – pone peraltro in evidenza come si assista, nel nostro ordinamento, ad una innegabile “disparità” nel riconoscimento in bilancio dei componenti positivi e di quelli negativi di reddito⁵⁴: mentre, da una parte, il legislatore introduce il principio più “restrittivo” in base al quale si possono indicare esclusivamente i componenti positivi realizzati nell’esercizio, non essendo dunque ammessa la contabilizzazione di ricavi la cui realizzazione sia meramente sperata, dall’altra richiede di far figurare in bilancio anche “i rischi” e non solo “le perdite” di competenza dell’esercizio. Viene contemplato, in sostanza, un trattamento asimmetrico fra i componenti positivi, che devono figurare in bilancio solo se realizzati (e non se soltanto attesi), ed i

realizzatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio (cfr. M. PINI, *I principi del nuovo bilancio d’esercizio*, Milano, 1993, p. 33).

⁵³ Al riguardo deve precisarsi come la dottrina e la prassi contabile siano pacificamente orientate nel senso di ritenere che non debbano figurare nello stato patrimoniale e non abbiano influenza sul risultato economico dell’esercizio quei rischi meramente possibili, ovvero remoti o scarsamente probabili, dovendo essere dato conto di questi eventualmente soltanto fra i c.d. conti d’ordine e poi nella nota integrativa. Per un approfondimento sul tema v. il principio contabile nazionale elaborato dall’O.I.C. n. 19 del 30 maggio 2005 su “*I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*”, p. 1 ss., spec. p. 7 ss., nonché il nuovo principio n. 31 dell’agosto 2014 precipuamente dedicato ai “*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*” che troverà applicazione, sostituendo il precedente, ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

⁵⁴ L’espressione è di E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 29.

componenti negativi, che il legislatore vuole invece far confluire in bilancio anche se soltanto stimati, quindi pure se non definitivamente realizzati⁵⁵.

Dall'analisi sin qui compiuta pare, in definitiva, emergere in modo sempre più chiaro che il fine ultimo verso cui tende l'intera disciplina del bilancio d'esercizio delle imprese sociali, delineata nel nostro ordinamento, è quello di non ledere l'integrità del capitale

⁵⁵ È questo il c.d. "principio di asimmetria" (o "principio di disimmetria") – generato nella loro «vicendevole complementarità» (riprendendo l'espressione utilizzata in proposito da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 152 s.) dal principio di realizzazione e dall'obbligo di tener conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio – ed il cui significato può riassumersi nel dovere di rilevare i guadagni solo se certi e le perdite quando già probabili (così G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, 1994, p. 191; v. anche L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 17 s., che si esprime in termini di «trattamento non speculare»). Trattamento asimmetrico che risulta invece parzialmente superato nell'assetto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. V. al riguardo S. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 709 ss., spec. 713, il quale rileva come spesso non si consideri che il trattamento asimmetrico che si registra nell'ordinamento interno è la diretta conseguenza dell'applicazione del principio della competenza (più che della prudenza): infatti «la maggior parte dei rischi o perdite a manifestazione numeraria futura – osserva l'A. – vengono riconosciuti in conto economico perché correlati a ricavi realizzati, e quindi in ossequio al principio di competenza economica». In merito v. *supra*, nota 33, nonché Cass., 24 luglio 2007, n. 16388, in *Pluris online*, da cui dopo essere stato evidenziato che il principio di competenza deve essere «conciliato con quello di realizzazione, il quale a propria volta costituisce una specificazione del principio di prudenza», è stato chiaramente rilevato che «per poter iscrivere in bilancio una componente positiva di reddito occorre, cioè, che essa sia certa nella sua esistenza e nel suo ammontare: non può essere quindi soltanto ipotetica. Non è consentito inserire componenti di reddito solo sperate o attese, le quali però, una volta iscritte nell'attivo, necessariamente concorrerebbero alla formazione di utili non ancora effettivamente realizzati. Le regole di redazione del bilancio si ispirano - come la dottrina ha da tempo sottolineato - ad un criterio di disimmetria: a differenza delle perdite, che vanno indicate anche se soltanto probabili, gli utili non possono essere rilevati sulla base di un mero calcolo di probabilità». In tale occasione i Giudici di legittimità hanno peraltro precisato che «L'illegittimità della posta di bilancio della quale si sta ora specificamente trattando non può quindi ritenersi sanata per il solo fatto che la relazione degli amministratori ha dato conto della (almeno parziale) perdurante incertezza nella determinazione del prezzo di vendita delle merci e, di riflesso, nel computo dell'ammontare effettivo dei ricavi di competenza. Un dato di bilancio può risultare chiaro e ben spiegato ma, nondimeno, non essere corretto; ed il bilancio allora ne risulta viziato, se la scorrettezza si riflette sul risultato economico che esso è destinato a fornire e che deve invece essere calcolato in conformità alle regole inderogabili di legge. Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione tra i ricavi del conto economico della società di proventi ... per un ammontare che, alla data di chiusura dell'esercizio di competenza, non risultava ancora determinato (o non completamente determinato) ma era allo stato frutto di una mera stima, suscettibile di essere poi o meno confermata in base ad accadimenti futuri».

sociale, nella consapevolezza che questo, certamente nelle società con personalità giuridica, costituisce l'unica vera salvaguardia per i creditori sociali⁵⁶: ecco, dunque, la necessità di “declinare” tutte le norme di diritto contabile ed in particolare quelle attinenti al principio di

⁵⁶ V. M. LACCHINI - R. TREQUATTRINI, *op. cit.*, p. 344; G.E. COLOMBO, *I principi*, cit., p. 158; ID., *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1994, p. 184 s., il quale pone chiaramente in evidenza come la funzione di garanzia esplicita dal patrimonio che emerge dal bilancio sia da intendere nel senso di idoneità di tale patrimonio ad assicurare, attraverso la sua utilizzazione da parte di una società in attività, il conseguimento di un risultato economico positivo e, conseguentemente l'adempimento delle obbligazioni sociali; sul punto v. altresì M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 228 s.; ID., *Il principio “substance over form” nel bilancio IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 267 s., il quale correttamente chiarisce come l'idea sottostante sia cioè quella secondo cui «la capacità dell'impresa di produrre una ricchezza maggiore di quella consumata, e cioè di operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario, rappresenta la prima e reale garanzia dei creditori sociali dal momento che protegge, prima ancora dell'interesse alla soddisfazione coattiva, l'interesse che logicamente lo precede alla regolare esecuzione dei rapporti giuridici». In giurisprudenza cfr. App. Napoli, 1° settembre 2009, in *Pluris online*, in cui è stato sottolineato come il principio di prudenza imponga «una valutazione oculata, e orientata dalla funzione economica del bene nella prospettiva di funzionamento dell'attività» e ciò «al fine di verificare, nell'interesse generale all'integrità del capitale sociale, che il netto patrimoniale non sia inferiore al valore nominale delle azioni». Non appare invece diretto a fungere da base di riferimento per la determinazione dell'utile distribuibile e, più in generale, per le norme sulla conservazione del capitale sociale il bilancio

Anche se su tale aspetto si tornerà nella parte conclusiva del presente capitolo, per una approfondita analisi in merito alla «polifunzionalità del bilancio di esercizio nella disciplina nazionale comunitaria e nazionale» (l'espressione è dell'A.); v. intanto per tutti G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 335 ss., il quale compiutamente pone in evidenza come nel sistema codicistico e nell'ambito della disciplina comunitaria tradizionale accanto alla funzione informativa riconosciuta al bilancio d'esercizio, si ponga quella di determinazione dell'utile distribuibile assumendo così il bilancio anche rilievo “organizzativo”. Il bilancio d'esercizio è lo strumento finalizzato non soltanto a rappresentare e far conoscere la situazione della società, ma è altresì quello – come correttamente sottolinea l'A. – «sul quale si fonda il sistema di protezione dei creditori sociali previsto dalla II direttiva e basato sulla nozione di capitale sociale: la determinazione del risultato di esercizio deve perciò essere volta ad evitare la distribuzione di utili non realizzati»; peraltro le risultanze del bilancio sono assunte nel sistema codicistico a riferimento da numerose altre norme e tale documento si trova quindi ad assumere “rilievo organizzativo” in relazione a molteplici vicende societarie (*ivi*, p. 336 ss.).

prudenza avendo bene a mente tale preciso “scopo legislativo” che fortemente ne orienta e “vincola” l’interpretazione.

Il n. 5) ed il n. 6) della disposizione normativa in esame introducono peraltro due ulteriori principi di redazione. Il primo di questi richiede una “valutazione disaggregata” degli «*elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*»⁵⁷. Si tratta di un principio che rileva ai fini della valutazione delle voci che compongono il bilancio e non della loro iscrizione, non dovendo infatti essere confuso con il divieto di compensazione di partite espressamente previsto dall’art. 2423-*ter*, ult. co., c.c.⁵⁸.

Il legislatore vuole in tal modo assicurare che all’interno di una stessa posta di bilancio non vengano valutati in maniera analoga elementi caratterizzati da «*difformi prospettive economiche*»⁵⁹, il cui valore cioè non subisce in egual misura “gli effetti del mercato” o della “diminuzione di utilizzabilità” nel corso del tempo⁶⁰.

⁵⁷ L’espressione è di C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 300. La formulazione utilizzata dal legislatore italiano non coincide perfettamente con il dettato normativo comunitario in quanto viene fatto genericamente riferimento a tutte le voci del bilancio, mentre secondo quanto previsto al par. 1, lett. e) della IV direttiva, «*gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente*». Per una critica a tale scelta v. in particolare P. CAPALDO, *op. cit.*, p. 266.

⁵⁸ Cfr. L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, cit., p. 158 s., a cui si rinvia per un esame della finalità perseguita dal legislatore attraverso l’introduzione del principio in parola. L’art. 2423-*ter* è invece la norma che specificatamente disciplina la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.

⁵⁹ Così M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 235, il quale in sostanza sottolinea come la disciplina giuridica del bilancio d’esercizio non ammetta «*valutazioni complessive*».

⁶⁰ Come opportunamente evidenzia G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 161, il principio in esame attiene al «*modo di applicare i criteri valutativi ai distinti componenti di una stessa voce*» di bilancio; l’“eterogeneità”, a cui fa riferimento il dettato normativo, «*fra gli elementi che confluiscono in un’unica voce di stato patrimoniale va riferita – come precisa lo stesso A. – non tanto alle qualità fisiche dei beni, quanto alla diversa loro esposizione a mutamenti di valore*». Per comprendere facilmente il significato che deve essere assegnato a questo principio e la finalità perseguita dal legislatore attraverso la sua enunciazione, si considerino le rimanenze di magazzino in relazione alle quali il codice civile ha stabilito che debbano essere valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (cfr. art. 2426, co. 1, n. 9), c.c.); si supponga – come suggerisce C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 300 – che vi siano due distinti prodotti finiti, identici se non per il colore e che uno dei due abbia un colore che non è più gradito al mercato ed il cui valore di realizzazione risulta pertanto inferiore rispetto al costo di produzione;

A chiudere l'elencazione dei principi di redazione contenuta nell'art. 2423-bis c.c., si pone la previsione secondo cui «*i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*»⁶¹. Si tratta, com'è evidente, di un principio che – unitamente alla regola di “non modificabilità” dell'articolazione degli schemi di bilancio”⁶² – rappresenta la condizione essenziale per consentire la comparabilità dei bilanci di una stessa società relativi ad esercizi diversi. L'applicazione costante nel tempo dei medesimi criteri di valutazione o delle medesime modalità applicative dei singoli criteri⁶³ costituisce, infatti, l'indispensabile

l'altro prodotto mantiene invece un costo di produzione inferiore al valore di realizzazione: in virtù del principio in parola tali due beni non possono essere valutati entrambi al costo di produzione evitando così «occulte compensazioni, interne ad una posta di bilancio, tra minusvalenze (da contabilizzare)» – nell'esempio la riduzione di valore rispetto al costo di produzione relativamente al prodotto il cui colore non è più richiesto dal mercato – «e plusvalenze (invece non contabilizzabili)» – dovendo nell'esempio fatto l'altro prodotto il cui valore di realizzazione è superiore al costo di produzione continuare ad essere valutato applicando il costo di produzione (cfr. sempre G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 161. In merito v. inoltre F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 124; nonché E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 103, il quale sottolinea come la regola appaia principalmente funzionale a garantire il rispetto della clausola generale della verità e della correttezza, oltre che quella della chiarezza; critica invece la tesi secondo cui attraverso questa regola il legislatore abbia voluto tutelare anche la chiarezza P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 68, in quanto non viene con essa imposta una maggiore analiticità delle voci di bilancio).

⁶¹ Al riguardo v. segnatamente E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 104 s.; G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 162 s.; C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 292 ss.; L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 160 ss.

⁶² Non modificabilità che è assicurata dalla circostanza che nell'assetto codicistico riformato a seguito del recepimento delle direttive contabili gli schemi di bilancio sono caratterizzati da un impianto rigido (cfr. l'art. 2423-ter), a differenza di quanto avveniva invece nel sistema previgente ove il legislatore si era limitato a stabilire il contenuto minimale obbligatorio del bilancio d'esercizio, lasciando ampi margini di discrezionalità ai redattori sia con riferimento all'aggiunta di voci ulteriori, sia in merito all'ordine di esposizione ed alle modalità di raggruppamento delle stesse (sul punto v. A. PALMA, *Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 143).

⁶³ Come condivisibilmente osserva G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 162, la previsione normativa in parola si spiega in ragione del fatto che esistono numerosi casi in cui o per espressa previsione legislativa (cfr., ad esempio, quanto stabilito all'art. 2426, I co., n. 4) con riferimento alla valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, od al n. 10) in cui vengono individuati metodi alternativi per calcolare il costo dei beni fungibili) od in quanto vi sono «vari modi di applicare in concreto principi unitariamente enunciati dalla legge» (si pensi, ad esempio, alla scelta se computare o meno nel costo di fabbricazione di un immobile da capitalizzare i relativi oneri finanziari sostenuti dalla società) si pongono al

presupposto per poter raffrontare in successione temporale i bilanci di una data società e riuscire ad apprezzare le variazioni intervenute negli anni nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato reddituale di questa, ampliando l'orizzonte temporale di riferimento ed ottenendo in tal modo ulteriori elementi di giudizio sul suo stato e sul suo andamento, non solo in chiave storica ed attuale ma anche secondo una prospettiva futura "evolutiva"⁶⁴.

redattore del bilancio delle "alternative", in cui cioè il legislatore non ha già stabilito in modo rigido ed univoco la regola da seguire ma ha lasciato dei "margini di flessibilità". Non sono invece dell'idea che il divieto in oggetto riguardi anche il cambiamento nelle modalità di applicazione di un determinato criterio valutativo M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *op. cit.*, p. 998; nonché L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 160 s., ritenendo in tali casi sufficiente limitarsi a dar conto nella nota integrativa del cambiamento in questione. Se l'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione del divieto è però chiaramente quello di consentire la comparabilità dei bilanci di una società nel tempo, si ritiene importante estendere l'"operatività" di tale divieto anche ad eventuali cambiamenti nelle modalità applicative di un determinato criterio di valutazione.

⁶⁴ Cfr. E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 48; nonché P. CAPALDO, *op. cit.*, p. 268. Il rispetto di tale principio – come sottolinea L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 20 s., permette del resto di trarre dati omogenei da cui poter ricavare significativi indici economici, finanziari ed altri ulteriori rilevanti indicatori. Tra la dottrina aziendalistica sull'analisi del bilancio per indici e per flussi, v. per tutti M.S. AVI, *Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi*, Milano, 2007. L'importanza degli indicatori di risultato desumibili dai dati di bilancio è peraltro avvertita dallo stesso legislatore civilistico; in proposito si consideri il dettato del II co. dell'art. 2428 c.c. in cui viene esplicitamente evidenziata l'opportunità di determinare ed esporre eventuali indicatori di risultato nella relazione sulla gestione «*nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione*» (lasciando agli amministratori ogni valutazione circa la loro esposizione, nonché in merito alla loro concreta individuazione ed elaborazione).

La possibilità di apprezzare le variazioni nel tempo a cui si è fatto cenno, è peraltro tutelata anche mediante l'obbligo di indicare per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico «*l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente*» (così dispone l'art. 2423-ter, V co., c.c., aggiungendo che «*se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*»), oltre ad essere garantita con riferimento ad alcuni elementi da specifiche previsioni normative riguardanti il contenuto della nota integrativa.

Con riferimento al principio in discussione merita di essere riportata una puntualizzazione effettuata dalla giurisprudenza (a prima vista scontata ma in realtà evidentemente non così scontata vista la necessità da parte dell'autorità giudiziaria di doverla affermare): v. Trib. Genova, 12 maggio 2010, in *Pluris online*, il quale richiamandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass., 7 marzo 2006, n. 4874), ha rilevato che il principio di continuità formale dei bilanci «*comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del*

Tale principio persegue altresì lo scopo di scongiurare la possibilità che, attraverso il mutamento dei criteri valutativi od il cambiamento nelle modalità applicative di un determinato criterio, si realizzino fenomeni di “occultamento” degli effettivi risultati conseguiti dalla società⁶⁵.

bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi». In senso analogo v. Trib. Roma, 17 febbraio 2011, in *Pluris online*, il quale ha peraltro chiaramente messo in rilievo la logica sottesa al principio in esame osservando che «la necessità di non modificare di esercizio in esercizio, salvo il caso eccezionale, i criteri di valutazione risponde all'esigenza, in attuazione del principio generale di verità, di prevedere un identico metro di valutazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico della società per poter raffrontare su basi omogenee le risultanze dei bilanci dei vari esercizi; l'immodificabilità dei criteri, salvo il caso eccezionale, tende proprio ad assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte degli interessati (soci, terzi che hanno rapporti con la società, ecc.). A tutela del rispetto di questo principio la giurisprudenza della S.C. è nel senso di sanzionare con la nullità la deliberazione di approvazione del bilancio, che sia stato redatto con un criterio di valutazione differente rispetto a quello utilizzato per il bilancio precedente, qualora difetti adeguata motivazione nella nota integrativa in ordine alla sussistenza dei casi eccezionali che giustificerebbero in ipotesi la modifica (cfr. Cass., n. 11091/08)», aggiungendo poi che «è intuitivo che la mera circostanza dell'utilizzazione» di un determinato criterio «nella redazione del precedente bilancio, ritualmente approvato e non impugnato, non vale di per sé ad impedire l'esame del nuovo bilancio da parte dell'autorità giudiziaria anche in relazione a quel criterio, in quanto la regola dettata dal richiamato art. 2434 *bis*, I comma, c.c. (incidenza dell'approvazione del bilancio successivo su quello precedente) non può valere per il caso opposto a quello normativamente ivi disciplinato» ed «il richiamo al precedente bilancio di per sé non è decisivo né ostativo all'esame della legittimità del criterio stesso e quindi della stessa deroga adottata dall'organo amministrativo». Si v. inoltre la precisazione resa da Trib. Milano, 14 febbraio 2011, in *Pluris online*: il principio di continuità nella redazione del bilancio stabilito nell'art. 2423-*bis*, I co., n. 6) c.c., «secondo la giurisprudenza di legittimità comporta non solo il divieto di modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (salvo deroghe eccezionali da motivare compiutamente in nota integrativa) ma altresì l'ovvia conseguenza che il bilancio deve sempre partire dai dati di chiusura dell'anno precedente».

⁶⁵ F. PONTANI, *op. ult. cit.*, p. 126; v. sul punto anche M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 236 s. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello cioè di evitare – mutuando l'espressione utilizzata al riguardo da L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 160 – «surrettizie politiche di bilancio». In senso analogo v. anche C. SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati*, cit., p. 696; cfr. infine G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, cit., p. 546, il quale riferisce come la disposizione in esame sia volta ad impedire «artificiosi gonfiamenti dei risultati in anni magri e viceversa».

Il legislatore, tuttavia, ammette al II co. dell'art. 2423-*bis* c.c., il mutamento da un esercizio all'altro di uno o più criteri di valutazione o delle concrete modalità di applicazione di un determinato criterio valutativo⁶⁶, mutamento che però incontra, naturalmente, dei limiti:

⁶⁶ In merito la dottrina si è interrogata circa la natura, se facoltativa o se piuttosto obbligatoria, della deroga; in proposito cfr. C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 698, ad avviso del quale la disposizione in esame non indicherebbe «un obbligo, bensì una facoltà di deroga, che trova un limite nei principi generali diretti alla rappresentazione veritiera e corretta»; l'A. invita infatti a considerare che il rispetto della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta può talune volte essere «compatibile con più criteri valutativi». Della medesima opinione può dirsi essere la dottrina maggioritaria (v. E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 105). Questa interpretazione appare, del resto, l'unica che consenta un coordinamento con la deroga (quella sì – come detto – obbligatoria) prevista dall'art. 2423, IV co., c.c. Sul punto v. altresì R. RORDORF, *La deroga obbligatoria delle norme relative al bilancio*, in *Società*, 1987, p. 261; V. SALAFIA, *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, cit., p. 1171; A. PACIELLO, *op. cit.*, p. 233 s.; L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 161 s. Di diverso avviso sembrano invece M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *op. cit.*, p. 998, secondo i quali «l'eccezionalità del caso» deriverebbe «dalla necessità di sacrificare la comparabilità dei bilanci per mantenere il valore informativo del bilancio, allo scopo di rispettare il principio della rappresentazione veritiera e corretta». Appare inoltre interessante richiamare le osservazioni effettuate in merito da G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, cit., p. 96 s., il quale opportunamente invita ad intendere l'eccezionalità «diversamente che nell'ultimo comma dell'art. 2423: non si tratta di quelle sole ipotesi – sicuramente rarissime – in cui il non modificare il criterio equivarrebbe a violare il principio della rappresentazione veritiera e corretta», risultando invero sufficiente la sussistenza di «particolari giustificazioni (purché serie) per l'abbandono del principio di continuità». Fermo restando – come si preoccupa giustamente di precisare l'A. – che in ogni caso, pure l'esercizio della facoltà in parola «dovrà essere coordinato con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta. Occorre cioè, da un lato, che il mutamento di criterio non renda il bilancio meno idoneo a realizzare la finalità della rappresentazione veritiera e corretta; dall'altro, proprio l'obbligo di realizzare quella finalità consente probabilmente di affermare che, ogni volta che il mutamento di criterio sia richiesto dall'esigenza di una più fedele rappresentazione della situazione, la facoltà diverrà obbligo di deroga». Per un'approfondita analisi del rapporto intercorrente fra la deroga in parola e quella riconosciuta all'art. 2423, IV co., c.c. v. M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 279 ss., il quale dopo aver premesso che tali previsioni sono «tra di loro accomunate dall'esigenza di rendere più flessibile un sistema normativo altrimenti troppo rigido rispetto alla variegata e mutevole realtà economica oggetto di rappresentazione», pone condivisibilmente in evidenza come le due deroghe abbiano «campi di operatività diversi»: mentre infatti la deroga *ex art. 2423-bis*, II co., ha «un'operatività interna al sistema legale», trovando applicazione in tutte quelle ipotesi in cui è lo stesso legislatore a lasciare ai redattori del bilancio dei «margini di flessibilità», la deroga dettata dal IV co. dell'art. 2423 «trova applicazione allorché le disposizioni legali in tema di redazione del bilancio si pongono in contrasto con la clausola generale, sicché occorre ricorrere ad altre regole non codificate, disapplicando le disposizioni in contrasto (rappresenta così una 'valvola di sfogo' verso l'esterno del sistema legale)» (*ivi*, p.

è consentito, infatti, soltanto in «*casi eccezionali*» e devono esserne indicate nella nota integrativa la motivazione e «*l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*». Di fatto, attraverso quest'ultima previsione, il legislatore a fronte del riconoscimento della deroga al principio in esame introduce l'obbligo di applicare, nell'esercizio in cui questa venga esercitata, sia il criterio utilizzato in precedenza sia quello scelto in sostituzione⁶⁷. In tal modo viene assicurata la comparabilità dei bilanci nel tempo della medesima società e viene parimenti evitato che la società rimanga “prigioniera” di scelte effettuate in passato che, con l'evolversi della realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera, potrebbero rivelarsi poco adatte e significative rispetto alla nuova concreta situazione da rappresentare o risultare non più idonee ad assicurare il rispetto delle clausole generali della verità e della correttezza⁶⁸.

296). In tal senso cfr. anche C. SASSO, *op. ult. cit.*, p. 697, il quale evidenzia chiaramente come la deroga contenuta nell'art. 2423-*bis* debba essere «esercitata nell'area del sistema legale di valutazione». Sul punto v. inoltre G. TANTINI, *op. cit.*, p. 79 s.

⁶⁷ Sul punto v. F. PONTANI, *op. ult. cit.* Manifesta chiaramente il proprio apprezzamento per tale previsione che impone di motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla situazione della società R. CAMEL, *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1996, p. 43, secondo il quale «solo così si può depurare l'ultimo bilancio dagli effetti della diversa valutazione e rendere paragonabili le due voci».

⁶⁸ La funzione della previsione derogatoria è cioè quella di introdurre nel sistema un margine di elasticità: attraverso tale previsione si vuole evitare invero di irrigidire eccessivamente le scelte valutative compiute dai redattori del bilancio che, con il tempo, «potrebbero mal adattarsi all'evolversi della realtà economica sottostante e alle condizioni in cui è svolta la gestione, permettendo di scegliere, nel ventaglio delle soluzioni previste dal legislatore, la regola che meglio si attaglia alla situazione da rappresentare» (M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 324 s.). In giurisprudenza v. Trib. Napoli, 22 aprile 2009, in *Foro it.*, 2009, 11, 1, c. 3242, secondo cui «La deroga facoltativa del principio di continuità del bilancio *ex art. 2423-bis c.c.* è consentita non soltanto quando il mutamento di criterio sia necessario per garantire la rappresentazione veritiera e corretta, ma anche quando il vecchio criterio, pur compatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, sia sostituito per la maggiore aderenza del nuovo criterio alla concreta situazione da rappresentare».

Il caso eccezionale può ricondursi tanto a “cambiamenti esterni”, intesi come mutamenti verificatisi nel mercato o nell'ambiente in cui opera la società, quanto a cambiamenti nella situazione gestionale interna della società medesima. Sottolineano E. SANTESSO - U. SOSTERO, *op. cit.*, p. 49 come si debba trattare di un evento eccezionale sia per frequenza che per natura.

Costituisce esempio di caso eccezionale il passaggio da un metodo di determinazione del costo delle rimanenze di magazzino ad un altro, sempre nel rispetto di quanto previsto dal legislatore, maggiormente

L'articolazione dei principi di redazione introdotta nel nostro ordinamento per effetto del recepimento della IV direttiva è rimasta immutata sino alla riforma della disciplina giuridica delle società di capitali realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Quest'intervento normativo ha, in particolare, apportato un'unica (sotto il profilo formale) modifica a tale articolazione attraverso l'inserimento, al n. 1), del I co. dell'art. 2423-bis, della previsione a mente della quale la valutazione delle voci deve essere fatta anche «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»⁶⁹.

rispondente ed adatto alle mutate condizioni del mercato o della produzione; v. in merito E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 105; G.E. COLOMBO, *I principi*, cit., p. 162 s.; nonché L.A. BIANCHI, *op. ult. cit.*, p. 165 ss., ai quali si rinvia anche per altri ulteriori esempi di ipotesi che possono rappresentare quei casi eccezionali a cui fa riferimento la disposizione normativa in esame, limitandosi ad effettuare una precisazione con riferimento ad uno degli esempi individuati dall'A. da ultimo richiamato e segnatamente quello secondo cui la deroga potrebbe essere validamente motivata da ragioni tributarie; secondo l'A. sarebbe «da ritenere, a condizione che i metodi fiscalmente vantaggiosi siano previsti dalla disciplina civilistica, ovvero ... possano ritenersi coerenti con l'“impianto” civilistico in materia di valutazioni, che anche specifiche e documentate motivazioni» di carattere fiscale «possano legittimare la modifica di un criterio di valutazione da un esercizio a un altro» (*ivi*, p. 166): orbene, se ciò potrebbe certamente ritenersi ammissibile sul piano strettamente civilistico, tuttavia, è opportuno precisare che il cambiamento motivato unicamente – ed esplicitamente nella nota integrativa, come richiede la disposizione in esame – per ragioni di ottimizzazione fiscale si presterebbe ad essere considerato illegittimo perché andrebbe a configurare un comportamento elusivo non sorretto appunto da motivazioni sostanziali (ma posto in essere essenzialmente per ridurre il “carico fiscale”) e quindi appare difficile che venga attuato (anche se, deve aggiungersi come il tema dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale risulti oggi di estrema attualità essendo stato chiamato il Governo a dettare una disciplina puntuale di riferimento; cfr. l'art. 5 della legge di delegazione 11 marzo 2014, n. 23). Infine, sulla possibilità di modificare specificatamente il criterio di valutazione delle immobilizzazioni costituenti partecipazioni in imprese controllate o collegate v. R. MAGGI, *Il cambiamento di criterio di valutazione delle partecipazioni*, in *Società*, 2012, p. 179 ss.

⁶⁹ La riforma del 2003, pur avendo introdotto alcune modificazioni alla disciplina giuridico-contabile dettata dal codice civile, non ne ha certamente intaccato le linee ispiratrici e posto in discussione l'impianto generale, limitandosi ad interventi «di cosmesi della vigente disciplina – benché in taluni casi di cosmesi ricostruttiva, come in quello dell'eliminazione delle c.d. interferenze tributarie» (così L.A. BIANCHI, *Presentazione*, in *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e del medesimo, cit., p. 319). Esemplificativo in tal senso è quanto affermato da G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 183, il quale nel 2007 osservava come «la “riforma” in materia di bilanci più che quella attuata nel 2003 è quella che si attuerà nei prossimi anni». L'innovazione maggiormente significativa che pur non avendo inciso sulla formulazione letterale di alcun principio di redazione del bilancio né delle clausole generali, ha in realtà comportato un vero e proprio

“mutamento epocale” nella disciplina giuridica del bilancio (andando significativamente ad influenzarne l’applicazione pratica) è, infatti, stata rappresentata dall’eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio civilistico dalla disciplina fiscale sul reddito d’impresa (c.d. “disinquinamento fiscale del bilancio”) in ragione della chiara volontà legislativa di “spezzare” il rapporto di interdipendenza fra la normativa civilistica sul bilancio e la disciplina tributaria della determinazione del reddito imponibile (cfr. al riguardo V. PIACENTINI, *Le interferenze fiscali*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 470 ss., spec. p. 472 ss.; G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 170 ss., spec. p. 172 ss.; nonché per un’analisi anche del conseguente intervento di modifica della normativa tributaria v. spec. A. CONTRINO, *La deduzione fiscale dei componenti negativi «forfetari» (e delle eccedenze dei canoni di leasing finanziario) non imputati a conto economico*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 476 ss.; F. GALLO, *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 272 ss.).

Deve peraltro aggiungersi che, nonostante – come detto in apertura del presente lavoro – l’impostazione adottata in materia contabile dal legislatore comunitario sia significativamente cambiata fra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo rispetto a quella assunta in passato e sia stato dato avvio ad un graduale processo di convergenza della normativa verso principi contabili riconosciuti a livello internazionale e, segnatamente, verso gli IAS/IFRS, la scelta effettuata dal legislatore italiano chiamato a riformare la disciplina delle società di capitali (e peraltro resa esplicita dalla legge delega) è stata quella di rinviare il recepimento nell’ordinamento interno dei principi IAS/IFRS: così della «nuova e rilevantissima temperie regolamentare e, ancor prima culturale», registratasi in materia a livello comunitario «la riforma si occupa e *pour cause*, marginalmente» (così L.A. BIANCHI, *Presentazione*, cit., p. 319, il quale precisa che nella disciplina riformata, infatti, «solo qua e là si avvertono gli echi o i segni premonitori del nuovo corso, laddove, ad esempio, la nuova disciplina si è cimentata nel tentativo di traduzione nel corpo della disciplina c.d. armonizzata di un tipico postulato dei principi contabili internazionali, quello della “prevalenza della sostanza sulla forma”»). In tal senso v. l’art. 6 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, che enunciava i criteri ed i principi direttivi in base ai quali il legislatore avrebbe dovuto riformare la disciplina del bilancio d’esercizio, ponendo in evidenza la necessità di superare le carenze presenti nel quadro normativo di riferimento e di introdurre delle regole al fine di recepire nell’ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative, generate dai processi di evoluzione finanziaria.

Per un’analisi delle principali novità introdotte in tema di bilancio a seguito della riforma varata dal d.lgs. n. 6 del 2003, si rinvia, senza pretese di esaustività, a R. BAUER, *Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa*, Milano, 2003, *passim*, spec. p. 17 ss.; G.E. COLOMBO, *Il bilancio nella riforma*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative* diretto da M. Rescigno e A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 187 ss.; G. MIGLIACCIO, *Il “nuovo” bilancio nella riforma del diritto societario*, Torino, 2004, *passim*; L. QUATTROCCHIO, *Le novità in tema di bilancio d’esercizio*, in *Società*, 2003, p. 361 ss.; D. FICO, *Le novità in tema di bilancio d’esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, *ivi*, p. 545 ss.; T. ONESTI, *Le innovazioni della riforma in tema di bilanci: introduzione alla nuova disciplina*, in *La riforma delle società di capitali* a cura di N. Abriani e del medesimo, Milano, 2004, p. 174 ss.; F. BAVA - D. BUSSO - P. PISONI, *Bilancio d’esercizio: le principali novità dal 1° gennaio 2004*, in *Impresa*,

Seppur l'intento perseguito dal legislatore poteva apparire quello di voler introdurre nel nostro ordinamento il principio, noto ed applicato in altri Paesi ed accolto nel sistema degli IAS/IFRS, della prevalenza della sostanza sulla forma⁷⁰, vi sono forti dubbi che di fatto,

2004, p. 25 ss.; G. PAOLONE, *La nuova disciplina in materia di bilancio d'esercizio*, in *La riforma del diritto societario* a cura di N. Di Cagno, Bari, 2004, p. 136 ss.; L. DE ANGELIS, *Le scritture contabili e il bilancio*, in *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali* a cura di S. Ambrosini, I, Torino, 2005, p. 395 ss.; M. CARATTOZZOLO, *La nuova disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2005, p. 150 ss.

Da ultimo, con preciso riguardo al principio in esame, introdotto nel nostro ordinamento ad opera della riforma del 2003 e per un confronto rispetto al postulato della "substance over form" applicato nel sistema degli IAS/IFRS, oltre ai contributi appena richiamati che più o meno specificamente si occupano del principio in parola, si rinvia anche a S. FORTUNATO, *Inquadramento sistematico del principio "substance over form"*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Bari, 2011, p. 463 ss.; G.E. COLOMBO, *Il principio "substance over form"*, in AA.VV., *Il diritto della contabilità delle imprese e principi contabili internazionali* a cura di E. Bocchini, Napoli, 2009, p. 39 ss.; AA.VV., *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari* a cura di F. Gallo e G. Scognamiglio, Milano, 2012, *passim*; L. DE ANGELIS, *La contabilizzazione del leasing*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, p. 75 s.; ID., *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 19 e p. 68 s.; P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 385 ss.; M. VENUTI, *Il principio della funzione economica nella redazione del bilancio*, in *Società*, 2004, p. 1467 ss.; ID., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (I parte)*, *ivi*, 2008, p. 277 ss.; ID., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS (II parte)*, *ivi*, p. 428 ss.; R. MAGLIO, *Principio della funzione economica e operazioni non oggetto di disciplina legislativa*, in *Società*, 2005, p. 1225 ss.; I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 211 ss., spec. p. 217 ss., il quale apre il proprio intervento rilevando come tale principio rappresenti un concetto non privo di ragionevolezza e di buon senso; tuttavia, – afferma espressamente l'A. – nonostante le puntuali indicazioni fornite al riguardo dal *Framework*, si avverte da queste che anche nel sistema degli IAS/IFRS «la definizione non è del tutto completa; c'è qualcosa che sfugge e che rende non facile all'operatore passare dal piano puramente concettuale a quello pratico applicativo».

⁷⁰ V. sul punto G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., p. 164 ss., il quale peraltro pone in evidenza come, in mancanza di un esplicito riferimento a questo principio nel codice civile (riferimento che invece si rinveniva già da tempo, ancor prima dell'adozione dei principi contabili internazionali, nella disciplina contabile particolare introdotta per le banche: v. in merito M. BUSSOLETTI, *Il nuovo bilancio delle banche: i principi giuridici*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, I, p. 799; P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 397 ss.), prima della riforma vi fosse – sottolinea l'A. (G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 165) – incertezza se esso potesse comunque «ritenersi implicitamente accolto, come corollario della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta» (fra gli AA. che si sono espressi in tal senso v. G. FIORI, *Il principio*

mediante la suesposta formulazione, peraltro di tutt'altro che immediato intendimento⁷¹, questo principio possa dirsi essere stato realmente posto a presidio della disciplina giuridica

della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio, Milano, 1999, p. 102; R. CAMEL, *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1992, p. 127). Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, d'altro canto, non è stato affermato dalla IV direttiva comunitaria (nella quale non è reperibile alcun riferimento – né diretto, né indiretto – a questo), né è stato poi esplicitato dal d.lgs. n. 127 del 1991.

Sul ruolo centrale rivestito da questo principio nell'assetto delineato dagli IAS/IFRS, il quale «informa l'intera disciplina, permeando le disposizioni generali e particolari che regolano la materia», e per un approfondito esame del significato che ad esso deve essere attribuito e della sua portata, v. M. VENUTI, *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 255 ss. Tale principio esprime essenzialmente – come riferisce C. SASSO, *Le società*, cit., p. 300 s. – «la regola secondo cui il bilancio deve riflettere le conseguenze dei negozi giuridici conclusi dalla società, rappresentandone in primo luogo gli effetti economici»; in altre parole, esso impone di privilegiare (ovviamente soltanto laddove si ravvisi una contrapposizione fra forma e sostanza) nella rappresentazione contabile «il concreto divenire dell'operazione in luogo della forma giuridica sotto la quale l'operazione stessa è formalmente condotta e conclusa»: le operazioni sociali non devono cioè essere rappresentate «in base ai relativi schemi giuridico-formali dei contratti sottostanti, ma con riguardo all'essenza economica che le ha originate ed alla quale esse si riferiscono» (P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 384 ss., a cui si rinvia anche per un'approfondita analisi dell'ambito di applicazione del principio in discussione che risulta – come detto e come opportunamente rileva l'A. da ultimo richiamato – «inserito a pieno titolo tra gli elementi fondamentali del modello contabile proposto» dagli IAS/IFRS).

Sulla posizione assunta in proposito dai principi contabili nazionali (anche da parte dei quali il principio è stato affermato, sia pur con molta cautela ed in modo non così chiaro), si rinvia a quanto espressamente rilevato nel principio elaborato dall'OIC. n. 11 del 30 maggio 2005, cit., p. 10 ss. (in proposito v. ancora P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 394 ss.).

⁷¹ M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 237, sottolinea come peraltro sia da «reputarsi tecnicamente poco felice un riferimento circoscritto alla funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo che non tenga conto delle conseguenze che tali operazioni producono in termini di risultati di conto economico», apparendo «necessario intendere l'espressione in termini estensivi riferendola, oltre che agli elementi dell'attivo o del passivo, anche alle operazioni di gestione non strettamente connesse a tali elementi» (*ivi*, nota 40). Sul punto v. anche P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 384, nota 6, la quale mette in evidenza che la formulazione utilizzata dal legislatore mal si concilia con l'assetto contabile civilistico in quanto «rileva una prospettiva patrimonialistica del bilancio» che non appartiene alla concezione tradizionale del bilancio d'esercizio propria del nostro ordinamento.

La disposizione normativa in parola risulta peraltro – come rileva G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 166 – «anche formalmente inelegante, a conferma della "sistemazione d'emergenza" del testo»; nel disposto

italiana del bilancio d'esercizio dettata dal codice civile⁷². Del resto, non depone sicuramente in tal senso una interpretazione letterale del dettato normativo in parola: se infatti si accoglie una lettura rigorosamente conforme alla sua lettera, è evidente che con esso il legislatore si sia limitato a richiedere che nelle valutazioni si debba considerare la “funzione economica” dell'elemento, ovvero il “ruolo” assunto da quel preciso componente nel patrimonio della società nel senso del suo “utilizzo” e del suo “contributo” nel contesto aziendale, della destinazione ad esso impressa⁷³; e ciò è sicuramente diverso dallo stabilire che nella

legislativo definitivo non è stata riprodotta la diversa formulazione «si deve privilegiare, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma» proposta in sede di schema di decreto delegato dalla sottocommissione presieduta da Luigi Guatri, la quale avrebbe certamente eliminato gran parte dell'incertezza a cui ha invece dato luogo l'espressione poi definitivamente codificata; peraltro, una lettura della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6 del 2003 (in *Riv. soc.*, 2003, p. 112 ss.) – che appare (come sottolinea G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 166, nota 21) chiaramente essere stata redatta «prima delle modifiche ultime apportate allo schema di decreto delegato» con riferimento a questo profilo – testimonia come l'intenzione legislativa fosse quella di privilegiare (quanto meno nella rappresentazione contabile di alcune operazioni gestionali) la sostanza economica rispetto alla forma giuridica. In merito v. anche A.M. BISCOTTI, *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Milano, 2009, p. 80 s.

⁷² In senso decisamente negativo M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *op. cit.*, p. 992, i quali evidenziano come la portata di tale principio risulti «lungi dall'essere veramente innovativa». Della medesima opinione è certamente P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 402 ss. Dello stesso avviso sembra inoltre anche L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 19, il quale sottolinea come la formulazione adottata, «piuttosto ambigua», non sembri «integrare appieno tale principio» che per certo «avrebbe potuto essere più proficuamente affermato» se fosse stata utilizzata una diversa e più chiara espressione. Non appare invece della medesima opinione E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 98 ss. Sulle diverse possibili esegesi del principio della funzione economica introdotto nel nostro ordinamento si rimanda, anche per gli ampi riferimenti bibliografici, a M. VENUTI, *Il principio della funzione economica nella redazione del bilancio*, cit., p. 146 ss.

⁷³ A favore di questa interpretazione, oltre agli A. richiamati nella nota precedente, sembra esprimersi altresì A. PROVASOLI, *Il bilancio di esercizio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 200 ss.; A. LOLLI, *Commento agli artt. 2423-2426*, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di A. Maffei Alberti, II, Padova, 2005, p. 1384. Le valutazioni del patrimonio sociale devono cioè essere effettuate considerando ciascun elemento che lo compone non come un qualcosa “a se stante” ma quale componente integrato di un complesso patrimoniale “in funzionamento” e strettamente coordinato con gli altri elementi patrimoniali che lo costituiscono: ogni elemento concorre in modo proprio e specifico alla realizzazione delle finalità perseguite dalla società, svolgendo una determinata funzione nel sistema patrimoniale di cui è parte ed il valore da assegnare all'elemento è pertanto da ricercare nell'attitudine a svolgere la funzione che gli è assegnata e, quindi, nell'idoneità ad essere impiegato per quella precisa funzione; per un chiaro approfondimento su tale

redazione del bilancio – quindi non solo in sede valutativa, ma anzitutto nel decidere “quando, come e dove” contabilizzare gli effetti di un’operazione⁷⁴ – si debba prediligere la realtà (economica) sottostante l’operazione sulla forma (giuridica) della stessa⁷⁵.

impostazione, ancorché dall’A. poi non condivisa, v. anche M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 238; v. inoltre P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 402 ss., la quale pone opportunamente in evidenza come la funzione economica dipenda da condizioni tanto interne quanto esterne della società, suscettibili di cambiamento con il passare del tempo, e come ad esempio quella di uno stesso bene (e dunque il suo valore) possa essere diversa da impresa ad impresa. Peraltro ad avvalorare questa interpretazione oltre alla lettera della norma vi è la circostanza che il principio in esame è stato collocato dal legislatore accanto alla regola della prospettiva della continuità dell’attività e della prudenza specificamente riguardanti le valutazioni. Fra gli AA. che sembrano appoggiare tale interpretazione v. pure V. SALAFIA, *Il bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, p. 726 ss.; G. OLIVIERI - G. PRESTI - F. VELLA, *Il nuovo diritto delle società*, Bologna, 2003, p. 194 s.; R. BAUER, *Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa*, Milano, 2003, p. 45; G. BRUNI, *I principi contabili*, in *Riv. dott. comm.*, 2004, p. 27.

⁷⁴ In sostanza, mentre la funzione economica di un elemento assume rilievo nel momento in cui ci si accinga ad attribuire ad esso un valore da iscrivere in bilancio, la prevalenza della sostanza sulla forma rileva, all’opposto e soprattutto (anche se non solo), in un momento precedente, vale a dire quando si deve decidere se iscrivere un cespite nel bilancio o meno (P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 402, la quale precisa – del tutto condivisibilmente – che il fatto che l’aggiunta operata da parte del legislatore della riforma sia stata inserita in un contesto nel quale si esordisce «le valutazioni delle voci ...» ha un significato ben preciso: della funzione economica si deve tener conto in sede di valutazione, quindi nel momento successivo a quello in cui si deve decidere se iscrivere o meno il bene; in altre parole, la norma vuol cioè far porre attenzione al valore da attribuire al bene, non a che cosa iscrivere in bilancio e per darne una lettura diversa sarebbe necessario un notevole sforzo interpretativo).

Volendo schematizzare può dirsi che in ragione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per quanto concerne le attività, la titolarità del diritto di proprietà non è condizione né necessaria né sufficiente per giustificare oppure imporre l’iscrizione in bilancio, mentre con riferimento alle passività discorso analogo può essere fatto circa l’esistenza di un vincolo giuridico che possa essere fatto valere legalmente: ciò che rileva è invece il modo con il quale si ripartiscono tra le parti del contratto i relativi benefici economici ed i rischi (*ivi*, p. 392 ss.).

⁷⁵ In tal senso v. G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 166, il quale aggiunge come una simile interpretazione non debba essere però abbracciata in quanto porterebbe di fatto a “svuotare di significato” la previsione introdotta «per assoluta ovvietà», rendendo «l’innovazione priva di ogni valenza innovativa». «Nessuno infatti – sottolinea l’A. – ha mai dubitato, pur quando quell’enunciato non era contenuto nell’art. 2423 *bis* c.c. (anzi, ben prima che l’art. 2423 *bis* c.c. esistesse), che per valutare un bene occorre tenere conto della sua funzione economica». Per questa ragione allora ed atteso che «il rispetto dovuto al legislatore impone all’interprete di

Peraltro, ancorché si arrivi ad affermare che mediante la previsione normativa in esame sia stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, appare difficilmente conciliabile con il nostro assetto contabile tradizionale riconoscere comunque a tale principio il medesimo significato concretamente ad esso assegnato nel sistema degli IAS/IFRS. L'enunciazione del principio della funzione economica potrebbe cioè rappresentare un "avvicinamento" a tale postulato ma certamente non la completa attuazione, né la piena "consacrazione giuridica" di questo nel diritto positivo italiano sui bilanci delle società fondato su principi e regole che ne rendono, quanto meno attualmente, "impraticabile" una immediata analoga ed omogenea applicazione⁷⁶.

accogliere solo come soluzione estrema quella lettura della norma che la renda "inutile"», l'A. conclude rilevando come alla nuova regola debba pertanto «essere attribuito un significato che vada oltre la sua lettera» (ivi, p. 166 s.). Esattamente nei medesimi termini si esprime M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 237 ss., spec. p. 241 ss., il quale sottolinea come sia questa l'unica impostazione che riconosce al principio «una valenza innovativa (coerentemente con la c.d. ipotesi di non ridondanza del legislatore) ed è, oltre che la più accreditata dalla dottrina, anche la più convincente» tenuto conto sia della volontà manifestata dal legislatore in sede di legge delega (anche se, in realtà, un'esplicitazione formale del principio in discussione non era stata prevista dalla legge delega) e poi emersa in sede di schema di decreto delegato e dei lavori preparatori, nonché desumibile dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6 del 2003 sia del fatto che la disciplina concretamente dettata da questo decreto in ordine ad alcuni contratti commerciali rappresenta la chiara applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Sembrano potersi ricondurre a quest'indirizzo secondo il quale sostanzialmente il principio introdotto nel nostro ordinamento coincide o almeno si avvicina a quello della prevalenza della sostanza sulla forma proprio del sistema degli IAS/IFRS, oltre a quelli già richiamati, anche i seguenti AA. (ai quali si rinvia per un'approfondita analisi delle argomentazioni poste a favore di questa interpretazione): M. CARATOZZOLO, *op. ult. cit.*, p. 150 s.; A. DI CARLO, *Commento all'art. 2423-bis*, in *La riforma delle società di capitali* a cura di M. Sandulli e V. Santoro, II, 2, Torino, 2003, p. 802 s.; L. QUATTROCCHIO, *op. cit.*, p. 361; G. PAOLONE, *La nuova disciplina in materia di bilancio d'esercizio*, cit., p. 136 s.

⁷⁶ L'avvicinamento infatti al principio "substance over form" accolto dagli IAS/IFRS può dire essersi realizzato nei limiti in cui ciò sia compatibile con l'attuale assetto normativo codicistico e, quindi, non in contrasto con quanto prescritto dalle altre disposizioni civilistiche generali o particolari in materia di redazione del bilancio d'esercizio (v. in tal senso M. VENUTI, *op. ult. cit.*, p. 244; ID., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 255 ss., spec. p. 256, nota 20, il quale sottolinea come l'orientamento prevalente sia nel senso di ritenere che il legislatore italiano abbia con la suesposta formulazione voluto affermare il principio in questione, seppur «in forma più attenuata rispetto alla disciplina IAS/IFRS»: numerose sono infatti le fattispecie nelle quali risulta

«difficile conciliare la disciplina codicistica con quella IAS/IFRS per un'omogenea attuazione del principio»). Del resto, come opportunamente pone in evidenza l'A. appena citato, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha natura elastica ed il preciso significato che ad esso deve essere riconosciuto dipende dalla nozione di "sostanza economica" a cui si vuole fare riferimento; in altre parole, si tratta di un principio che può assumere connotati differenti a seconda dell'esigenza conoscitiva che ci si prefigge di perseguire e dell'approccio posto alla base del bilancio, esprimendo «un concetto a contenuto indeterminato che, in quanto tale, trova concretizzazione nei precetti generali o particolari che regolano la materia» (*ivi*, p. 256 ss., spec. p. 257 s., nota 22 e p. 260 s.; in merito cfr. anche R. MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Padova, 1998, p. 12 ss.; nonché P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 386 s., la quale sottolinea la difficoltà di «fare luce sul contenuto di un concetto così sfuggente», attesi peraltro la complessità della realtà economica ed il suo continuo evolversi, tanto che – riferisce l'A. da ultimo richiamato – in dottrina è stato osservato come il principio rappresenti essenzialmente «una dichiarazione programmatica del modo di concepire i rapporti fra concrete esigenze di informazione del lettore e rispetto della qualificazione giuridico-formale delle operazioni oggetto di rappresentazione nei bilanci, che non ha la funzione di fornire un modello di lettura degli accadimenti aziendali alternativo a quello fondato sugli effetti giuridici degli stessi»; così G. ALBERTINAZZI, *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio*, Milano, 2002, p. 75). È evidente allora che, anche ammesso che con il principio della funzione economica il legislatore italiano abbia voluto stabilire che debba essere privilegiata la realtà economica delle operazioni poste in essere dalla società rispetto alla loro forma giuridica, tale regola deve certamente essere applicata avendo bene a mente il sistema nel quale si inserisce ed in particolare gli altri principi di redazione posti dal c.c. a presidio della redazione del bilancio d'esercizio, primo fra tutti – si ritiene – quello di realizzazione dei ricavi.

Per alcuni esempi che dimostrano come non possa certamente parlarsi di perfetta applicazione di tale principio nel nostro ordinamento v. G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 168 ss., il quale pur ritenendo – come detto – che attraverso la formulazione utilizzata dal legislatore italiano sia stato introdotto il principio della "substance over form", spiega come tale principio debba però ritenersi applicabile "ove possibile" (richiamandosi all'inciso, proposto in sede di schema di decreto delegato, che «sarebbe stato introdotto nella norma ove essa non fosse stata riformulata nell'anodina forma della "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo"»), dovendosi in tal senso effettuare un'analisi di compatibilità del risultato a cui porterebbe rispetto agli altri principi di redazione dettati dal legislatore civilistico.

Da ultimo, cfr. sempre P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 403 ss., la quale ravvisa proprio nella portata «dirompente insita in tale postulato» la necessità di una sua «esplicita enunciazione, un'affermazione scevra da equivoci, chiara e non sottintesa oppure mascherata dietro formulazioni che legittimamente hanno altri contenuti: solamente in tal modo il principio in discussione diventa un criterio generale da applicare positivamente in ogni situazione», risultando – continua l'A. – «troppo fragile affidarsi al redattore, all'interprete, ad una formulazione implicita»; l'A. conclude il proprio pensiero in termini alquanto espliciti osservando che. «l'infelice espressione usata dal nostro legislatore mette in luce un eccessivo, ingiustificato ed immotivato timore: un principio importante come quello della prevalenza della sostanza sulla forma, destinato a

Inoltre, il non pacifico ingresso nel codice civile del principio della prevalenza della realtà economica sulla forma è testimoniata anche dal fatto che esso non ha trovato piena applicazione in tutte le nuove regole introdotte per effetto della riforma del 2003 disciplinanti alcune specifiche fattispecie contrattuali e ne è, anzi, risultata una disciplina, sotto questo profilo, assolutamente contraddittoria⁷⁷.

mutare significativamente il modo di rappresentazione contabile delle operazioni di gestione, non può essere introdotto per sottintesi» (*ivi*, p. 405).

⁷⁷ Mentre, ad esempio, la regola dettata dal d.lgs. n. 6 del 2003 in ordine ai contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine rappresenta senza dubbio l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. l'art. 2424-bis, V co., c.c.), non altrettanto può dirsi della regola riguardante le operazioni di *leasing* (cfr. all'art. 2424 c.c. la specificazione all'attivo sotto la voce B) dell'inciso secondo cui devono essere indicate separatamente le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria), essendosi limitato il legislatore – relativamente a quei contratti di *leasing* finanziario che «comportano il trasferimento al locatario della parte rilevante dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto» – a richiedere che soltanto nella nota integrativa sia dato conto degli effetti che avrebbe prodotto la contabilizzazione di tali operazioni secondo il c.d. metodo finanziario (cfr. l'art. 2427, I co., n. 22, c.c.).

Tale “anomalia” rappresentata con riferimento a quest'ultime operazioni dalla «applicazione limitata» (alla nota integrativa) del principio “*substance over form*” è stata comunque considerata dagli Autori che propendono per un'interpretazione che porta a considerare introdotto nel nostro ordinamento il principio in parola come elemento non “a sfavore” dell'impostazione adottata; fra questi cfr. segnatamente G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 168, il quale dopo aver rilevato che tale regola trovava giustificazione in motivi “politici” (rappresentati da ragioni di carattere essenzialmente fiscale), ha aggiunto come essa tuttavia non abbia «disatteso l'esigenza di fornire al lettore del bilancio della società utilizzatrice le notizie che deriverebbero dalla contabilizzazione “conforme alla sostanza dell'operazione”», attraverso appunto l'applicazione del principio nella nota integrativa. V. inoltre la singolare lettura di E. BOCCHINI, *op. cit.*, p. 100, secondo cui il principio introdotto dal legislatore non affermerebbe comunque «la supremazia dell'economia sul diritto perché è pur sempre una norma di diritto che opera il rinvio recettizio alla regola economica» e la «riprova dell'assunto che la mano libera ai redattori del bilancio in nome dell'economia non c'è risiede, a tacer d'altro, nel fatto che il legislatore ha dettato il principio della *substance over form*, ma non fa, poi, di questa deroga una applicazione generale a tutti gli accadimenti aziendali»: un esempio concreto in cui tale principio non trova applicazione è appunto rappresentato dai contratti di *leasing* e ciò si spiega per il fatto che «è pur sempre l'ordinamento giuridico di uno Stato di diritto che detta le regole e le eccezioni eventuali!». *Contra* P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 407, secondo la quale «se pur apprezzabile è tale miglioramento informativo, non si può solo per questo affermare che sia stato attuato il principio»: invero «soltanto analisti ed “intenditori” professionalmente preparati potranno collegare nel giusto modo le notizie ed i dati della nota integrativa con i valori di bilancio e pertanto “rettificare” la composizione del patrimonio sociale da esso emergente».

A fronte di questo quadro assolutamente poco chiaro un dato certo però c'è: la previsione in esame e la conseguente incertezza interpretativa che indiscutibilmente questa ha generato possono, ormai oggi con sicurezza, dirsi “provvisorie”. Ad una posizione alquanto equivoca assunta in sede di riforma della disciplina delle società di capitali del 2003 da parte del legislatore sull'introduzione nel nostro ordinamento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, dopo l'attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dovrà seguire, con tutta probabilità, una netta presa di posizione sul punto stante il disposto della lett. h), par. 1, dell'art. 6 della direttiva che fra i principi generali di bilancio annovera quello a mente del quale «*la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione*», e la precisazione contenuta al successivo par. 3 secondo cui: «*Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)*»⁷⁸.

Per un cenno alle nuove disposizioni e più in generale alle “sporadiche” norme contabili che può dirsi accolgano il principio in esame v. sempre P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 405 ss., la quale con preciso riferimento alla disposizione sul *leasing* precisa come la norma sembri rivolta alle società di *leasing* nonostante queste siano in realtà soggette alla normativa speciale dettata dal d.lgs. n. 87 del 1992 per le banche e le società finanziarie. «Si potrebbe allora – suggerisce opportunamente l'A. – per evitare di svuotare di ogni significato e portata la disposizione pensare che essa sia diretta alla società utilizzatrice». Ai fini di un approfondimento sulla contabilizzazione delle operazioni di *leasing* si rinvia in particolare a V. PIACENTINI - G. STRAMPELLI, *Locazione finanziaria*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 422 ss.; nonché a L. DE ANGELIS, *La contabilizzazione del leasing*, cit., 2009, p. 73 ss.; ID., *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 36 ss., il quale evidenzia come con riferimento a queste operazioni il legislatore abbia «perduto un'ottima occasione per applicare compiutamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma» e come la regola contabile per esse introdotta attesti che questo principio «ancora non è entrato a pieno titolo nella nostra disciplina giuridica in tema di bilancio». Sull'operazione di compravendita con obbligo di retrocessione cfr. invece V. PIACENTINI, *Compravendita con obbligo di retrocessione*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 435 ss.

⁷⁸ In tal senso cfr. anche quanto enunciato al 16° “considerando” in apertura della direttiva in cui fra l'altro si legge che appunto «*la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio*». Per qualche considerazione ulteriore sul punto, si rinvia all'ultimo capitolo.

Mette conto rilevare che tale situazione di incertezza sembrava destinata a trovare presto una soluzione già molti anni addietro a seguito dell'emanazione della direttiva n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003 del

2. *La struttura dei documenti che compongono, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, il bilancio d'esercizio*

In posizione subordinata tanto rispetto alle clausole generali enunciate all' art. 2423, II. co., c.c. quanto ai principi di redazione dettati dall'art. 2423-bis c.c., si pongono, infine, le

Parlamento Europeo e del Consiglio attraverso la quale, al fine di eliminare le «incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, da un lato, e gli IAS, dall'altro, in vigore al 1° maggio 2002» (cfr. il quindicesimo “considerando”) ed assicurare la possibilità di operare in condizioni di parità alle «società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano» (cfr. il quinto “considerando”), era stato aggiunto all'art. 4 della IV direttiva il par. 6 prevedendo: «Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati». Tale previsione tuttavia non ha mai trovato attuazione nell'ordinamento italiano (v. *infra*, cap. V). Tra gli AA. di tale avviso v. nello specifico G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 170, il quale concludeva nel 2007 il proprio scritto sui principi di redazione e sulla previsione introdotta a seguito della riforma del 2003 all'art. 2423-bis esprimendosi nei seguenti termini: «In ogni caso, l'incertezza sul punto se la riforma abbia introdotto nel nostro sistema il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è destinata ad essere di breve durata» in quanto «essa verrà meno con l'attuazione della Direttiva 2003/51/CE». Preannunciava tale situazione anche P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 403, nota 81, parlando nel 2006 di «futuro ormai non troppo lontano» in cui si sarebbe dovuta compiere «una scelta precisa» considerato che appunto il 6 maggio 2003 era stata approvata dal Consiglio Europeo in via definitiva la predetta direttiva che modificando la IV direttiva prevedeva il riconoscimento agli Stati membri della facoltà di consentire od imporre l'adozione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Deve, da ultimo segnalarsi, come a seguito della revisione del quadro sistematico dei principi contabili internazionali compiuta nel 2010, in evidente “controtendenza” rispetto alla presa di posizione assunta al riguardo dal legislatore europeo nella direttiva del 2013, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sia in realtà stato espunto dal “sistema concettuale” di riferimento per gli IAS/IFRS, reputando non necessaria una sua enunciazione fra i principi generali ma ritenendosi più opportuno limitarsi a disciplinare in modo puntuale il medesimo solo nei singoli specifici principi contabili proprio in ragione del fatto che – come opportunamente rileva M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 111 s. – esso attribuisce «una certa discrezionalità ai redattori del bilancio e quindi se non disciplinato in modo puntuale può anche prestarsi ad abusi (soprattutto da parte di società con minori controlli contabili) o incertezze interpretative (soprattutto in presenza di operazioni complesse)».

singole disposizioni sulle strutture dei documenti che compongono il bilancio e sulle valutazioni.

Alle prime sono dedicati l'art. 2423-*ter*, contenente alcune disposizioni “comuni” sia allo stato patrimoniale sia al conto economico, nonché gli artt. 2424 e 2424-*bis* specificamente riguardanti il contenuto dello stato patrimoniale, gli artt. 2425 e 2425-*bis* relativi al conto economico, e gli artt. 2427 e 2427-*bis* concernenti la nota integrativa; alle valutazioni è, invece, dedicato l'art. 2426.

Ponendo anzitutto l'attenzione alle previsioni in materia di struttura e contenuto del bilancio, occorre rilevare come in tale ambito la riforma del 1991 sia intervenuta in modo significativo. Fra gli obiettivi espressamente enunciati dalla IV direttiva comunitaria vi era, d'altronde, proprio quello di procedere al «*coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto*» dei conti annuali delle società di capitali «*per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi*»⁷⁹: al fine di conseguire tale obiettivo il legislatore comunitario ha così introdotto differenti schemi da seguire nella redazione del bilancio, andando a disciplinare in modo puntuale ed analitico il contenuto di ciascuno di essi⁸⁰.

⁷⁹ Come opportunamente sottolinea A. PALMA, *Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 143, «il problema del tipo di configurazione dello stato patrimoniale e del conto economico non è puramente formale ma anche sostanziale, nei limiti in cui le scelte operate in materia possono arricchire, sia per la qualità che per quantità, i contenuti del messaggio informativo». La prescrizione di appropriati schemi di bilancio e di un'esposizione ordinata delle singole voci migliora, infatti, l'informazione e consente una lettura più agevole del documento, oltre a facilitare l'effettuazione di analisi comparative.

⁸⁰ Cfr. segnatamente la previsione dell'art. 8 e dell'art. 22 della IV direttiva. Avvertita la necessità di disciplinare la struttura ed il contenuto dei documenti che compongono il bilancio, il legislatore comunitario ha dovuto innanzi tutto effettuare – come evidenzia F. PONTANI, *op. cit.*, p. 128 – una scelta in ordine «alla via più opportuna per soddisfare le esigenze informative dei diversi portatori di interessi: se attraverso la standardizzazione della normativa in materia di informazione societaria o il semplice coordinamento della stessa». La scelta è stata per tale seconda via, la quale pur lasciando «persistere ovviamente delle differenze fra l'informativa prodotta in aderenza alle diverse legislazioni nazionali» è apparsa quella «più elastica e meno traumatica». In particolare, per quanto concerne la struttura dei due documenti contabili, al legislatore nazionale è stata lasciata la scelta fra due schemi di stato patrimoniale e ben quattro di conto economico, unitamente alla possibilità di consentire l'uso alternativo di più di uno di essi.

In sede di recepimento delle disposizioni contenute nella IV direttiva, il legislatore italiano ha deciso di prevedere una struttura obbligatoria dello schema di bilancio, non consentendo ai redattori di scegliere fra soluzioni alternative⁸¹

⁸¹ L'introduzione di un impianto di bilancio rigido e vincolante costituisce senz'altro un'importante novità apportata al diritto contabile italiano a seguito del recepimento della IV direttiva. Nel sistema previgente il legislatore si era infatti limitato a stabilire quale dovesse essere il contenuto minimo del bilancio di esercizio, lasciando ampi margini di discrezionalità sia relativamente all'aggiunta di singole voci sia con riferimento all'ordine di esposizione ed alle modalità di raggruppamento delle stesse.

Con specifico riferimento allo stato patrimoniale – volto ad esporre la composizione del patrimonio della società, con distinta evidenza delle attività (in dare), e della passività e della partite del netto patrimoniale (in avere): cfr. al riguardo L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 21 ss. – il legislatore italiano fra le due proposte contenute rispettivamente negli artt. 9 e 10 della IV direttiva, ha scelto lo schema di cui all'art. 9 consacrandolo nell'art. 2424 c.c.; lo schema prescelto, d'altro canto, dal punto di vista formale era maggiormente rispondente alla tradizione contabile italiana ed alla previgente normativa e risultava di più agevole lettura rispetto allo schema previsto dall'art. 10. Con riguardo invece al conto economico – attraverso cui viene individuato, attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi attribuibili all'esercizio, il reddito conseguito dalla società, permettendo così di apprezzare le variazioni da un esercizio all'altro intervenute nel patrimonio della società (v. F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 46) – la IV direttiva lasciava ai legislatori nazionali l'opzione fra quattro diversi schemi, con classificazione delle voci di conto “per natura” o “per destinazione”, a sezioni contrapposte oppure a forma scalare. La Commissione ministeriale per l'attuazione in Italia della disciplina comunitaria ha optato per lo schema scalare con classificazione per natura (in ordine a tale scelta si rinvia a F. SUPERTI FURGA, *Ragioni della scelta e del sistema scalare per il conto economico*, in *Società*, 1987, p. 234 ss., limitandosi a rilevare come la forma scalare consenta di apprezzare meglio l'andamento della gestione nelle varie “aree” in cui questa può scomporsi; la classificazione per natura si ritiene invece essere stata preferita – come rileva espressamente A. PALMA, *op. cit.*, p. 168 – per la maggiore omogeneità rispetto alla normativa previgente e soprattutto per la maggiore semplicità di elaborazione. Sulla nota integrativa si rinvia a quanto osservato in proposito nel I capitolo.

Per un'analisi più approfondita delle disposizioni generali e di quelle particolari sulla struttura e sul contenuto dei prospetti di bilancio v. C. SASSO, *Le società per azioni*, cit., p. 303 ss.; C. MOSCA, *Le disposizioni in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, cit., p. 249 ss.; M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 254 ss.; A. PALMA, *Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, cit., p. 143 ss.

Deve, inoltre, segnalarsi come il legislatore italiano, in conformità a quanto previsto dalla IV direttiva ed alle successive modificazioni normative attuate sul punto – abbia accordato la facoltà alle imprese di minori dimensioni di redigere un bilancio d'esercizio in forma abbreviata: esso – come si evince dall'art. 2435-bis

La rigidità del sistema – strettamente funzionale a dare piena “concretezza” alla clausola generale della chiarezza affermata all’art. 2423, II co., c.c. – è, tuttavia, temperata dalle previsioni dell’art. 2423-ter, II, III e IV co., volte a favorire l’adattamento dello schema legale in tutte quelle ipotesi in cui il rispetto puntuale condurrebbe, nello specifico caso concreto, ad un bilancio poco chiaro⁸². Ne consegue che adattamenti, suddivisioni,

introdotto a tal fine nel codice civile – è costituito da uno stato patrimoniale e da un conto economico semplificati; inoltre nella nota integrativa possono essere omesse talune indicazioni espressamente individuate dalla legge, oltre ad essere stato per esse previsto l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione (purché alcune peculiari informazioni di tale relazione vengano fornite nella nota integrativa). L’esercizio di tale facoltà incontra però quale limite la previsione dell’art. 2423, II co., c.c.: non si può cioè redigere tale bilancio od omettere tutte le informazioni non richieste per la sua stesura qualora l’applicazione dell’art. 2435-bis, ancorché astrattamente possibile, non consenta però, nel caso concreto, il raggiungimento dell’obiettivo della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Si rinvia per un approfondimento in merito a O. CAGNASSO, *Il bilancio abbreviato*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati*, cit., p. 79 ss.; L. AMADEI, *Il bilancio in forma breve delle piccole imprese*, in *Società*, 1994, p. 1179 ss.

⁸² Sul punto v. M. BUSSOLETTI - P. DE BIASI, *Commento all’art. 2423-ter*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, cit., p. 1001; G. TANTINI, *op. cit.*, p. 82; C. MOSCA, *op. cit.*, p. 249; O. CAGNASSO, *Il bilancio d’esercizio e consolidato*, cit., p. 916. Cfr. altresì F. PONTANI, *op. cit.*, p. 128, il quale evidenzia che «il principio della chiarezza passa attraverso la definizione strutturale (chiarezza morfologica) dello stato patrimoniale e del conto economico e alla regole dell’art. 2423-ter c.c.», risultando quest’ultime «volte ad informare i principi che regolano i comportamenti da osservare per il corretto rispetto degli schemi ed al tempo stesso a definire la condizioni di modifica» degli schemi stessi. V. inoltre M. PISANI, *Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio*, Padova, 1999, p. XIII ss. (a cui si rinvia per un’analisi circa l’ampiezza dei margini di flessibilità delle strutture legali e le modalità di esercizio degli adattamenti), il quale parla di “zone di elasticità” delle strutture, introdotte dal legislatore «al fine di temperarne l’originario carattere di rigidità e consentirne l’adattamento alle mutevoli ed eterogenee condizioni di impresa e di ambiente, individuando precise circostanze e modalità con cui la struttura rigida può o deve essere modificata ed adattata». L’A. riferisce come però tali margini di flessibilità «soltanto in pochi casi» vengano utilizzati dai redattori del bilancio «a ragion veduta» (*ivi*, p. XIV).

In merito v. inoltre G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, cit., p. 545, il quale opportunamente osserva che per quanto attiene al principio della chiarezza, a partire dal d.lgs. n. 127/1991 «buona parte delle implicazioni di tale clausola sono esplicitate in norme specifiche» con la conseguenza che questo principio, «pur esaltato nella sua efficacia» (risultando di pari dignità rispetto agli altri), è «oggi di meno frequente rilevanza autonoma che in precedenza, e riguarda soprattutto la necessaria

raggruppamenti ed aggiunte di nuove voci sono imposti (nei precisi termini indicati dalla legge) quando lo esige la natura dell'attività esercitata o quando l'impianto generale degli schemi di bilancio, per le particolarità della singola società, non risulti idoneo a garantire pienamente una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico chiara, veritiera e corretta.

univocità e comprensibilità delle voci eventualmente aggiunte a quelle imposte dalla legge, e le modalità espositive adottate nella nota integrativa (unico documento di bilancio non retto da un rigido "schema")».

3. *Il criterio del costo storico quale parametro centrale posto a presidio delle valutazioni di bilancio*

Operazione necessaria per fornire la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio è peraltro quella della valutazione dei diversi elementi che compongono il patrimonio della società. Attraverso tale procedimento valutativo è possibile "convertire" in cifre la dinamica aziendale e redigere così il bilancio d'esercizio⁸³.

Come si è già avuto modo di rilevare, il problema valutativo non si pone tutte le volte in cui i valori di bilancio esprimano poste facilmente traducibili in cifre esatte senza che vi siano margini di incertezza (e di conseguente arbitrarietà) sul valore da attribuire, qual è per esempio l'ammontare delle disponibilità pecuniarie esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. I valori contenuti nel bilancio sono però, per la maggior parte, congetturati e stimati e la loro determinazione, in assenza appunto di numeri che consentano di esprimere in modo univoco ed automatico il valore dei singoli elementi che compongono il patrimonio, richiede di eseguire un procedimento di valutazione e di adottare a tal fine un preciso criterio valutativo⁸⁴.

Sotto questo profilo, la disciplina delle valutazioni di bilancio contemplata dal codice civile, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva comunitaria, è divenuta «assai più analitica»⁸⁵ rispetto al sistema previgente mantenendo però quale criterio

⁸³ Cfr. E. GIANNESI, *Le aziende di produzione originaria*, Pisa, 1960, p. 801.

⁸⁴ P. BALZARINI, *I criteri di valutazione: profili generali*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, cit., p. 509. V. inoltre quanto già affermato in proposito nel cap. II. Ci si limita soltanto a ribadire ancora una volta che – come espressamente evidenziato da M. LACCHINI, *op. cit.*, p. 20 ss., non esiste quadro contabile capace di «riprodurre la realtà di un'impresa in funzionamento: la realtà della gestione è dinamica e non può essere appresa da un documento statico», con la conseguenza che «non è esatto parlare di determinazione del reddito d'esercizio [e analogo discorso vale anche per il connesso capitale di funzionamento], quanto di individuazione dello stesso come selezione tra più alternative possibili», trattandosi di quantità astratte, variamente configurabili nel loro valore, in funzione delle ipotesi, delle congetture e delle astrazioni che si ammettono nella loro determinazione (P. ONIDA, *Natura e limiti della politica di bilancio*, in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Caprara*, Milano, 1975, p. 10).

⁸⁵ L'espressione è presa dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 127/1991.

valutativo generale quello del c.d. “costo storico” (di acquisto o di produzione)⁸⁶ che ha continuato pertanto a fungere in modo indiscusso da parametro fondamentale di riferimento per la formazione del bilancio d’esercizio in conformità al codice civile⁸⁷: l’iscrizione in bilancio di un cespite ad un valore diverso rispetto al suo costo storico non può essere il frutto di una scelta arbitraria «o di mera discrezionalità di chi redige il bilancio, ma deve fondarsi su una delle ragioni indicate dalla legge o desumibili dal sistema della legge»⁸⁸.

⁸⁶ Riprendendo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale elaborato dall’OIC n. 11 del 30 maggio 2005, cit., p. 16, esso rappresenta il «complesso degli oneri che un’impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene», ove peraltro viene precisato che «il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi aumenti. L’aumento, come regola generale, è in contrasto con i postulati del bilancio d’esercizio, perché si concretizza in utili non realizzati». Inoltre viene evidenziato come il criterio del costo di «facile applicabilità ed attuazione» sia quello che «lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi».

⁸⁷ Interessante appare riportare quanto osservato in proposito da F. DI SABATO, *op. ult. cit.* p. 53 s., il quale pur riconoscendo la presenza di criteri di valutazione fra loro non omogenei («e, d’altronde – scrive espressamente l’A. – non potrebbe essere diversamente, attesa la diversa natura e funzione delle varie voci oggetto di valutazione»), aggiunge come debba essere dato atto che «nel nuovo sistema sia di più ampia e quasi generale applicazione, laddove possibile, il criterio del costo». L’A. si premura di precisare come da tale constatazione non debba conseguire «una doverosità dell’utilizzo di questo criterio per “tutti i beni”, eccettuate solo le ipotesi difformi espressamente previste dalla legge (art. 2426)», in quanto in molti casi «difatti, il criterio potrà anche essere quello del costo – e in molti casi lo sarà – non già perché sia ora divenuto di generale applicazione, ma in quanto meglio si inquadra nell’ambito dello spazio concesso dai principi di redazione del bilancio», «ciò nondimeno, laddove la specifica fattispecie potrebbe rappresentarsi, alla luce di quei principi, con altri criteri, quello del costo andrebbe immediatamente accantonato a vantaggio di questi ultimi».

⁸⁸ In tal senso v. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 1994, p. 199. Cfr. altresì P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 512, la quale evidenzia come il criterio del costo non rappresenti la regola unica del modello di valutazione introdotto dal legislatore. Per un esame approfondito dei criteri che devono essere osservati nelle valutazioni secondo quanto disposto dal legislatore cfr. l’art. 2426 c.c., il quale seppur introduca un sistema valutativo essenzialmente improntato appunto al criterio del costo storico, prevede dei criteri sostitutivi rispetto a questo (tutti comunque chiaramente improntati all’esigenza di non esporre in bilancio valori non sicuri ed incerti), l’applicazione dei quali in alcune ipotesi risulta obbligatoria, in altre facoltativa. Per un’analisi dei differenti criteri v. L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 10 s.; nonché A. PALMA, *Le valutazioni*, cit., p. 298 ss.; M. VENUTI, *Il bilancio*, cit., p. 250 ss.

Si ritiene da ultimo importante ripetere quanto già rilevato con preciso riferimento ai principi di redazione; posto infatti che le norme attinenti alla valutazione degli elementi componenti il bilancio, per quanto

Tale impostazione appare perfettamente aderente all'art. 32 della IV direttiva nel quale il legislatore comunitario ha reso esplicita, quale regola generale, quella per cui «*La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione*»⁸⁹.

In punto di valutazioni di bilancio, con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, erano state introdotte nel nostro diritto positivo alcune disposizioni specifiche volte essenzialmente «a colmare le lacune a cui dava luogo, sotto il vigore del codice di commercio, l'isolato precetto della "evidenza e verità" del bilancio» (all'art. 2217, II co.)⁹⁰. Tuttavia, introdotti a presidio della redazione del bilancio d'esercizio i principi generali della chiarezza e della precisione, il legislatore aveva provveduto a fissare i criteri specifici da impiegare nei processi valutativi da porre in essere per redigere il bilancio limitandosi ad individuare sostanzialmente nel costo storico il "tetto massimo" di valutazione. Si trattava, di

più dettagliate e più rispondenti alla mutata realtà economica di quanto non fossero le previgenti disposizioni normative, non appaiono sufficienti di per sé a fornire un quadro di riferimento completo per i redattori dei bilanci, resta fermo che anche con riferimento ai criteri di valutazione debba farsi riferimento alle c.d. regole tecniche. Tenendo peraltro conto che queste possono fornire un valido ausilio non soltanto nell'ipotesi in cui la norma non disciplini il caso concreto, ma anche ogni qual volta si tratti di cogliere il significato corretto da attribuire al principio sinteticamente esposto nell'art. 2426 e di declinare tale principio alle molteplici fattispecie che si riscontrano nella realtà fattuale. Fermo restando l'imprescindibile coerenza di questi – come si è più volte sottolineato – alle clausole generali dettate dal II co. dell'art. 2423 c.c. Sul punto cfr. spec. E. COLUCCI - E. RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Padova, 1999, p. 202, per i quali i «principi contabili svolgono il prezioso e insostituibile compito di fornire ai redattori del bilancio una guida pratica, basata su fondamenti tecnico-ragioneristici di sicura validità, che riduca l'area di discrezionalità, contribuendo in tal modo a una maggiore uniformità nel tempo e nello spazio dei bilanci delle imprese italiane».

⁸⁹ Deve precisarsi come nel nostro ordinamento non sia stata introdotta una disposizione esplicita "generale" quale quella appena riportata ma è la lettura dell'art. 2426 c.c. che consente ugualmente di ritenere che anche nel diritto contabile italiano, così come novellato dalla IV direttiva, il criterio del costo storico rappresenti il metodo cardine da seguire nelle valutazioni di bilancio. In dottrina, cfr. P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 515; G.E. COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 198; M. BUSSOLETTI, *Principi e criteri di valutazione nel bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura del medesimo, cit., p. 90; F. DI SABATO, *I criteri di valutazione: profili giuridici*, cit., p. 32.

⁹⁰ Cfr. P. BALZARINI, *ult. cit.*, p. 510, nota 4. Sul punto v. inoltre quanto evidenziato nel cap. precedente.

un parametro rigido e vincolante, che però lasciava ai redattori del bilancio un'ampia discrezionalità tecnica, trovandosi questi di fatto a potersi muovere senza eccessive difficoltà al di sotto del limite massimo fissato dal legislatore.

Detto limite massimo è stato in seguito sostituito dal d.lgs. n. 127 del 1991, in sede di recepimento della IV direttiva, «con dei veri e propri criteri di valutazione», andando in tal modo a ridurre sensibilmente i margini di elasticità nelle valutazioni che connotavano il sistema previgente⁹¹. In altri termini, il legislatore (comunitario prima e nazionale poi) ha ritenuto indispensabile introdurre, con riguardo al profilo in esame, una disciplina di dettaglio, indicando in modo preciso ed analitico le regole che i redattori del bilancio sono tenuti ad osservare per compiere le necessarie valutazioni ed andando così a limitare la discrezionalità (tecnica) degli amministratori.

Atteso che i criteri di valutazione – come si è già più volte evidenziato – sono strettamente correlati al fine che il bilancio è preordinato a perseguire⁹², è evidente che la puntuale previsione di quelli da adottare nella predisposizione del bilancio d'esercizio da parte della legge e, nello specifico, l'elezione del costo storico a criterio generale da seguire nelle valutazioni⁹³, rispondano all'esigenza – oltre di ridurre il più possibile lo spazio lasciato alle c.d. politiche di bilancio – di rendere manifesta la funzione che per volontà legislativa si vuole che il bilancio d'esercizio sia chiamato ad assolvere.

⁹¹ In tal senso v. F. DI SABATO, *op. ult. cit.*, p. 53, il quale aggiunge come la flessibilità sia stata comunque riconosciuta «da una apposita disciplina delle rettifiche di valore». Conf. G. RACUGNO, *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 732 ss., spec. p. 734 e 736, al quale si rinvia per un'esposizione di come le politiche di bilancio, seppur non più con gli ampi margini del passato ma all'interno dei limiti codificati, trovino ancora spazio nell'assetto normativo vigente. L'A. sottolinea in particolare come in situazioni eccezionali risulti comunque possibile «procedere non solo ad un superamento dei criteri indicati dal vigente art. 2426, ma anche all'applicazione di criteri diversi».

⁹² A tale riguardo, oltre a rinviare a quanto già osservato nel cap. I e nel cap. precedente, v. *supra*, spec. nota 1.

⁹³ Con il d.lgs. n. 127 del 1991 il costo storico si è trovato ad essere non più un "limite massimo", bensì il criterio di valutazione. È certamente questa una delle principali riforme introdotte con tale decreto rispetto alla disciplina previgente, secondo cui il costo era solo un parametro massimo, liberamente variabile in diminuzione (per veri o presunti motivi prudenziali).

Il fatto che fra diversi criteri di valutazione possibili, sia stato adottato, quale fondamentale elemento vincolante a cui ancorare la determinazione dei valori di bilancio, il costo storico di acquisto o di produzione⁹⁴, dimostra che il legislatore ha considerato tale criterio come quello più idoneo a fornire, sul piano pratico, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio della società. E tale scelta porta con sé alcune importanti implicazioni. Prima fra tutte quella per cui il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme contenute nel codice civile, non esprime il valore reale od effettivo o corrente del patrimoniale sociale. La fondamentale finalità conoscitiva tutelata dal legislatore attraverso l'assetto normativo introdotto in materia ed al raggiungimento della quale è preordinato il bilancio d'esercizio conforme alle disposizioni civilistiche è quella di individuare il reddito con sicurezza prodotto dalla società nel periodo di riferimento; a fronte di tale precisa scelta legislativa, i redattori sono pertanto tenuti ad assicurare questo risultato e l'organo di controllo a garantirne il raggiungimento⁹⁵. È questo lo scopo principale al quale mira il sistema delle valutazioni previsto dal legislatore e al quale primariamente assolve l'intera disciplina codicistica del bilancio d'esercizio⁹⁶, scopo

⁹⁴ Cfr. P. BALZARINI, *op. ult. cit.*, p. 516; per una ferma critica alla scelta del costo quale criterio valutativo generale v. G. PERADOTTO, *La rappresentazione del "quadro fedele" della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico e le deroghe alla disciplina legale del bilancio*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva* a cura di A. Jorio, cit., p. 198.

⁹⁵ In merito v. spec. S. MARASCA, *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, Torino, 1999, p. 21 e 115.

⁹⁶ In dottrina, oltre agli AA. già in precedenza richiamati sul punto, v. specificamente G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, cit., p. 543. In proposito appare di assoluto interesse e significato riportare integralmente quanto sottolineato da uno dei primi giuristi che si è dedicato a studiare la materia dei bilanci delle società e che ha contribuito – come ha riconosciuto L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., in apertura del suo lavoro – «a conferire al Diritto contabile dignità di disciplina specifica autonoma»: scriveva nel 1938 – seppur riferendosi al bilancio delle società per azioni da redigersi ai sensi dell'art. 176 cod. comm. – A. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime*, Milano, 1938, p. 17, che «coloro che fanno parte di tali società godono d'un beneficio che nel nostro ordinamento giuridico può considerarsi eccezionale», ovvero quello «d'una responsabilità limitata, quanto alle obbligazioni assunte dalla società di cui fanno parte, alla quota conferita per la costituzione del capitale sociale». Tuttavia, «i gravi pericoli di abusi, sia a danno dei creditori della società, sia, più in generale, a danno dell'economia del paese, che avrebbero potuto sorgere dalla concessione di questo beneficio, hanno reso necessario di circondarlo di opportune cautele: se il capitale sociale è la sola garanzia offerta a coloro che trattano con la società, i maggiori sforzi della legge dovevano essere rivolti ad assicurarne l'integrità ed a far conoscere periodicamente la

d'altronde enunciato già nella prima norma dedicata a tale documento contenuta nel codice civile secondo cui l'inventario obbligatoriamente redatto da ogni imprenditore commerciale non piccolo ogni anno «*si chiude con il bilancio, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite*»⁹⁷.

situazione patrimoniale dell'azienda cui quel capitale ha dato vita». Ciò premesso, affermava significativamente De Gregorio, che «all'uno e all'altro scopo risponde l'obbligo imposto nell'art. 176 di pubblicare, a intervalli non maggiori di un anno, il bilancio, poiché questo non è una semplice, quasi direi meccanica esposizione della situazione economica della società in un dato momento; ma è anche un mezzo che efficacemente contribuisce, insieme con altri, alla conservazione del capitale sociale: vi contribuisce indirettamente, in quanto l'obbligo di render noti, sia pure in limitata misura, i propri affari è in genere un non trascurabile freno contro gli abusi; ma anche direttamente, poiché il bilancio, se è regolare, impedisce la distribuzione agli azionisti di somme non prelevate dagli utili, serve alla formazione della riserva legale e di quelle eventualmente imposte nell'atto costitutivo o nello statuto, riserve che costituiscono una specie di rafforzamento del capitale sociale, ... rivela uno stato di fatto che costringe a ricorrere agli opportuni provvedimenti, nel caso delle diminuzioni del capitale sociale ... evitandone spesso in tal modo la perdita totale. ... ha poi una funzione di rendiconto sia per coloro che lo ricevono sia per coloro che lo fanno» consentendo agli azionisti di essere «periodicamente informati ... degli affari della società e dell'opera prestata dagli amministratori».

⁹⁷ Recita così il disposto dell'art. 2217, II co., c.c.

Capitolo IV

IL PROCESSO DI “MODERNIZZAZIONE” DELLE DIRETTIVE CONTABILI

SOMMARIO: 1. L’istanza di un intervento di coordinamento delle normative nazionali sul bilancio con gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale: l’avvio del processo di “modernizzazione” delle direttive contabili. – 2. Il “parziale” recepimento nell’ordinamento italiano della c.d. direttiva “*fair value*”. – 3. L’emanazione della direttiva n. 2003/51/CE ed il “faticoso” tentativo di modernizzare il diritto contabile italiano.

1. *L’istanza di un intervento di coordinamento delle normative nazionali sul bilancio con gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale: l’avvio del processo di “modernizzazione” delle direttive contabili*

Il nuovo approccio verso la materia contabile assunto dal legislatore comunitario tra la fine del secolo scorso e gli inizi di quello attuale non ha avuto quale unico “esito” l’avvio di un processo di elevazione a norma di legge, a seguito dell’emanazione del regolamento n. 1606/2002, dei principi contabili internazionali (purché omologati dall’U.E.) per determinati soggetti¹, ma ha dato parallelamente corso ad una progressiva opera di “modernizzazione”

¹ Oltre a quanto osservato nel capitolo I, con preciso riguardo all’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nell’ordinamento comunitario e, conseguentemente, nell’ordinamento interno italiano, a seguito dell’emanazione del regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quale misura adottata con il chiaro obiettivo di «*migliorare la comparabilità dell’informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici*», nonché «*il funzionamento del mercato interno*», individuando a tal fine «*un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati*» e riconoscendo l’importanza di agire per fare in modo che i principi IAS/IFRS «*siano accettati a livello internazionale e costituiscano principi di carattere veramente globale*» (così recitano il 1° ed il 2° “considerando” enunciati in apertura di detto provvedimento), nonché in

delle direttive contabili al fine di rendere le previsioni contenute nelle medesime e, conseguentemente, le legislazioni nazionali sui bilanci delle imprese che le hanno recepite maggiormente coerenti rispetto agli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale².

merito alla scelta intrapresa dal legislatore italiano di esercitare l'opzione prevista all'art. 5 del regolamento di estendere in via obbligatoria o facoltativa l'applicazione di detti principi anche al bilancio d'esercizio di determinate società (non limitandone dunque l'utilizzo al solo bilancio consolidato, avente – come noto – esclusivamente una finalità informativa, seppur introducendo attraverso l'art. 6 del d.lgs. n. 38/2005 dei correttivi volti a consentire che anche il bilancio d'esercizio redatto conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS possa continuare ad assolvere pure alla funzione c.d. organizzativa ad esso tradizionalmente riconosciuta, evitando distribuzioni ai soci di utili non realizzati), nonché al bilancio consolidato di società diverse da quelle quotate in un mercato regolamentato, si rinvia, anche per tutti i riferimenti bibliografici dall'A. indicati, a G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 321 ss. V. inoltre L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013, p. 65 ss.

² Da un lato, è stato dunque intrapreso un vero e proprio processo di “unificazione contabile” attraverso l'imposizione, in ambito comunitario, di un unico *corpus* di principi (processo che peraltro si è inserito in un più ampio tentativo di convergenza verso standard contabili uniformi a livello mondiale); dall'altro, è stato in pari tempo avviato – per tutti quei soggetti a cui tale unico assetto regolamentare non sarebbe stato imposto o reso applicabile – un processo di “armonizzazione contabile”, ovvero di “avvicinamento” delle legislazioni in materia di bilanci dei singoli Stati membri. Sulla distinzione tra “unificazione” ed “armonizzazione” in ambito contabile v. M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Milano, 2006, p. 347 s.

Sul processo di modernizzazione delle direttive contabili appare interessante quanto affermato dalla Commissione Europea in particolare nella COM (2002) 259/2 def. del 9 luglio 2002, *Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0259&from=EN>, consultato il 30 marzo 2013, p. 3, in cui sono state sottolineate l'importanza che sarebbe stata assunta da queste direttive nel meccanismo di omologazione degli IAS/IFRS, e la circostanza che esse avrebbero continuato «a costituire la base della normativa contabile per le entità che non dovranno preparare i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS a norma del regolamento IAS»; inoltre, si è fatto presente come esse trattino questioni rilevanti non rientranti «nell'ambito d'applicazione del regolamento IAS (per esempio l'obbligo di sottoporre a revisione il bilancio e di pubblicare una relazione sulla gestione)», continuando pertanto a disciplinare questi aspetti anche per i

Quest'opera di modernizzazione ha preso avvio con l'emanazione della direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (nota anche come "direttiva *fair value*"), in virtù della quale sono state introdotte alcune rilevanti modificazioni alle direttive contabili³.

sogetti "IAS adopter". Sulla necessità di operare un riesame ed un "aggiornamento" delle direttive contabili nella prospettiva di eliminare le numerose opzioni in esse contenute e garantire un quadro normativo di riferimento uniforme ed in linea rispetto agli IAS/IFRS favorendo così «*lo sviluppo di un mercato unico dei capitali, dotato di spessore e liquidità, nell'UE*» a beneficio sia degli emittenti che degli investitori ed agevolando le attività transfrontaliere, v. la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo COM (2000) 359 def. del 13 giugno 2000, *La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0359&qid=1421879803678&from=EN>, consultato il 13 febbraio 2013. Sul punto v. già G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 9 ss., il quale ha posto in evidenza, richiamando «un dato aneddótico apparentemente banale ma significativo», come non potesse ritenersi accettabile «una situazione di coesistenza, sullo stesso mercato, di società (tra loro concorrenti, magari) i cui risultati vengano quantificati in base a criteri diversi» e, come, pertanto, «le direttive comunitarie di ammodernamento della IV e VII direttiva» (in questi termini si esprime l'A. riferendosi nello specifico alle direttive n. 2001/65 e n. 2003/51) rappresentassero lo strumento per rimediare – entro certi limiti – ad una simile situazione. Sul processo di "modernizzazione" delle direttive contabili intrapreso a partire dagli inizi del nuovo secolo, oltre a rinviare al capitolo introduttivo ed ai contributi ed alle ulteriori comunicazioni della Commissione ivi richiamati, cfr. anche L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 57 ss., spec. p. 141 ss.; S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in *Società*, 2006, p. 1070 ss.; G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 330 ss.; v. infine M. VENUTI, *op. cit.*, p. 396 ss., il quale sottolinea come lo scopo dei provvedimenti attuati fosse quello di consentire «alle società europee che non adottano i principi contabili internazionali di poter disporre di un'informativa finanziaria al passo con i tempi e in grado di soddisfare le esigenze dei mercati»: le innovazioni apportate alle direttive contabili «hanno così favorito una maggiore compatibilità» di queste e delle discipline di bilancio dei singoli Stati membri rispetto «alla migliore prassi internazionale e, in particolare, ai principi contabili internazionali», «lasciando però gli Stati membri liberi di decidere il livello di armonizzazione da realizzare in concreto».

³ Più precisamente attraverso tale direttiva sono state espressamente modificate le direttive n. 78/660/CEE (nota come IV direttiva), n. 83/349/CEE (nota come VII direttiva) e n. 86/635/CEE (c.d. "IV direttiva banche") «*per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie*». Come si è però già evidenziato nel II capitolo,

l'attenzione verrà in questa sede rivolta unicamente alle regole che presiedono alla redazione dei bilanci delle imprese c.d. "ordinarie".

Sul percorso legislativo che ha condotto all'emanazione della direttiva in parola v. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32001L0065&qid=1420989450637>, consultato il 10 gennaio 2013, ove è possibile visionare la proposta di direttiva della Commissione Europea trasmessa al Consiglio ed al Parlamento il 24 febbraio 2000, il parere sostanzialmente favorevole manifestato in merito il 12 luglio 2000 da parte del Comitato economico e sociale ed infine il testo definitivo. Sull'importanza della direttiva si richiama quanto chiaramente affermato dal Commissario Frits Bolkestein secondo cui questo intervento normativo avrebbe certamente potuto essere d'aiuto alle società europee per predisporre bilanci accettati e compresi nel mondo e, specialmente, per competere nei mercati dei capitali internazionali ad "armi pari" con i loro *competitors* non europei (cfr. il comunicato stampa IP/01/770 del 31 maggio 2001, *Financial reporting: Commission welcomes adoption of fair value accounting Directive*, disponibile sul sito http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-770_en.htm?locale=en, consultato il 10 gennaio 2013).

Per un primo commento a tale provvedimento v. C. SOTTORIVA, *Modificare la IV e la VII direttiva sui bilanci con l'introduzione del principio del «valore equo»*, in *Società*, 2001, p. 1139 ss.; cfr. inoltre M. CARATTOZZOLO, *L'introduzione del "fair value" nella IV e nella VII direttiva comunitaria: una prima valutazione*, *ivi*, 2002, p. 1340 ss.; ID., *Le modifiche alla IV e alla VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, *ivi*, 2003, p. 143 ss. Per un'analisi della precedente proposta e della finalità perseguita dal legislatore attraverso detto intervento v. E. PAGNONI - M.A. SCOPELLITI, *Proposta di modifica della IV e VII direttiva: introduzione del "valore equo"*, *ivi*, 2000, p. 896 ss.

Merita di essere evidenziato che il processo di revisione del nostro diritto contabile nel segno dell'auspicata "modernizzazione" nei termini di cui sopra si è detto, in realtà, sicuramente con riguardo all'Italia, ad oggi non può dirsi essere stato effettivamente portato a compimento; il legislatore ha, infatti, proceduto ad un'attuazione "minimale" delle direttive n. 2001/65 e n. 2003/51, provvedendo a recepire – come si spiegherà meglio nei paragrafi successivi – nell'ordinamento interno soltanto la parte obbligatoria di detti provvedimenti (e, dunque, le innovazioni "meno qualificanti"). Sul punto v. L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 141 ss. Per esaminare le disposizioni nazionali con cui è stata data attuazione, nei singoli Stati membri, a tali provvedimenti normativi si rinvia rispettivamente al sito http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0065&DTA=2001&qid=1420990825822&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE per quanto concerne la direttiva del 2001 ed al sito http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0051&DTA=2003&qid=1420994403004&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE con riferimento alla direttiva del 2003.

È evidente, peraltro, che l'emanazione della nuova direttiva del 2013, la n. 2013/34/UE, ha reso non più procrastinabile un intervento in materia, fissando la data entro la quale devono essere recepite nei singoli

In particolare, il Parlamento Europeo ed il Consiglio, dopo aver considerato la natura dinamica dei mercati finanziari internazionali e che «*accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni e obbligazioni*» andavano ormai largamente diffondendosi «*varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, options, forward e swap*»⁴, preso inoltre atto che «*i più importanti organismi di normazione contabile nel mondo*» si stavano orientando, relativamente alla valutazione di questi strumenti, «*verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo*»⁵, e tenuto

Stati membri le disposizioni in essa contenute e ridefinendo le linee da seguire nella revisione delle norme contabili interne.

⁴ Così si legge nel 6° “considerando” enunciato in apertura della direttiva in esame. Sui derivati v. A. SAPONARO, *I derivati nella delega per la riforma societaria: coordinamento con i recenti orientamenti comunitari*, in *Società*, 2002, p. 1206 ss., il quale pone opportunamente in evidenza che fattori come la globalizzazione e l'integrazione dei mercati finanziari, l'incremento della volatilità delle principali variabili economiche, i bassi costi nell'esecuzione delle transazioni, nonché – si ritiene importante aggiungere – lo sviluppo delle tecnologie informatiche, abbiano avuto un ruolo decisivo tanto sullo «straordinario aumento dei volumi negoziati dei prodotti derivati» che si è registrato negli anni più recenti, quanto su una loro «continua innovazione» che ha portato all'invenzione di «prodotti nuovi sempre più complessi e strutturati» (*ivi*, p. 1207, nota 5). Rientrano nella nozione di “derivato” quegli strumenti il cui valore dipende (da qui, appunto, il termine “derivato”) dal valore di attività sottostanti effettive od è collegato all'andamento di sottostanti nozionali e – come rileva l'A. da ultimo richiamato – una delle caratteristiche di questi strumenti che ne ha favorito il successo e l'impiego, peraltro da parte di realtà imprenditoriali «sempre più eterogenee, in termini di dimensione, di settore di attività, di mercati di sbocco, ecc.», è sicuramente rappresentata dalla loro capacità di trasferire il rischio. Per una definizione di strumento derivato cfr. altresì il principio contabile nazionale elaborato dall'O.I.C. n. 22 del 30 maggio 2005 sui “*Conti d'ordine*”, p. 8; più in generale sull'argomento v. per tutti E. GIRINO, *I contratti derivati*, Milano, 2010, p. 5 ss.

L'operatività in derivati implica l'assunzione di obblighi contrattuali a cui si ricollegano rischi destinati ad avere un'influenza – anche notevole – sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale (tanto attuale quanto prospettica) dei contraenti; ne consegue pertanto l'assoluta necessità di valutare e rappresentare in bilancio in modo chiaro e corretto tali posizioni ed «il nodo centrale è – come sottolinea A. SAPONARO, *op. cit.*, p. 1206 ss. – rappresentato dall'individuazione di criteri che, ponendosi in correlazione con la gestione dinamica del portafoglio titoli, siano in grado di tradurre in termini reddituali e patrimoniali la misura del rischio riconducibile all'operatività in derivati».

⁵ In tali termini si esprime il 7° “considerando” della direttiva. Critica con fermezza l'espressione “valore equo”, con cui è stata tradotta in italiano la locuzione “*fair value*”, L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 60, rilevando l'opportunità di utilizzare – «se proprio la si voglia tradurre in italiano» – le diverse espressioni “valore corrente” o “valore di scambio”, ma non certo «la formula – del tutto inespressiva, com'è tipico di ogni

altresì conto delle sollecitazioni formulate dalla Commissione Europea⁶, hanno modificato dette direttive in modo da consentire la valutazione al *fair value* di taluni strumenti finanziari⁷.

versione piattamente letterale – di “valore equo”, peraltro invalsa ormai sempre più di frequente nell’uso, anche nei documenti ufficiali». Analogamente G.E. COLOMBO, *op. cit.*, p. 11, parla di «terminologia pessima, ma “comunitaria”». In proposito v. inoltre S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Il disposto dell’art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 576, nota 396.

⁶ Si veda in particolare quanto enunciato nell’8° “considerando” della direttiva in esame.

⁷ L’art. 1 della direttiva ha dettato specifiche indicazioni sui metodi ed i parametri da impiegare a tal fine. Secondo quanto testualmente disposto, per l’applicazione delle previsioni della direttiva in parola, il *fair value* «è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato». Fermo restando che non devono invece essere valutati al *fair value* gli strumenti finanziari relativamente ai quali uno dei metodi appena descritti non consenta una loro valutazione affidabile (cfr. l’art. 42-ter della IV direttiva introdotto in virtù di quanto previsto nell’art. 1, n. 1) della direttiva n. 2001/65). A tale proposito nel 12° “considerando” della direttiva viene più in generale rilevato che «la contabilizzazione al valore equo dovrebbe essere ammessa solo per le voci per le quali l’adeguatezza del metodo è ampiamente riconosciuta a livello internazionale». Sul punto v. R. BAUER, *Il bilancio fa spazio al “fair value”*, in *Amm. e finanza*, 2004, n. 2, p. 17 ss.; F. ROSCINI VITALI, *La valutazione al valore equo degli strumenti finanziari*, in *Riv. econ. aziend.*, 2002, n. 4, p. 5 ss. Cfr. altresì C. ROSSI, *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Milano, 2003, *passim*; nonché C. SOTTORIVA, *op. cit.*, p. 1143 ss., spec. p. 1144, il quale sottolinea come la valutazione al *fair value* di detti strumenti risulti, rispetto a quella al costo storico, da un lato, maggiormente «rappresentativa della dinamica finanziaria e delle finalità dell’operazione da cui lo strumento finanziario trae origine», dall’altro, meno oggettiva, evidenziando la necessità di non farvi applicazione allorché il primo criterio non conduca ad una valutazione affidabile.

È importante precisare che il processo di modernizzazione delle direttive contabili, oggetto in questa sede di analisi, non si è sostanziato in un rinvio diretto ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (rinvio che invece – come si è detto nel precedente capitolo – ha contraddistinto l’emanazione del regolamento comunitario n. 1606 del 2002, seppur previo l’esperimento di un’attività di controllo di tali principi; in proposito v. A. SAPONARO, *op. cit.*, p. 1206 ss., il quale riferisce che in detto regolamento il legislatore comunitario «senza mezzi termini, rimanda ai principi I.A.S.B.») ma si è piuttosto cercato di “trasporre” alcuni dei concetti centrali

Più precisamente, per effetto di tale provvedimento, gli Stati membri sono stati chiamati ad autorizzare od imporre a tutte le società aventi sede nel territorio comunitario e tenute all'osservanza delle direttive contabili, ad eccezione delle società di minori dimensioni relativamente alle quali è stata accordata agli Stati la facoltà di esonero⁸, la valutazione secondo il predetto criterio di alcuni prodotti del mercato finanziario, compresi gli strumenti finanziari derivati, con limitato riferimento al bilancio consolidato od anche ai fini della redazione del bilancio d'esercizio⁹.

da questi enunciati nel sistema giuridico delineato dalle direttive contabili, al fine di allineare appunto tale sistema agli sviluppi internazionali in materia contabile, preservando però i fondamenti del sistema stesso. In questo senso si spiega allora la scelta operata dal legislatore comunitario di esplicitare egli stesso la definizione di *fair value* ed alla quale deve farsi riferimento ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nella direttiva (fermo restando che le indicazioni date, seppur analitiche, necessitano delle opportune integrazioni che devono essere rinvenute nella *best practice* contabile).

Il legislatore, inoltre, dopo aver previsto che con riferimento alle passività il criterio del *fair value* può essere applicato soltanto a quelle detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o che costituiscono strumenti finanziari derivati, ha espressamente escluso che il predetto criterio possa trovare applicazione ai fini della valutazione: degli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; dei prestiti e dei crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; delle partecipazioni in controllate, in collegate e in *joint ventures*; dei titoli di capitale emessi dalla società; dei contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese; nonché di altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una valutazione differente (cfr. l'art. 1 della direttiva in esame e specificamente l'art. 42-*bis*, par. 4, introdotto in virtù del predetto articolo nella IV direttiva). Sulla definizione di "strumento finanziario" si rinvia a S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 569 ss. Si segnala inoltre che l'art. 1, n. 5), della direttiva n. 2006/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 ha aggiunto all'art. 42-*bis* della IV direttiva il par. 5-*bis*, attraverso il quale è stato di fatto consentito di superare le limitazioni all'utilizzo del *fair value* relativamente a taluni strumenti finanziari previste dalla direttiva del 2001 ed alle quali si è appena fatto cenno, se incompatibili con quanto previsto dai principi contabili internazionali che risultavano essere stati omologati al tempo dell'emanazione della direttiva del 2006 (il riferimento è ai principi contabili internazionali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003, come modificato fino al 5 settembre 2006).

⁸ L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 61.

⁹ Cfr. l'art. 42-*bis*, par. 1, ult. periodo, introdotto per effetto della direttiva in esame nel testo della IV direttiva contabile.

Il legislatore comunitario, sempre nella direttiva n. 65 del 2001, ha inoltre previsto che la nota integrativa dovesse includere specifiche informazioni sugli strumenti finanziari valutati al *fair value* e che, nell'ipotesi di non utilizzo del criterio stesso, da tale documento dovessero comunque risultare le informazioni circa i potenziali effetti sul valore derivanti dall'impiego di tale criterio valutativo relativamente a detti strumenti, oltre a richiedere alcune ulteriori esplicitazioni nella relazione sulla gestione con riferimento a tale ambito¹⁰.

¹⁰ Cfr. il 13° e il 14° “considerando” della direttiva n. 65 del 2001. In proposito v. C. SOTTORIVA, *op cit.*, p. 1139, il quale accoglie con favore la scelta legislativa di imporre che vengano al riguardo fornite nel bilancio informazioni quali-quantitative, indipendentemente peraltro dall'utilizzo o meno di una valutazione basata sul *fair value*; l'A. osserva infatti come una siffatta previsione permetta di «interpretare più correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa». È evidente, del resto, come l'indicazione del valore corrente – se determinato in modo corretto – possa contribuire, assieme alle esplicitazioni che il legislatore ha ritenuto necessarie, ad una più immediata percezione del rischio incorporato in tali strumenti e, dunque, della situazione in cui versa l'impresa.

V. peraltro quanto il predetto 14° “considerando” secondo cui «*al fine di limitare l'onere amministrativo per le società di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere per tali società una deroga alla prescrizione dell'informativa*»: è, dunque, in ragione di tale considerazione che devono essere lette le semplificazioni introdotte nella direttiva all'art. 1, n. 3).

2. Il “parziale” recepimento nell’ordinamento italiano della c.d. direttiva “fair value”

Il d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, rappresenta il provvedimento normativo attraverso il quale è stata data attuazione, seppur parziale, nell’ordinamento italiano alla direttiva n. 65 del 2001¹¹.

Il carattere “parziale” del recepimento discende dal fatto che il legislatore nazionale si è limitato ad intervenire sul piano “informativo-descrittivo” del bilancio, senza agire su quello delle valutazioni: l’art. 2426 c.c. che delinea ed individua i criteri valutativi da seguire,

¹¹ Le disposizioni dettate dal decreto sono entrate in vigore – come previsto all’art. 8 – dal 1° gennaio 2005. Al riguardo v. L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 62 ss., il quale pone peraltro in evidenza come il legislatore italiano non sia stato «estremamente solerte» nel recepimento delle previsioni dettate dalla direttiva. Per un’illustrazione delle informazioni sugli strumenti finanziari richieste da detto decreto cfr. altresì il principio contabile nazionale elaborato dall’O.I.C., n. 3 del 31 marzo 2006, su “*Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*”. In merito v. inoltre D. BUSSO - P. PISONI, *Fair value e nota integrativa: il recepimento della direttiva n. 2001/65/CE*, in *Impresa*, 2004, p. 781 ss.; C. SOTTORIVA, *Le modifiche alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione per l’informazione relativa al fair value*, in *Società*, 2004, p. 759 ss.; G. VERNA, *Nuove informazioni finanziarie introdotte nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*, *ivi*, 2005, p. 1479 ss.; S. ADAMO, *L’informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione delle direttive contabili*, in *Riv. dott. comm.*, 2004, p. 815 ss.; E. ROCCA, *Strumenti finanziari, largo al fair value*, in *Il Sole - 24 Ore*, 5 dicembre 2005, p. 30.

Come rilevato nel III capitolo, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la «*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*», non ha infatti apportato al nostro diritto positivo quegli “aggiustamenti necessari” imposti dall’emanazione della direttiva comunitaria n. 65 del 2001, introducendo peraltro – come riferisce in modo piuttosto contrariato A. PROVASOLI, *Resta “caldo” il fronte degli strumenti finanziari*, in *Il Sole - 24 Ore*, 19 ottobre 2002, p. 23 – «solo pochissime aperture, per non dire nessuna, ai criteri IAS». Nello specifico, come riferisce L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 62 ss. (a cui si rinvia per una ricognizione delle «sporadiche disposizioni» – come afferma l’A. – introdotte nel codice civile a seguito della riforma con preciso riferimento agli strumenti finanziari), tale decreto «non ha affrontato in modo risolutivo la delicata materia dei criteri di valutazione dei prodotti del mercato finanziario» nonostante gli «auspici» in tal senso da parte del coordinatore della Commissione ministeriale incaricata della predisposizione dello schema del decreto delegato» (v. M. VIETTI, *È inutile aspettare la U.E.*, in *Il Sole - 24 Ore*, 5 ottobre 2002, p. 21, richiamato dallo stesso A. appena menzionato).

secondo il sistema codicistico, nella predisposizione del bilancio d'esercizio non è infatti stato interessato dalle innovazioni introdotte dal predetto decreto¹².

Più precisamente, nel codice civile dopo l'art. 2427 è stato inserito – dall'art. 1 del d.lgs. n. 394 del 2003 – l'art. 2427-bis, attraverso il quale viene richiesto alle imprese di evidenziare nella nota integrativa per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il *fair value* e le informazioni sull'entità e sulla natura di detti strumenti, ed inoltre, limitatamente alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore rispetto al loro *fair value*¹³, il valore indicato in bilancio ed il *fair value* delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di esse, oltre ai motivi in ragione dei quali non si è proceduto ad una riduzione del valore indicato in bilancio¹⁴.

¹² Sul punto cfr. L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 64 s.; il legislatore italiano ha invero modificato il contenuto della relazione sulla gestione e, per quanto attiene specificamente al bilancio “in senso stretto”, è intervenuto unicamente su quel documento, la nota integrativa, che seppur «costituisca – come sottolinea l'A. – parte integrante e sostanziale del bilancio» ha carattere essenzialmente esplicativo, senza dunque agire sui due prospetti prettamente contabili che compongono il bilancio stesso (il riferimento è allo stato patrimoniale e al conto economico). Al riguardo M. VENUTI, *op. cit.*, p. 398, evidenzia come sia stata data «un'attuazione minimale della direttiva», essendo state recepite esclusivamente «le disposizioni inderogabili» di tale provvedimento. Cfr. inoltre G.E. COLOMBO, *op. cit.*, p. 11, che afferma, con un certo disincanto, come in tal modo la direttiva sia «stata – per così dire – attuata dal legislatore italiano», sottolineando le «modalità estremamente conservatrici» con cui questa è stata recepita nell'ordinamento interno. Guarda invece con favore la “scelta attuativa” compiuta dal legislatore italiano S. ADAMO, *op. cit.*, p. 816, e della medesima opinione è apparso anche l'Organismo Italiano di Contabilità (v. il documento dell'O.I.C., *Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001*, approvato dal Comitato esecutivo in data 30 ottobre 2003, p. 2, consultabile sul sito http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2003-10-30_OIC_Oss.-schema-di-d.lgs.-di-recepimento-direttiv.pdf, consultato il 28 giugno 2013).

¹³ «Con esclusione – come precisa testualmente l'art. 2427-bis, I co., n. 2) – delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture». In merito v. S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Gli oneri informativi ex art. 2427-bis*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 584 s., ai quali si rinvia per l'individuazione dell'ambito di applicazione della previsione in esame. Sostanzialmente il riferimento è alle residue categorie di immobilizzazioni finanziarie individuate dalla voce A III dell'art. 2424 c.c.

¹⁴ Da considerare, peraltro, la precisazione contenuta al II co. dell'articolo in esame (che ha recepito quanto previsto dal legislatore comunitario all'art. 42-bis, par. 2, della IV direttiva introdotto dall'art. 1, n. 1) della direttiva *fair value*), secondo cui ai fini dell'applicazione della previsione in oggetto, sono «strumenti

*finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce». Per un approfondimento al riguardo v. ancora SCETTRI - G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 587 s.*

Relativamente alla determinazione del *fair value*, il legislatore italiano ha riproposto quanto previsto sul punto dal legislatore comunitario, procedendo però a sostituire – tenute probabilmente in considerazione le osservazioni sollevate al riguardo dall'O.I.C., *Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001*, cit., p. 4 – il termine “mercato affidabile” con quello di “mercato attivo”, «più aderente all'obiettivo di ricerca di un valore di mercato che presuppone, oltre alla disponibilità dei prezzi, anche il concetto di mercato “liquido”». V. a tale riguardo S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Il disposto dell'art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari*, cit., p. 579, nota 408. Sulla nozione di mercato attivo si rinvia a M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 795, nota 152, il quale evidenzia come sia tale un mercato nel quale ricorrono, «contestualmente, le seguenti condizioni: i beni commercializzati sono omogenei, vi sono compratori e venditori pronti ad operare in qualunque momento, i prezzi sono disponibili al pubblico»; il mercato attivo si avvicina dunque – puntualizza l'A. – «ad un mercato perfettamente concorrenziale».

Più in generale, al V co. il legislatore aveva inoltre aggiunto che ai fini dell'applicazione delle innovazioni introdotte a seguito del recepimento della direttiva n. 2001/65, «per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si dovesse fare riferimento «ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea»; tale comma è stato abrogato dall'art. 1, III co., del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173; il II co. dell'articolo da ultimo richiamato ha, in luogo della previgente disposizione, aggiunto dopo il I co. dell'art. 2427 c.c. la seguente previsione: «Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.», operando così un rinvio – per le opportune integrazioni al testo normativo di riferimento – ai principi IAS/IFRS omologati dall'U.E. Il legislatore – sia attraverso tale modifica sia mediante la previgente previsione – ha, così, voluto garantire una certa flessibilità, rinunciando a tipizzare e definire, in modo rigido, le nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.

Per un più approfondito esame della nozione di *fair value* si rimanda a quanto osservato nel capitolo precedente. Si ritiene opportuno limitarsi qui a rilevare come tale espressione debba essere correttamente

tradotta facendo ricorso alla locuzione – prospettata in particolare da S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 577 s. – di “valore corrente di scambio” e merita di essere richiamata la precisazione estremamente interessante resa da M. POZZOLI, *Aspetti tecnico-valutativi: il Fair Value*, in *Giorn. dott. comm.*, 2005, n. 1, p. 255 ss., secondo cui tale valore è da considerare «un ibrido tra il valore corrente e il valore normale ed oggettivo» che non può essere assimilato a nessuno dei due: non corrisponde infatti al primo perché nella valutazione del *fair value* «deve essere tenuto in considerazione l’effettivo valore del bene, scevro da eventuali e congiunturali alterazioni di valore; non rappresenta contestualmente il valore oggettivo del bene perché per la sua misurazione occorre considerare anche il valore che il mercato attribuisce allo stesso». Con riferimento a tale profilo, il dato singolare che emerge dall’esame delle modifiche apportate alla disciplina codicistica dall’intervento in esame appare rappresentato dalla circostanza che il legislatore italiano, dopo aver richiesto l’indicazione in nota integrativa del *fair value* con riferimento a taluni strumenti finanziari, non ha altresì previsto l’illustrazione di un’informativa circa le modalità di determinazione di detto valore, pur trattandosi di un valore di non semplice, immediata ed univoca quantificazione. Sul punto v. C. SOTTORIVA, *op. ult. cit.*, p. 763, il quale osserva che «ciò pare costituire una grave lacuna alla luce della estrema variabilità allo stato esistente nella determinazione del *fair value* di un elemento del patrimonio», specie ove non vi sia un mercato attivo di riferimento.

Come peraltro opportunamente evidenziato da S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Gli oneri informativi ex art. 2427-bis*, cit., p. 583, l’individuazione del livello di dettaglio da fornire con riferimento alle diverse categorie di strumenti finanziari dipende «dall’importanza relativa di tali strumenti rispetto al complesso delle posizioni detenute dall’impresa», dovendosi trovare un equilibrio – come suggeriscono i principi contabili internazionali – che consenta di evitare di “appesantire” l’informativa di bilancio con dettagli inutili per gli utilizzatori del bilancio, «senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive» ed il raggruppamento potrà essere effettuato tenendo conto di aspetti quali le caratteristiche degli strumenti e le finalità del loro utilizzo; in tal senso, possono ad esempio distinguersi i derivati detenuti per operazioni di copertura da quelli impiegati con finalità speculative (cfr. sul punto ID., *op. ult. cit.*, p. 583 s., nota 423). Analogamente, con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie, il legislatore ha consentito che essere siano fornite per singole attività o per appropriati raggruppamenti delle stesse (a titolo esemplificativo, potranno a tal fine assumere rilevanza le modalità di determinazione del *fair value*, procedendo a raggruppamenti che tengano conto di tali modalità).

Con specifico riferimento alle informazioni da fornire in ragione di quanto previsto dall’art. 2427-bis, I co., n. 2), in relazione a quelle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore rispetto al loro *fair value*, si ritiene che tale richiesta assuma peculiare rilevanza anche ai fini dell’applicazione della previsione contenuta all’art. 2426, I co., n. 3), c.c. (a mente della quale le immobilizzazioni in generale, dunque non solo quelle finanziarie, devono essere svalutate qualora si registrino “perdite durevoli di valore”); appare difficile pensare che la nuova previsione non vada ad influire, infatti, sulle decisioni a cui sono chiamati i redattori di bilancio in merito alle eventuali svalutazioni da contabilizzare con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie: qualora emerga che una determinata immobilizzazione finanziaria abbia un *fair value* stabilmente e

Il legislatore ha inoltre riconosciuto che il primo ordine di informazioni richieste dalla norma appena richiamata (quelle relative nello specifico ai derivati) possa essere omesso dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis¹⁵.

L'intervento di recepimento ha riguardato, peraltro, la relazione sulla gestione: è stato, in particolare, richiesto agli amministratori di esplicitare in tale documento allegato al bilancio di esercizio (disciplinato dall'art. 2428 c.c.) gli obiettivi perseguiti dalla società e le politiche aziendali intraprese per gestire e fronteggiare i rischi (di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari) a cui la stessa è esposta in dipendenza del possesso e dell'impiego degli strumenti finanziari¹⁶.

significativamente inferiore rispetto al suo costo, considerato che del primo deve essere data evidenza nella nota integrativa, risulterà pressoché inevitabile procedere ad una svalutazione dell'attività (a differenza di quanto invece accadeva in passato, ove si tendeva a giustificare la mancata svalutazione con la previsione di una ripresa dei valori delle immobilizzazioni; v. al riguardo S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 586).

¹⁵ Cfr. l'art. 2 del decreto di recepimento a mente del quale all'art. 2435-bis, V co., c.c. dopo le parole: «e 17) dell'articolo 2427» sono state inserite le seguenti: «e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis».

¹⁶ In tal senso l'art. 3 del decreto in commento ha inserito all'art. 2428, II co., c.c. il n. 6-bis, attraverso il quale è stato imposto di illustrare nella relazione sulla gestione «*in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari*». È stata così rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori l'individuazione delle situazioni concrete in cui l'operatività in strumenti finanziari meriti un "approfondimento" particolare nella relazione sulla gestione. Su tale documento, oltre a rinviare a quanto posto in evidenza nel cap. II, p. ..., v. P. BALZARINI, *Dalla Relazione degli amministratori alla relazione sulla gestione: è migliorata l'informazione contabile?*, in AA.VV., *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti* a cura di M. Ventoruzzo, Milano, 2011, p. 51 ss., la quale in apertura dell'intervento opportunamente subito rileva che la relazione sulla gestione – allegata ai conti annuali e consolidati delle società – non è «parte integrante del bilancio, che nell'accezione codicistica è inteso come insieme di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa; tuttavia, essa è – senza dubbio – fondamentale componente del sistema informativo contabile, fattore complementare e di completamento dell'informazione contenuta nella nota integrativa».

Analoghe previsioni a quelle appena illustrate erano state specularmente introdotte nel d.lgs. n. 127 del 1991 dal d.lgs. n. 394 del 2003 con preciso riferimento al bilancio consolidato¹⁷.

Dal quadro normativo novellato per effetto dell'emanazione del decreto in esame emerge come la scelta compiuta dal nostro legislatore di non intervenire sul piano delle valutazioni, abbia ridotto significativamente la portata "modernizzatrice" che aveva contraddistinto la direttiva del 2001. L'apertura al criterio valutativo del *fair value* ed il conseguente possibile superamento, seppur limitatamente a talune voci del patrimonio dell'impresa, del tradizionale metodo del costo storico prospettati dal legislatore comunitario nel segno di un "avvicinamento" delle direttive contabili (e, di conseguenza, delle legislazioni interne sul bilancio) agli sviluppi della regolamentazione internazionale, non hanno infatti trovato piena affermazione nell'ordinamento italiano; il legislatore nazionale ha invero ritenuto opportuno circoscrivere l'intervento al profilo "descrittivo" del bilancio, ampliando il contenuto della nota integrativa (e, peraltro, quello della relazione sulla gestione corredata al bilancio), senza porre però in essere alcuna modifica sui criteri di valutazione da seguire nella redazione del bilancio fissati dal codice civile che sono pertanto rimasti immutati.

¹⁷ Cfr. il disposto normativo degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 394 del 2003.

3. *L’emanazione della direttiva n. 2003/51/CE ed il “faticoso” tentativo di modernizzare il diritto contabile italiano*

Alla direttiva n. 2001/65/CE ha fatto seguito, sempre nella medesima prospettiva di “modernizzare” le direttive contabili, un ulteriore provvedimento comunitario di particolare rilevanza e di più ampio respiro¹⁸: la direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, attraverso la quale è stato confermato l’indirizzo teso ad avvicinare le discipline del bilancio delle imprese dei singoli Stati membri ai principi contabili internazionali¹⁹.

¹⁸ Si tratta infatti di un provvedimento che ha interessato vari profili legati al bilancio, sia d’esercizio sia consolidato. Sotto il profilo dei contenuti, mentre la direttiva n. 65 del 2001 ha avuto esclusivamente ad oggetto la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari, la direttiva del 2003 ha inciso in maniera più completa ed organica sull’assetto delineato delle direttive contabili andando a rappresentare – come rileva M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 398 – «un completamento della direttiva» del 2001 «dal momento che non è focalizzata su un solo argomento, per quanto importante, ma spazia su vari argomenti, tanto da interessare differenti poste e documenti». Cfr. inoltre D. BUSSO - P. PISONI, *Direttiva n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003: modifiche al bilancio ed al bilancio consolidato nella prospettiva del passaggio agli IAS*, in *Impresa*, 2003, n. 11, p. 1714 ss.

¹⁹ Per completezza, si ritiene opportuno rilevare che modificazioni alla IV ed alla VII direttiva, prima dell’emanazione della direttiva n. 51 del 2003, sono state apportate anche dalla direttiva n. 2003/38/CE del 13 maggio 2003 del Consiglio, attraverso la quale, «*alla luce dell’evoluzione economica e monetaria nella Comunità*» (cfr. il 2° “considerando” enunciato in apertura di detta direttiva) sono state elevate le soglie entro le quali agli Stati membri era stato consentito concedere alcune deroghe rispetto alle previsioni delle stesse direttive contabili. Tale direttiva, emanata in attuazione dell’art. 53, par. 2, della IV direttiva (ai sensi del quale «*il Consiglio, su proposta della Commissione*» era chiamato a precedere «*ogni cinque anni all’esame e, se del caso, alla revisione degli importi*» espressi in euro indicati nella direttiva, tenendo appunto «*conto dell’evoluzione economica e monetaria nella Comunità*»), è stata recepita nel nostro ordinamento interno con il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 285, per effetto del quale sono stati modificati i limiti indicati nell’art. 2435-*bis* c.c. e nell’art. 27 del d.lgs. n. 127 del 1991 per la redazione del bilancio in forma abbreviata e quelli per l’esonero dall’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato. Prima di tale intervento, come evidenziato dalla Commissione Europea nella COM (2003) 29 def. del 24 gennaio 2003, *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2003:0029:FIN>, consultato il 15 luglio 2013, p. 2, una revisione degli importi, ai sensi dell’art. 53, par. 2, appena richiamato, era stata «*operata dal Consiglio a quattro riprese*», attraverso le direttive n. 84/569/CEE, n. 90/604/CEE, n. 94/8/CE e n. 1999/60/CE. A tale

In particolare, data l'intervenuta emanazione del regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002²⁰ ed atteso peraltro che le direttive contabili avrebbero

intervento del 2003 ha fatto peraltro seguito la direttiva n. 2006/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173, con cui in particolare sono stati elevati i limiti individuati dall'art. 2435-bis, I co., c.c. nelle misure attualmente in vigore (sull'evoluzione delle soglie fissate dal legislatore comunitario si rinvia al sito http://ec.europa.eu/finance/accounting/sme_accounting/thresholds/index_en.htm).

Sull'argomento v. C. SOTTORIVA, *Verso l'adozione dei principi contabili internazionali: modificate le direttive comunitarie sui conti annuali e consolidati*, in *Società*, 2003, p. 1145 ss., a cui si rinvia anche per un'illustrazione delle innovazioni apportate alla disciplina contabile dalla direttiva n. 51 del 2003; al riguardo cfr. inoltre S. GRIVA ZABERT, *Al via definitivo le attese direttive di ammodernamento del regime contabile societario*, *ivi*, 2003, p. 1041 ss.; nonché A. PALMA, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 30 ss.; L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 68 ss.

Sull'iter legislativo che ha condotto all'emanazione della direttiva n. 51 del 2003 (attraverso la quale non sono state modificate solamente la IV e la VII direttiva ma anche le direttive n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione), v. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32003L0051&qid=1421533665649>, consultato il 20 gennaio 2013, ove è possibile consultare la proposta di direttiva della Commissione Europea trasmessa al Consiglio ed al Parlamento il 28 maggio 2002, la versione successivamente emendata del 9 luglio 2002, il parere manifestato in merito il 22 gennaio 2003 da parte del Comitato economico e sociale ed infine il testo definitivo. Tra questi, v. COM (2002) 259/2 def. del 9 luglio 2002, *Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione*, *cit.*, p. 4, nella quale è stato chiaramente enunciato che gli obiettivi perseguiti erano essenzialmente tre: le modifiche proposte erano anzitutto «intese ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra le direttive» contabili «e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002»; esse erano peraltro finalizzate a «far sì che i trattamenti contabili opzionali» a quel tempo consentiti dagli IAS potessero «essere utilizzati dalle società dell'UE che» avrebbero dovuto continuare ad «osservare regole contabili fondate sulle direttive contabili»; infine, esse si proponevano di «aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili» in modo che queste offrirono un quadro informativo «in linea con la prassi moderna» ed al tempo stesso «sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS».

²⁰ Regolamento attraverso il quale sono state obbligate «tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità», oltre ad essere stata accordata «agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non

comunque continuato a rappresentare per molte imprese la «*fonte principale della normativa*» in materia di bilanci, tale provvedimento si proponeva esplicitamente di assicurare che «*le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità*», oltre a voler garantire che le direttive contabili si trovassero a rispecchiare «*gli sviluppi della normativa contabile internazionale*»²¹.

In tal senso la prima innovazione è stata rappresentata dalla facoltà, accordata agli Stati membri, di autorizzare o prescrivere l'inclusione nel bilancio d'esercizio di documenti ulteriori rispetto al conto economico, allo stato patrimoniale e alla nota integrativa²².

È stata inoltre riconosciuta ai legislatori nazionali la facoltà di affermare in modo esplicito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma²³: si tratta di una chiara

quotate di applicare gli IAS adottati» (cfr. il 3° “considerando” enunciato in apertura della direttiva). Per un esame della portata del regolamento e delle previsioni in esso contenute si rinvia al capitolo precedente.

²¹ I passaggi virgolettati riportano testualmente quanto rilevato nel 5° e nel 6° “considerando” della direttiva in esame. Sempre nei “considerando” posti in apertura, dopo alcune premesse sulle finalità perseguite attraverso l’emanazione del provvedimento, viene inoltre indicato, seppur in termini estremamente generali, l’oggetto dell’intervento (v. dal 7° al 10° “considerando”).

²² V. l’art. 1, n. 1), della direttiva attraverso cui è stato modificato l’art. 2, par. 1, della IV direttiva mediante l’inserimento di un nuovo comma; analogamente l’art. 2, n. 7) ha aggiunto un nuovo comma all’art. 16, par. 1, della VII direttiva. Il legislatore comunitario ha deciso di non indicare i documenti che possono essere inseriti nel bilancio “in aggiunta” rispetto a quelli tradizionali; tali documenti supplementari nella prassi internazionale sono rappresentati dal rendiconto finanziario e dal prospetto delle variazioni degli elementi del patrimonio netto. In proposito v. C. SOTTORIVA, *op. ult. cit.*, p. 1153.

²³ Segnatamente, per effetto dell’art. 1, n. 2), è stato inserito all’art. 4 della IV direttiva il par. 6 secondo cui «*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati ...*». In proposito C. SOTTORIVA, *op. ult. cit.*, p. 1153, osserva come si tratti di un principio già introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003 nel nostro ordinamento nazionale mediante l’inserimento all’art. 2423-bis, I co., n. 1), c.c. della nuova formula secondo cui la valutazione delle voci deve avvenire «*tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo*». In realtà, si tratta di un’opinione non condivisibile in quanto la formulazione utilizzata dal legislatore italiano (peraltro di non immediata comprensione ma piuttosto «ambigua», come ravvisato da L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 19) risulta sensibilmente diversa rispetto a quella contenuta nella direttiva in esame, conducendo a ritenere che neppure a seguito dell’intervento riformatore del 2003 si sia potuto considerare a tutti gli effetti formalmente recepito ed operante nel diritto

apertura, da parte del legislatore comunitario, verso un reale avvicinamento della normativa contabile all'impostazione accolta dagli IAS/IFRS i quali in numerosi passaggi, in modo espresso od implicito, risultano governati dal principio secondo il quale la contabilizzazione in bilancio deve rispecchiare la sostanza economica delle operazioni intraprese e dei contratti stipulati rispetto alla loro forma giuridica.

È stato peraltro consentito ai legislatori nazionali di autorizzare o prescrivere, per tutte le società o per taluni tipi di società, che la presentazione delle voci dello stato patrimoniale avvenga, anziché sulla base degli schemi già prescritti o permessi, secondo una struttura impostata sulla distinzione tra poste di carattere corrente e poste di carattere non corrente²⁴, ed altresì che il conto economico possa essere sostituito od affiancato con lo “*statement of performance*” contemplato dagli IAS/IFRS²⁵.

positivo italiano il principio della *substance over form*: principio espressamente affermato invece nel sistema degli IAS/IFRS. Per un approfondimento sul punto si rinvia al capitolo III, par. I.

²⁴ V. l'art. 1, nn. 3), 6) e 13) e l'art. 2, n. 8), della direttiva.

²⁵ Cfr. sul punto L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 69, il quale, rinviando all'art. 1, n. 8), della direttiva ed al successivo art. 3, n. 4), rileva come nell'articolo 1 l'espressione sia stata tradotta con «*un rendiconto delle loro prestazioni*», mentre nell'articolo 3 con «*una informativa sui loro risultati*». L'A. osserva come peraltro la traduzione italiana dei documenti comunitari continui «impassibile a chiamare conto dei profitti e delle perdite» il conto economico, «senza tener conto della denominazione assunta, fin dal 1991, nel diritto interno».

In sostanza, attraverso tali previsioni il legislatore ha voluto consentire che la presentazione dei prospetti contabili che compongono il bilancio possa avvenire sulla base di schemi più simili a quelli risultanti dal sistema delineato dai principi contabili internazionali e, segnatamente, dal principio IAS n. 1 relativo alla presentazione del bilancio (a mente del quale ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale assume rilievo la distinzione fra poste correnti e poste non correnti, mentre nel prospetto relativo al risultato economico essenzialmente «affluiscono – come pone in evidenza C. SOTTORIVA, *op. ult. cit.*, p. 1154 – ricavi e costi anche se non ancora realizzati o subiti»). Come già evidenziato nel capitolo precedente, per un esame dei principi contabili internazionali omologati e delle modifiche a questi apportate nel corso degli anni, v. http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias/original_text_en.htm, consultato il 28 novembre 2014. Per un'analisi dei documenti che compongono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS v. C. SOTTORIVA, *La finalità della redazione del bilancio di esercizio nella logica dei principi contabili internazionali e la sua struttura*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, cit., p. 622 ss.; nonché E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, Torino, 2010, p. 427 ss., il quale sottolinea come tali principi, a differenza delle direttive contabili, non impongano «schemi obbligatori, limitandosi ad indicare

Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di autorizzare od imporre, per tutte le società o per talune categorie di società, che le immobilizzazioni materiali e finanziarie fossero rivalutate, è stata estesa genericamente a tutte le immobilizzazioni²⁶, oltre ad essere stata riconosciuta quella – estremamente rilevante – di autorizzare o prescrivere, anche solo limitatamente al bilancio consolidato, l'adozione del criterio del *fair value* per valutare determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari²⁷.

le informazioni minime da esporre in ciascun documento» e, con preciso riferimento al conto economico previsto dagli IAS/IFRS, come questo «sia frutto di un sistema contabile di tipo patrimonialistico».

²⁶ V. l'art. 1, n. 10) della direttiva.

²⁷ Cfr. l'art. 42-*sexies* della IV direttiva, introdotto dall'art. 1, n. 12), della direttiva del 2003. È evidente come la previsione recata da tale disposizione manifesti la chiara volontà legislativa di rivedere l'impostazione originaria assunta in punto di valutazioni: le direttive contabili, prima delle intervenute modifiche arretrate dalla direttiva del 2001 di cui sopra si è detto e dalla direttiva n. 51 del 2003, fondavano invero le valutazioni delle voci di bilancio essenzialmente sul criterio del costo storico (di acquisto o di produzione). V. in tal senso l'art. 32 della IV direttiva, che è però stato appunto apertamente derogato dall'art. 42-*sexies* menzionato (quest'ultimo si apre infatti prevedendo esplicitamente che «*in deroga all'art. 32, ...*» talune categorie di attività possano essere valutate al *fair value*). V. inoltre il successivo art. 42-*septies*, introdotto sempre dalla direttiva in esame, ai sensi del quale, «*fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c)*» (che afferma il principio di prudenza ed, in particolare, di realizzazione dei ricavi), «*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un'attività è valutata a norma dell'articolo 42 sexies, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite*».

Per completezza, deve rilevarsi come il legislatore comunitario, sempre attraverso la direttiva n. 51 del 2003, abbia inoltre introdotto una più puntuale regolamentazione del contenuto della relazione sulla gestione (cfr. le modifiche apportate all'art. 46 della IV direttiva dall'art. 1, n. 14), della direttiva in esame, nonché quelle apportate all'art. 36 della VII direttiva dall'art. 2, n. 10), di detto provvedimento). V. al riguardo quanto evidenziato nel 9° “considerando” della direttiva, ove è stato sottolineato peraltro che le informazioni contenute in detta relazione «*non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società*», potendo apparire importante – per capire l'andamento e la situazione di un'impresa – porre l'attenzione anche sugli aspetti ambientali e sociali; fermo restando che, atteso «*l'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese*». In questo senso con specifico riferimento alle informazioni di carattere ambientale v. la raccomandazione della Commissione n. 2001/453/CE del 30 maggio 2001, disponibile sul sito http://www.reteambiente.it/repository/normativa/2247_racce453_01_pras.pdf, consultato il 20 settembre 2014.

Nonostante l'importanza di simili previsioni, sintomatiche dell'intento perseguito dal legislatore comunitario di avvicinare il "mondo IAS" al "mondo non IAS" e potenzialmente idonee a ridurre sensibilmente le divergenze fra i due assetti contabili²⁸, nessun seguito è stato

Sempre attraverso la direttiva del 2003, il legislatore ha disciplinato la presentazione ed il contenuto della relazione del "revisore legale" considerato che «*le differenze di redazione e di presentazione della "relazione di revisione" riducono la comparabilità e limitano la comprensione, da parte degli utenti, di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria*» (cfr. il 10° "considerando" di detta direttiva, nonché le previsioni di cui all'art. 1, nn. 15), 16), 17) e 18), ed all'art. 2, n. 11). Tale documento si è trovato così a «riceve[re] con la direttiva di modernizzazione uno schema standardizzato, conforme peraltro a quello in uso secondo i più diffusi principi di revisione»: così S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 1072, a cui si rinvia per un approfondimento sulle modifiche introdotte in proposito. Disciplina che è stata poi rivista in un successivo intervento normativo più ampio, la direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, emanata per procedere – come chiaramente enunciato nel 5° "considerando" – ad «*una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti*». Per un approfondimento sulle più recenti evoluzioni della disciplina della revisione legale dei conti v. S. FORTUNATO, *La revisione legale dei conti*, in AA.VV., *Società, banche e crisi d'impresa* diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, II, Torino, 2014, p. 1234 ss., il quale apre l'intervento mettendo chiaramente in evidenza come si tratti di una materia «in continua evoluzione» avendo imposto la crisi «a tappe forzate periodiche e ravvicinate ... "revisioni della revisione"».

Da ultimo, si rileva come la direttiva in esame abbia apportato importanti modifiche alla VII direttiva andando a "ridisegnare" – come riferisce L. DE ANGELIS, *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 566 – «fra l'altro, l'area di consolidamento», tenuto conto della prassi contabile internazionale. Cfr. l'art. 2, nn. da 1) a 6), della direttiva.

²⁸ Se la logica di fondo che ha indotto il legislatore comunitario ad emanare la direttiva n. 51 del 2003 traspare dal complesso delle innovazioni introdotte, oltre ad essere stata da questo "a chiare lettere" indicata in apertura del provvedimento, deve tuttavia rilevarsi come non altrettanto sicuro e deciso sia stato il medesimo nel "dare concretezza" alla propria volontà; in tal senso v. S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, cit., p. 1071 (dal quale sono peraltro state attinte le espressioni "mondo IAS" e "mondo non IAS"): questo A. osserva come il legislatore si esprima «con estrema cautela e non senza qualche contraddizione. Vorrebbe imporre almeno talune opzioni, ne auspica fortemente alcune, ma spesso nella parte dispositiva lascia agli Stati membri di «prescrivere o autorizzare» determinati comportamenti contabili, così pregiudicando quel ricercato avvicinamento» ai principi contabili internazionali. La direttiva offre, in sostanza, «delle soluzioni dal carattere ibrido», adottando – precisa l'A. – «un approccio pragmatico di avvicinamento dei due mondi sorretto soprattutto dall'esigenza di evitare macroscopiche disparità di trattamento» (più che da quella di eliminare tutte le differenziazioni esistenti fra i due sistemi contabili).

a queste dato nell'ordinamento italiano, che ha lasciato decorrere il termine di recepimento della direttiva, fissato dal legislatore comunitario nel 1° gennaio 2005²⁹.

Una "parziale" attuazione della direttiva in esame è stata realizzata soltanto nel 2007, dal d.lgs. n. 32 del 2 febbraio di quell'anno, che, oltre ad essere stato emanato ben oltre il termine di recepimento fissato dal legislatore comunitario, non ha in ogni caso tenuto conto delle innovazioni più significative sul bilancio introdotte dalla direttiva (aventi carattere opzionale), interessando principalmente la relazione sulla gestione, la relazione del revisore legale ed i casi di esonero dal consolidamento (e, dunque, sostanzialmente la sola parte obbligatoria di questa)³⁰.

²⁹ Sul termine di recepimento individuato dall'art. 5 della stessa, v. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 69, il quale pone in rilievo come la fissazione di detto termine abbia rappresentato «un indiscutibile *révirement* rispetto alla facoltà, già accordata agli Stati membri dal regolamento n. 1606 del 2002, di posporre l'emanazione di norme nazionali finalizzate al recepimento degli IAS nei rispettivi diritti contabili rispetto all'esercizio finanziario avente inizio al 1° gennaio 2005».

Sul mancato rispetto di tale termine da parte dell'Italia, v. Corte Giust. C.E., 8 marzo 2007, in causa n. 160/06, in *Foro it.*, 2007, 9, 4, c. 451, attraverso la quale la settima sezione della Corte di Giustizia, sul ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 del Trattato C.E., presentato il 24 marzo 2006 dalla Commissione, ha dichiarato che «non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, ... la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva». Tra gli Stati membri che hanno subito il richiamo della Commissione in ragione dell'inadempimento all'obbligo di attuazione delle prescrizioni contenute nella direttiva del 2003, oltre all'Italia, vi sono stati la Spagna, la Grecia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il Lussemburgo: in proposito v. S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 1071.

³⁰ Per un primo approfondimento in ordine a tale intervento cfr. C. SOTTORIVA, *L'attuazione della direttiva 2003/51/CE con il D.Lgs. n. 32/2007*, in *Società*, 2007, p. 657 ss.; v. inoltre LUC. DE ANGELIS, *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409-ter del codice civile*, in *Fisco*, 2007, n. 45, p. 6045 ss. Con preciso riferimento alle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 32 del 2007 alla relazione sulla gestione v. M. CONDINI - M. BONAFINI, *La relazione sulla gestione fra nuovi indicatori e nuove informazioni richiesti dal comma 1 bis dell'art. 2428 c.c.*, in *Società*, 2009, p. 823 ss.; cfr. pure P. BALZARINI, *op. cit.*, p. 51 ss., spec. p. 59 ss., la quale in un interessante approfondimento su questo allegato al bilancio, sulla sua funzione e sull'evoluzione della disciplina di riferimento, riferisce come «il percorso informativo prescritto dal novellato art. 2428 c.c.» abbia «imboccato la giusta direzione e porterà ad una più puntuale e completa illustrazione della gestione sociale»: il I co. prescrive che la relazione deve contenere «un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione e non una semplice esposizione degli eventi accaduti durante l'esercizio»; le ulteriori previsioni accentuano il «carattere prospettico

Per intravedere una “ripresa” – se di ripresa si può parlare, attesa la portata non così “dirompente” del d.lgs. di recepimento della direttiva del 2001 – nel processo legislativo di modernizzazione della disciplina contabile italiana, intrapreso su impulso del legislatore comunitario attraverso appunto l’emanazione del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, e per dare effettivo corso all’avvio del processo di attuazione delle disposizioni maggiormente qualificanti della direttiva del 2003 nell’ordinamento giuridico del nostro Paese³¹, si è dovuto attendere l’emanazione della legge comunitaria per il 2007 (l. 25 febbraio 2008, n. 34).

Con questo intervento si è preso così formalmente atto della necessità di porre in essere un riesame delle disposizioni interne sul bilancio delle imprese nel segno di un concreto avvicinamento agli IAS/IFRS. L’art. 25 di tale provvedimento ha infatti delegato il Governo a “completare l’adeguamento del diritto positivo italiano alle disposizioni contenute nelle direttive n. 2001/65/CE e n. 2003/51/CE”³², adottando, entro il termine di diciotto mesi

dell’informazione contenuta nella relazione» attraverso la quale dovrebbe meglio valutarsi «la continuità aziendale e l’evoluzione futura dell’impresa». Fermo restando che spetterà «agli operatori il compito di ridurre, se non eliminare, dati e notizie superflue»; del resto – sottolinea l’A., richiamando quanto opportunamente affermato da E. BOCCHINI, *Il diritto della contabilità delle imprese come nuova partizione del sapere*, in AA.VV., *Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili internazionali* a cura del medesimo, Napoli, 2009, p. 25 – «l’informazione che si chiede, nel diritto della contabilità, è un’informazione di qualità non di quantità».

³¹ In tal senso L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 142, rileva come il d.lgs. n. 32 del 2007 abbia infatti introdotto alcune «innovazioni alquanto marginali – per quanto non ininfluenti sotto il profilo della funzione informativa dei bilanci e dei documenti esplicativi ad essi correlati». Cfr. pure S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 1073, il quale osserva che non vi possono essere dubbi sul fatto che «la parte più importante della direttiva di modernizzazione» del 2003 «sia quella di attuazione facoltativa, benché sia quella che “comporta scelte di elevata discrezionalità politica e complessità tecnica”, come osserva la relazione illustrativa al progetto ministeriale di attuazione della parte obbligatoria».

³² Oltre ad esercitare l’opzione di cui all’art. 5 del regolamento comunitario n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione (cfr. l’art. 25, II co.).

dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, «uno o più decreti legislativi»³³, informati specificamente ai seguenti criteri e principi direttivi³⁴:

- porre in essere una «*modificazione della normativa civilistica di bilancio al fine di avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive*» oggetto di recepimento;

- adottare e disciplinare «*due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario)*»;

- accogliere «*uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente*» e realizzare una «*semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa*»;

- procedere ad una modificazione «*dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati*»;

- intervenire sulla disciplina del bilancio in forma abbreviata così da ricomprendervi «*le società medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva*»;

- coordinare, «*nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali*», le altre disposizioni vigenti del codice civile;

- modificare «*la normativa fiscale in materia di reddito d'impresa*» in modo da rendere fiscalmente neutrali «*le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali*»³⁵.

In realtà, già da tempo e, anzi, ben prima che intervenisse tale provvedimento, l'Organismo Italiano di Contabilità era impegnato nella predisposizione di un progetto di

³³ Fermo restando – come indicato al III co. – che «*dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo*» non sarebbero dovuti derivare «*oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato*».

³⁴ Oltre ai principi ed ai criteri direttivi più in generale fissati all'art. 2 della legge comunitaria per il 2007.

³⁵ Si esprimono nei termini appena riportati le previsioni contenute nelle lettere dalla a) alla g) contenute nell'art. 25, I co., che si è ritenuto opportuno richiamare integralmente.

modifica della disciplina giuridica interna del bilancio delle imprese, nel tentativo di fornire una risposta concreta all'istanza, fortemente avvertita in ambito comunitario, di "allineamento" delle disposizioni contabili dei singoli Stati agli IAS/IFRS. Nella prospettiva di avvicinare il quadro normativo italiano, di derivazione della IV e della VII direttiva, al sistema delineato dalla regolamentazione contabile internazionale, l'O.I.C. si è fatto così promotore di una iniziativa volta a dare attuazione alla parte facoltativa della direttiva del 2001 e di quella del 2003³⁶.

³⁶ Per un approfondimento in merito v. AA.VV., *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001* a cura di A. Provasoli e F. Vermiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 21 giugno 2007, Milano, 2008, in apertura del quale è stato riportato l'indirizzo di saluto dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'O.I.C. (A. Zurzolo), in cui questo ricordava come tra gli scopi assegnati dallo Statuto all'Organismo fosse chiaramente esplicitato anche quello di «offrire collaborazione al legislatore nell'emanazione della normativa contabile e connessa, al fine di favorire un rapido e puntuale adeguamento della disciplina in materia di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali». Tra i contributi raccolti in tale opera v. specialmente quello di A. PROVASOLI, *Principi ispiratori e tratti salienti del progetto OIC*, *ivi*, p. 9 ss., il quale, dopo aver sottolineato «come un contesto legislativo caratterizzato da una significativa disomogeneità di regole» contabili presenti indubbiamente non trascurabili risvolti negativi in termini di comparabilità e di utilità dell'informativa di bilancio, pone in evidenza come la proposta elaborata dall'O.I.C. risponda «all'esigenza di ridurre le ampie differenze normative» esistenti fra i due assetti contabili, limitando «il gap informativo» ma, al tempo stesso, introduce «meccanismi di flessibilizzazione che escludono ogni necessario appiattimento su un approccio internazionale in cui il singolo Stato di fatto si spossa di ogni potere normativo in materia, consegnandolo, di fatto, nelle mani dello IASB». Si tratta, in sostanza di «un primo passo – soggiunge l'A. – in una prospettiva di competitività del sistema nazionale, proprio perché volta all'adozione di regole nazionali confrontabili con quelle delle normative più avanzate», fermo restando che, in pari tempo, «le imprese più piccole» non dovrebbero trovarsi – conclude sempre il medesimo – ad essere «penalizzate dal nuovo assetto normativo» delineato dall'O.I.C., «considerato l'ampio novero di opzioni previste che può consentire loro di continuare ad utilizzare criteri tradizionali, quali il costo storico, criteri aventi minore rilevanza informativa ma anche minori costi amministrativi e gestionali». Al riguardo v. pure G.E. COLOMBO, *I principi generali di redazione del bilancio*, *ivi*, p. 31 ss., il quale illustra come il progetto elaborato dall'O.I.C. non si proponga «un pieno adeguamento» della normativa italiana agli IAS/IFRS, «bensì soltanto un tentativo di avvicinamento della disciplina "comune" del bilancio ai principi contabili internazionali». In altri termini, osserva l'A., «la scelta di fondo, sottostante a tutto il progetto OIC, è stata – soprattutto in termini di criteri valutativi – nel senso di non imporre l'adozione dei criteri dettati dagli IAS/IFRS (in sostanza: del *fair value*), bensì di renderne facoltativo l'utilizzo, salvo per quanto attiene» a taluni strumenti finanziari. A fronte di tale approccio che porta ad una soluzione in un certo senso "compromissoria", «si potrebbe certo obiettare – continua l'A. – che essa

In particolare, tale lavoro di promozione di una graduale convergenza dell'assetto contabile nazionale a quello degli IAS/IFRS³⁷, ha portato alla luce nel 2006 un primo progetto organico di profonda revisione della normativa italiana sul bilancio d'esercizio, progetto che è poi stato rivisitato a seguito dell'intervento normativo del 2008 sopra richiamato e definitivamente approvato il 6 maggio 2008³⁸.

Tra le innovazioni più significative proposte dall'O.I.C. in tale articolato e corposo progetto vi è anzitutto la scelta di includere nel bilancio d'esercizio due ulteriori documenti: il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto (per la redazione del quale si è previsto uno schema obbligatorio) ed il rendiconto finanziario (fornendo invece per esso unicamente delle indicazioni di carattere generale, senza imporre uno schema preciso), prospetti che le imprese c.d. "IAS-adopter" devono già obbligatoriamente predisporre³⁹.

contraddice, in qualche misura, l'intento di attenuare la duplicità della disciplina»: «un risultato peggiore – si potrebbe dire – di quel "sistema duale" a cui si intendeva porre rimedio. Ma da un lato si è ritenuto che imporre a tutte le società, anche a quelle meno attrezzate dal punto di vista tecnico-contabile, il passaggio al *fair value* da un determinato esercizio avrebbe creato eccessive difficoltà e disagi; dall'altro si è immaginato – fondatamente o no, lo dirà la storia – che, col tempo, l'adozione del criterio del *fair value* tenderà – conclude l'A. – a diffondersi per scelta spontanea».

³⁷ Volto, sostanzialmente, a limitare le divergenze fra bilanci redatti dalle imprese tenute per legge o a seguito dell'esercizio dell'opzione loro riconosciuta ad applicare il "linguaggio" degli IAS/IFRS e quelli delle imprese assoggettate invece alla disciplina contabile del codice civile.

³⁸ Per esaminare la versione finale di detta proposta, contenente le "Ipotesi di attuazione delle direttive U.E. 2001/65, 2003/51 e 2006/46, con modifiche al c.c." ed articolata secondo uno schema ordinato che raffronta norme in vigore e modifiche proposte, nonché la relativa relazione illustrativa cfr. <http://www.fondazioneoic.eu/?p=3714>, consultato il 2 agosto 2014. Sul contenuto di tale proposta oltre a rinviare al lavoro richiamato nella precedente nota 36, v. ancora G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, cit., p. 7 ss.; E. LAGHI, *L'armonizzazione contabile via IAS/IFRS*, Torino, 2006, p. 107 ss.; S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 1070 ss.; AA.VV., *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio* a cura di A. Bandettini, G. Liberatore e M. Mulazzani, Milano, 2009; L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 143 ss.; ID., *Quale "modernizzazione" per il diritto contabile italiano?*, cit., p. 568 ss.

³⁹ In realtà – come espressamente indicato nella relazione illustrativa del progetto – l'art. 2427 c.c., a seguito delle innovazioni apportate alla disciplina giuridica del bilancio dalla riforma societaria del 2003, già prevede, tra l'altro, che la nota integrativa fornisca l'informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e sulla loro formazione ed in merito alle possibili utilizzazioni.

Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio l'O.I.C., in considerazione dei dubbi interpretativi a cui ha dato luogo la formulazione introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 nell'art. 2423-bis, I. co., n. 1) c.c. in virtù della quale la valutazione delle voci deve essere effettuata «*tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*», ne ha proposto la sostituzione con un'espressione più aderente a quella utilizzata a tale proposito dalla direttiva n. 51 del 2003, manifestando pertanto in tal modo la volontà di introdurre nel nostro ordinamento il principio, già contemplato dalla prassi

La proposta di introdurre il rendiconto finanziario risponde – come manifestato sempre nella relazione – alla necessità di assicurare che il bilancio possa diventare strumento idoneo a fornire informazioni sull'andamento finanziario di un'impresa. In proposito deve infatti osservarsi come nonostante l'art. 2423, II co., c.c. richieda, fra le altre cose, che il bilancio rappresenti la situazione “finanziaria” dell'impresa (e, dunque, non solo quella patrimoniale e reddituale), tale aspetto del bilancio non ha ricevuto particolare attenzione dalla IV direttiva comunitaria (né, conseguentemente, dal decreto con cui questa è stata recepita nel nostro ordinamento): dall'esame delle disposizioni successive alle clausole generali specificamente introdotte dal legislatore per delineare la disciplina “di massima” di riferimento da seguire nella redazione del bilancio di esercizio, i riferimenti diretti all'aspetto finanziario appaiono invero alquanto ridotti, per non dire assenti. Per un approfondimento su tali limitati riferimenti presenti nella disciplina giuridica nazionale del bilancio d'esercizio v. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.* da lui diretto con G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, rist. 1995, p. 56 s. Sulla difficoltà di inquadramento della richiesta di rappresentare, attraverso il bilancio d'esercizio, anche la situazione finanziaria dell'impresa cfr. G. GIANERI, *Il bilancio di esercizio alla luce del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (prime considerazioni giuridiche di ordine generale)*, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 538. In merito v. inoltre S. FORTUNATO, *I conti annuali nelle società di capitali*, in AA.VV., *Il diritto delle società per azioni* a cura di P. Abadessa e A. Rojo, Milano, 1993, p. 446, il quale riferendosi specificamente al testo della IV direttiva, parla di «totale silenzio in sede di definizione degli elementi strutturali costituenti i conti annuali» per quanto riguarda gli aspetti finanziari, rilevando come detto “silenzio” rappresenti un'«aporia» del sistema generatrice di contrasti fra i vari ordinamenti e divergenze di impostazione all'interno di uno stesso ordinamento; comunque, alla luce di tale assetto, «certo è» – puntualizza l'A. – che la direttiva non impone uno specifico documento al riguardo, né un dettaglio finanziario da inserire nella nota integrativa, «e pare difficile ricavare un (simile) obbligo dalla sola finalità inclusa nella clausola generale». L'A. esclude pertanto che, in sede interpretativa, possano ritenersi obbligatori «prospetti supplementari innominati». Della medesima opinione appare G. RACUGNO, *In tema di rendiconto finanziario*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 730 ss.; ID., *Il rendiconto finanziario*, AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p. 497 ss., a cui si rinvia per una disamina di tale prospetto, obbligatoriamente da redigersi secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tra gli AA. di segno contrario si segnala A. VIGANÒ, *I criteri di valutazione: profili aziendali*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 49 ss.

contabile internazionale, della “*substance over form*”, seppur con il limite – volto evidentemente ad evitare disarmonie nel sistema – introdotto dalla formula “*salvo diversa disposizione di legge*”⁴⁰.

L'introduzione del principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione sulla forma ha peraltro condizionato il metodo da seguire per contabilizzare alcune particolari operazioni; a tale riguardo, è stato prospettato l'impiego del metodo c.d. finanziario ai fini della contabilizzazione delle operazioni di *leasing* finanziario nei casi in cui esse si trovino effettivamente a realizzare, nella sostanza, una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene⁴¹.

Con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, le modifiche prospettate si sono mosse essenzialmente nella prospettiva di concedere una maggiore flessibilità, oltre ad un minore grado di analiticità nell'esposizione delle voci. Sono stati così proposti schemi più sintetici, senza però rinunciare a rendere i medesimi obbligatori. Emerge, con riferimento a questo profilo, un chiaro tentativo di convergenza verso gli IAS/IFRS, convergenza però che risulta incompleta atteso che tali principi lasciano in quest'ambito maggiore libertà ai redattori del bilancio, limitandosi a prevedere un contenuto minimale e soltanto alcuni criteri espositivi generali⁴².

⁴⁰ In tal senso deve leggersi anche la precisazione proposta secondo cui il divieto di iscrizione in bilancio di utili non realizzati è soggetto a specifiche eccezioni previste dalla legge.

Sui profili problematici legati all'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come inteso nel sistema degli IAS/IFRS, all'interno del nostro assetto contabile attualmente vigente v. *supra*, cap. III, par. I.

⁴¹ Il metodo finanziario, applicabile nel caso in cui la fattispecie negoziale si contraddistingua per la causa di finanziamento, prevede sostanzialmente l'iscrizione dei beni acquisiti in *leasing* nell'attivo dell'utilizzatore in contropartita all'iscrizione al passivo del corrispondente debito. In proposito deve precisarsi che il d.lgs. n. 6 del 2003 – come già rilevato – ha modificato l'art. 2427 c.c. richiedendo l'indicazione in nota integrativa (e limitando a questo documento l'informativa) degli effetti derivanti dall'applicazione del metodo finanziario. Il progetto in esame ha peraltro proposto di introdurre una presunzione dell'esistenza della funzione finanziaria in determinati casi. Sul tema della contabilizzazione delle operazioni di *leasing* v. L. DE ANGELIS, *La contabilizzazione del leasing*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, p. 73 ss.

⁴² Si legge nella relazione illustrativa che tale scelta ha inteso evitare che venga lasciata un'eccessiva discrezionalità ai redattori del bilancio ed agevolare la comparabilità dei bilanci, quanto meno a livello nazionale.

È stato peraltro mantenuto l'obbligo di aggiungere altre voci se rilevanti ai fini informativi, così come quello di riportare i saldi delle stesse voci figuranti nel bilancio dell'esercizio precedente.

A fronte della sostanziale maggiore "sinteticità" degli schemi di bilancio, si è deciso di rendere, di converso, più analitica e dettagliata la nota integrativa, per quanto in particolare attiene all'illustrazione dei singoli conti.

Con specifico riguardo al contenuto dello stato patrimoniale, il nuovo schema proposto prevede, in sostanziale aderenza ai principi contabili internazionali, la suddivisione delle attività e delle passività essenzialmente fra correnti e non correnti, ricomprendendo nelle prime quelle la cui negoziazione, realizzazione o estinzione si prevede avvenga entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o entro il normale ciclo operativo dell'impresa, se maggiore rispetto ai dodici mesi, dovendosi invece classificare fra le poste non correnti tutte le restanti attività e passività.

Sempre nella prospettiva di un avvicinamento fra regole civilistiche e IAS/IFRS, è stato inoltre suggerito di non far più figurare in calce allo stato patrimoniale i c.d. conti d'ordine, includendo le relative informazioni fra quelle da esporre nella nota integrativa⁴³, e di vietare la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di pubblicità, facendo eccezione per i soli costi di sviluppo.

⁴³ Gli IAS/IFRS non prevedono, infatti, i conti d'ordine, prescrivendo che tutte le informazioni che non trovano espressione negli schemi di bilancio siano indicate nelle c.d. note informative al bilancio e non in calce allo stato patrimoniale: in merito v. M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, 2006, p. 369.

Nel nostro sistema, i conti d'ordine assolvono ad una funzione essenzialmente informativa; essi nascono dall'esigenza di indicare in bilancio «operazioni che, seppur perfezionate sul piano giuridico, non influenzano la consistenza patrimoniale o il risultato di periodo della società [*rectius*: dell'impresa, n.d.a.] ma sono considerate, alla data di riferimento del bilancio, suscettibili di incidere su tali grandezze in futuro, essendo perciò la conoscenza di tali operazioni utile al lettore del bilancio per una più compiuta valutazione (anche prospettica) della situazione patrimoniale e finanziaria della società» (così G. STRAMPELLI, *La rappresentazione contabile delle "operazioni fuori bilancio": i conti d'ordine*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 668 ss., a cui si rinvia per un accurato ed approfondito intervento sulla tematica).

Il nuovo schema di conto economico che dovrebbe derivarne non appare invero molto diverso da quello delineato dall'art. 2425 c.c.⁴⁴.

Con riferimento alle valutazioni, pur prendendo atto che da quando erano state recepite nell'ordinamento italiano le direttive contabili, le quali avevano affermato come criterio valutativo centrale quello del costo storico, molte cose erano cambiate nel “contesto contabile” internazionale, essendo intervenuta una profonda evoluzione nell'approccio alla materia che ha portato il criterio del *fair value* ad assumere sempre maggiore importanza⁴⁵, l'O.I.C. ha ritenuto non opportuno rendere obbligatoria l'adozione di tale criterio per le imprese che avrebbero continuato ad applicare le norme del codice civile, introducendo delle opzioni per il suo impiego ed imponendone l'utilizzo soltanto per le valutazioni dei contratti derivati⁴⁶. È risultato pertanto in generale confermato – quale criterio centrale posto a presidio delle valutazioni di bilancio – il metodo del costo storico, del quale si è continuato a prevedere un'ampia applicazione.

Inoltre, considerato che il divieto di iscrizione in bilancio di utili non realizzati non è stato più contemplato come assoluto, bensì – come già previsto per i bilanci bancari – “soggetto a specifiche eccezioni previste dalla legge”, per scongiurare il rischio di legittimare distribuzioni di utili non effettivamente conseguiti (quali i plusvalori da valutazione), è apparso opportuno riprodurre relativamente a questo profilo quanto disposto dal d.lgs. n. 38 del 2005 per le società tenute per legge o a seguito dell'esercizio dell'opzione loro accordata ad applicare gli IAS/IFRS, affermando in tal modo che accanto alla funzione informativa, al bilancio d'esercizio deve continuarsi ad attribuire la funzione “organizzativa”, funzione

⁴⁴ Come espressamente indicato dalla relazione illustrativa al progetto in esame, si è deciso di mantenere nello schema di conto economico, seppur proponendo di apportarvi successive modifiche, le voci relative alla gestione straordinaria, non uniformandosi, sotto questo profilo, a quanto previsto invece dai principi contabili internazionali.

⁴⁵ Oltre a rinviare al capitolo precedente, per una ricostruzione del mutamento intervenuto in ambito internazionale nell'approccio alle valutazioni di bilancio e della progressiva affermazione del *fair value* come criterio valutativo fondamentale v. E. PERRONE, *Il costo e il fair value nel bilancio d'esercizio*, Viterbo, 2011, p. 9 ss.

⁴⁶ In proposito v. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., p. 145 s.

quest'ultima alla quale risulta fortemente ancorata la “tradizione contabile” propria del nostro ordinamento⁴⁷.

Da quanto sin qui evidenziato emerge come in tale progetto da una parte siano confluite regole proprie del sistema degli IAS/IFRS e fortemente espressive dell'impostazione adottata da questi principi, dall'altra si è deciso di mantenere un nucleo di norme – peraltro alcune delle quali significativamente difformi rispetto ai principi contabili internazionali – caratteristiche dell'assetto contabile civilistico. E non è mancato chi abbia con fermezza giudicato inaccettabile una simile prospettazione che avrebbe comportato un recepimento “spurio” dei principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano, introducendo una “terza via” per la redazione dei bilanci⁴⁸.

Sta di fatto però, che il termine per esercitare la delega contenuta nell'art. 25 della legge comunitaria per il 2007 sopra richiamato è decorso senza che il Governo abbia

⁴⁷ In merito v. G.E. COLOMBO, *I principi generali di redazione del bilancio*, cit., p. 53 ss., il quale ha sottolineato che per regolare «il problema – che era quello più urgente – di disciplinare le conseguenze, sul piano “organizzativo”, dell'emersione in bilancio di utili o plusvalenze da valutazione al *fair value*» al fine di tutelare i creditori preservando l'integrità del capitale sociale, sono state essenzialmente proposte norme analoghe a quelle previste all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2005.

⁴⁸ Significativo è quanto in proposito affermato – senza mezzi termini – da S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, cit., p. 1071, per il quale il progetto in esame si presenta «oltre che inutile nella prospettiva delle annunciate modifiche», «anche teoricamente inaccettabile, poiché finisce per dar vita ad una sorta di “*monstrum*”, che non risponde né alla logica tradizionale del costo storico, né alla logica innovativa del “*fair value*”, traducendosi in una soluzione ibrida che non sa né di carne né di pesce». Sul punto v. L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 147, il quale descrive come, in sostanza, ne sia «scaturito un ibrido, un *corpus* normativo ancora fondato su un *basic ground* civilistico con forti innesti tratti dagli *Standards internazionali*»: «un complesso di regole tendente verso gli IAS/IFRS ma, tutto sommato, discostantesi – in una certa, non trascurabile misura – da quello derivante dall'applicazione pura e semplice di questi principi contabili». Ha apertamente manifestato il suo apprezzamento verso tale articolato M. BUSSOLETTI, *Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1118, che peraltro è intervenuto attivamente nell'elaborazione del «progetto O.I.C. di modernizzazione degli ITALIAN GAAP, in esercizio delle opzioni contemplate dalle direttive comunitarie sulla modernizzazione contabile»; l'A. infatti nel 2013 osservava con rammarico che «siamo in Italia, e dunque il lavoro era troppo buono per essere trasformato in legge», affermazione che dimostra tutta l'insoddisfazione dell'A. medesimo verso la “non conversione in legge” di detto progetto.

provveduto in tal senso ed al progetto elaborato dall'O.I.C. non ha fatto seguito alcun intervento normativo, restando questo sostanzialmente privo di qualsivoglia vincolatività⁴⁹.

⁴⁹ Anche se poi non è stato emanato alcun provvedimento legislativo, si ritiene opportuno ricordare come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto in particolare conto del progetto elaborato dall'O.I.C., da considerare – come sottolineato – «un utile punto di partenza», avesse avviato una consultazione pubblica sul completamento dell'attuazione delle direttive di modernizzazione (v. il documento posto in consultazione il 18 giugno 2008 e che prevedeva quale termine della consultazione il 31 luglio 2008, disponibile sul sito http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/Dipartimento-del-Tesoro---presentazione-della-consultazione.pdf, consultato il 22 giugno 2014), nella prospettiva di coinvolgere tutte le parti interessate nell'opera di “ammodernamento” del diritto contabile italiano e, specificamente, di identificazione delle «direttrici lungo le quali costruire la normativa di recepimento», partendo appunto dal disegno elaborato e proposto dall'O.I.C. Dopo avere, infatti, preso atto che le direttive comunitarie n. 2001/65 e n. 2003/51 prevedevano disposizioni obbligatorie e disposizioni opzionali per gli Stati membri e che le disposizioni obbligatorie contenute in entrambe erano state recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente con il d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, e con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, il Ministero sottolineava l'esigenza di procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie a carattere opzionale in ottemperanza alle previsioni dell'art. 25, I co., della legge comunitaria sopra richiamata. In particolare si legge in tale documento che «l'opera di aggiornamento (c.d. “modernizzazione”)» che avrebbe riguardato «un numero elevatissimo di imprese non quotate» e risultava «suscettibile di determinare connessi aggiustamenti di altre regole dell'ordinamento» richiedeva «la preventiva individuazione di linee-guida o principi di carattere generale sui quali costruire in concreto la bozza di articolato». A tal fine, il Ministero invitava specificamente a considerare in quale misura fosse «opportuno avvicinare la normativa nazionale delle imprese non quotate agli IAS/IFRS»; se si avvertisse la necessità di «seguire un generale principio di proporzionalità nella definizione delle nuove regole contabili»; inoltre si invitava a «decidere se replicare lo schema comunitario» – fatto peraltro proprio dall'O.I.C. nel progetto dallo stesso predisposto (che prevedeva «la possibilità per le imprese di adottare, con riferimento a talune categorie di attività, due famiglie di criteri di valutazione alternative: quella vigente oppure quella orientata agli IAS/IFRS – con i problemi di eterogeneità che ciò» avrebbe potuto «comportare, oppure definire un unico modello contabile “intermedio” fra le due anzidette famiglie»; ancora, appariva importante stabilire «in che misura le disposizioni» avrebbero potuto «essere di applicazione obbligatoria o, in alternativa, facoltativa» e da ultimo si esortava a «valutare l'impatto delle nuove regole di bilancio sui principali istituti civilistici» [distribuzione degli utili (art. 2433), riduzione del capitale per perdite (art. 2445), limiti alle emissioni di obbligazioni (art. 2412), ecc.].

Tra le risposte pervenute al Ministero, si segnala in particolare quella di Confindustria del 1° agosto 2008, disponibile sul sito <http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/PubblicatiPubblici/00F59FD64A822A0DC12574B70047BDC3?openDocument&MenuID=E84A8456E4A4C8E0C125737600314A8F>, consultato il 28 giugno 2014; si legge in tale risposta che se, per un verso, «sicuramente, l'obiettivo di riforma della disciplina di bilancio (così

come della proposta OIC)» appariva «del tutto condivisibile in quanto» finalizzata «ad armonizzare e rendere comparabili i bilanci dei soggetti che applicano i principi contabili internazionali (per obbligo o per opzione) con quelli delle PMI, che applicano la disciplina civilistica di bilancio integrata dai principi contabili nazionali», per l'altro veniva sottolineata l'importanza di considerare la comparabilità dei bilanci di tutte le imprese come un obiettivo da raggiungere gradualmente: «sarà l'evolvere delle relazioni di mercato – avvertiva Confindustria nella risposta inoltrata al Ministero – a guidare le imprese verso l'esercizio delle opzioni di avvicinamento agli IAS, previste nell'articolato OIC». Inoltre, «considerata la quantità e complessità delle modifiche proposte», veniva dalla stessa evidenziata «la necessità di prolungare il periodo di consultazione per consentire valutazioni più approfondite» su come in particolare «coniugare le reali esigenze informative degli utilizzatori del bilancio delle PMI con strutture organizzative aziendali meno articolate rispetto a quelle delle società obbligate ad adottare gli IAS» e sull'opportunità di rendere facoltativo l'avvicinamento agli IAS/IFRS, «anche a seconda della vocazione più o meno internazionale della singola impresa e, quindi, della conseguente esigenza di rendere i propri bilanci più comparabili a livello internazionale» e sull'importanza di evitare «che la disciplina oggetto di consultazione nasca già obsoleta, complicando i processi di adeguamento a normative in continua evoluzione e rendendo quanto mai onerosa l'attività di *compliance* delle imprese, chiamate a rispondere a innumerevoli sollecitazioni». Veniva inoltre valutato positivamente l'obiettivo esplicitato dai criteri di delega di «semplificare il bilancio anche per imprese di dimensioni medie (individuate secondo alcuni parametri), oltre che per quelle che lo redigono in forma abbreviata», ponendo attenzione all'iniziativa intrapresa dallo IASB per l'implementazione di standard contabili internazionali «*ad hoc* per la categoria delle PMI». Peraltro, considerato che la proposta elaborata dall'O.I.C. conteneva «una disciplina a “regime”» si sottolineava la necessità di «prevedere un adeguato e ben strutturato periodo transitorio».

Nella medesima direzione sembrano evolvere le osservazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) del 30 luglio 2008 al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra menzionato, disponibili sul sito http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/CNDCEC_3.pdf, consultato il 10 luglio 2014. Il CNDCEC sostanzialmente evidenziava come «un'applicazione obbligatoria di alcuni principi contenuti negli IAS/IFRS al mondo delle PMI nazionali» dovesse reputarsi inopportuna e non praticabile, dovendo piuttosto privilegiarsi un'applicazione facoltativa «da valutarsi con criteri di gradualità e di selettività e con la chiara valutazione ed evidenza» dei conseguenti effetti rispetto alla normativa interna in vigore.

Ha invece chiaramente manifestato il proprio favore per un ampio avvicinamento agli IAS/IFRS delle regole contabili applicabili ai soggetti che non sono tenuti o che non possono uniformarsi ai principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali, l'Associazione Bancaria Italiana nella risposta formulata il 31 luglio 2008 alla consultazione pubblica in parola, disponibile sul sito http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/ABI_3.pdf, consultata il 12 luglio 2014, evidenziando come «la coesistenza di imprese che applicano gli IAS/IFRS con imprese che continuano ad applicare la disciplina contabile tradizionale si

ripercuote negativamente sulla intellegibilità e confrontabilità dei bilanci, anche di imprese appartenenti allo stesso settore, e rende più complessa l'interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari da parte dei soggetti che assumono decisioni anche in base alle risultanze dei bilanci».

Capitolo V

QUALE EVOLUZIONE PER IL DIRITTO CONTABILE?

SOMMARIO: 1. L'avvento della crisi finanziaria e gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale in materia di "fair value". – 2. La risposta italiana alla crisi: l'introduzione di due misure "emergenziali" con effetti per nulla trascurabili sulla disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice civile. – 3. La "direttiva unica" n. 2013/34/UE: un nuovo quadro normativo di riferimento per i soggetti "no IAS/IFRS adopter".

1. *L'avvento della crisi finanziaria e gli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale in materia di "fair value"*

Il processo di modernizzazione delle direttive contabili¹ ha certamente subito un sensibile "rallentamento" per effetto della crisi che ha colpito negli ultimi anni i mercati finanziari e, più in generale, l'economia globale e che ha imposto, per un verso, l'adozione nell'immediato di provvedimenti di natura straordinaria per far fronte alla particolare situazione di emergenza², per altro, in una prospettiva di più lungo periodo, una seria e

¹ Promosso – come evidenziato nel capitolo precedente – con l'obiettivo di avvicinare agli IAS/IFRS le previsioni contenute nelle direttive contabili e, conseguentemente, le legislazioni interne sui bilanci delle imprese e delle società e rendere così, anche per tutti quei soggetti comunitari "no IAS/IFRS-adopter" il quadro normativo di riferimento maggiormente coerente rispetto agli sviluppi della regolamentazione contabile internazionale creando in sostanza «una base informativa omogenea (*a level playing field*) per tutte le società di capitali europee» (G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 328).

² Sulle "previsioni d'emergenza", introdotte dal legislatore italiano per fronteggiare la delicatissima situazione di crisi economico-finanziaria in cui si è trovato a versare in particolare il nostro Paese, che hanno

meditata riflessione sugli interventi attuati in materia negli ultimi anni e sull'opportunità di proseguire nella direzione di un "allineamento" agli IAS/IFRS delle direttive comunitarie sui bilanci e, per l'effetto, delle disposizioni interne che da queste promanano, vanificando così l'idea, fortemente auspicata e promossa in sede comunitaria tra la fine del secolo scorso e gli inizi di quello attuale, di veder presto realmente realizzato il programma di convergenza delle legislazioni sui bilanci degli Stati membri verso *standards* contabili di generale accettazione³.

Se già prima della crisi non vi era a livello comunitario uniformità di opinioni in ordine all'opportunità di "passare armi e bagagli" agli IAS/IFRS, specie laddove al bilancio venga riconosciuta, accanto ad una funzione informativa, anche una funzione "organizzativa"⁴, l'avvento di questa ha certamente fatto emergere con più forza le criticità di

avuto dei riflessi per nulla trascurabili anche sulla disciplina contabile, significativo appare quanto osservato da L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013, p. 148 ss., il quale ha sottolineato come si sia trattato di «regole intrinsecamente contraddittorie rispetto a quelle dettate dai principi contabili sia nazionali sia internazionali» e che hanno posto «un freno alle istanze di recepimento di questi ultimi nel codice civile», oltre a rendere «frammentario quel processo di revisione a cui tendeva il progetto di decreto delegato approvato dall'O.I.C. il quale – per quanto discutibile in talune sue espressioni – presentava almeno il pregio di un'indubbia organicità». Per un approfondimento di tali misure v. *infra*, par. 2. Sulle iniziative intraprese più in generale a livello internazionale al fine di contenere gli impatti della crisi dei mercati finanziari sui bilanci societari v. OIC, *Il fair value e la crisi dei mercati finanziari*, Audizione Commissione Finanze e Tesoro della Camera, Roma, 21 ottobre 2008, p. 3 ss.

³ Sul punto v. ancora L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 148 ss., il quale riferisce chiaramente e "senza mezzi termini" come «la doccia fredda riversatasi fra il 2008 e il 2009 sui mercati finanziari internazionali e sui loro protagonisti» abbia «raggelato, ben può dirsi, l'impulso alla transizione verso i principi contabili internazionali» IAS/IFRS anche per tutti quei soggetti non contemplati dal regolamento del 2002 che «era stato impresso dalle direttive di modernizzazione contabile».

⁴ Significativa appare la "grande preoccupazione" manifestata da V. UCKMAR, *Introduzione*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nelle giornate del 10 e dell'11 novembre 2006, I, Milano, 2007, p. 5, in merito all'introduzione nel nostro ordinamento dei principi IAS/IFRS: «regole assai complesse», evidenzia l'A., che «prendono a base il *fair value*, criterio assai opinabile, che può essere mosso attraverso circostanze predeterminate, con temuta nascita di "bolle" speculative». Sul tema v. inoltre G. SANNINO - P. TARTAGLIA POLCINI, *I fini del bilancio nel modello IASB: evoluzione o regresso?*, Torino, 2014, p. 11 ss.; nonché G. STRAMPELLI, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009, *passim*; ID., *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 398 s., a cui si rinvia anche per i richiami ivi effettuati, in particolare alla dottrina

tedesca che ha sottolineato con decisione l'inadeguatezza del bilancio d'esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS a fungere da base di riferimento per la disciplina del capitale sociale e l'incompatibilità di questi principi con la funzione organizzativa tradizionalmente riconosciuta ai conti annuali; in argomento cfr. anche G.E. COLOMBO, *Principi contabili internazionali, capitale e patrimonio netto*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, cit., I, p. 81 ss., il quale pone chiaramente in evidenza come l'introduzione degli IAS/IFRS e, segnatamente, del criterio del *fair value*, non porrebbe particolari problemi in sistemi giuridici in cui la distribuzione dei dividendi si trovi ad essere svincolata dall'obbligo di conservazione del capitale sociale e di altre quote indisponibili del patrimonio netto e nei quali non venga, a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, tutelata l'integrità del capitale sociale; invece, in sistemi giuridici quale quello italiano e di altri Paesi dell'Europa continentale, basati sulla salvaguardia del capitale sociale e nei quali attraverso il bilancio viene in particolare misurato l'utile distribuibile, si impone la necessità di introdurre dei "correttivi" al sistema degli IAS/IFRS fintanto che future riforme non sostituiscano allo strumento del capitale sociale altri strumenti, ad esso alternativi, di protezione dei creditori sociali. Gli utili risultanti da un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS invero, come ben evidenzia l'A. (*ivi*, p. 85 s.), «non sono – a differenza di quelli risultanti da un tradizionale bilancio a costi storici – utili realizzati, bensì utili, per così dire, "realizzabili"»: il bilancio conforme a tali principi perciò «non è idoneo a svolgere – senza aggiustamenti – la "funzione organizzativa"» tradizionalmente attribuita a tale documento ed una loro applicazione pura e semplice potrebbe certamente compromettere l'integrità del capitale sociale rendendo il bilancio «un indicatore meno idoneo a rappresentare la capacità della società di far fronte ai propri debiti correnti e futuri» e più debole «la protezione del capitale basata su tale documento» (così HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, *A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*, Bruxelles, report del 4 novembre 2002, p. 79, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf, consultato il 20 dicembre 2014). In merito v. inoltre R. SACCHI, *Capitale sociale e tutela dei fornitori di equity e di capitale di debito avversi al rischio dopo le opzioni del legislatore italiano nell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, cit., II, p. 1132 ss., il quale in modo alquanto significativo osserva che se «il capitale sociale è stato definito un istituto sotto assedio» (così L. ENRIQUES, *Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una risposta a Francesco Denozza*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 607), occorre a questo punto «che gli assediati si rendano conto che nell'ordinamento italiano è stato introdotto un meccanismo che può condurre ad abbassare il ponte levatoio proprio quando il nemico è più vicino» (*ivi*, p. 1140, riferendosi l'A. alla possibilità riconosciuta a determinati soggetti dal nostro legislatore, attraverso il d.lgs. n. 38 del 2005, di applicare i principi IAS/IFRS anche al bilancio d'esercizio). A tale proposito di estrema attualità appaiono le argomentazioni sollevate da G. ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio*, Milano, 1927, p. 89 ss., per respingere metodi valutativi alternativi al costo storico: proprio in funzione dello scopo della determinazione degli utili distribuibili assegnato al bilancio si giustifica – sottolinea l'A. – la scelta del criterio del costo storico, «che trova base su dati reali e non arbitrari o affatto personali, a fronte di ogni altro criterio giudicato incerto o arbitrario o comunque fondato su valutazioni soggettive» e, dunque, di fatto «inidoneo a calcolare gli utili distribuibili, da respingersi in quanto non presenta garanzia alcuna contro la eventuale distribuzione di utili puramente sperati».

tali principi e, in modo particolare, del *fair value* da questi assunto quale criterio valutativo centrale⁵, riportando all'attenzione, più in generale in ambito internazionale, e dunque non

Sul ruolo fondamentale che assume ancor oggi il capitale sociale nel nostro ordinamento quale “baluardo” a tutela in particolare dei creditori di società con regime di responsabilità limitata dei soci v. fra i più recenti A. MUNARI, *Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*, Torino, 2014, p. 61 ss., il quale sottolinea come la centralità di questo sia stata di recente confermata anche dal diritto europeo che, sicuramente per le società per azioni, continua attualmente a considerarlo quale imprescindibile strumento “protettivo” dei creditori sociali (tale indirizzo ha trovato un'affermazione inequivoca in particolare nella direttiva n. 2012/30/UE: già da una lettura dei “considerando” posti in apertura di questo provvedimento emerge, infatti, chiaramente come il capitale sociale sia da ritenere la primaria garanzia per i creditori e come risulti necessario mantenere ed introdurre norme funzionali ad assicurarne la salvaguardia e l'integrità). Si rinvia all'A. da ultimo richiamato (ed a tutti i riferimenti bibliografici ivi riportati) anche per una ricostruzione dell'acceso dibattito intorno alla necessità di mantenere nell'ordinamento tale strumento e sull'opportunità di ricorrere a strumenti alternativi od ulteriori rispetto a questo per tutelare i creditori. Sul punto cfr. inoltre M. MIOLA, *Capitale sociale e tecniche di tutela dei creditori sociali*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, cit., I, p. 363 ss. Sul sistema del capitale sociale e più in generale sulla necessità di prevedere in via legislativa una tutela (minimale) dei creditori sociali, riconoscendo natura imperativa alle norme introdotte a tale scopo, si rinvia infine ancora a G. STRAMPELLI, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori*, cit., p. 2 ss., spec. p. 44 ss., il quale con chiarezza evidenzia come fra queste disposizioni normative si inseriscano gli obblighi di conservazione che vietano la distribuzione (senza il consenso dei creditori) dell'aliquota dell'attivo patrimoniale corrispondente al capitale (ivi, p. 49 ss.) al fine di favorire – ma non assicurare, si premura di precisare l'A. – il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della società, inteso quale adeguato rapporto – come puntualizza G.B. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzate*, nel *Trattato delle società per azioni* da lui diretto con G.E. Colombo, 1**, Torino, 2004, p. 23 – fra “mezzi propri” e “mezzi di terzi” nell'ambito di tutti i mezzi di cui la società necessita per attuare il proprio oggetto sociale, rappresentando tale equilibrio non soltanto «il presupposto imprescindibile del suo esercizio regolare, ma altresì l'unica vera “garanzia” del pagamento dei debiti sociali». Attraverso dette norme, introdotte per preservare l'integrità del capitale sociale, si cerca, in altri termini, di evitare una consapevole traslazione impropria del rischio d'impresa sui creditori o, più in generale, sui terzi che ruotano attorno ad essa (così A. MANZONI, *Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controlli*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, cit., I, p. 518) ed in tale contesto, il principio di realizzazione dell'utile risultante dal bilancio costituisce pertanto un elemento fondamentale del «sistema di protezione del capitale sociale che completa le previsioni sulla distribuzione dei dividendi» ed il “superamento” del quale ha quale pressoché inevitabile conseguenza la lesione del capitale sociale (G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 83).

⁵ Si ritiene importante precisare che il *fair value*, seppur possa trovare applicazione con riferimento ad un ampio insieme di voci di bilancio, non è tuttavia l'unico metodo di valutazione accolto dai principi IAS/IFRS, lasciando questi spazio anche ad altri criteri, fra cui a quello del costo storico (cfr. M. PIZZO, *L'iscrizione dei*

solo in Europa, la controversa questione dell'abbandono del tradizionale criterio valutativo del costo storico a favore appunto del *fair value* e del *trade-off*, a questo correlato, fra attendibilità (o affidabilità) e significatività (o rilevanza) dell'informativa di bilancio⁶.

ricavi tra realizzazione e recognition, Padova, 2005, p. 118). Sul punto v. E. PERRONE, *Il costo e il fair value nel bilancio d'esercizio*, Viterbo, 2011, p. 91 ss., il quale riferisce (criticando peraltro fortemente tale scelta) come lo IASB abbia esplicitamente affermato come non sia sua volontà prescegliere e prescrivere, tranne in ipotesi eccezionali, un unico metodo di valutazione da seguire nella predisposizione del bilancio; l'A. osserva come lo IASB e del pari il FASB, ponendo sullo stesso piano il costo storico e metodi di valutazione ad esso alternativi, abbiano di fatto abrogato «il primato delle transazioni che l'impresa ha effettivamente attuato», rendendo possibile l'utilizzo di metodi basati su transazioni ipotetiche nel mercato, ossia su scambi ai quali l'impresa non ha concretamente partecipato, riferite al momento della valutazione o ad un momento futuro: è questo – evidenzia l'A. – «un aspetto fondamentale della svolta nell'approccio e senza tale svolta il modello contabile del *fair value* non sarebbe possibile»; in altre parole, viene superato «il primato dell'«esperienza dell'impresa»» e viene attribuita – sottolinea l'A. – «pari dignità all'«esperienza del mercato» a cui l'impresa non ha partecipato». In argomento v. inoltre M. PIZZO, *Il «fair value» nel bilancio d'esercizio*, Padova, 2000, p. 18 e p. 85 ss., il quale sottolinea come il criterio del costo e quello del *fair value* originino da premesse opposte ed esprimano logiche valutative non assimilabili: il primo riflette una specifica transazione già intervenuta, il secondo invece è determinato in relazione non ad uno scambio effettivo ma ad uno scambio potenziale alla data di riferimento della rilevazione.

⁶ Come opportunamente sintetizza S. FORTUNATO, *Dal costo storico al «fair value»: al di là della rivoluzione contabile*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 941 ss., spec. p. 958 ss., il costo storico viene normalmente considerato più affidabile ma meno significativo (esso è infatti fondato su eventi che si sono già verificati ed è ricavato da dati meno manipolabili e più oggettivi, anche se non sono esclusi elementi di soggettività, come quando per esempio occorre definire i costi accessori, oltre a risultare il metodo valutativo più semplice da applicare e, dunque, meno costoso); di contro, al *fair value* viene attribuita minore affidabilità e maggiore significatività (offrendo una informazione aggiornata anche se si basa su transazioni in concreto non già attuate ma su operazioni potenziali, implicando perciò maggiore soggettività e risultando più complessa, e spesso più costosa, la sua determinazione).

Per un'approfondita analisi degli aspetti positivi e negativi del metodo del *fair value* cfr. W.R. LANDSMAN, *Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital market research*, in *Accounting and Business Research*, 2007, 37, suppl. n. 1, p. 19 ss.; S.H. PENMAN, *Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?*, *ivi*, p. 33 ss. In argomento v. inoltre A. GIANNOZZI, *Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari*, Milano, 2013, p. 97 ss.; nonché ancora S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 941 ss., il quale in una ricostruzione storica del “passaggio” dalla utilizzazione, nella redazione dei bilanci, del criterio del costo storico al metodo del *fair value*, pone in evidenza le problematiche e le criticità legate a tale “mutamento di rotta” (l'espressione è dell'A.), sottolineando come la contrapposizione

Nel più ampio dibattito, innescato dalla crisi, sull'adeguatezza delle regole poste a presidio dei mercati finanziari⁷, un interesse peculiare è stato invero posto su quelle disciplinanti la materia contabile e, segnatamente, sul criterio del *fair value*⁸; l'impiego di detto criterio è stato, infatti, da molti considerato se non il fattore scatenante della crisi,

fra sostenitori del tradizionale criterio del costo storico e sostenitori di metodi alternativi di valutazione sia in realtà piuttosto risalente ponendosi «alle origini della moderna codificazione del diritto contabile» (*ivi*, p. 943). Sulla affermazione a livello internazionale del *fair value* come criterio valutativo fondamentale v. anche E. PERRONE, *op. cit.*, p. 9 ss., il quale osserva come ciò abbia rappresentato un netto cambiamento rispetto alla concezione classica del bilancio d'esercizio e, più in generale, della contabilità aziendale comportando – secondo l'A. – una trasformazione di detto documento «in umile servitore dell'informazione che assiste gli investitori» nella stima del valore dell'impresa (*ivi*, p. 80).

⁷ Più in generale sul dibattito sviluppatosi a seguito della crisi intorno alla adeguatezza della regolamentazione dei mercati finanziari v. C. BRESCIA MORRA, *Le carenze della regolamentazione*, in AA.VV., *Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari* a cura di E. Barucci e M. Messori, Milano, 2009, p. 27 ss.; E. BARUCCI - M. MESSORI, *Oltre la crisi: come combinare stabilità ed efficienza dei mercati finanziari*, *ivi*, p. 261 ss.; D. SICLARI, *Crisi dei mercati finanziari, vigilanza, regolamentazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2009, p. 45 ss.; M. ONADO, *La crisi finanziaria internazionale: le lezioni per i regolatori*, in *Banca impr. soc.*, 2009, p. 5 ss.

⁸ Sul punto v. G. CAROSIO, *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, relazione al Convegno tenutosi a Roma il 3 dicembre 2008 sul tema “*Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese*”, disponibile sul sito http://www3.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/Carosio%202008.pdf, consultato il 20 agosto 2014; cfr. inoltre C. SASSO, *Crisi finanziaria e “fair value”*, in *Contratto e impresa*, 2010, p. 1112 ss.; M. DE BELLIS, *La regolazione dei mercati finanziari*, Milano, 2012, p. 181 ss.; A. GIANNOZZI, *op. cit.*, p. 75 ss.; L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *Riflessioni su fair value e dintorni*, in L.A. BIANCHI, *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, p. 181 ss.; G. STRAMPELLI, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori*, *cit.*, *passim*; ID., *Gli IAS/IFRS dopo la crisi*, *cit.*, p. 395 ss. Anche se, come opportunamente riferisce l'A. da ultimo richiamato, rinviando ad alcune ricerche empiriche effettuate sul punto, è stato dimostrato che le società, in realtà, si avvalgano molto raramente ed in modo circoscritto della facoltà che ad esse viene riconosciuta dai principi contabili internazionali di utilizzare il *fair value* per valutare attività non finanziarie ricomprese nel loro patrimonio. Pur potendo riguardare tutte le società indipendentemente dalla natura dell'attività da queste esercitata, gli effetti che può aver prodotto l'utilizzo del *fair value* risultano pertanto – come sottolinea l'A. – più significativi in settori ove è di regola maggiore la parte di attività rappresentata da strumenti finanziari (quali quello bancario) e ove peraltro «sussistono peculiari problematiche derivanti dall'interazione tra i criteri di redazione del bilancio e le disposizioni di vigilanza prudenziale relative ai requisiti minimi di capitalizzazione» (*ivi*, p. 398 e p. 402 s.).

sicuramente come uno degli elementi che ha concorso al suo aggravamento amplificandone gli effetti⁹.

⁹ Oltre ai contributi sul tema richiamati nella nota precedente, v. anche S. BIANCHI, *Fair value: scelta di trasparenza oppure uno degli imputati del credit crunch?*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 1335 ss.; E. PERRONE, *op. cit.*, p. 7 ss.

Il dibattito – come riferisce in particolare C. SASSO, *op. cit.*, p. 1112 ss., spec. p. 1119 ss. – si è incentrato intorno all’interrogativo se (ed eventualmente in quale misura) l’applicazione del *fair value* nel corso della crisi abbia concorso ad inasprire la volatilità nei mercati e la solidità patrimoniale delle imprese, se esso cioè abbia rappresentato una fonte di instabilità dei mercati finanziari generando una situazione di “*panic sell*” e di aggravamento della crisi; per una compiuta ricostruzione di tale dibattito – che ha coinvolto organismi tecnici, studiosi e autorità politiche – e delle varie opinioni manifestate in merito v., anche per i riferimenti bibliografici indicati, G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 395 ss.; nonché M.L. MAGNAN, *Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor?*, in *Accounting Perspectives*, 2009, 8, p. 189 ss.; quest’ultimo, esponendo ed analizzando le varie argomentazioni sviluppate al riguardo, osserva come vi sia chi ha sostenuto come tale criterio fornisca sempre informazioni significative e rilevanti per gli investitori, rappresentando nelle fasi di crisi solo un “messaggero neutrale di cattive notizie”; all’opposto, vi sono invece coloro che si pongono in modo critico verso tale metodo valutativo, rilevando come risulti difficile da verificare, come possa basarsi su ipotesi inaffidabili e come assegni troppa discrezionalità nella redazione del bilancio, non potendosi pertanto considerare “un messaggero neutro o imparziale”; a parere di questi ultimi, il *fair value* renderebbe i bilanci meno prudentziali e più instabili soprattutto in momenti nei quali i mercati sono più volatili, consentendo agli amministratori di ritardare il giorno di emersione della crisi oltre ad offrire agli investitori ed ai terzi che esaminano i bilanci “percezioni distorte” della situazione, rendendo in tal modo maggiormente negativo il loro parere in merito alla gravità della crisi finanziaria e favorendo, di conseguenza, alcune tendenze negative. L’A., dopo aver analizzato le diverse opinioni espresse in merito, conclude il proprio lavoro osservando che seppur nessuna conclusione definitiva possa essere ancora raggiunta, vi è ragione di credere che il metodo del *fair value* sia molto più di un “messaggero neutrale” e, quindi, possa aver contribuito ad accelerare ed aggravare la crisi, in particolare nel settore finanziario. L’A. aggiunge infine che se, per un verso, la significatività del *fair value* per gli investitori non può essere messa in discussione, per altro verso, le altre qualità (o debolezze) di tale metodo probabilmente sono state trascurate dagli organismi di regolamentazione. In senso analogo si è espresso in particolare R.C. POZEN, *Fair value Accounting for the Financial Crisis?*, in *Harvard Business Review*, novembre 2009, p. 85 ss., spec. p. 92, secondo il quale il *fair value* non può essere considerato alla stregua di un “messaggero neutrale” che veicola agli investitori ed ai terzi in modo imparziale informazioni rilevanti sulla società, dovendosi ad esso almeno imputare un “concorso nel verificarsi della cattiva notizia che porta”, in quanto in periodi di instabilità dei mercati diffonde informazioni distorte e percezioni non corrette ed amplifica così le oscillazioni dei mercati e la gravità della crisi. Sugli effetti “procioclici” del *fair value* v. inoltre AA.VV., *Financial sector pro-cyclicality. Lessons from the crisis* coordinato da F. Panetta e P. Angelini, in *Questioni di Economia e Finanza (occasional papers* - Banca

d'Italia), n. 44 di aprile 2009, p. 1 ss., spec. p. 46 ss.; G. PLANTIN - H. SAPRA - H.S. SHIN, *Marking-to-Market: Panacea or Pandora's Box?*, in *Journal of Accounting Research*, 2008, 46, 2, p. 435 ss.; ID., *Fair value accounting and financial stability*, in *Financial Stability Review*, ottobre 2008, p. 89 ss.; S. MATHERAT, *Fair value accounting and financial stability: challenges and dynamics*, *ivi*, p. 60 ss. In altri termini, si parla di prociclicità in quanto – come correttamente descritto da G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 400 ss. – la rilevazione in bilancio di perdite non realizzate (anche se non permanenti) a seguito dell'adozione del *fair value* durante le fasi di instabilità economica, «introduce la volatilità del mercato nel bilancio» e rende «maggiormente volatili la *performance* e la consistenza patrimoniale della società» (a differenza di quanto invece si verifica a seguito dell'impiego del criterio del costo storico; significativa in tal senso è la previsione nel nostro ordinamento contenuta all'art. 2426, I co., n. 3), c.c., a mente della quale l'obbligo di svalutazione di un'attività iscritta in base al costo sussiste solo in caso di perdite di valore durevoli), potendo conseguentemente avviare un "circolo vizioso" che rende ancor più grave la situazione e che può condurre, specie negli ordinamenti in cui il bilancio si trova ad assolvere una funzione non solo informativa ma anche organizzativa e le norme societarie condizionano la prosecuzione dell'attività alla conservazione di un capitale minimo, all'assunzione di decisioni premature e all'adozione di drastici provvedimenti in realtà non strettamente necessari, con ripercussioni ancor più gravi nei settori "regolati" (v. sul punto l'A. da ultimo richiamato che individua con chiarezza gli effetti che potrebbero derivare dall'utilizzo del *fair value* in situazioni di crisi, ponendo in evidenza come risulti assolutamente auspicabile, in simili sistemi giuridici, modificare il quadro normativo di riferimento così da prevedere l'irrelevanza – ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla conservazione del capitale sociale e del calcolo del patrimonio di vigilanza delle società bancarie e delle altre istituzioni finanziarie – delle variazioni positive e negative del *fair value* qualora queste riguardino attività detenute ai fini di *trading* o comunque siano inespressive del valore effettivo; esattamente nei medesimi termini si esprime G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 4, il quale sottolinea la necessità di «trovare la soluzione in un campo normativo diverso» rispetto a quello delle regole sui bilanci, ricercando dei «filtri prudenziali» - ricerca che secondo l'A. soprattutto in ambito bancario rappresenta «una delle maggiori priorità nel lavoro che gli organismi internazionali di vigilanza devono compiere nel prossimo futuro per rispondere ai problemi messi in evidenza dalla crisi»). Cfr. altresì V. BIGNON - Y. BIONDI - X. RAGOT, *An Economic Analysis of Fair Value Accounting as a Vector of Crisis*, *paper* del 2 agosto 2009, disponibile sul sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1474228&rec=1&srcabs=1370963&alg=1&pos=2, consultato il 17 luglio 2014, i quali evidenziano i limiti (in termini di affidabilità) del criterio del *fair value*, sottolineando come la crisi finanziaria abbia confermato i difetti intrinseci di tale metodo valutativo che «non ha aiutato a prevenire la crisi, bensì ne ha amplificato gli effetti», avvertendo quindi la necessità di limitare l'uso di tale metodo e intravedendo nel costo storico «*the least worst solution*»; puntualizzano gli AA. che a loro parere il riferimento ai prezzi di mercato rischia di rendere eccessivamente volatili le grandezze contabili, potendo avere un effetto moltiplicatore sulla volatilità dei prezzi delle attività; inoltre la logica del *fair value* conduce alla "disaggregazione massima" delle attività delle imprese, stimando separatamente il contributo di ciascuna attività al reddito della società (interessante appare quanto osservato da Barker a conclusione del *paper* appena menzionato, il quale, commentando il lavoro degli AA. da ultimo richiamati, osserva che il

dibattito tra costo storico e *fair value* non dovrebbe in realtà essere visto come “una battaglia per la vittoria assoluta di un modello rispetto all’altro” in quanto «nessuno dei due è perfetto; né è preferibile all’altro in ogni circostanza», non concordando pertanto pienamente con gli AA. nel ritenere il costo storico “la soluzione meno peggiore”).

Per altri invece l’adozione del *fair value* ha, al contrario, contribuito a limitare i danni della crisi, consentendo di far emergere in anticipo, rispetto al costo storico, eventuali situazioni di insolvenza e di intervenire in tali casi tempestivamente con i dovuti provvedimenti, impedendo così alle società non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni di continuare ad operare sul mercato e di arrecare ulteriore pregiudizio ai creditori e al mercato in generale. In questo senso R. BALL, *Don’t Blame the Messenger ... or Ignore the Message*, 2008, disponibile sul sito <http://faculty.chicagobooth.edu/brian.barry/igm/ShootingtheMessenger2008-10-12.pdf>, pone in evidenza come le cause della crisi siano state altre («*cocktail of risk, opacity and high leverage*»), criticando fortemente quelli che ritengono che la sospensione o la limitazione dell’uso del *fair value* e la sostituzione di questo con il criterio del costo storico potrebbero limitare il rischio, in periodi di crisi o di forte instabilità dei mercati, di condurre ad una «*death spiral*» (ossia agli effetti prociclici di cui si è appena detto), in quanto non si interverrebbe – sottolinea l’A. – sulle vere cause della crisi ma solamente sull’“ambasciatore” che non ha però alcun ruolo attivo sotto questo profilo (osserva l’A. con fermezza: «*suspending fair value accounting would only send the wrong signal, that the same risky strategy will be bailed out in future*», quando invece la valutazione al *fair value* «*protects lenders against substantial declines*», aggiungendo che «*the current panic among investors is fueled by a lack of transparency and trust in what they are being told*», per poi concludere domandando, con evidente ironia «*so the appropriate response is to reduce transparency? To replace estimates of fair values with obsolete historical costs?*» – *ivi*, p. 4 ss.). Nei medesimi termini si esprime M. BINI, *Un criterio-base da non stravolgere*, in *Il Sole - 24 Ore*, 9 ottobre 2008, p. 13; in senso analogo v. M. MESSORI, *Perché è necessaria una nuova regolamentazione*, in *Banca impr. soc.*, 2009, p. 334. N. VÉRON, *Fair Value Accounting is the Wrong Scapegoat for this Crisis*, in *Accounting in Europe*, 2008, vol. 5, n. 8, p. 63 ss. Negano che l’impiego del *fair value* possa aver contribuito in modo significativo ad aggravare la crisi, mostrando a riprova di ciò alcune evidenze empiriche raccolte nel settore bancario, B.A. BADERTSCHER - J.J. BURKS - P.D. EASTON, *A Convenient Scapegoat: Fair Value Accounting by Commercial Banks during the Financial Crisis*, in *The Accounting Review*, 2012, vol. 87, n. 1, p. 59 ss. Della medesima opinione cfr. C. LAUX - C. LEUZ, *Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?*, in *Journal of Economic Perspectives* (American Economic Association), 2010, vol. 24, n. 1, p. 93 ss. V. inoltre J.D. COVAL - J.W. JUREK - E. STAFFORD, *The Pricing of Investment Grade Credit Risk during the Financial Crisis*, paper del 30 marzo 2009, disponibile sul sito http://opinionidalmondo.investireoggi.it/files/2009/04/f_4-2-09_coval-cjs.pdf, consultato il 15 ottobre 2014. Cfr. anche F. ROSCINI VITALI, *Effetto derivati oltre gli Ias*, in *Il Sole - 24 Ore*, 21 ottobre 2008, p. 12, a parere del quale il criterio del *fair value* è stato oggetto di critiche non sempre fondate in quanto esso «non è la causa della crisi attuale, ma semplicemente ne misura l’effetto». V. infine G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 3, il quale dopo aver rilevato che molte delle critiche in merito al criterio del *fair value* «riflettono le difficoltà di stima

A fronte di tale situazione, i due più importanti *standard setters* internazionali – il FASB e lo IASB – hanno intrapreso alcune importanti iniziative¹⁰ volte, da un lato, a contenere gli impatti della crisi dei mercati finanziari sui bilanci societari¹¹ e, dall’altro a limitare il rischio che in futuro, soprattutto in momenti di inattività e di instabilità dei mercati finanziari, le regole contabili possano fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni “distorte” sulla

sperimentate nell’attuale contesto. Tali difficoltà riguardano una situazione eccezionale, caratterizzata dalla enorme diffusione di prodotti finanziari particolarmente complessi e dall’improvviso inaridimento di numerosi mercati», osserva come «queste difficoltà applicative contingenti» non possano, tuttavia, giustificare l’abbandono di detto criterio od un suo drastico ridimensionamento, aggiungendo come a suo parere non siano emersi validi argomenti che «inducano a rivedere l’assunto che l’attuale modello contabile “misto” (cioè basato in parte sul *fair value* e in parte sul costo), unito ad una maggiore informazione sui sistemi di gestione e di valutazione dei rischi nonché sulle plus/minusvalenze latenti nelle attività e passività valutate al costo», continui a rimanere «il modello contabile più efficace per rappresentare l’operatività finanziaria» ed il *fair value* per molti strumenti rappresenta indubbiamente ancora «il parametro più significativo, perché più aggiornato e più capace di incorporare rischi e rendimenti, come è il caso del portafoglio di negoziazione». La crisi, secondo l’A., dovrebbe condurre invece ad «approfondire il tema della valutazione al FV nei casi in cui il mercato non funziona bene, cioè quando non possono dirsi soddisfatte le condizioni sottostanti alla stessa definizione di FV (piena libertà delle parti a negoziare, disponibilità delle informazioni necessarie, condizioni di mercato “normali”)», pervenendo ad «un riconoscimento normativo cogente ai comportamenti valutativi che le imprese devono tenere in tali circostanze».

Si è ritenuto opportuno richiamare, seppur sinteticamente, le diverse posizioni espresse in merito in quanto si ritiene che l’analisi di queste consenta di comprendere ed interpretare correttamente le iniziative intraprese in materia contabile a seguito della crisi.

¹⁰ Cfr. G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 2 ss., il quale pone in evidenza come già nel settembre del 2007 il Financial Stability Forum avesse richiesto a detti organismi internazionali «di ridurre l’incertezza sui criteri di valorizzazione e di rivedere, se necessario, le regole» contabili. Sul punto v. inoltre C. SASSO, *op. cit.*, p. 1112 ss., spec. p. 1116 ss.; L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *Riflessioni su fair value e dintorni*, cit., p. 182 ss. (significativo è il titolo dato dagli AA. al paragrafo del lavoro dedicato alle misure adottate dagli organismi contabili internazionali: “*La valutazione al fair value degli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS tra “ritocchi d’emergenza” e revisioni future*”).

¹¹ «Apportando o prevedendo di apportare modificazioni alle regole vigenti», come riferisce l’OIC, *Il fair value e la crisi dei mercati finanziari*, cit., p. 3 ss., a cui si rinvia per un’analisi di queste iniziative.

realtà rappresentata ed innescare a loro volta delle dinamiche negative che conducono ad un peggioramento della situazione¹².

In quest'ambito, lo *standard setter* statunitense ha diffuso alcune istruzioni in ordine all'applicazione del FAS 157 (*Fair Value Measurements*), prevedendo in particolare la non vincolatività dei valori di mercato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari nell'ipotesi di mercati inattivi od in cui i prezzi da questi espressi non siano rappresentativi dei valori che sarebbero stati determinati fra parti indipendenti in uno scambio concluso in "condizioni normali", risultando in tali casi necessari degli "*adjustments*"¹³.

¹² Ovvero di misure sostanzialmente finalizzate ad attenuare eventuali effetti "prociclici" delle regole contabili di cui si è detto nella nota precedente. In argomento v. inoltre quanto rilevato dall'OIC, *Il fair value e la crisi dei mercati finanziari*, cit., p. 2 s., secondo cui «l'utilizzo di valori correnti nelle valutazioni di bilancio fa sì che si ancorino i valori da attribuire alle varie poste di bilancio al mercato e quindi al suo andamento, positivo o negativo che sia. Il che porta alla rilevazione di utili non realizzati o perdite non ancora verificatesi con accentuazione della volatilità dei risultati di bilancio di fine periodo (bilanci di esercizio) o intermedi (semestrali o trimestrali)», realizzandosi in tal modo, «un effetto ciclico dove l'andamento del mercato influenza i risultati delle società, i quali a loro volta riverberano effetti sul mercato finanziario amplificandone le oscillazioni» ed in definitiva tanto i bilanci quanto i mercati si trovano a non riflettere il reale valore delle imprese e delle società. In altre parole, la estrema sensibilità delle valutazioni di bilancio basate sul *fair value* alle mutevoli condizioni del mercato, se per un verso – rileva v. G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 2 – «ha il pregio di fotografare esattamente la situazione del momento», per altro, «contribuisce a rendere più incerte le aspettative dei *market participants* e ad innescare spirali di comportamento negative (prezzi decrescenti-perdite di bilancio-vendite sul mercato-ulteriore spinta verso il basso dei prezzi)-sensibile contrazione dei patrimoni-ecc.).

¹³ Sul punto v. C. SASSO, *op. cit.*, p. 1116. Per un'analisi più dettagliata delle misure intraprese dal FASB v. L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 182 ss., spec. p. 184, i quali evidenziano come di fatto sia stato reso da detto organismo «più agevole discostarsi dal valore di mercato per la valutazione degli strumenti finanziari». Il FASB ha peraltro reso maggiormente flessibili – come pongono in rilievo in particolare gli AA. da ultimo richiamati – «i criteri di accertamento e di rappresentazione delle perdite di valore di natura non temporanea» degli strumenti finanziari, prevedendo che la svalutazione di questi non imputabile ad un deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie dell'emittente, ma dovuta ad altri fattori (quali l'andamento negativo dei mercati finanziari) venga iscritta direttamente a patrimonio netto, senza influenzare il risultato di periodo, a condizione che la società non abbia intenzione di vendere a breve lo strumento finanziario e risulti inoltre probabile («*more likely than not*») che la società non sia costretta a vendere il titolo prima che la perdita di valore venga meno. In merito v. anche M. DE BELLIS, *op. cit.*, p. 181 ss., spec. p. 183, la quale, rinviando a quanto previsto nella "Section 132" dell'"*Emergency Economic Stabilization Act del 2008*",

A sua volta lo IASB ha approvato il 13 ottobre 2008 un emendamento allo IAS 39 (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*) ed allo IFRS 7 (*Financial Instruments: Disclosures*), rendendo di fatto possibile la disapplicazione del *fair value* in talune ipotesi: emendamento che è stato recepito dalla Commissione Europea – mediante un «iter contraddistinto da una rapidità senza precedenti»¹⁴ – con il regolamento n. 1004/2008/CE del 15 ottobre 2008¹⁵. Sempre nell'ottobre 2008 detto organismo contabile ha inoltre pubblicato delle linee guida sull'applicazione del *fair value* agli strumenti finanziari nelle situazioni in cui il mercato risulti inattivo¹⁶, sostanzialmente in linea con quelle del FASB, le quali sono state positivamente accolte dalla Commissione Europea¹⁷.

emanato il 3 ottobre 2008, rileva come il Congresso degli Stati Uniti, all'indomani del fallimento di Lehman Brothers, avesse riconosciuto alla Securities and Exchange Commission il potere di sospendere temporaneamente, in casi eccezionali, l'impiego del *fair value* e come questa abbia deciso di intraprendere una stretta collaborazione con il FASB per individuare «soluzioni tecnicamente condivise».

¹⁴ Come rileva espressamente l'OIC, *Il fair value e la crisi dei mercati finanziari*, cit., p. 4.

¹⁵ Più precisamente è stato consentito, a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli strumenti finanziari inclusi nella categoria “disponibili per la negoziazione” di disapplicare il *fair value* e di adottare per la loro valutazione in luogo di questo il costo in rare circostanze – considerando la crisi dei mercati finanziari di questi ultimi anni «come una di tali circostanze rare che possono giustificare l'uso di questa possibilità da parte delle società» (cfr. il 2° “considerando” del regolamento) – qualora sussistano l'intenzione e la capacità di possedere lo strumento nel prevedibile futuro o fino a scadenza (in tutti in quei casi in cui cioè lo strumento finanziario, in origine acquistato o detenuto principalmente con lo scopo di venderlo a breve, si trovi in realtà ad essere posseduto non più a tal fine), richiedendo però – in un'ottica di massima trasparenza degli utilizzatori del bilancio – una maggiore informazione sulle eventuali riclassificazioni operate (mediante un'illustrazione delle ragioni, di quale sarebbe stato il valore dello strumento senza la riclassificazione e dei conseguenti diversi effetti sul bilancio). Significativo appare in particolare quanto rilevato nel 6° “considerando” posto in apertura di detto regolamento: «Considerato il contesto delle attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non sono più negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà, occorre dare effetto immediato alle modifiche che consentono la riclassificazione di taluni strumenti finanziari; pertanto l'entrata in vigore del presente regolamento riveste carattere di urgenza». Su tale misura v. M. DE BELLIS, *op. cit.*, p. 181 ss., spec. p. 183; nonché L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 151 s.; C. SASSO, *op. cit.*, p. 1117 ss.; L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 183 s.; M. BINI, *Il fair value trova la deroga*, in *Il Sole - 24 Ore*, 14 ottobre 2008, p. 14; C. FESTA, *I nuovi principi contabili nella bufera dei mercati*, *ivi*, 24 ottobre 2008, p. 29.

¹⁶ IASB EXPERT ADVISORY PANEL, *Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active*, ottobre 2008, disponibile sul sito <http://www.ifrs.org/News/Press->

Interventi emergenziali con cui detti organismi hanno cercato di fornire risposte “immediate” alle pressioni che le contingenze della crisi hanno posto e che, da un lato, nella fase più acuta di questa, in alcuni casi hanno contribuito «a evitare il *default* di talune istituzioni finanziarie»¹⁸, in altri hanno consentito a molti soggetti di esporre in bilancio risultati migliori di quelli che altrimenti sarebbero emersi senza l’introduzione delle predette misure, dall’altro, hanno però di fatto introdotto negli ambiti della regolamentazione interessati dagli interventi stessi maggiore flessibilità e un più elevato grado di discrezionalità¹⁹.

Releases/Documents/IASB_Expert_Advisory_Panel_October_2008.pdf, consultato il 5 dicembre 2014, ove – in risposta alle raccomandazioni del FSF (v. FINANCIAL STABILITY FORUM, *Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience*, 7 aprile 2008, p. 26 ss., spec. p. 27 s.) – sostanzialmente è stata evidenziata la necessità che la valutazione degli strumenti finanziari in condizioni di illiquidità dei mercati avvenga «con criteri meno automatici ma connotati da maggiori elementi di giudizio, purché nell’osservanza di politiche contabili trasparenti» (così L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 151 s.), fornendo delle istruzioni applicative da seguire in tali ipotesi. V. sul punto anche G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 2 s.

¹⁷ Cfr. il comunicato stampa IP/08/1636, *Accounting standards: Commission welcomes IASB guidance on the application of fair value measurement when markets become inactive*, Brussels, 5 novembre 2008, disponibile sul sito http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1636_en.htm?locale=en, consultato il 12 dicembre 2014, ove peraltro risulta riportato il commento manifestato in merito dall’Internal Market Commissioner Charlie McCreevy il quale si è espresso nei seguenti termini: «*I welcome the IASB's guidance, which addresses key concerns expressed by European stakeholders. This guidance provides the clarifications needed by European companies to apply internal models to calculate the value of financial instruments for which active markets no longer exist. It is also consistent with the approach taken in the US, thus ensuring that a level playing field exists in the Trans-atlantic capital market.*».

¹⁸ L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 184 s., i quali osservano come le misure in oggetto siano state adottate, sotto la pressione delle autorità politiche, forse troppo repentinamente e senza un previo coordinamento fra i due *standard setters*, interrompendo così, seppur temporaneamente, il processo di convergenza in atto fra i due sistemi di regolamentazione contabile da questi elaborati. In senso esattamente analogo si esprime G. CAROSIO, *op. cit.*, p. 5.

¹⁹ V. sul punto ancora L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 185, i quali riferiscono (rinviando in particolare a C. LAUX - C. LEUZ, *The Crisis of Fair value Accounting: Making Sense of the Recent Debate, working paper* del 21 aprile 2009, disponibile sul sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1487905, consultato il 9 febbraio 2015, p. 14 ss.) come detti interventi siano stati fortemente criticati in quanto, «nonostante i “benefici” di breve termine», si è rilevato come potessero produrre effetti per nulla trascurabili sulla chiarezza dei bilanci (incentivando comportamenti

Gli sviluppi più recenti della regolamentazione contabile internazionale sembrano, tuttavia, mostrare come il FASB e lo IASB si siano adoperati per ricercare soluzioni contabili meno disorganiche e più condivise atte a preservare la trasparenza e la comparabilità dei bilanci²⁰ e ridurre la complessità (e la conseguente incertezza, a queste associate) delle regole riguardanti gli strumenti finanziari²¹. La scelta è stata comunque nel senso di confermare la

opportunistici o comunque scelte dettate da fattori volti non tanto ad assicurare la massima significatività dell'informativa di bilancio) e limitare la comparabilità di questi documenti nel tempo e fra soggetti diversi. In tal senso v. AA.VV., *Financial sector pro-cyclicality. Lessons from the crisis*, cit., p. 55 ss., i quali pongono in evidenza come la complessità eccessiva e l'ambiguità di alcune regole contabili abbiano aperto la porta a interpretazioni divergenti e comportamenti opportunistici.

²⁰ In merito cfr. S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 959 ss., il quale evidenzia come si cerchi di rendere il più oggettivo possibile il processo di stima del *fair value*, rinviando a modelli di valutazione matematica affidabili, specie laddove non esistano mercati attivi e liquidi, così da eliminare le criticità che possono pregiudicare la significatività del criterio. Criticità che impongono sicuramente cautela e maggiore attenzione e che però – pone in rilievo l'A. con fermezza e con un tono alquanto “amareggiato” – «richiedono necessariamente che venga con precisione e chiarezza individuato lo scopo che il bilancio vuole perseguire perché non è possibile perseguire con un unico documento di bilancio scopi fra loro incompatibili e accontentare tutti i possibili destinatari», dovendosi «decidere quale configurazione di reddito e di patrimonio far emergere dai documenti contabili e dunque verso quali bisogni informativi specifici orientare l'informazione resa» (decisione che per quanto riguarda lo IASB è stata presa e dallo stesso in particolare manifestata, seppur non “a chiare lettere”, nel *Framework* rinnovato e pubblicato nel 2010, in cui viene rilevato che i bilanci che rispondono alle esigenze informative degli investitori potranno soddisfare anche la maggior parte dei bisogni conoscitivi degli altri utilizzatori; v. al riguardo C. SACCON, *Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, in *Ricerche giuridiche*, 2013, p. 104 s., la quale opportunamente sottolinea che «lo specifico riferimento agli investitori come principali *users* conferisce la connotazione di sistema contabile *investor-oriented* all'insieme dei principi contabili internazionali. La *investor-orientation* si traduce in un approccio contabile rivolto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari in modo da fornire agli investitori» – attuali e potenziali – «le conoscenze necessarie a favorire l'allocazione dei capitali»).

²¹ Necessità chiaramente avvertite ed evidenziate in particolare in IASB, *Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, discussion paper* del marzo 2008, disponibile sul sito http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Discussion-Paper-and-Comment-Letters/Documents/DPReducingComplexity_Reporting_FinancialInstruments.pdf, consultato il 10 febbraio 2015.

tendenziale rilevanza in tale ambito del *fair value*²², affermando però con chiarezza come questo non equivalga (in tutti i casi, quanto meno) al valore di mercato (*market value*) dello strumento finanziario, rappresentando quest'ultimo soltanto una modalità di determinazione del primo dal quale è necessario discostarsi – «purché nell'osservanza di politiche contabili trasparenti»²³ – nell'ipotesi di mercati inattivi ed in cui gli scambi non siano regolari²⁴, a pena della diffusione agli utilizzatori del bilancio di informazioni inattendibili e non significative (con tutti i conseguenti effetti “irragionevoli” che tale diffusione potrebbe innescare)²⁵.

²² Emblematico risulta quanto evidenziato dallo IASB, *Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments*, cit., p. 4, secondo cui «*Fair value seems to be the only measure that is appropriate for all types of financial instruments*», ad eccezione però – si ritiene opportuno aggiungere alla luce degli interventi da ultimo attuati (v. *infra*) – di quelle attività destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società per le quali la valutazione al *fair value* è in realtà stata tendenzialmente ritenuta non significativa (tanto più se si considera che il *fair value* differisce dal “valore d'uso”, riflettendo le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'*asset* oggetto di valutazione e non gli effetti di fattori specifici della società, quale per esempio il valore aggiunto derivante dal “raggruppamento” di determinati *assets*).

²³ L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 151 s.

²⁴ Si ritiene importante sottolineare come l'insegnamento che può dirsi essersi ricavato dalla crisi finanziaria (e di cui lo IASB parrebbe aver tenuto conto nel dettare la definizione di *fair value* contenuta nel nuovo IFRS 13; al riguardo v. *infra*) sembra essere, in sostanza, quello per cui i prezzi di mercato non costituiscono un'informazione sempre rilevante e significativa per gli utilizzatori del bilancio e non rappresentano in ogni caso la migliore base per la valutazione degli strumenti finanziari (v. al riguardo ancora G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi*, cit., p. 395 s., il quale opportunamente sottolinea come la crisi abbia senza dubbio messo in discussione tale assunto). Nello stesso senso v. C. NOYER, *Valuation challenges in a changing environment*, in *Financial stability Review*, ottobre 2008, II.

²⁵ V. sul punto ancora G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 395 ss., spec. p. 404, il quale dopo aver chiaramente posto in evidenza che «il *fair value* e il *mark to market* sono nozioni non coincidenti», sottolinea come invece molte delle critiche che sono state sollevate, a seguito della crisi, sui principi contabili internazionali si riferiscano «ad un (ideale) “*mark to market model* puro” e non alla *fair value accounting* così come disciplinata dagli IAS/IFRS e dai principi contabili statunitensi». In senso analogo cfr. R. BALL, *Don't Blame the Messenger*, cit., p. 3, il quale – con preciso riferimento ai principi emanati dal FASB – osserva come risulti difficile considerare il FAS 157 come il “colpevole” della crisi, in quanto tale principio non richiede la valutazione ai prezzi di mercato, qualora non esista un mercato attivo ed “ordinato”; esso dà sicuramente la massima priorità ai prezzi di mercato attendibili se disponibili, ma consente altresì esplicitamente l'uso di parametri alternativi, quando questi non lo sono. Sull'argomento v. inoltre M. DE BELLIS, *op. cit.*, p. 181, nota 129; anch'essa sottolinea come nella prassi la distinzione fra i due concetti tenda appunto «a stemperarsi,

In questa direzione lo IASB, al fine di migliorare la conoscenza del modo in cui opera il *fair value* e la qualità dei *fair values* riportati in bilancio, il 12 maggio 2011 ha pubblicato l'IFRS 13 (*Valutazione del fair value*) attraverso il quale ha stabilito un unico quadro di riferimento per la valutazione al *fair value* e ha fornito una guida completa su come procedere a determinarlo, con riferimento ad attività e passività finanziarie e non finanziarie, oltre ad intervenire sul piano delle informazioni integrative da esporre in bilancio in merito²⁶. Tale principio contabile è stato omologato dalla Commissione con il regolamento n. 1255/2012/UE dell'11 dicembre 2012 e con esso è stato definitivamente chiarito che il *fair value*, ai fini dell'applicazione dei principi contabili internazionali, è «*il prezzo che si*

persino in documenti degli organismi nazionali di normalizzazione contabile con carattere di ufficialità» (il riferimento è al documento dell'OIC, *Il fair value e la crisi dei mercati finanziari*, cit., p. 2, ove viene espressamente affermato che nei principi contabili internazionali «si fa ampio ricorso al *fair value*, e cioè ai valori correnti di mercato, per la valutazione di varie voci di bilancio, e in particolare degli strumenti finanziari»).

Del resto, deve considerarsi che tanto nel sistema IAS/IFRS, quanto in quello elaborato dal FASB, per la determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari vengono indicati, secondo un ordine gerarchico, tre diversi livelli di *inputs* da utilizzare a tal fine, in cui i prezzi di mercato assumono un ruolo importante ma non sempre esauriscono i dati da considerare (sul tema v. S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Il disposto dell'art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio*, cit., p. 580, nota 413; G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi*, cit., p. 404 ss., il quale parla in proposito di «contromisure (c.d. *circuit breakers*)» interne al sistema e «dirette ad evitare che i prezzi di mercato "distorti", formati in mercati inattivi o sulla base di transazioni forzate, influenzino i valori di bilancio»; cfr. inoltre C. SASSO, *op. cit.*, p. 1116; A. GIANNOZZI, *op. cit.*, p. 40 ss.; E. MENICUCCI, *Fair Value Accounting*, Basingstoke, 2015, p. 30 ss.).

²⁶ In tal senso v. il 3° "considerando" del regolamento europeo n. 1255/2012/UE dell'11 dicembre 2012, il quale precisa come tale principio trovi applicazione «quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al *fair value* o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del *fair value*». V. al riguardo C. MEZZABOTTA, *EFRAG e IASB: le ultime novità*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 215 ss., che rileva come tale principio individui «un quadro concettuale e applicativo unitario» in materia di *fair value*. Per un'analisi più approfondita del nuovo principio v. D. BUSSO - L. BROCCARDO, *Ifrs 13. Valutazione del fair value*, in AA.VV., *Ias/Ifrs* a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Milano, 2014, p. 2623 ss., i quali precisano come detto principio non stabilisca quando si debba utilizzare tale criterio, bensì come debba essere determinato il *fair value*.

percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione»²⁷.

²⁷ In detto principio è stato in particolare chiaramente precisato come il *fair value* sia «un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità» (ossia un “*exit price*” e non un “valore d'uso”), aggiungendo che «mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del *fair value* è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che detiene l'attività o la passività)». Inoltre, «quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identica, un'entità deve valutare il *fair value* applicando un'altra tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di input non osservabili. Poiché il *fair value* è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l'intenzione di un'entità di detenere un'attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del *fair value*» (ovviamente se il criterio da utilizzare è il *fair value* e se a monte non è stato prevista l'applicazione di un metodo di valutazione diverso).

«Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del *fair value* e delle relative informazioni integrative», detto principio stabilisce peraltro – come testualmente indicato – «una gerarchia del *fair value* che classifica in tre livelli gli inputs delle tecniche di valutazione adottate per valutare il *fair value*», gerarchia che «attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli inputs non osservabili (dati di Livello 3)» (cfr. par. 72 ss. del principio). Più precisamente, al primo livello vi sono i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui la società o l'impresa può accedere alla data di valutazione. Al secondo livello invece sono ricompresi *inputs* diversi dai prezzi quotati inclusi nel primo livello ma osservabili direttamente o indirettamente sul mercato, quali per esempio i prezzi quotati per attività o passività simili in mercati attivi. All'ultimo livello viene fatto riferimento agli *inputs* non osservabili, precisando che nell'elaborare questi ultimi «un'entità può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell'entità non disponibili ad altri operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell'entità). Un'entità non deve compiere ricerche approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia, un'entità deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato» (par. 89 del nuovo principio contabile IFRS 13).

Al fine di incrementare la comparabilità e la chiarezza dei bilanci, oltre a rendere meno complessa e più flessibile l'applicazione del *fair value* agli strumenti finanziari, il FASB e lo IASB hanno peraltro intrapreso un processo di revisione congiunta delle proprie regole contabili sugli strumenti finanziari mirando a raggiungere una convergenza di massima sugli aspetti principali in tale ambito regolamentare.

Tale processo, appunto preordinato a realizzare una sostanziale semplificazione in materia²⁸ e ad ampliare gli oneri informativi con riferimento alla determinazione del *fair value*, nella prospettiva di rendere più agevole per gli utilizzatori del bilancio la ricostruzione delle valutazioni operate e dei parametri assunti a riferimento, ha portato il 24 luglio 2014 alla pubblicazione della versione finale del nuovo IFRS 9²⁹, principio che però ad oggi non è ancora stato omologato dalla Commissione Europea³⁰.

Secondo la nozione precedentemente contenuta nello IAS 39 ed alla quale doveva farsi riferimento prima dell'intervento in esame, il *fair value* rappresentava «*il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti*»; dal raffronto fra le due definizioni, emerge con evidenza come lo IASB abbia deciso di chiarire come si debba fare riferimento ad «*una regolare operazione tra operatori di mercato*» e la regolarità dell'operazione pare essere proprio il punto «*cruciale*» della nuova nozione.

²⁸ V. sul punto quanto si legge in IASB, *Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments*, cit., p. 4, in cui lo IASB prende chiaramente atto della necessità di semplificare tale area regolamentare, posto che – rileva in modo esplicito nel 2008 – molti redattori, revisori e utilizzatori del bilancio trovano le regole contabili sugli strumenti finanziari estremamente complesse, sollecitando «*to develop new standards of financial reporting for financial instruments that are principle-based and less complex than today's requirements*». Infatti, «*the many ways of measuring financial instruments and the associated rules are one of the main causes of today's complexity*».

In tale documento lo IASB indicava peraltro quale «*long-term solution*» per risolvere tali problemi di misurazione l'individuazione di un unico metodo di valutazione per tutti gli strumenti finanziari, ritenendo che questo potesse essere rappresentato dal *fair value*. Tuttavia, prima di arrivare a tale soluzione, lo IASB rilevava come vi fossero altri problemi e questioni da affrontare, la risoluzione dei quali abbisognava di molto tempo. Conseguentemente, doveva preferirsi – sottolineava chiaramente lo *standard setter* – l'adozione di un approccio intermedio così da ridurre la complessità riscontrata in tale ambito più rapidamente.

²⁹ Per un approfondimento in merito si rinvia al sito <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Pages/Financial-Instruments-Replacement-of-IAS-39.aspx>, consultato il 12 gennaio 2015, ove lo IASB ha dichiarato di aver «*completed the final element of its comprehensive response to the financial crisis with the publication of IFRS*

9 *Financial Instruments in 24 July 2014*», sinteticamente presentando tale principio, che diverrà applicabile con riferimento ai periodi annuali decorrenti dal 1° gennaio 2018 in poi, nei seguenti termini: «*The package of improvements introduced by IFRS 9 includes a logical model for classification and measurement, a single, forward-looking ‘expected loss’ impairment model and a substantially-reformed approach to hedge accounting*». Tale pubblicazione rappresenta – come espressamente dichiarato – la versione finale del principio contabile, che sostituisce le versioni precedenti dello stesso e completa il progetto dello IASB di riformare lo IAS 39. Secondo detto nuovo principio le categorie nelle quali classificare le attività finanziarie non sono più quattro ma diventano due: quelle valutate al costo ammortizzato e quelle al *fair value* ed essenzialmente un’attività è classificata fra quelle valutate al costo se è posseduta dall’impresa per incassare i flussi di cassa contrattualmente previsti ed i termini contrattuali dell’attività danno origine, in determinate date, a flussi di cassa che comprendono esclusivamente il rimborso del valore nominale e gli interessi determinati sul valore nominale. Quanto alle passività finanziarie la regola generale per la loro valutazione continua ad essere quella del costo ammortizzato, salvo le eccezioni per alcune passività espressamente individuate. Per una primissima analisi del nuovo principio contabile internazionale, la cui versione finale peraltro non era ancora stata pubblicata quando è stato scritto tale contributo, v. D. BUSSO - C. CULASSO - A. DEVALLE, *Nuovi Ifrs e future evoluzioni*, in AA.VV., *Ias/Ifrs*, cit., p. 2727 ss.; cfr. inoltre A. GIANNOZZI, *op. cit.*, p. 55 ss.

Per un approfondimento sulla prima fase di tale revisione v. M. POZZOLI – F. ROSCINI VITALI, *Ias 39, strumenti finanziari: “Exposure draft” dello Iasb*, in *Contabilità e bilancio*, ottobre 2009, 18, p. 51 ss.; per qualche sintetica considerazione in merito all’evoluzione dello IFRS 9 v. inoltre G. STRAMPELLI, *op. ult. cit.*, p. 396 s., nota 3; infine, per analizzare la posizione espressa in merito dall’OIC, per quanto specificamente riguarda la fase di riforma che ha avuto ad oggetto “*Classification and Measurement*” degli strumenti finanziari v. la risposta dell’OIC del 4 settembre 2009 inviata all’EFRAG, con riferimento a quella relativa a “*Amortised Cost and Impairment*” v. la risposta dell’OIC del 30 giugno 2010 inviata allo IASB, per quanto concerne infine quella che ha avuto ad oggetto “*Hedge Accounting*” v. la risposta dell’OIC del 25 marzo 2011 inoltrata allo IASB (documentazione disponibile sul sito http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=146, consultato il 10 gennaio 2015).

Come precisato dallo stesso IASB, le regole contabili aventi ad oggetto gli strumenti finanziari sono state identificate già nel “Norwalk Agreement” del 2002 stipulato fra lo IASB medesimo ed il FASB come una delle aree tematiche ove risultava maggiormente necessario intervenire, impegnandosi i due *standard setters* in tale occasione a lavorare insieme per ridurre le differenze di regolamentazione esistenti in detto ambito; questo processo di revisione è stato peraltro accelerato a seguito della crisi finanziaria (in particolare il G-20 ed il Financial Crisis Advisory Group hanno chiaramente sottolineato l’urgenza di un intervento in tale campo; in tal senso v. anche quanto indicato dall’OIC nella risposta del 20 aprile 2009 inviata allo IASB alla “*Request for views on FASB Amendments on Fair Value Measurement and FASB Amendments to Impairment Requirements for Certain Investments in Debt and Equity Securities*”, disponibile sul sito http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2009-04-20_OIC-Comments-on-IASB-Request-for-views-on-FASB-Amendments.pdf, consultato il 30 dicembre 2014, in cui emerge la posizione assunta dall’OIC sul punto, posto

2. *La risposta italiana alla crisi: l'introduzione di due misure "emergenziali" con effetti per nulla trascurabili sulla disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice civile*

Per quanto nello specifico riguarda invece il nostro Paese, il Governo italiano, considerate «*la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale*» e «*la contingente situazione economico-finanziaria del Paese*», ed avvertite altresì fortemente «*la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese*»³¹, ha emanato il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, all'interno del quale sono state inserite

che viene dallo stesso chiaramente affermato che: «*we believe that the efforts should be addressed to conclude as soon as possible the revision and simplification of accounting principles for financial instruments. We strongly support that the IASB and the FASB work together to come rapidly to define an homogeneous set of accounting requirements for financial instruments, so as to satisfy the G-20's recommendations. This process should permit entities to prepare their 2009 financial reports in accordance with such re-examined and simplified requirements*»). Lo IASB ha tuttavia dichiarato che pur avendo lavorato a stretto contatto con il FASB e pur avendo per lungo tempo fatto ogni sforzo per pervenire ad una soluzione convergente, alla fine non si è riusciti in tale intento («*ultimately these efforts have been unsuccessful*») (cfr. la sintesi del progetto del luglio 2014 pubblicata sul sito <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf>, consultato il 30 dicembre 2014, p. 1 ss., spec. p. 4, ove peraltro viene evidenziato come l'approccio "rule-based" precedentemente assunto dallo IAS 39 in ordine alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari sia stato sostituito nel nuovo principio da una logica "principle-based" – ivi, p. 6).

³⁰ V. EFRAG, *The EU endorsement status, report position as at 19 february 2015*, disponibile sul sito http://www.efrag.org/WebSites/UploadFolder/1/CMS/Files/Endorsement%20status%20report/EFRAG_Endorsement_Status_Report_19_February_2015.pdf, consultato il 20 febbraio 2015, ove viene previsto che dovrebbe essere omologato nel secondo semestre del 2015.

³¹ Sono queste alcune delle considerazioni espressamente effettuate nella premessa del d.l. n. 185 del 2008.

due previsioni che hanno interessato – con effetti per nulla marginali e trascurabili – la disciplina dei bilanci delle imprese e delle società³².

In particolare, l'art. 15, XIII co., di tale provvedimento, «*considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari*», ha in particolare consentito ai «*soggetti che non adottano i principi contabili internazionali*» – e che applicano, dunque, la disciplina codicistica – nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, di poter valutare «*i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole*», introducendo peraltro la possibilità di estendere tale misura anche all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze³³.

Con tale norma è stata, in sostanza, introdotta una disciplina transitoria che ha consentito di derogare, in via temporanea, al criterio di valutazione dettato dall'art. 2426, I co., n. 9), c.c. secondo cui tali titoli dovrebbero invece essere «*iscritti al costo di acquisto ... ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore*»³⁴. Il legislatore ha così legittimato i soggetti destinatari di tale intervento a non considerare le svalutazioni registratesi nel valore di detti titoli e a mantenere in bilancio inalterato il valore a

³² In merito v. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 148 ss.; cfr. inoltre OIC, *Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2)*, documento interpretativo n. 3, marzo 2009, disponibile sul sito http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2009-03-24_OIC-doc-interpretativo-di-legge-n.-3.pdf, consultato il 30 settembre 2014; nonché L.A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *op. cit.*, p. 188 ss.; C. SASSO, *op. cit.*, p. 1121 ss.; O. CAGNASSO, *Profili del "raccordo" tra regole "comuni" in tema di bilancio d'esercizio e criteri "eccezionali" di valutazione nella legislazione anticrisi*, paper presentato al Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 29-30 gennaio 2010, su *Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi*, disponibile su http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11096/prof._cagnasso.pdf, consultato il 15 maggio 2013.

³³ Cfr. G. ODETTO, *Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185): valutazione di titoli e partecipazioni dell'attivo circolante nel bilancio 2008*, in *Fisco*, 2009, p. 17 ss.; F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Decreto anti-crisi. "Principio della prudenza" sospeso nella redazione dei bilanci redatti secondo il codice civile*, *ivi*, 2008, p. 8385 ss.

³⁴ V. sul punto OIC, *Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2)*, *cit.*

cui risultavano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente o, se disponibile, nell'ultima relazione semestrale regolarmente approvata, ancorché si trattasse di valori, in quel momento di grave crisi, non più rappresentativi del loro reale valore di realizzo³⁵.

E la possibilità di estendere tale misura limitatamente all'esercizio successivo contenuta nella versione originaria della norma è stata trasformata in possibilità di "reiterare" la stessa e di anno, in anno, è intervenuto un decreto ministeriale in tal senso³⁶.

Nella medesima prospettiva si pone l'ulteriore previsione, contenuta sempre nell'art. 15 di tale decreto (cfr. il XVI co. ss.) che ha consentito, «*in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007*»³⁷.

Misure che sono state introdotte per rispondere principalmente ad "esigenze fiscali" ma che, in realtà, hanno avuto degli effetti importanti, per non dire dirompenti, sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato dell'esercizio fornita dai bilanci di molte società italiane con riferimento agli esercizi interessati dal provvedimento in esame, i quali certamente non si sono trovati a rispondere a

³⁵ In proposito v. L. DE ANGELIS, *op. cit.*, p. 148 ss., il quale osserva come tale misura, ampiamente utilizzata dalle società italiane, sia stata introdotta per evitare che molte società si trovassero a registrare nei loro bilanci «forti perdite, suscettibili di erodere in misura significativa il capitale sociale, obbligando così ad attivare le procedure previste dall'art. 2446, se non addirittura dall'art. 2447, c.c.». cercando in sostanza di ridurre l'impatto della crisi finanziaria sui bilanci. Sull'argomento v. inoltre C. SASSO, *op. cit.*, p. 1122 s. L'A. rileva che se da un lato il legislatore italiano ha introdotto delle misure sulla linea degli interventi attuati a livello internazionale, dall'altro, «al contrario però dei provvedimenti presi dallo IASB, la norma italiana non distingue tra strumenti finanziari per i quali esista un valore di mercato e quelli negoziati in mercati illiquidi».

³⁶ Il riferimento è alla proroga da ultimo introdotta dall'art. 29, comma 16-*terdecies*, lett. a), del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Si veda inoltre l'art. 1 del D.M. 18 dicembre 2012 che ha reso applicabile la disposizione in esame anche per tutto l'esercizio 2012.

³⁷ In merito v. A. LANZAVECCHIA - G. TAGLIAVINI, *Valutazioni di convenienza nella rivalutazione degli immobili*, in *Fisco*, 2009, p. 2851 ss.; F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Rivalutazione dei beni immobili: scritture contabili*, *ivi*, p. 2177 ss.; ID., *Rivalutazione degli immobili: decorrenza fiscale degli ammortamenti e imposte anticipate*, *ivi*, p. 2337 ss.; L. DEL FEDERICO, *D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 - La rivalutazione degli immobili "salva-bilanci"*, *ivi*, p. 2001 ss.; C. PESSINA - C. BOLLO, *Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185): rivalutazione degli immobili posseduti dalle imprese*, *ivi*, p. 177 ss.

quelle finalità alle quali il legislatore del codice civile avrebbe invece voluto che essi fossero chiamati ad adempiere³⁸.

³⁸ In tal senso cfr. L. DE ANGELIS, *Quale “modernizzazione” per il diritto contabile italiano?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 561 ss., spec. p. 573, il quale parla di «regole intrinsecamente contraddittorie rispetto a quelle dettate dai principi contabili sia nazionali che internazionali, ponendo altresì un freno al recepimento di questi ultimi nel codice civile». Della stessa opinione appaiono F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Decreto anti-crisi. “Principio della prudenza” sospeso*, cit., p. 8385 ss.

3. *La “direttiva unica” n. 2013/34/UE: un nuovo quadro normativo di riferimento per i soggetti “no IAS/IFRS adopter”*

Nel contempo, a livello comunitario, con particolare riguardo ai soggetti “no IAS/IFRS adopter”, per i quali le direttive contabili continuano a rappresentare la fonte della normativa di riferimento in materia di bilanci, è stato ripreso il processo di modernizzazione di detti provvedimenti, avviato parecchi anni prima con l’emanazione della direttiva n. 65 del 2001.

Il tratto che ha contraddistinto la ripresa di tale opera di modernizzazione è stato rappresentato da un’attenzione peculiare verso le imprese di dimensioni minori³⁹.

Preso atto dell’importanza centrale rivestita dalle piccole e medie imprese, le quali costituiscono la struttura portante del sistema economico europeo⁴⁰, nel segno del nuovo

³⁹ In questo senso v. in particolare M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 96, il quale parla di «maggiore focalizzazione sui bilanci delle imprese più piccole».

⁴⁰ Fra i tanti documenti ufficiali in cui è stata sottolineata tale importanza v. la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2005) 0551 def. del 10 novembre 2005, *Attuare il programma comunitario di Lisbona - Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l’occupazione*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0551&from=IT>, consultato il 15 settembre 2013, p. 1 ss., spec. p. 3, che «le piccole e medie imprese (PMI), che hanno per definizione meno di 250 dipendenti, sono la spina dorsale dell’economia europea: l’UE ne conta 23 milioni circa, pari al 99% di tutte le imprese, con oltre 75 milioni di occupati. Le PMI sono importanti per l’industria europea anche perché raccolgono l’80% dell’occupazione in comparti come il tessile, le costruzioni o la produzione di mobili e sono una fonte notevole di capacità gestionali, d’innovazione e di coesione economica e sociale». In tal senso le Istituzioni Europee nel corso degli ultimi hanno in numerosissime occasioni evidenziato il ruolo di «motore della crescita, della creazione di posti di lavoro e dell’innovazione» in tutto il territorio rivestito dalle piccole e medie imprese (cfr., in particolare, anche le Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007, 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 del 2 maggio 2007, disponibili sul sito <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st07/st07224-re01.it07.pdf>, consultato il 31 gennaio 2012, spec. p. 4, da cui poi è stato predisposto un programma d’azione – v. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2007) 23 def. del 24 gennaio 2007, *Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea* – che ha completato il programma di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi delle società per stimolare l’economia europea avviato nel 2006 mediante la Comunicazione della Commissione al

approccio più in generale impresso all'azione legislativa e politica (comunitaria e, di conseguenza, anche nazionale) diretto a rafforzare la competitività di tali soggetti ed a eliminare vincoli normativi sostanzialmente inutili ed eccessivamente gravosi⁴¹, si è avvertita

Consiglio, al Parlamento Europeo al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2006) 689 final del 14 novembre 2006, *A strategic review of better regulation in the European Union*, in cui la contabilità delle società è stato identificato come uno dei settori d'azione prioritari; per consultare detti documenti si rinvia al sito http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/133286_it.htm).

⁴¹ Significativo in questo senso è quanto chiaramente affermato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM 2005/0551 def. del 10 novembre 2005, cit., p. 3, secondo cui *«per liberare il potenziale dell'UE»* risulta *«sempre più importante sviluppare politiche a favore delle PMI a livello comunitario e dei singoli Stati membri. Per questo, le PMI sono prioritarie nell'agenda politica della Commissione che propone di riavviare, con gli Stati membri, le politiche per le PMI»*, avvertendo la necessità di *«applicare il principio “Pensare anzitutto in piccolo” (“Think Small First”) a tutte le politiche comunitarie»* e, *«evidenziate le principali sfide che le PMI fronteggiano ogni giorno»*, di intraprendere *«nuove iniziative per rafforzare la loro capacità di affermarsi sul mercato, crescere e creare posti di lavoro nonché nuovi approcci per intensificare il dialogo e la consultazione con le PMI sostenendo in tal modo l'attuazione degli orientamenti integrati di Lisbona e del programma comunitario di Lisbona»*. Tra le molteplici comunicazioni emanate, nel segno di questo indirizzo, da parte della Commissione Europea si segnala in particolare anche la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2008) 394 def./2 del 30 settembre 2008, *“Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First). Uno “Small Business Act” per l'Europa*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=IT>, consultato il 30 gennaio 2013, in cui sono state definite le linee da seguire primariamente nella politica a favore delle piccole e medie imprese ed è stato sottolineato il ruolo centrale del principio *“think small first”* nell'azione legislativa e politica da porre in essere. Al riguardo v. inoltre la successiva Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, COM(2011) 78 def. del 23 febbraio 2011, *Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa*, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0078&from=EN>, consultato il 30 gennaio 2013, in cui è stato “fatto il punto” sull'attuazione dello *“Small Business Act”* affermato con la comunicazione da ultimo citata e sono stati analizzati i nuovi problemi e bisogni delle piccole e medie imprese emersi in particolare a seguito della crisi economica e finanziaria tra cui segnatamente le maggiori difficoltà a ottenere finanziamenti e ad accedere ai mercati. In merito v. anche la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale Europeo, COM (2011) 870 del 7 dicembre 2011, *Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti*, disponibile sul

l'esigenza di agire e di intraprendere le necessarie misure anche in ambito contabile. È così stato dato "nuovo vigore" al processo di modernizzazione delle direttive comunitarie sui bilanci delle imprese e delle società, tenendo prioritariamente conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze di quelle di dimensioni minori, allo scopo di esentare le stesse da eccessivi oneri amministrativi in materia, e considerando in pari tempo gli sviluppi della regolamentazione contabile in atto nel più ampio panorama internazionale.

Più precisamente, le istanze che hanno guidato la rielaborazione di un nuovo quadro normativo di riferimento per le imprese e le società che non adottano i principi contabili internazionali, sono rappresentate dall'esigenza e della necessità di rivedere l'assetto legislativo delle direttive, sviluppato nelle sue linee "portanti" molti anni addietro ed in un contesto normativo, economico e sociale assai differente rispetto a quello attuale, oltre ad essere stato concepito per soddisfare essenzialmente i bisogni delle imprese e delle società di più grandi dimensioni (e degli "utilizzatori" dei bilanci di queste), bisogni a cui oggi si cerca di dare risposta però mediante gli IAS/IFRS omologati⁴².

È apparso dunque, da un lato, necessario, avendo a mente quelle categorie di imprese maggiormente "proiettate" verso attività transfrontaliere, aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci riducendo le ormai numerosissime opzioni lasciate agli Stati membri in sede di recepimento dalle direttive contabili e migliorando la qualità di tali

sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:IT:PDF>, consultato il 30 gennaio 2013.

Tra gli interventi promossi più di recente in questa direzione si segnala inoltre l'emanazione del documento della Commissione Europea dell'8 settembre 2014, *A strong European policy for Small and Medium-sized enterprises and entrepreneurs 2015-2020*, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm, consultato il 10 ottobre 2014, per avviare una consultazione pubblica finalizzata a sottoporre a revisione lo "Small Business Act" (v. in proposito M. DI SARLI, *Politiche a favore delle piccole e medie imprese: un documento della Commissione europea*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 1194 s.).

⁴² In merito v. M. VENUTI, *op. cit.*, p. 95 s., il quale sottolinea come le previsioni delle direttive contabili privilegiassero un'informativa «calibrata sulle esigenze degli *user* delle imprese di grandi dimensioni».

documenti⁴³, promuovendo così la loro internazionalizzazione, dall'altro, si è voluto cercare di introdurre delle semplificazioni, segnatamente a beneficio delle imprese più piccole⁴⁴.

⁴³ Significativo in proposito è quanto in particolare rilevato nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, Com (2011) 684/3 della Commissione Europea, disponibile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0684/COM_COM\(2011\)0684_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0684/COM_COM(2011)0684_IT.pdf), consultato il 15 febbraio 2015, p. 1 s., secondo cui le modifiche alle direttive contabili dovrebbero avere quale fine quello di «*stabilire l'obbligo di redazione dei bilanci delle società di capitali e prescrivere i requisiti minimi per migliorare la comparabilità dei bilanci in tutta l'UE. Ciò dovrebbe a sua volta migliorare il funzionamento del mercato unico e, più concretamente, migliorare l'accesso alla finanza, ridurre il costo del capitale e aumentare i livelli degli scambi transfrontalieri e le attività transfrontaliere di fusione e acquisizione*»: in sintesi, la proposta di direttiva vuole, in via generale, contribuire «*a migliorare la competitività dell'Europa creando un ambiente normativo favorevole alla crescita e all'occupazione*».

Più in particolare, si legge chiaramente come tale proposta asseconi ed appoggi l'approccio “pensare anzitutto in piccolo” adottato dalla Commissione in materia di imprese (in questo senso «*la strategia Europa 2020 si propone di fare dell'UE un'economia più intelligente, più sostenibile e più inclusiva. L'atto per il mercato unico mira a rendere le cose più facili alle PMI, che rappresentano oltre il 99% delle imprese europee, nonché a garantire loro un accesso più agevole ai finanziamenti. Lo Small Business Act (SBA) riconosce la necessità di tener conto dei bisogni specifici delle PMI come gruppo, ma anche la necessità di definire diversi segmenti all'interno di tale gruppo*»), oltre ad essere parte del programma modulato di semplificazione della Commissione e delle iniziative di riduzione degli oneri amministrativi. Essa risponde, invero, «*all'impegno della Commissione di rivedere l'acquis in modo da garantire la pertinenza, l'efficacia e la proporzionalità della legislazione vigente, nonché di ridurre gli oneri amministrativi semplificando il contesto normativo*».

In merito v. M. VENUTI, *op. cit.*, p. 95 ss., spec. p. 97, il quale sottolinea come l'aggiornamento ed il miglioramento della qualità dell'informativa contabile prevista dalle direttive sono risultati fondamentali, tenuto in particolare conto anche del fatto che tali provvedimenti sono stati scritti decenni fa e che sono stati interessati nel corso degli anni da varie integrazioni normative: i testi delle due direttive si sono pertanto trovati ad essere – osserva espressamente l'A. – «*il risultato della stratificazione di regole diverse non sempre coordinate fra loro*» e, dunque, testi complessi e di non immediata applicazione e che hanno peraltro dato luogo a non indifferenti problemi di comparabilità delle discipline contabili nazionali e quindi dei bilanci delle società e delle imprese europee a causa dell'«ampio ventaglio di opzioni» dalle stesse consentite.

⁴⁴ Al riguardo v. quanto rilevato nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, COM (2011) 684/3 della Commissione Europea, *cit.*, p. 1, in cui viene chiaramente sottolineato come nel corso degli ultimi

È pertanto a fronte di queste esigenze di cambiamento che si inserisce la nuova “direttiva unica” n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (*«relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio, ovvero della IV e della VII direttiva»*), la quale rappresenta «un ampio intervento di riforma del diritto contabile europeo che dovrà essere recepito dai singoli Stati membri entro il 20 luglio 2015» e mediante il quale sono state abrogate le precedenti direttive comunitarie in materia ed è stata inserita in un unico legislativo la disciplina di riferimento⁴⁵.

trent’anni le modifiche apportate alle direttive contabili abbiano aggiunto molti requisiti ed obblighi aggiuntivi, *«comprese varie dettagliate disposizioni sui sistemi di contabilità al valore equo»*, prestando poca *«attenzione alla possibilità di semplificare o eliminare gli obblighi esistenti»*: *«sebbene ogni modifica introdotta fosse di per sé giustificata, queste aggiunte hanno mostrato una tendenza a trascurare la comparabilità e l’utilità dei bilanci, hanno aumentato gli obblighi in materia di informativa e il numero delle opzioni a disposizione degli Stati membri, rendendo, in ultima analisi, ancora più complessi gli oneri normativi gravanti su tutte le imprese, in particolare sulle imprese più piccole»*.

⁴⁵ C. SOTTORIVA, *La nuova direttiva europea per la redazione del bilancio di esercizio e per la redazione del bilancio consolidato (prima parte)*, in *Società*, 2014, p. 266; segnatamente, nel 1° “considerando” posto in apertura della medesima viene in modo chiaro enunciato come tale provvedimento tenga *«conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati»*; in tale contesto, di assoluta rilevanza è da considerare – come indicato sempre nel 1° “considerando” della direttiva in parola – quanto sottolineato nella *«comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011»* in cui è stato chiaramente riconosciuto *«il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione»* ed è stato sollecitato un miglioramento dell’*«approccio globale allo spirito imprenditoriale»* ancorando *«il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio»*. Inoltre – viene evidenziato sempre nel 1° “considerando” della direttiva – *«la comunicazione della Commissione intitolata “L’atto per il mercato unico”, adottata ad aprile 2011, propone di semplificare»* le *«“direttive contabili” ... per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l’internazionalizzazione. Il*

Consiglio Europeo, nella sessione dei giorni 24 e 25 marzo 2011, ha altresì esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI». Ed infine si richiama quanto sottolineato nel 4° “considerando”: «è necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa», nonché nel 10° “considerando”: «la presente direttiva si basa sul principio “pensare anzitutto in piccolo”». Si spiega così l'individuazione di diverse soglie quantitative dimensionali operata dalla direttiva – individuazione che rappresenta certamente un elemento di particolare novità – ed il mancato superamento delle quali determina rilevanti semplificazioni nella redazione dei bilanci (cfr. l'art. 3 della direttiva). Per una prima analisi del nuovo provvedimento v. M. VENUTI, *op. cit.*, p. 95 ss.; C. MEZZABOTTA, *Nuovi principi contabili nazionali per il bilancio di esercizio e consolidato*, in *Riv. dott. comm.*, 2014., p. 69 ss.; C. SOTTORIVA, *op. cit.*, p. 266 ss.; ID., *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Milano, 2014, *passim*; F. ROSCINI VITALI, *Nuovi bilanci dal 2016*, in *Contabilità & Bilancio (Il Sole - 24 Ore)*, 2013, n. 10, p. 5 ss.

Prima dell'emanazione di detta direttiva, sempre nel segno di una semplificazione a favore delle imprese di più piccole dimensioni, era peraltro stata emanata la direttiva n. 2012/6/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, attraverso la quale il legislatore europeo aveva individuato, all'interno della categoria delle imprese di piccole dimensioni, una sottocategoria di imprese di dimensioni minori, le c.d. microentità, chiedendo agli Stati membri di valutare se prevedere con riferimento a tali soggetti un trattamento contabile peculiare nell'ottica di alleviarli da oneri di informativa finanziaria ingiustificatamente elevati. Si legge, infatti, chiaramente nel 5° “considerando” di questo provvedimento: «Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria». V. al riguardo A. QUAGLI, *Microentità: possibilità di nuove semplificazioni per i bilanci*, in *Amministrazione & Finanza*, 2012, n. 6, p. 11 ss.

Per una ricostruzione del lungo percorso che ha portato all'emanazione della direttiva n. 34 del 2013 si rinvia al sito http://ec.europa.eu/finance/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm, consultato il 30 settembre 2014. Per un esame critico della prima proposta di direttiva elaborata dalla Commissione (poi significativamente modificata) e per le perplessità manifestate dalla dottrina in ordine all'adeguatezza delle previsioni in questa contenute rispetto agli obiettivi indicati v. M. VENUTI, *op. cit.*, p. 98 s., a cui si rinvia anche per i contributi dall'A. richiamati.

L'approccio prescelto dal legislatore per ridisegnare il nuovo quadro europeo in materia di bilanci è stato di tipo “*bottom up*”, seguendo così una logica opposta a quella che aveva invece precedentemente guidato la elaborazione delle direttive contabili, che contenevano una disciplina generale alquanto articolata e autorizzavano gli Stati membri a consentire di introdurre alcune semplificazioni a questa per le imprese di piccole e medie dimensioni. La nuova direttiva si contraddistingue invero da una disciplina contabile minima valida per tutte le imprese, integrata da prescrizioni aggiuntive dirette però soltanto alle imprese di dimensioni maggiori⁴⁶.

Fra le previsioni della direttiva che meritano di essere segnalate vi è anzitutto quella con cui in tema di struttura è stato affermato che il bilancio d'esercizio «*forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa*», consentendo agli Stati membri di imporre l'inclusione nei bilanci d'esercizio di ulteriori prospetti – imposizione che però non può interessare le piccole imprese⁴⁷.

Fra i principi generali di redazione del bilancio è stato inserito dal legislatore quello della rilevanza (*materiality*), disponendo che «*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti*»⁴⁸; è stato inoltre enunciato quello della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui «*la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza*

⁴⁶ V. in proposito M. VENUTI, *op. cit.*, p. 101 ss., a cui si rinvia per un'analisi delle diverse categorie di società individuate dal legislatore, rappresentate da: microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese e enti di interesse pubblico.

⁴⁷ Cfr. l'art. 4, par. 1, della direttiva.

⁴⁸ Cfr. l'art. 6, par. 1, lett. j), della direttiva. In merito v. inoltre la previsione del successivo par. 4 secondo cui «*Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all'informativa*», facoltà che molti dei primi commentatori auspicano venga esercitata, ritenendo tale limitazione essenziale per assicurare la comparabilità dei bilanci e soprattutto per impedire che possano essere attuate inopportune “politiche di bilancio” (fra questi si segnala il CNDCEC, *Osservazioni* del 24 aprile 2015, p. 3, disponibili sul sito http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2015/04/24/Rendicontazione-finanziaria-delle-non-quotate--le-osservazioni-del-CNDCEC/15OsservazioniCNDCEC_consulta%20pdf.ashx, consultato il 20 maggio 2015).

dell'operazione o del contratto in questione», omettendone una declinazione in regole applicative puntuali e lasciando comunque liberi gli Stati membri di esentare le imprese dall'osservanza di quest'ultimo⁴⁹.

Il legislatore europeo ha inoltre eliminato i conti d'ordine ora figuranti in calce allo stato patrimoniale, prevedendo che nella nota integrativa di tutte le imprese debba essere indicato *«l'importo complessivo»* – e, dunque, non un'illustrazione analitica (ad eccezione però degli *«gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate»* che devono essere distintamente indicati) – *«degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa»*⁵⁰.

È stata inoltre eliminata la voce del conto economico riguardante i componenti positivi o negativi “straordinari” di reddito⁵¹, mentre è stata mantenuta la possibilità di scelta fra schemi alternativi ai fini della relazione di detto documento contabile (ancorché sia stato ridotto da cinque a tre il numero degli schemi adottabili).

Il nuovo quadro normativo non consente poi di patrimonializzare i costi di ricerca, mentre i costi di sviluppo (e l'avviamento, se consentito dalla normativa interna) possono essere inseriti fra le immobilizzazioni ed in tal caso devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile.

Infine, quanto ai criteri di valutazione, non sono state introdotte sostanziali innovazioni, avendo provveduto il legislatore ad eliminare alcuni criteri valutativi alternativi che precedentemente potevano essere adottati e finendo per lasciare però ampi margini agli

⁴⁹ Cfr. l'art. 6, par. 1, lett. h), e par. 3, della direttiva. Sul punto, per un primissimo commento, v. F. ROSCINI VITALI, *Il bilancio si indirizza alla sostanza*, in *Il Sole - 24 Ore*, 8 luglio 2014, p. 32.

⁵⁰ Cfr. l'art. 16, par. 1, lett. d), della direttiva.

⁵¹ Aggiunge però l'art. 16, par. 1, lett. f), della direttiva che nella nota integrativa debba essere data evidenza dell'importo e della natura *«dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali»*.

Stati membri con riferimento a tale ambito, senza di fatto elevare alcun criterio a parametro centrale da seguire nelle valutazioni⁵².

I legislatori nazionali sono chiamati a recepire, entro il 20 luglio 2015, le disposizioni della nuova direttiva⁵³: per quanto concerne l'Italia, in data 19 luglio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica volta ad acquisire, entro il 25 luglio 2014, i primi orientamenti e le osservazioni da parte dei soggetti interessati⁵⁴. Inoltre è stata approvata la l. 7 ottobre 2014, n. 154, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*» attraverso la quale è stato completato il

⁵² Il legislatore non sembra così aver tenuto conto delle preoccupazioni manifestate al riguardo dalla dottrina. Come pone in evidenza M. VENUTI, *op. cit.*, p. 98 ss., la dottrina infatti già in sede di commento alla proposta di direttiva emanata dalla Commissione Europea verso la fine del 2011, aveva criticato «la mancata enunciazione della finalità conoscitiva da privilegiare» in sede di redazione del bilancio d'esercizio e, nello specifico, nella scelta tra i differenti criteri valutativi opzionali ammessi. Un approccio “neutrale” che si ritiene abbia riflessi (negativi) per nulla trascurabili sulla comparabilità dei bilanci delle imprese e delle società dei diversi Stati membri, lasciando di fatto i singoli legislatori nazionali liberi di individuare i “bisogni conoscitivi” maggiormente meritevoli di tutela ed in ragione dei quali informare la propria disciplina contabile. Peraltro, l'ammissione di criteri di non facile applicazione (quale è per esempio il *fair value*) rende assai difficoltoso il conseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a cui parrebbe invece mirare a livello più generale l'azione legislativa europea degli ultimi anni.

Tra l'altro – come si premura di porre in evidenza l'A. da ultimo richiamato (*ivi*, p. 114 s.) – la direttiva «non fa alcun passo in avanti» per quanto concerne la determinazione del reddito distribuibile e la tutela del capitale sociale, limitandosi sostanzialmente a riproporre le disposizioni sul punto già contenute nella IV direttiva e risultato dell'«affastellamento di norme succedutesi nel tempo» e lasciandosi così «sfuggire l'occasione per intervenire su una questione cardine» del diritto contabile e, più in generale, del diritto societario.

⁵³ Con previsione di applicazione delle relative disposizioni a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso del medesimo anno (art. 53 della direttiva).

⁵⁴ Al fine di assumere – come espressamente dichiarato «quelle scelte di *policy* che saranno a fondamento delle scelte che, successivamente, saranno effettuate nei testi legislativi che recepiranno la direttiva». Al riguardo si rinvia al sito http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_201334EU.html, consultato il 10 luglio 2014, ove stato pubblicato il documento posto in consultazione e fornite tutte le indicazioni utili a tal fine.

quadro normativo per dar corso al recepimento nel nostro ordinamento in particolare appunto della direttiva n. 34 del 2013⁵⁵.

Nel frattempo, il legislatore italiano, con il “decreto competitività 2014” (d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, I co., l. 11 agosto 2014, n. 116) ha modificato l’art. 4, co. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, eliminando l’inciso in esso contenuto che rimetteva la possibilità di estendere l’applicazione dei principi IAS/IFRS omologati a tutte le società, ad eccezione di quelle per le quali è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata, «*a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia*»⁵⁶, consentendo così di fatto anche ad esse la possibilità di adottare detti principi ai fini della redazione del bilancio d’esercizio⁵⁷.

⁵⁵ Ai sensi dell’art. 1, I co., di detta legge, infatti, «*Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge*» e fra le direttive elencate nell’allegato B si pone proprio la n. 34 del 2013. Come si apprende, il legislatore non ha indicato principi e criteri peculiari da seguire specificamente nel recepimento della direttiva in esame.

⁵⁶ Cfr. l’art. 20, II co., del d.l. n. 91 del 2014.

⁵⁷ Per un primo commento su detta previsione, con un’analisi più attenta però alle implicazioni fiscali, v. G. D’ANGELO - M. PIAZZA, *L’opzione Ias rivaluta il patrimonio*, in *Il Sole - 24 Ore*, 13 settembre 2014, p. 15.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., *Le direttive della C.E.E. in materia bancaria* a cura di S. Scotti Camuzzi, Milano, 1991.

AA.VV., *L'armonizzazione delle regole contabili nella prospettiva dei mercati finanziari europei*, Atti del Convegno tenutosi all'Università Bocconi il 19 maggio 1995, Roma, 1996.

AA.VV., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, Atti del Convegno tenutosi a Milano, Palazzo Mezzanotte, il 19 febbraio 1997, Roma, 1998.

AA.VV., *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento* a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999.

AA.VV., *L'armonizzazione dell'informativa finanziaria nell'euromercato dei capitali* a cura di P. Portaluppi, Atti del Congresso nazionale dei Ragionieri commercialisti tenutosi a Roma nei giorni 9-11 marzo 2000, Milano, 2000.

AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007.

AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, Milano, 2008.

AA.VV., *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001* a cura di A. Provasoli e F. Vermiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 21 giugno 2007, Milano, 2008.

AA.VV., *Financial sector pro-cyclicality. Lessons from the crisis* coordinato da F. Panetta e P. Angelini, in *Questioni di Economia e Finanza (occasional papers - Banca d'Italia)*, n. 44 di aprile 2009.

AA.VV., *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio* a cura di A. Bandettini, G. Liberatore e M. Mulazzani, Milano, 2009.

AA.VV., *Ias/Ifrs - US Gaap - Principi contabili italiani: confronto e differenze* a cura di E. Abate, R. Rossi e A. Virgilio, Milano, 2010.

AA.VV., *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari* a cura di F. Gallo e G. Scognamiglio, Milano, 2012.

AA.VV., *I bilanci straordinari* a cura di C. Montagnani, Atti della Giornata di Studi tenutasi a Cassino il 9 novembre 2012, Milano, 2013.

AA.VV., *Ias/Ifrs* a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Milano, 2014.

ADAMO S., *L'informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione delle direttive contabili*, in *Riv. dott. comm.*, 2004, p. 815 ss.

ADIUTORI A.R., *Le forme tecniche del bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, p. 59 ss.

ALBERTINAZZI G., *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio*, Milano, 2002.

AMADEI L., *Il bilancio in forma breve delle piccole imprese*, in *Società*, 1994, p. 1179 ss.

AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, 1949.

ANDREI P. - FELLEGARA A.M., *Analisi comparativa dei criteri di recepimento della IV Direttiva CEE in Italia, Francia e Spagna*, Milano, 1993.

ANGELICI C., voce "Società per azioni e in accomandita per azioni", in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 977 ss.

ANGELICI C. - GIAMBANCO C., *Principi di redazione del bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, p. 23 ss.

ARRIGONI A., *La continuità dei bilanci*, in *Riv. dott. comm.*, 1974, p. 773 ss.

AVI M.S., *Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi*, Milano, 2007.

BADERTSCHER B.A. - BURKS J.J.- EASTON P.D., *A Convenient Scapegoat: Fair Value Accounting by Commercial Banks during the Financial Crisis*, in *The Accounting Review*, 2012, vol. 87, n. 1, p. 59 ss.

BALP G., *La nota integrativa*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 907 ss.

BALZARINI P., *Delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso*, in *Società*, 1993, p. 1057 ss.

BALZARINI P., *Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio*, in *Società*, 1998, p. 791 ss.

BALZARINI P., *I criteri di valutazione: profili generali*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 509 ss.

BALZARINI P., *Il bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, nel *Trattato dir. priv.* diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 3 ss.

BALZARINI P., *Principi di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 351 ss.

BALZARINI P., *Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza della irregolarità, violazione del principio di competenza*, in *Società*, 2008, p. 64 ss.

BALZARINI P., *Dalla Relazione degli amministratori alla relazione sulla gestione: è migliorata l'informazione contabile?*, in AA.VV., *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti* a cura di M. Ventoruzzo, Milano, 2011, p. 51 ss.

BALZARINI P., *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Società*, 2013, p. 269 ss.

BARUCCI E. - MESSORI M., *Oltre la crisi: come combinare stabilità ed efficienza dei mercati finanziari*, AA.VV., *Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari* a cura di E. Barucci e M. Messori, Milano, 2009, p. 261 ss.

BAUER R., *Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d'impresa*, Milano, 2003.

BAUER R., *Il bilancio fa spazio al "fair value"*, in *Amm. e finanza*, 2004, n. 2, p. 17 ss.

BAVA F. - BUSSO D. - PISONI P., *Bilancio d'esercizio: le principali novità dal 1° gennaio 2004*, in *Impresa*, 2004, p. 25 ss.

BECK U., *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999.

BENATTI L., *Il rendiconto delle società di persone*, Milano, 2006.

BERTACCHINI E., *Le clausole generali e l'autonomia negoziale nella crisi dell'impresa*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011, su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11870/bertacchini.pdf>.

BIANCHI L.A., *Gli effetti giuridici del bilancio consolidato*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 468 ss.

BIANCHI L.A., *Le clausole generali della "chiarezza" e della rappresentazione "in modo veritiero e corretto"*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2001, p. 39 ss.

BIANCHI L.A., *I principi generali di bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2001, p. 125 ss.

- BIANCHI L.A.- STRAMPELLI G., *Riflessioni su fair value e dintorni*, in L.A. BIANCHI, *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, p. 181 ss.
- BIANCHI S., *Fair value: scelta di trasparenza oppure uno degli imputati del credit crunch?*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 1335 ss.
- BICOCCHI L. - ROSSETTI D., *Monitoraggio permanente sulla continuità aziendale*, in *Il Sole - 24 Ore*, 22 dicembre 2014, p. 22.
- BINI M., *Un criterio-base da non stravolgere*, in *Il Sole - 24 Ore*, 9 ottobre 2008, p. 13.
- BINI M., *Il fair value trova la deroga*, in *Il Sole - 24 Ore*, 14 ottobre 2008, p. 14.
- BINI M., *Valutazioni, bilancio e diritto societario verso l'interdisciplinarietà*, in *Società*, 2011, p. 79 ss.
- BINI M., *Verso una più precisa definizione di fair value*, in *Società*, 2011, p. 320 ss.
- BISCOTTI A.M., *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Milano, 2009.
- BOCCHINI E., *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 373 ss.
- BOCCHINI E., *Aspetti giuridico civilistici del bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Studi in onore di Onida*, Milano, 1981, p. 601 ss.
- BOCCHINI E., *Commento all'art. 2*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 216 ss.
- BOCCHINI E., *Brevi considerazioni sul bilancio degli enti creditizi e finanziari*, Napoli, 1998.
- BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, Torino, 2010.
- BONI L., *Nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di chiarezza di bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, II, p. 121 ss.
- BRANCIARI S. - DE MINICIS M.B., *Il bilancio falso e inattendibile*, Milano, 1998.
- BRESCIA MORRA C., *Le carenze della regolamentazione*, in AA.VV., *Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari* a cura di E. Barucci e M. Messori, Milano, 2009, p. 27 ss.
- BRUNELLI S., *Principio di competenza economica e principio di prudenza tra disciplina civilistica ed ambito IAS-IFRS*, in *Riv. Guardia Fin.*, 2013, p. 709 ss.
- BRUNI A., *Origini e scopi del bilancio*, Milano, 1961.

- BRUNI G., *I principi contabili. Fondamenti e percorsi evolutivi*, in *Riv. dott. comm.*, 2004, p. 7 ss.
- BUONOCORE V., *Problemi di diritto commerciale europeo*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 5 ss.
- BUSSO D.- PISONI P., *Direttiva n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003: modifiche al bilancio ed al bilancio consolidato nella prospettiva del passaggio agli IAS*, in *Impresa*, 2003, p. 1714 ss.
- BUSSO D. - PISONI P., *Fair value e nota integrativa: il recepimento della direttiva n. 2001/65/CE*, in *Impresa*, 2004, p. 781 ss.
- BUSSO D. - CULASSO C. - DEVALLE A., *Nuovi IFRS e future evoluzioni*, in AA.VV., *IAS/IFRS* a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Milano, 2014, p. 2727 ss.
- BUSSO D.- BROCCARDO L., *IFRS 13. Valutazione del fair value*, in AA.VV., *IAS/IFRS* a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Milano, 2014, p. 2623 ss.
- BUSSOLETTI M., *Principi e criteri di valutazione nel bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura del medesimo, Torino, 1993, p. 83 ss.
- BUSSOLETTI M., *Il nuovo bilancio delle banche: i principi giuridici*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, I, p. 780 ss.
- BUSSOLETTI M., *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in *Riv. soc.*, 2011, p. 1116 ss.
- BUSSOLETTI M., *Una "via italiana" agli IAS?*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2013, I, p. 555 ss.
- BUSSOLETTI M., *Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1095 ss.
- BUSSOLETTI M. - DE BIASI P., *Commento all'art. 2423-bis* in AA.VV., *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 990 ss.
- BUSSOLETTI M. - DE BIASI P., *Commento all'art. 2423-ter*, in AA.VV., *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 1000 ss.
- BUTTURINI B., *Autonoma rilevanza del principio di chiarezza del bilancio: le sezioni unite accolgono l'orientamento della dottrina prevalente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 336 ss.
- BUTTURINI P., *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011, p. 431 ss.
- CAGNASSO O., *Il bilancio abbreviato*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, p. 79 ss.

CAGNASSO O., *La IV direttiva Cee e la sua attuazione*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio: profili della nuova disciplina*, Torino, 1993, p. 3 ss.

CAGNASSO O., *Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza*, in *Giur. it.*, 2002, I, p. 554 ss.

CAGNASSO O., *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, nel *Tratt. dir. comm.* diretto da G. Cottino, IV,1, Padova, 2010, p. 899 ss.

CAGNASSO O., *Profili del "raccordo" tra regole "comuni" in tema di bilancio d'esercizio e criteri "eccezionali" di valutazione nella legislazione anticrisi*, paper presentato al Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 29-30 gennaio 2010, su *Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11096/prof._cagnasso.pdf.

CAGNASSO O., *Obblighi funzionalmente orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011, su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/12062/cagnasso_-_i_principi_generali.pdf.

CANZIANI A., *Critica della "true and fair view" quale pseudo-concetto empirico*, in AA.VV., *Studi in onore di Ubaldo De Dominicis*, Trieste, 1991, p. 279 ss.

CAPALDO P., *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Milano, 1998

CAPELLI F., *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983.

CAPODAGLIO F., *L'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci d'esercizio è una scelta irreversibile?*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2012, p. 108 ss.

CAPRARA A., *La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l'approccio sostanziale alla teoria delle fonti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011, p. 13 ss.

CARAMEL C., *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1996.

CARAMIELLO P.E., *Le rilevazioni aziendali*, Bari, 1971.

CARAMIELLO P.E., *Bilancio elastico non vuol dire bilancio arbitrario*, in *Il Sole - 24 Ore*, 13 maggio 1979, p. 5.

CARATOZZOLO M., *L'introduzione del "fair value" nella IV e nella VII direttiva comunitaria: una prima valutazione*, in *Società*, 2002, p. 1340 ss.

CARATOZZOLO M., *Le modifiche alla IV e alla VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, in *Società*, 2003, p. 143 ss.

CARATOZZOLO M., *La nuova disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2005, p. 148 ss.

CARATOZZOLO M., *La nuova disciplina del bilancio d'esercizio (seconda parte)*, in *Società*, 2005, p. 431 ss.

CARATOZZOLO M., *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006.

CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Milano, 2009.

CARNELUTTI F., *Criteri di valutazione della parte attiva del bilancio di una società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 384 ss.

CAROSIO G., *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, relazione al Convegno tenutosi a Roma il 3 dicembre 2008 sul tema "Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese", disponibile sul sito http://www3.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/Carosio%202008.pdf.

CASÒ M., *La transizione agli IAS: la descrizione del problema, le regole attuali, gli sviluppi attesi, le implicazioni gestionali e la situazione in Italia*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 199 ss.

CASSESE S., *Universalità del diritto*, Napoli, 2005.

CASTELLANO G., *L'allegato e la relazione al bilancio nella quarta direttiva comunitaria*, in *Giur. comm.*, 1985, I, p. 5 ss.

CASTELLANO G., *Introduzione*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 11 ss.

CASTRONOVO C., *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 21 ss.

CATALANO N. - SCARPA R., *Principi di Diritto comunitario*, Milano, 1984.

CATTANEO C., *Le interrelazioni tra armonizzazione contabile e mercati finanziari in Europa*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2002, p. 126 ss.

CIAN M., *La documentazione dell'attività sociale*, in AA.VV., *Diritto commerciale* a cura del medesimo, II, Torino, 2013, p. 537 ss.

CIOCCA P., *La direttiva «conti annuali delle imprese di assicurazione»: prospettive di recepimento e profili di vigilanza*, in *Dir. econ. ass.*, 1994, p. 659 ss.

CLARK I., *Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni internazionali nel XX secolo*, Bologna, 2001.

COLLEONI A., *Principi di chiarezza e precisione, criteri di valutazione delle azioni proprie in portafoglio, clausole di gradimento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 856 ss.

COLOMBO G.E., *Una giurisprudenza «torinese» sui bilanci?*; in *Giur. comm.*, 1976, II, p. 195 ss.

COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987.

COLOMBO G.E., *La Direttiva sui bilanci delle banche*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1988, I, p. 225 ss.

COLOMBO G.E., *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 143 ss.

COLOMBO G.E., voce "Bilancio di esercizio", in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988.

COLOMBO G.E., *Limiti di validità all'unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, in *Società*, 1992, p. 336 ss.

COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.* da lui diretto con G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, rist. 1995, p. 23 ss.

COLOMBO G.E., *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Società*, 1995, p. 1318 ss.

COLOMBO G.E., *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, in *Società*, 1997, p. 176 ss.

COLOMBO G.E., *Il bilancio nella riforma*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative* diretto da M. Rescigno e A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 187 ss.

COLOMBO G.E., *L'informazione del socio di s.r.l. sulla situazione patrimoniale ex art. 2482 bis*, in *Società*, 2005, p. 378 ss.

COLOMBO G.E., *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Società*, 2006, p. 1337 ss.

COLOMBO G.E., *I principi in tema di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 155 ss.

COLOMBO G.E., *Principi contabili internazionali, capitale e patrimonio netto*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nei giorni 10 e 11 novembre 2006, I, Milano, 2007, p. 81 ss.

COLOMBO G.E., *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 7 ss.

COLOMBO G.E., *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, Milano, 2008, p. 73 ss.

COLOMBO G.E., *I principi generali di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001* a cura del medesimo con F. Vermiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 21 giugno 2007, Milano, 2008, p. 31 ss.

COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 537 ss.

COLOMBO G.E. - OLIVIERI G., *Il bilancio consolidato*, nel *Trattato delle s.p.a.* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, rist. 1995, p. 577 ss.

COLUCCI E. - RICCOMAGNO E., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Padova, 1999.

CONDINI M. - BONAFINI M., *La relazione sulla gestione fra nuovi indicatori e nuove informazioni richiesti dal comma 1 bis dell'art. 2428 c.c.*, in *Società*, 2009, p. 823 ss.

CONTRINO A., *La deduzione fiscale dei componenti negativi «forfetari» (e delle eccedenze dei canoni di leasing finanziario) non imputati a conto economico*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 476 ss.

COTTINO G., *La chiarezza e la precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 1176 ss.

COTTINO G., *Noterelle in tema di diritto di opzione e di invalidità delle delibere assembleari: con una breve appendice sulla disciplina dei bilanci tra il vecchio e il nuovo regime*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 9 ss.

D'ALESSANDRO F., *Art. 2423 – Dalla chiarezza e precisione del bilancio alla verità e correttezza della rappresentazione*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, p. 19 ss.

D'ANGELO G. - PIAZZA M., *L'opzione Ias rivaluta il patrimonio*, in *Il Sole - 24 Ore*, 13 settembre 2014, p. 15.

D'IPPOLITO T., *Riserve e deficit «occulti» nei bilanci delle società commerciali in recenti sentenze della Suprema Corte: osservazioni di un aziendologo*, in *Foro pad.*, 1970, III, c. 43 ss.

DE ANGELIS L., *Le scritture contabili e il bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario* a cura di S. Ambrosini, I, Torino, 2005, p. 395 ss.

- DE ANGELIS L., *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 383 ss.
- DE ANGELIS L., *La contabilizzazione del leasing*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, p. 73 ss.
- DE ANGELIS L., *Quale “modernizzazione” per il diritto contabile italiano?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 561 ss.
- DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013.
- DE ANGELIS LUC., *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio: il nuovo art. 2409-ter del codice civile*, in *Fisco*, 2007, n. 45, p. 6045 ss.
- DE BELLIS M., *Public law and private regulators in the global legal space*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2011, vol. 9, n. 2, p. 425 ss.
- DE BELLIS M., *La regolazione dei mercati finanziari*, Milano, 2012.
- DE GOBBIS F., *Il bilancio delle società anonime*, Milano, 1931.
- DE GREGORIO A., *I bilanci delle società anonime*, Milano, 1938.
- DE LUCA F., *Il percorso di convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP*, Torino, 2014.
- DEL FEDERICO L., *D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 - La rivalutazione degli immobili “salva-bilanci”*, in *Fisco*, 2009, p. 2001 ss.
- DENOZZA F., *La struttura dell’interpretazione*, in *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1995, p. 34 ss.
- DENOZZA F., *Le fonti private del diritto commerciale tra mercato e politica*, in AA.VV., *Le fonti private del diritto commerciale*, Atti del Convegno di studi di Catania, 21 e 22 settembre 2007 a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Milano, 2008, p. 25 ss.
- DENOZZA F., *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un’analisi funzionale*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011, su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/11016/denozza_clausole_generali_2.pdf.
- DEZZANI F., *La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 61 ss.
- DEZZANI F. - DEZZANI L., *Decreto anti-crisi. “Principio della prudenza” sospeso nella redazione dei bilanci redatti secondo il codice civile*, in *Fisco*, 2008, p. 8385 ss.

DEZZANI F. - DEZZANI L., *Rivalutazione dei beni immobili: scritture contabili*, in *Fisco*, 2009, p. 2177 ss.

DEZZANI F. - DEZZANI L., *Rivalutazione degli immobili: decorrenza fiscale degli ammortamenti e imposte anticipate*, in *Fisco*, 2009, p. 2337 ss.

DI CAGNO N., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali secondo la Quarta Direttiva C.E.E.*, Bari, 1979.

DI CARLO A., *Commento all'art. 2423-bis*, in AA.VV., *La riforma delle società di capitali* a cura di M. Sandulli e V. Santoro, II, 2, Torino, 2003, p. 802 ss.

DI MAJO A., *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 539 ss.

DI MARCO G., *Avvenire contabile in Europa delle società di capitali*, in *Società*, 1990, p. 456 s.

DI MARCO G., *I conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione*, in *Società*, 1992, p. 1007.

DI PIETRA R., *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, Siena, 2003.

DI SABATO F., *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1998.

DI SABATO F., *I criteri di valutazione: profili giuridici*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 29 ss.

DI SABATO F., voce "Bilancio (diritto privato)", in *Enc. dir.*, aggiorn. II, Milano, 1998, p. 133 ss.

DI SABATO F., *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 670 ss.

DI SARLI M., *Il rilievo giuridico dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio d'esercizio civilistico in una sentenza di merito*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1297 s.

DI SARLI M., *Politiche a favore delle piccole e medie imprese: un documento della Commissione europea*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 1194 s.

DI TOMA P., *L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2002, p. 944 ss.

DONATI A. - VOLPE PUTZOLU G., *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2000.

ENRIQUES L., *Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una risposta a Francesco Denozza*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 607 ss.

FABIANI E., *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003.

FABIANI E., *Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, «standards» valutativi e principi generali dell'ordinamento*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3558 ss.

FAISSOLA C., *Gli IAS/IFRS e il mercato*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 1 ss.

FALZEA A., *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 1 ss.

FANNI M., *Introduzione*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, Milano, 1980, p. 10 ss.

FELLEGARA A.M., *Le valutazioni di bilancio nella logica civilistica*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio d'impresa*, Milano, 2003, p. 127 ss.

FERRARA JR. F. - CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011.

FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000.

FERRI G., *Le società*, Torino, 1985.

FERRI JR. G., *Patrimonio, capitale e bilancio*, in AA.VV., *Diritto della società. Manuale breve*, Milano, 2012, p. 87 ss.

FERRO-LUZZI P., *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge e all'atto costitutivo*, Milano, 1976.

FERRO-LUZZI P., *Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, I, p. 809 ss.

FESTA C., *I nuovi principi contabili nella bufera dei mercati*, in *Il Sole - 24 Ore*, 24 ottobre 2008, p. 29.

FICO D., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, p. 545 ss.

FIORI G., *Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nella redazione del bilancio di esercizio*, Milano, 1999.

FLOWER J., *The future shape of Harmonization: the EU versus the Iasc versus Sec*, in *European Accounting Review*, 1997, vol. 6, n. 2, p. 288 ss.

FOIS C., *Le clausole generali e l'autonomia statutaria nella riforma del sistema societario*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 421 ss.

FORTUNATO S., *La certificazione del bilancio*, Napoli, 1985.

FORTUNATO S., *Approccio legalistico e principi contabili in tema di struttura e valutazioni di bilancio*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 453 ss.

FORTUNATO S., *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993.

FORTUNATO S., *I conti annuali delle società di capitali*, in AA.VV., *Il diritto delle società per azioni* a cura di P. Abbadessa e A. Rojo, Milano, 1993, p. 437 ss.

FORTUNATO S., *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 328 ss.

FORTUNATO S., *I bilanci d'esercizio e consolidati nel settore finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, p. 121 ss.

FORTUNATO S., *I bilanci di esercizio e consolidati*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, Bologna, 2000, p. 227 ss.

FORTUNATO S., *I bilanci delle imprese di assicurazione*, in AA.VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, Bologna, 2000, p. 250 ss.

FORTUNATO S., *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in *Società*, 2006, p. 1070 ss.

FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 345 ss.

FORTUNATO S., *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 5 ss.

FORTUNATO S., *Il diritto contabile e l'impresa*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2010, p. 323 ss.

FORTUNATO S., *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011, p. 407 ss.

FORTUNATO S., *Inquadramento sistematico del principio "substance over form"*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Bari, 2011, p. 463 ss.

FORTUNATO S., *Conceptual Framework e principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. societario*, 2012, p. 464 ss.

FORTUNATO S., *La revisione legale dei conti*, in AA.VV., *Società, banche e crisi d'impresa* diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, II, Torino, 2014, p. 1234 ss.

FOSCHINI M., *Valutazioni in ordine ai bilanci e/o agli altri documenti contabili in sede di procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 1998, I, p. 1170 ss.

FRATTINI G., *I principi di redazione del bilancio d'esercizio nello schema di legge per l'attuazione della quarta direttiva comunitaria*, in AA.VV., *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione* a cura di A. Provasoli, Milano, 1988, p. 1 ss.

FRATTINI G., *Contabilità e bilancio*, Milano, 2000.

FRÈ G., *Società per azioni. Art. 2325-2461*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972.

GAETANO A., *Il principio della prudenza negli IAS/IFRS: relazioni tra approcci economico-aziendali e profili giuridici*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 523 ss.

GAJA G., voce "Fonti comunitarie", nel *Digesto delle disc. pubbl.*, VI, Torino, 1991, p. 442 ss.

GALGANO F., *Le nuove società di capitali e cooperative*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, I, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* da lui diretto, XXIX, Padova, 2004, p. 323 ss.

GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

GALGANO F., *Le clausole generali tra diritto comune e diritto societario*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011, p. 1 ss.

GALLO F., *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 272 ss.

GATTI M., *La nota integrativa di bilancio. Principi di redazione*, Milano, 1996.

GIANERI G., *Il bilancio di esercizio alla luce del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (prime considerazioni giuridiche di ordine generale)*, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 536 ss.

GIANNESI E., *Le aziende di produzione originaria*, Pisa, 1960.

GIANNOZZI A., *Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari*, Milano, 2013.

GIRINO E., *I contratti derivati*, Milano, 2010.

- GIULIANI F.M., *Il processo di armonizzazione contabile e fiscale*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, p. 3 ss.
- GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 539 ss.
- GNES P., *Principi contabili, più potere all'OIC*, in *Il Sole - 24 Ore*, 10 luglio 2014, p. 39.
- GRILLO R., *Il bilancio delle società per azioni*, Milano, 1949.
- GRIVA ZABERT S., *Al via definitivo le attese direttive di ammodernamento del regime contabile societario*, in *Società*, 2003, p. 1041 ss.
- GROSSI P., *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 151 e ss.
- GUARNERI A., voce "Clausole generali", nel *Digesto delle disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 403 ss.
- GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993.
- HALLER A., *Financial accounting developments in the European Union: past events and future prospects*, in *European Accounting Review*, 2002, vol. 11, n. 1, p. 157 ss.
- IANNIELLO B., *Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verità anche nella disciplina anteriore*, in *Società*, 2007, p. 706 ss.
- INCOLLINGO A., *L'applicazione del principio di «true and fair view» nel bilancio di esercizio*, Milano, 1999.
- IRACE A., *La quarta direttiva comunitaria in materia di bilanci*, in *Giur. comm.*, 1980, I, p. 600 ss.
- IRACE A., *Reddito e patrimonio nell'informazione contabile*, Napoli, 1981.
- IZZO M.F. - LUCIANI V. - SARTORI E., *L'evoluzione della disciplina comunitaria del bilancio ordinario d'esercizio. Prime riflessioni sulla Direttiva 34/2013*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2014, p. 447 ss.
- JAEGER P.G., *Deroghe alle valutazioni «legali» di bilancio in presenza di «speciali ragioni» (art. 2425, ult. cpv., c.c.)*, in *Giur. comm.*, 1974, I, p. 3 ss.
- JAEGER P.G., *Effetti di violazioni del «principio di chiarezza» sulla delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 639 ss.
- JAEGER P.G., *Relazioni, verbali, allegati e «chiarezza» del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33 ss.
- JAEGER P.G., *Crisi del principio di «chiarezza» e Corte di cassazione*, in *Giur. comm.*, 1979, II, p. 353 ss.

JAEGER P.G., *La «clausola generale» del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 471 ss.

JAEGER P.G., *Problemi topici del bilancio d'esercizio (nell'evoluzione della giurisprudenza e nella prospettiva dell'attuazione della quarta direttiva CEE)*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 984 ss.

JAEGER P.G., *Il bilancio d'esercizio della società per azioni*, Milano, 1988.

JAEGER P.G., *La clausola generale e la filosofia del progetto di legge*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 115 ss.

JAEGER P.G., *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra «strumentalità» ed «autonomia»*, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 763 ss.

JAEGER P.G., *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 89 ss.

JAEGER P.G. - DENOZZA F., *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2000.

JOOS P. - LANG M., *The effects of accounting diversity: evidence from the European Union*, in *Journal of Accounting Research*, 1994, vol. 32: supplement, p. 141 ss.

JORIO A., *Il principio di chiarezza*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura del medesimo, Milano, 1988, p. 85 ss.

LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili di redazione del bilancio*, Torino, 1994.

LACCHINI M., *La valutazione delle aziende in disequilibrio economico: profili teorici e problematiche applicative*, in AA.VV., *I bilanci straordinari* a cura di C. Montagnani, Atti della Giornata di Studi tenutasi a Cassino il 9 novembre 2012, Milano, 2013, p. 77 ss.

LACCHINI M. - TREQUATTRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza: riflessioni critiche*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2002, p. 341 ss.

LAGHI E. - MICOSI S., *Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili economici*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, Milano, 2004, p. 85 ss.

LAGHI E., *L'armonizzazione contabile via IAS/IFRS*, Torino, 2006.

LAMANNA DI SALVO D., *U.S. GAAP: profili storici e comparazione con la normativa italiana*, Trento, 2006.

LANDSMAN W.R., *Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital market research*, in *Accounting and Business Research*, 2007, 37, suppl. n. 1, p. 19 ss.

- LANZAVECCHIA A. - TAGLIAVINI G., *Valutazioni di convenienza nella rivalutazione degli immobili*, in *Fisco*, 2009, p. 2851 ss.
- LAUX C. - LEUZ C., *Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?*, in *Journal of Economic Perspectives* (American Economic Association), 2010, vol. 24, n. 1, p. 93 ss.
- LEVERONE F., *Iscrizione a bilancio di debiti oggetto di contestazione*, in *Società*, 2003, p. 1370 ss.
- LIBERTINI M., *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 599 ss.
- LIBERTINI M., *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, paper presentato al II Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011, su *Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*, disponibile sul sito http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/10576/libertini_-_clausole_generali.pdf.
- LIBONATI B., *La «chiarezza» e la «precisione» nei bilanci delle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 477 ss.
- LIBONATI B., voce “Bilancio delle società”, nel *Noviss. Digesto it., Appendice*, Torino, 1980, p. 804 ss.
- LIBONATI B., *Il «quadro fedele» e i criteri di valutazione nella quarta direttiva comunitaria*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 1012 ss.
- LOLLI A., *Commento all'art. 9*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 281 ss.
- LOLLI A., *Commento all'art. 10*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 304 ss.
- LOLLI A., *Commento all'art. 45*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 482 ss.
- LOLLI A., *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 785 ss.
- LOLLI A., *La nota integrativa nel bilancio d'esercizio delle s.p.a.*, Milano, 2003.
- LOLLI A., *Commento agli artt. 2423-2426*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società* a cura di A. Maffei Alberti, II, Padova, 2005, p. 1380 ss.

- LOLLI A., *Situazione finanziaria e responsabilità nella governance delle S.p.A.*, Milano, 2009.
- MAGGI R., *Il cambiamento di criterio di valutazione delle partecipazioni*, in *Società*, 2012, p. 179 ss.
- MAGLIO R., *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Padova, 1998.
- MAGLIO R., *Principio della funzione economica e operazioni non oggetto di disciplina legislativa*, in *Società*, 2005, p. 1225 ss.
- MAGNAN M.L., *Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor?*, in *Accounting Perspectives*, 2009, 8, p. 189 ss.
- MANCA F., *I fini del bilancio nella normativa italiana e nei principi contabili*, Padova, 1996.
- MANCIN M., *La rilevanza del fair value nella svalutazione delle immobilizzazioni in bilancio. L'interpretazione fornita dai principi contabili nazionali e internazionali e dalla dottrina contabile italiana*, in *Riv. dott. comm.*, 2002, p. 1019 ss.
- MANZONI A., *Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controlli*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nei giorni 10 e 11 novembre 2006, I, Milano, 2007, p. 518 ss.
- MARASCA S., *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, Torino, 1999.
- MARI D., *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: i doveri dell'organo gestorio*, in *Riv. not.*, 2014, p. 487 ss.
- MARZIALE G., *Novità della CEE in tema di conti annuali e consolidati*, in *Società*, 1991, p. 5 ss.
- MASI M., *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione secondo il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173*, in *Dir. econ. ass.*, 1997, p. 859 ss.
- MATHERAT S., *Fair value accounting and financial stability: challenges and dynamics*, in *Financial Stability Review*, ottobre 2008, p. 60 ss.
- MATTEI M.M. - RICCIARDI M., *Il principio di prudenza dopo l'adozione degli IAS/IFRS: un'analisi empirica*, in *Riv. dott. comm.*, 2012, p. 37 ss.
- MAZZA G., *I principi formativi dei «comptes annuels»*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, 1980, p. 225 ss.
- MENGHI I., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Padova, 1997.
- MENGONI L., *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 5 ss.
- MENGOZZI P., *Il diritto delle comunità europee*, Padova 1990.

- MENICUCCI E., *Fair Value Accounting*, Basingstoke, 2015.
- MESSAGGI S., *Le strutture dei board, IAS/IFRS e US GAAP e lo stato di armonizzazione*, in AA.VV., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Milano, 2012, p. 21 ss.
- MESSORI M., *Perché è necessaria una nuova regolamentazione*, in *Banca impr. soc.*, 2009, p. 334 ss.
- MEZZABOTTA C., *EFRAG e IASB: le ultime novità*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 215 ss.
- MEZZABOTTA C., *Nuovi principi contabili nazionali per il bilancio di esercizio e consolidato*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 69 ss.
- MEZZABOTTA C., *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: le sfide*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 673 ss.
- MICARDI F. - ROSCINI VITALI F., *L'Oic riscrive la guida alle svalutazioni*, in *Il Sole - 24 Ore*, 2 agosto 2014, p. 13.
- MIGLIACCIO G., *Il "nuovo" bilancio nella riforma del diritto societario*, Torino, 2004.
- MIGNONE G., *All'avanguardia la giurisprudenza di merito sui principi di redazione del bilancio*, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, c. 884 ss.
- MIOLA M., *Capitale sociale e tecniche di tutela dei creditori sociali*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventrone, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nei giorni 10 e 11 novembre 2006, I, Milano, 2007, p. 363 ss.
- MONTALENTI P., *Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, Milano, 2004, p. 117 ss.
- MOSCA C., *Le disposizioni in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 249 ss.
- MUCCIARELLI F.M., *L'imperatività del principio di chiarezza del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 629 ss.
- MUNARI A., *Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*, Torino, 2014.
- NICCOLINI G., *Appunti sui bilanci di liquidazione*, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 603 ss.
- NICCOLINI G., *Sui bilanci di liquidazione*, in AA.VV., *I bilanci straordinari* a cura di C. Montagnani, Atti della Giornata di Studi tenutasi a Cassino il 9 novembre 2012, Milano, 2013, p. 55 ss.
- NOBILI R., *La nuova struttura del bilancio bancario. I principi giuridici*, in AA.VV., *I bilanci bancari* a cura di M. Rescigno, Milano, 1994, p. 3 ss.

NOYER C., *Valuation challenges in a changing environment*, in *Financial Stability Review*, 2008, 12, p. I ss.

ODETTO G., *Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185): valutazione di titoli e partecipazioni dell'attivo circolante nel bilancio 2008*, in *Fisco*, 2009, p. 17 ss.

OLIVIERI G. - PRESTI G. - VELLA F., *Il nuovo diritto delle società*, Bologna, 2003.

ONADO M., *La crisi finanziaria internazionale: le lezioni per i regolatori*, in *Banca impr. soc.*, 2009, p. 5 ss.

ONESTI T., *Le innovazioni della riforma in tema di bilanci: introduzione alla nuova disciplina*, in AA.VV., *La riforma delle società di capitali* a cura di N. Abriani e del medesimo, Milano, 2004, p. 174 ss.

ONIDA P., *Economia d'azienda*, Torino, 1971.

ONIDA P., *Natura e limiti della politica di bilancio*, in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Caprara*, Milano, 1975, p. 10 ss.

OSTI C., *Chiarezza, precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, p. 369 ss.

PACI I., *La disciplina comunitaria del bilancio d'impresa*, in *Riv. dott. comm.*, 1991, p. 292 ss.

PACIELLO A., *La clausola generale della precisione di bilancio*, Milano, 1988.

PACIELLO A., *Commento all'art. 3*, in AA.VV., *Normativa su bilancio e bilancio consolidato. Commentario* a cura di A. Maffei Alberti, E. Bocchini e L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 228 ss.

PACIELLO A. - POTITO L., *Bilanci straordinari*, Torino, 2013.

PAGNONI E. - SCOPELLITI M.A., *Proposta di modifica della IV e VII direttiva: introduzione del «valore equo»*, in *Società*, 2000, p. 896 ss.

PALMA A., *Le fonti della disciplina sul bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 1 ss.

PALMA A., *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 19 ss.

PALMA A., *Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 45 ss.

PALMA A., *Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 141 ss.

- PALMA A., *Le valutazioni*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura del medesimo, Milano, 2008, p. 298 ss.
- PANTALEONI M., *Alcune osservazioni nelle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato*, in *Il giornale degli economisti*, 1904, I, p. 204 ss.
- PAOLONE G., *Il bilancio di esercizio*, Torino 1994.
- PAOLONE G., *La nuova disciplina in materia di bilancio d'esercizio*, in *La riforma del diritto societario* a cura di N. Di Cagno, Bari, 2004, p. 136 ss.
- PAOLONI M., *I bilanci di liquidazione*, in M. PAOLONI - F.M. CESARONI, *I bilanci straordinari*, Padova, 1999, p. 313 ss.
- PAOLONI M. - CESARONI F.M., *I bilanci straordinari*, Padova, 1999.
- PASSAPONTI B., *Il bilancio dell'azienda elettrica*, Milano, 1990.
- PATRONI GRIFFI A., *Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta: prime riflessioni sistematiche*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 387 ss.
- PECCHIARI N., *La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d'esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 251 ss.
- PENMAN S.H., *Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?*, in *Accounting and Business Research*, 2007, 37, suppl. n. 1, p. 33 ss.
- PERADOTTO G., *La rappresentazione del 'quadro fedele' della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, e le deroghe alla disciplina legale del bilancio (art. 2, punti 3 e 5 della IV Direttiva CEE)*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 195 ss.
- PERRONE E., *Il costo e il fair value nel bilancio d'esercizio*, Viterbo, 2011.
- PESSINA C. - BOLLO C., *Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185): rivalutazione degli immobili posseduti dalle imprese*, in *Fisco*, 2009, p. 177 ss.
- PIACENTINI V., *Compravendita con obbligo di retrocessione*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 435 ss.
- PIACENTINI V., *Le interferenze fiscali*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 470 ss.

- PIACENTINI V. - STRAMPELLI G., *Locazione finanziaria*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 422 ss.
- PIERI V., *SME Accounting Evolution in Europe: the role of EFRAG in Financial Reporting*, in *Financial Reporting*, 2013, 3-4, p. 169 ss.
- PINI M., *I principi del nuovo bilancio d'esercizio*, Milano, 1993.
- PISANI M., *Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio. Analisi e interpretazione dell'art. 2423-ter del Codice civile*, Padova, 1999.
- PISCITELLI V., *Il sistema unico integrato a supporto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Milano, 2012.
- PIZZO M., *Il «fair value» nel bilancio d'esercizio*, Padova, 2000.
- PIZZO M., *L'iscrizione dei ricavi tra realizzazione e recognition*, Padova, 2005.
- PLANTIN G. - SAPRA H. -SHIN H.S., *Fair value accounting and financial stability*, in *Financial Stability Review*, ottobre 2008, p. 89 ss.
- PLANTIN G. - SAPRA H. -SHIN H.S., *Marking-to-Market: Panacea or Pandora's Box?*, in *Journal of Accounting Research*, 2008, 46, 2, p. 435 ss.
- POLONELLI C., *Una introduzione ai principi contabili per la determinazione del reddito di esercizio nelle imprese*, Milano, 1981.
- PONTANI F., *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Padova, 2005.
- PONTANI F., *I principi di redazione del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, Milano, 2008, p. 101 ss.
- PORTALE G.B., *I «beni» iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei crediti nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1969, p. 257 ss.
- PORTALE G.B., *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzate*, nel *Trattato delle società per azioni* da lui diretto con G.E. Colombo, 1**, Torino, 2004, p. 23 ss.
- POTITO L., *I principi contabili generalmente accettati*, in AA.VV., *La certificazione professionale dei bilanci*, Napoli, 1973, p. 125 ss.
- POTITO L., *I principi contabili internazionali: una lettura demitizzante*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2013, p. 404 ss.

POTITO L., *Principi contabili internazionali (IAS/IFRS): cenni storici e profili critici per una lettura disincantata*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 713 ss.

POZEN R.C., *Fair value Accounting for the Financial Crisis?*, in *Harvard Business Review*, novembre 2009, p. 85 ss.

POZZOLI M., *Aspetti tecnico-valutativi: il Fair Value*, in *Giorn. dott. comm.*, 2005, n. 1, p. 255 ss.

POZZOLI M. - ROSCINI VITALI F., *Ias 39, strumenti finanziari: "Exposure draft" dello Iasb*, in *Contabilità e bilancio*, ottobre 2009, 18, p. 51 ss.

PRATO E., *Diritto d'informazione e principio di chiarezza prima e dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 27/2000*, in *Società*, 2001, p. 1443 ss.

PROVASOLI A., *Resta "caldo" il fronte degli strumenti finanziari*, in *Il Sole - 24 Ore*, 19 ottobre 2002, p. 23.

PROVASOLI A., *Il bilancio di esercizio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 200 ss.

PROVASOLI A., *La modifica della disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 497 ss.

PROVASOLI A., *Principi ispiratori e tratti salienti del progetto OIC*, in AA.VV., *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001* a cura del medesimo con F. Vermiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 21 giugno 2007, Milano, 2008, p. 9 ss.

QUAGLI A., *Dal fair value al fair value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRS*, in *Financial Reporting*, 2009, n. 1, p. 94 ss.

QUAGLI A., *Microentità: possibilità di nuove semplificazioni per i bilanci*, in *Amministrazione & Finanza*, 2012, n. 6, p. 11 ss.

QUAGLI A. - D'ALAURO G., *Copertura delle perdite e riserve IFRS*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2013, p. 264 ss.

QUATRARO B., *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, I, Milano, 1998.

QUATTROCCHIO L., *Le novità in tema di bilancio d'esercizio*, in *Società*, 2003, p. 361 ss.

RACUGNO G., *L'ordinamento contabile delle imprese*, nel *Tratt. dir. comm.* diretto da V. Buonocore, I, 5, Torino, 2002, p. 145 ss.

RACUGNO G., *In tema di rendiconto finanziario*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 730 ss.

RACUGNO G., *Il rendiconto finanziario*, AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 497 ss.

RACUGNO G., *L'informativa di bilancio secondo gli IAS/IFRS relativa ai contratti di assicurativi acquisiti in un trasferimento di portafoglio. Introduzione*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 447 ss.

RACUGNO G., *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 208 ss.

RACUGNO G., *Le scritture contabili e il bilancio. I libri sociali*, in AA.VV., *Manuale di Diritto commerciale*, Torino, 2013, p. 442 ss.

RACUGNO G., *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 732 ss.

RANGO G., *Sul principio di continuità e sulla chiarezza e precisione dei bilanci*, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 932 ss.

RESCIGNO P., *Appunti sulle "clausole generali"*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 1 ss.

RICCABONI A. - DI PIETRA R., *Il processo di armonizzazione contabile in Italia dopo il recepimento della IV Direttiva Comunitaria, un'analisi empirica*, in *Riv. dott. comm.*, 1996, p. 13 ss.

RIZZARDI R., *Introduzione*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Bologna, 1992, p. 4 ss.

ROBERTSON R., *Globalizzazione*, Trieste, 1999.

ROCCA E., *Strumenti finanziari, largo al fair value*, in *Il Sole - 24 Ore*, 5 dicembre 2005, p. 30.

RODOTÀ S., *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969.

RODOTÀ S., *Il tempo delle clausole generali*, in AA.VV., *Il principio di buona fede* a cura di F.D. Busnelli, Milano, 1987, p. 247 ss.

RODOTÀ S., *La tecnica legislativa per clausole generali in Italia*, in AA.VV., *Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta* a cura di L. Cabella Pisu e L. Nanni, Padova, 1998, p. 39 ss.

RONEN J., *To Fair Value or Not to Fair Value. A Broader Perspective*, in *Abacus*, 2008, vol. 44, n. 2, p. 181 ss.

RORDORF R., *Note in tema di chiarezza nella redazione del bilancio*, in *Società*, 1986, p. 1326 ss.

RORDORF R., *La deroga obbligatoria dalle norme relative al bilancio*, in *Società*, 1987, p. 255 ss.

RORDORF R., *Iscrizione in bilancio di plusvalenze reinvestite*, in *Società*, 1988, p. 838 ss.

- RORDORF R., *Attuazione delle direttive CEE sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato*, in *Società*, 1991, p. 729 ss.
- RORDORF R., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, in *Foro it.*, 1992, V, I, c. 262 ss.
- RORDORF R., *La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi*, in *Società*, 2014, p. 917 ss.
- ROSCINI VITALI F., *La valutazione al valore equo degli strumenti finanziari*, in *Riv. econ. aziend.*, 2002, n. 4, p. 5 ss.
- ROSCINI VITALI F., *Effetto derivati oltre gli Ias*, in *Il Sole - 24 Ore*, 21 ottobre 2008, p. 12.
- ROSCINI VITALI F., *Nuovi bilanci dal 2016*, in *Contabilità & Bilancio (Il Sole - 24 Ore)*, 2013, n. 10, p. 5 ss.
- ROSCINI VITALI F., *Il bilancio si indirizza alla sostanza*, in *Il Sole - 24 Ore*, 8 luglio 2014, p. 32.
- ROSCINI VITALI F., *Micro-imprese, bilanci semplici*, in *Il Sole - 24 Ore*, 15 aprile 2015, p. 41.
- ROSELLI F., *Il controllo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, Napoli, 1983.
- ROSSI C., *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Milano, 2003.
- ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957.
- ROSSI N., *Il bilancio nel sistema operante dell'impresa*, Milano, 1958.
- RUSSO G., *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 432 ss.
- RUSSO I., *La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 924 ss.
- SABATINI G., *Il recepimento degli IAS in Italia*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 73 ss.
- SACCHI S., *La nota integrativa nel d.lgs. 127/1991*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 59 ss.
- SACCHI R., *La nota integrativa*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, p. 29 ss.
- SACCHI R., *Capitale sociale e tutela dei fornitori di equity e di capitale di debito avversi al rischio dopo le opzioni del legislatore italiano nell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nei giorni 10 e 11 novembre 2006, II, Milano, 2007, p. 1132 ss.

SACCON C., *Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, in *Ricerche giuridiche*, 2013, p. 95 ss.

SAITA M. - SARACINO P., *La crisi dei sistemi contabili internazionali*, in AA.VV., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Milano, 2012, p. 177 ss.

SALAFIA V., *Introduzione (a Il bilancio delle società alla luce della IV direttiva CEE)*, in *Società*, 1987, p. 229 ss.

SALAFIA V., *Relazione degli amministratori ed effetti sul bilancio*, in *Società*, 1987, p. 1040 ss.

SALAFIA V., *Attuate le direttive societarie sui bilanci*, in *Corr. giur.*, 1991, p. 611 ss.

SALAFIA V., *Caratteri generali del bilancio e principi di redazione*, in *Società*, 1991, p. 1611 ss.

SALAFIA V., *I principi di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Bologna, 1992, p. 99 ss.

SALAFIA V., *L'esatta rappresentazione della situazione economico-patrimoniale*, in *Società*, 1992, p. 49 ss.

SALAFIA V., *La nota integrativa del bilancio di esercizio*, in *Società*, 1992, p. 605 ss.

SALAFIA V., *Il bilancio di esercizio delle banche e degli altri istituti finanziari*, in *Società*, 1993, p. 167 ss.

SALAFIA V., *I principi in tema di bilancio di esercizio. Problemi generali e nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, in *Dir. fall.*, 1998, I, p. 1150 ss.

SALAFIA V., *Il bilancio d'esercizio: veridicità e correttezza dell'informazione*, in *Società*, 1998, p. 880 ss.

SALAFIA V., *Chiarezza del bilancio ed informazione del socio: composizione di un contrasto giurisprudenziale*, in *Società*, 2000, p. 560 ss.

SALAFIA V., *Il bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, p. 726 ss.

SANNINO G., *Un rinnovato (ed efficace) «Conceptual Framework» per lo IASB: un'esigenza non più eludibile*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2013, p. 131 ss.

SANNINO G. - TARTAGLIA POLCINI P., *I fini del bilancio nel modello IASB: evoluzione o regresso?*, Torino, 2014.

SANTARSIERE V., *Principi di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio di esercizio: verifica dell'osservanza*, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 3109 ss.

- SANTESSO E.- SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Milano, 2011.
- SAPONARO A., *I derivati nella delega per la riforma societaria: coordinamento con i recenti orientamenti comunitari*, in *Società*, 2002, p. 1206 ss.
- SASSO C., *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*, in *Giur. comm.*, 1984, II, p. 732 ss.
- SASSO C., *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 690 ss.
- SASSO C., *Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, I, Torino, 2004.
- SASSO C., *Crisi finanziaria e "fair value"*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Bari, 2011, p. 751 ss.
- SCETTRI S. - STRAMPELLI G., *Il disposto dell'art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 567 ss.
- SCETTRI S. - STRAMPELLI G., *Gli oneri informativi ex art. 2427-bis*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 583 ss.
- SCOGNAMIGLIO G., *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura della medesima, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 29 ss.
- SCOGNAMIGLIO G., *I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 235 ss.
- SEMPRINI L., *I sistemi ed i principi contabili in alcuni paesi dell'Europa unita: un'analisi comparativa*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2013, p. 498 ss.
- SFAMENI P., *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 3 ss.
- SHAMROCK S.E., *US GAAP*, New Jersey, 2012.
- SICLARI D., *Crisi dei mercati finanziari, vigilanza, regolamentazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2009, p. 45 ss.
- SIMONETTO E., *I bilanci*, Padova, 1972.
- SIMONETTO E., *Recenti orientamenti in tema di bilancio*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 295 ss.

SORDINI M., *Il bilancio di esercizio delle imprese secondo la IV direttiva CEE*, Milano, 1983.

SOSTERO U., *Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio*, Milano, 1998.

SOTTORIVA C., *Modificate la IV e la VII direttiva sui bilanci con l'introduzione del principio del «valore equo»*, in *Società*, 2001, p. 1139 ss.

SOTTORIVA C., *Verso l'adozione dei principi contabili internazionali: modificate le direttive comunitarie sui conti annuali e consolidati*, in *Società*, 2003, p. 1145 ss.

SOTTORIVA C., *Le modifiche alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione per l'informazione relativa al fair value*, in *Società*, 2004, p. 759 ss.

SOTTORIVA C., *L'attuazione della direttiva 2003/51/CE con il D.Lgs. n. 32/2007*, in *Società*, 2007, p. 657 ss.

SOTTORIVA C., *La finalità della redazione del bilancio di esercizio nella logica dei principi contabili internazionali e la sua struttura*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, Milano, 2008, p. 622 ss.

SOTTORIVA C., *Continuità aziendale e informativa nelle relazioni finanziarie per le società quotate e non quotate. Le innovazioni a partire dai bilanci 2008*, in *Società*, 2009, p. 638 ss.

SOTTORIVA C., *La nuova direttiva europea per la redazione del bilancio di esercizio e per la redazione del bilancio consolidato (prima parte)*, in *Società*, 2014, p. 266 ss.

SOTTORIVA C., *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Milano, 2014.

STIGLITZ J.E., *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002.

STRAMPELLI G., *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, nel *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, p. 321 ss.

STRAMPELLI G., *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009.

STRAMPELLI G., *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 395 ss.

STRAMPELLI G., *L'applicazione degli IAS/IFRS alle relazioni finanziarie degli esercizi 2009 e 2010: il documento del tavolo di coordinamento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 587 ss.

STRAMPELLI G., *Il bilancio d'esercizio conforme ai principi IAS/IFRS*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 605 ss.

STRAMPELLI G., *Il bilancio consolidato*, nel *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 16, III, Torino, 2011, p. 657 ss.

STRAMPELLI G., *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 615 ss.

STRAMPELLI G., *La rappresentazione contabile delle "operazioni fuori bilancio": i conti d'ordine*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 668 ss.

SUPERTI FURGA F., *Il significato conoscitivo della nozione di "verità" nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa*, in *Giur. comm.*, 1985, I, p. 1030 ss.

SUPERTI FURGA F., *Ragioni della scelta del sistema scalare per il conto economico*, in *Società*, 1987, p. 231 ss.

SUPERTI FURGA F., *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Milano, 2004.

TANTINI G., *Il bilancio d'esercizio (e i bilanci straordinari)*, Padova, 2000.

TEZZON M., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 85 ss.

TRONCI L., *Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1269 ss.

TUTINO M. - POMPILI M., *Quale applicabilità prospettica per il fair value? Profili storici ed analisi evolutiva*, in *Riv. it. rag. ec. az.*, 2013, p. 317 ss.

UCKMAR V., *Introduzione*, in AA.VV., *La società per azioni oggi* a cura di P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Venezia nei giorni 10 e 11 novembre 2006, I, Milano, 2007, p. 5 ss.

VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* a cura di G. Scognamiglio, Atti del Convegno tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006, Milano, 2007, p. 211 ss.

VAN DER TAS L.G., *Measuring harmonisation of financial reporting practice*, in *Accounting and Business Research*, 1988, vol. 18, n. 70, p. 157 ss.

VELLUZZI V., *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010.

VENTORUZZO M., *La disapplicazione obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 73 ss.

- VENUTI M., *Le clausole generali del bilancio*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 779 ss.
- VENUTI M., *Il principio della funzione economica nella redazione del bilancio*, in *Società*, 2004, p. 1467 ss.
- VENUTI M., *Iscrizione di debiti contestati in bilancio anche alla luce della normativa Ias/Ifrs*, in *Società*, 2006, p. 1514 ss.
- VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Milano, 2006.
- VENUTI M., *Il principio “substance over form” nel bilancio IAS/IFRS (I parte)*, in *Società*, 2008, p. 277 ss.
- VENUTI M., *Il principio “substance over form” nel bilancio IAS/IFRS (II parte)*, in *Società*, 2008, p. 428 ss.
- VENUTI M., *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 745 ss.
- VENUTI M., *Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, p. 95 ss.
- VERNA G., *Principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 147 ss.
- VERNA G., *Nuove informazioni finanziarie introdotte nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*, in *Società*, 2005, p. 1479 ss.
- VIDIRI G., *Il principio di chiarezza del bilancio deve ritenersi ancora «strumentale» a quello di verità?*, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 465 ss.
- VÉRON N., *Fair Value Accounting is the Wrong Scapegoat for this Crisis*, in *Accounting in Europe*, 2008, vol. 5, n. 8, p. 63 ss.
- VIDIRI G., *I principi di “chiarezza” e di “verità” nel bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1205 ss.
- VIDIRI G., *Azione di nullità del bilancio: prescrizione, formazione del giudicato e violazione del «principio di chiarezza» tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giust. civ.*, 2008, II, 1, p. 441 ss.
- VIETTI M., *È inutile aspettare la U.E.*, in *Il Sole - 24 Ore*, 5 ottobre 2002, p. 21.
- VIGANÒ A., *I criteri di valutazione: profili aziendali*, in AA.VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 49 ss.

VISENTINI B., *Relazione della 6^a Commissione Permanente (Finanza e Tesoro) – 17 marzo 1983*, in *Riv. soc.*, 1983, p. 176 ss.

VIVANTE C., *Trattato dir. comm.*, II, Milano, 1935.

WEIGMANN R., *L'interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1997, p. 495 ss.

WHITTINGTON G., *Fair Value and the IASB/FASB conceptual Framework Project: An Alternative View*, in *Abacus*, 2008, vol. 44, n. 2, p. 139 ss.

ZANARONE G., *Il bilancio d'esercizio della s.r.l. fra richiami e mancati richiami alla disciplina della s.p.a.*, in AA.VV., *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Torino, 2011, p. 387 ss.

ZAPPA G., *Le valutazioni di bilancio*, Milano, 1927.

ZUCCONI F., *Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio*, in *Società*, 1995, p. 1180 ss.

ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, p. 469 ss.